

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di detenzione



ANTIGONE



Indice

Autori	5
Ringraziamenti	7
Sostenitori	9
Editoriale	11

Temi

I numeri della detenzione	17
Stranieri	27
Donne e bambini	35
Minori	43
La nostra osservazione diretta	51
41 bis e Alta sicurezza	57
Isolamento ed eventi critici	65
Lavoro e formazione	73
Istruzione	85
I costi della detenzione	91
Misure alternative e di comunità	99
Criminalità	105
Staff e operatori penitenziari	111
Colloqui, telefonate e videochiamate	121
Edilizia penitenziaria	127

Approfondimenti

Il carcere chiuso: isolamento e separazione	137
Una “storia semplice” nel carcere di Salerno	151
Suicidi e lettere del difensore. Sopravvivere nonostante la detenzione	161
Indagine sui procedimenti penali per tortura	175
Dispositivi di monitoraggio elettronico	183
Detenuti LGBT	193

Medie sicurezze: spunti comparativi dagli osservatori di Campania ed Emilia-Romagna	201
La detenzione su piccola scala	219
Il carcere-manicomio: i numeri della psichiatrizzazione dei penitenziari in Italia	225
Salute mentale e REMS	231
Un anno di difensore civico	247
Un anno di sportelli in carcere	255
La giustizia riparativa	265
Corte Costituzionale ed affettività	279
Donne in carcere in Italia e Spagna	287
La buona pratica dell'IPM di Nisida nel restauro	295
Viaggio nelle colonie penali della Sardegna	297

Dossier sui suicidi

Dossier sui suicidi in carcere nel 2023 e nei primi mesi del 2024	309
---	-----

Autori

Curatori

Michele Miravalle

Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione, ricercatore in sociologia del diritto all'Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza

Alessio Scandurra

Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone e coordinatore European Prison Observatory.

Autori e autrici

Anna Acconcia

Avvocata del foro di Milano e mediatrice familiare e comunitaria. Dottoranda in diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in tema di nuove strategie di prevenzione generale dei reati ed è componente del gruppo di ricerca dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia penale. Collabora con il Difensore Civico di Antigone da maggio 2022.

Perla Arianna Allegri

Assegnista di ricerca in Filosofia e Sociologia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. Responsabile scientifico del polo di formazione dell'Associazione Antigone, membro dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione e Presidente di Antigone Calabria.

Sofia Antonelli

Laureata in Diritti Umani all'Università di Padova. Dal 2020 è ricercatrice presso l'Associazione Antigone e coordina l'ufficio del Difensore Civico.

Chiara Castaldo

Laureata in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha svolto un tirocinio curriculare presso il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia Romagna. Collabora con il Difensore Civico di Antigone da giugno 2022.

Maria Serena Costantini

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza con tesi in diritto penale. Attualmente collabora in uno studio legale a Roma. È stata volontaria di Servizio Civile presso l'associazione Antigone. Collabora con il Difensore Civico di Antigone dal 2021 e con lo Sportello di Rebibbia Nuovo complesso dal 2022.

Laura D'Amato

Laureata in Scienze dei Servizi Giuridici presso l'Università degli Studi di Roma Tre, attualmente studentessa in Investigazione, Criminalità e Sicurezza Internazionale presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Ha svolto il Tirocinio curriculare presso Associazione Antigone.

Elia De Caro

Avvocato del foro di Bologna, è responsabile del Difensore Civico di Antigone.

Patrizio Gonnella

Presidente di Antigone e ricercatore in Sociologia e Filosofia del diritto all'Università Roma Tre. Fa parte dell'Observatory of national preventive mechanisms against torture.

Jessica Lorenzon

Ricercatrice presso il Laboratorio sui Diritti Fondamentali del Collegio Carlo Alberto di Torino e osservatrice per Antigone negli Istituti di pena per adulti e minori.

Susanna Marietti

Coordinatrice nazionale di Antigone. Coordina anche l'Osservatorio sulle carceri minorili. Tiene un blog sulla giustizia penale ospitato dal Fatto Quotidiano. Cura e conduce, insieme a Patrizio Gonnella, la trasmissione radiofonica "Jailhouse Rock" in onda su Radio Popolare. E' presidente della polisportiva Atletico Diritti.

Edoardo Paoletti

Praticante avvocato, ha conseguito un Master di II livello in "Diritto penitenziario e Costituzione" presso l'Università Roma Tre. E' stato volontario dello Sportello di informazione legale nella C.C. di Regina Coeli di Roma. Collabora con il Difensore Civico di Antigone da novembre 2019.

Valerio Pascali

Membro del direttivo regionale Antigone Emilia-Romagna e dell'osservatorio parallelo sulle condizioni di detenzione. Laureato in Giurisprudenza e dottore di ricerca in scienze sociali, cultore della materia in Sociologia del carcere e attualmente Ricercatore non confermato presso dipartimento scienze giuridiche.

Ignazio Juan Patrone

Già magistrato, è attualmente membro del Comitato scientifico dell'Associazione Antigone.

Pasquale Prencipe

Praticante avvocato del Foro di Roma, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tre, con una tesi in Sociologia del diritto sui Dirigenti penitenziari. Dal 2022 fa parte dello sportello di informazione legale presso gli istituti di Rebibbia femminile, Rebibbia III Casa e Rebibbia Casa di Reclusione.

Luigi Romano

Avvocato del Foro di Benevento e Assegnista di ricerca in Diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, è membro dell'Osservatorio di Antigone.

Daniela Ronco

Ricercatrice in Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. Responsabile della formazione dell'Associazione Antigone e membro dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione, che ha coordinato tra il 2007 e il 2015.

Francesca Stanizzi

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Collabora con il Difensore Civico di Antigone da febbraio 2020. Dal 2024 coordina lo Sportello per i Diritti presso la Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.

Rachele Stroppa

Laureata in Giurisprudenza Europea e Transnazionale presso l'Università degli Studi di Trento, ha conseguito un PhD in Diritto e Scienze Politiche presso l'Universitat de Barcelona con una tesi riguardante l'isolamento penitenziario. Da ottobre 2023 è ricercatrice di Antigone.

Raffaele Tartaglia

Studente del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Napoli "Federico II" e allievo ordinario del corso in "Global history and governance" della Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Attivista dello Sportello per i Diritti dell'Associazione Antigone attivo nella Casa circondariale femminile di Pozzuoli.

Maria Vittoria Tatangelo

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza con tesi in diritto penale. Abilitata all'esercizio della professione forense. Volontaria di Servizio Civile presso l'associazione Antigone aa. 2022/2023. Collabora con lo Sportello di Rebibbia Nuovo complesso dal 2022. Docente di diritto ed economia in un liceo romano.

Ringraziamenti


Questo Rapporto, la vita stessa dell'**Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone**, non sarebbero stati possibili senza la straordinaria generosità delle Osservatrici e degli Osservatori. I loro sguardi non assuefatti e non rassegnati sono quelli di cui il nostro Paese ha bisogno per guardare "oltre".

Ringraziamo dunque l'impegno volontario di tutti i nostri Osservatori: Perla Arianna Allegri, Maria Alicia Alonso Merino, Rosalba Altopiedi, Sofia Antonelli, Giuseppe Apprendi, Elena Argiolas, Agnese Bainsi, Dafne Ballerini, Alessandra Ballerini, Hassan Bassi, Sara Bauli, Paola Bevere, Giorgio Bisagna, Francesca Bonassi, Martina Bondone, Federica Brioschi, Sara Brunori, Sara Cacciottella, Antonella Calcaterra, Valentina Calderone, Francesca Cancellaro, Francesca Cantone, Elisa Assunta Cascione, Elsa Kiranmoyee Chaudhuri, Carlotta Cherchi, Paolo Cimini, Noemi Cionfoli, Paolo Conte, Giovannino Cornacchione, Laura Crescentini, Francesca Darpetti, Elia De Caro, Samuela De Luca, Maria Rosaria De Vita, Federica Chiara Delogu, Carolina di Luciano, Mariele Di Vincenzo, Giulia Fabini, Giovanna Fanci, Francesca Fanti, Giulio Farronato, Shamira Fasanella, Valeria Ferraris, Alice Franchina, Franca Garreffa, Mariachiara Gentile, Iolanda Ghibaudi, Chiara Giallombardo, Ilaria Giugni, Tiziana Giuttari, Patrizio Gonnella, Roberta Guzzardi, Salvatore Iaci, Francesco Leone, Jessica Lorenzon, Alessandro Maculan, Barbara Mancino, Renzo Simone Mannoni, Giulia Marchiò, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Chiara Misurelli, Umberto Moisè, Carlo Maria Mustaro, Andrea Oleandri, Carlo Pacher, Sara Pantoni, Grazia Parisi, Francesca Pastore, Davide Piccirillo, Emiliano Mario, Salvatore Pintori, Valeria Polimeni, Chiara Princivalli, Daniele Pulino, Sonia Randazzo, Alberto Rizzerio, Luigi Romano, Daniela Ronco, Mariachiara Salerno, Francesco Santin, Alvise Sbraccia, Alessio Scandurra, Maria Pia Scarciglia, Luca Sterchele, Laura Summonti, Cristiana Taccardi, Gaia Tessitore, Giulia Torbidoni, Giovanni Torrente, Paolo Tortiglione, Anna Margherita Toso, Nausicaa Turco, Giacinto Vaccarella, Maria Valente, Valeria Verdolini, Enrico Helmut Vincenzini, Francesco Volpi.

Ringraziamo inoltre il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che ci consentono di svolgere in piena trasparenza il nostro lavoro di osservazione delle carceri. Fu Alessandro Margara, allora a capo del Dap, a darci le prime autorizzazioni nel 1998 e lo ricordiamo con immenso affetto e gratitudine.

Grazie infine a tutti coloro – operatori, garanti, persone detenute, loro famigliari, volontari e attivisti – che con informazioni, segnalazioni e punti di vista ci permettono di rendere più trasparente il sistema penitenziario nel nostro Paese.

Sostenitori



Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Editoriale



ANTIGONE

Nodo alla gola si titola il ventesimo Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Ci sarebbe piaciuto titolarlo diversamente usando altre parole come innovazione, modernità, riforme, solidarietà, empatia, speranza, fraternità, dignità, normalità, socialità, responsabilità, autonomia, rispetto, affettività, sessualità. Tutte parole che dovrebbero costituire l'essenza della pena e del modello penitenziario prescelto. Spesso parole ignorate, rimosse nella quotidianità detentiva.

Purtroppo, però, abbiamo scelto un'espressione tragica come titolo del nostro Rapporto. Un titolo che vogliamo sia un pugno nello stomaco per un'opinione pubblica troppo distratta rispetto alle condizioni di vita nelle carceri italiane e ai troppi morti che siamo costretti a contare.

Nelle carceri si respira un'aria di tensione preoccupante. I numeri del sovraffollamento ci riportano al 2013 e alla condanna da parte della Corte Europea dei diritti umani nel famoso caso Torreggiani. Mancano gli spazi. Sono tornati i letti a tre piani che sfiorano il soffitto. Le celle sono per troppo tempo della giornata chiuse. Vengono disincentivate le iniziative del mondo esterno e nel Lazio finanche i pranzi di Natale.

Di fronte a tutto questo il Governo ha presentato un nuovo disegno di legge, la cui discussione è già iniziata alla Camera, che introduce il delitto di rivolta penitenziaria (che punisce la resistenza passiva) e prevede nuovi reati contro gli occupanti di case e chi protesta con blocchi stradali. Se mai questa proposta di legge dovesse passare, da un lato avremo un carcere dove anche chi disobbedisce in forma nonviolenta a un ordine rischia anni di galera e dall'altro avremmo migliaia di nuovi ingressi dalla libertà.

Sanzionare con anni di carcere chi protesta senza far uso della violenza significa intaccare il sistema dei diritti umani e essere disposti a sanzionare anche chi si comporta pacificamente.

Il carcere deve essere un luogo dove ci si emancipa dal crimine e dove siano offerte concrete opportunità di recupero sociale. Il carcere non deve annichilire il senso critico o essere un luogo dove le persone private della libertà siano

costrette a vivere nella paura e a camminare con la testa bassa.

In un periodo difficile e oscuro come quello che stiamo vivendo c'è stata una luce, data dalla sentenza della Corte Costituzionale n.10 del gennaio 2024 in materia di affettività. Viene riconosciuto il diritto alla sessualità delle detenute e dei detenuti. La Corte ha affermato in modo categorico che esso non può essere compresso e che spetta all'amministrazione penitenziaria organizzarsi per assicurare appieno l'esercizio. Al momento ancora, però, è un diritto riconosciuto solo sulla carta.

Durante la nostra osservazione, e ringraziamo l'amministrazione penitenziaria per l'apertura e la disponibilità nel concederci tale occasione di conoscenza, abbiamo incontrato funzionari di tutti i profili professionali che costituiscono l'avanguardia democratica del nostro Paese. A loro vogliamo dedicare questo Rapporto, al loro senso civico e costituzionale. Alla loro capacità di resistenza.

Lo scorso ottobre una cinquantina di nuovi direttori sono entrati finalmente in servizio assumendo incarichi di responsabilità delle carceri. Donne e uomini, più o meno giovani, che costituiranno lo scheletro del sistema penitenziario futuro. In questi giorni ricordiamo il primo anniversario della morte di un grande direttore, aperto, democratico, innovatore: Massimo Di Rienzo. Un esempio da seguire per tutti loro.

Temi

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di detenzione



ANTIGONE

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

I numeri della detenzione



ANTIGONE

Al 31 marzo 2024 erano 61.049 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti. Le donne erano 2.619, il 4,3% dei presenti, e gli stranieri 19.108, il 31,3%.


Presenze e affollamento

Continua dunque la crescita delle presenze, e nell'ultimo anno in maniera ancora più decisa.

Serie storica delle presenze in carcere

Anni 1991 - 2023 al 31 dicembre

È possibile usare la legenda come filtro



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Dalla fine del 2019 alla fine del 2020, a causa delle misure deflattive adottate durante la pandemia, le presenze in carcere erano calate di 7.405 unità. Ma sono subito tornate a crescere. Prima lentamente, con un aumento delle presenze di 770 unità nel 2021, a cui però è poi seguita una crescita di 2.062 nel 2022 e addirittura di 3.970 nel 2023. Nell'ultimo anno dunque la crescita delle presenze

è stata in media di 331 unità al mese, un tasso di crescita allarmante, che se dovesse venire confermato anche nel 2024 ci porterebbe oltre le 65.000 presenze entro la fine dell'anno.

Tanto per fare un confronto, si tenga presente che il Consiglio d'Europa ha chiuso la procedura di esecuzione della sentenza Torreggiani contro l'Italia, accogliendo con favore gli interventi realizzati dalle autorità italiane, il 9 marzo 2016. A fine febbraio 2016 erano presenti nelle carceri italiane 49.504 detenuti in 52.846 posti. Come detto sopra, a fine marzo 2024 i detenuti erano 61.049 in 51.178 posti.

Cresce dunque le presenze e quindi cresce anche il tasso di affollamento ufficiale, che raggiunge a livello nazionale il 119,3%.

I tassi di affollamento più alti a livello regionale si continuano a registrare in Puglia (152,1%), in Lombardia (143,9%) e in Veneto (134,4%). Ma se si guarda alle altre regioni preoccupa molto la crescita delle presenze ad esempio in Friuli-Venezia Giulia, crescita che è stata del +14,9% nell'ultimo anno, o in Basilicata (+16,4%) a fronte di una crescita media nazionale del +7,7%. Insomma, il sovraffollamento, che come sempre si presenta prima nelle maggiori aree metropolitane del paese, si sta ormai diffondendo quasi ovunque.

Tasso di affollamento ufficiale
31 marzo 2024

76.8% 152.1%



Fonte: Nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)


A fine marzo i singoli istituti più affollati erano Brescia Canton Monbello (209,3%), Lodi (200%), Foggia (195,6%), Taranto (184,8%), Roma Regina Coeli (181,8%), Varese (179,2%), Udine (179%), mentre complessivamente gli istituti che avevano un tasso di affollamento superiore al 150% erano ormai 39, sparsi in tutta Italia, ed insieme ospitavano 14.313 persone.

Infine, è sempre utile ribadirlo, questi calcoli sul tasso di affollamento sono fatti utilizzando la capienza ufficiale del nostro sistema penitenziario, ma sappiamo bene che in ogni momento diverse migliaia di posti non sono disponibili a causa di manutenzioni o ristrutturazioni. Il dato disponibile più recente, ricavato dalle

schede trasparenza del Ministero della giustizia, ed aggiornato al 6 giugno 2023, parla di 3.640 posti non disponibili. Misurare il tasso di affollamento di oggi sottraendo i posti non disponibili allora sarebbe metodologicamente sbagliato, questi sono numeri che oscillano nel tempo. A leggere però la Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia relativa all'anno 2023, si scopre che il numero di posti non disponibili dovrebbe tendere nella migliore delle ipotesi verso una "soglia fisiologica del 5% di posti indisponibili, quota percentuale legata all'espletamento dei normali cicli di manutenzione ordinaria dei fabbricati (cadenza ventennale)". Almeno 2.500 posti detentivi in meno in ciascun momento sono dunque inevitabili. E se questa fosse la situazione attuale, e si tratta di una stima al ribasso, significa allora che abbiamo un tasso di affollamento medio nazionale del 125,6%, mentre in Puglia siamo in effetti al 160,1%, in Lombardia al 151,4% e in Veneto al 141,5%. Numeri che dovrebbero imporre misure straordinarie immediate che al momento non si vedono.

Serie storica delle presenze in carcere per classi di età
Percentuale al 31 dicembre di ogni anno

Da 18 a 24 Da 25 a 34 Da 35 a 44 Da 45 a 59 Da 60 a 69 70 e oltre




Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Come si vede sopra la fascia di età che in questi anni è cresciuta maggiormente è quella che va dai 45 ai 59 anni e oggi, con il 32,2% dei presenti, è decisamente la fascia più rappresentativa della popolazione detenuta. Solo 10 anni fa questo gruppo costituiva il 25,3% dei presenti. Nel frattempo è aumentato anche il numero delle persone detenute con più di 60 anni, che rappresentano oggi il 10%. La percentuale di detenuti di età compresa tra i 35 ed i 45 anni è invece rimasta quasi stabile, e sono calati notevolmente i presenti con meno di 35 anni.

Questo ci dice una cosa assai preoccupante. Guardando al primo grafico di questa pagina si sarebbe detto che l'aumento delle presenze in carcere più volte denunciato, e sempre più allarmante, si dovesse spiegare con l'aumento degli ingressi, cresciuti notevolmente negli ultimi. Ma se si guarda con attenzione a quei numeri ci si rende conto che gli ingressi sono ancora relativamente contenuti, se confrontati con quelli di 10 o 15 anni fa. Inoltre una crescita delle presenze dovuta solo alla crescita dei nuovi ingressi avrebbe dovuto realisticamente comportare un abbassamento dell'età media, una crescita delle persone in custodia cautelare e una maggiore incidenza delle pene brevi, dato che questo è il profilo prevalente che determina il turn over carcerario. Come abbiamo visto sopra però l'età media si è alzata mentre, come di vede sotto, la percentuale di persone in carcere in custodia cautelare continua a calare.

Serie storica delle presenze in carcere per posizione giuridica Percentuale al 31 dicembre di ogni anno




Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

La percentuale delle persone detenute con una condanna definitiva è cresciuta costantemente, anche in questi ultimi anni, indice del fatto che i nuovi ingressi, che sono in prevalenza di persone con una misura cautelare, per quanto cresciuti non hanno ancora determinato una inversione di tendenza.

Uno sguardo infine all'andamento delle presenze in carcere per entità della pena.

Serie storica delle presenze in carcere per pena residua Percentuale al 31 dicembre di ogni anno



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Come si vede, nonostante la crescita degli ingressi di fatto le persone in carcere con un lungo residuo di pena da scontare stanno aumentando, tanto nei numeri assoluti quanto in percentuale sul totale. Le persone con un residuo pena superiore ai tre anni, ergastolani inclusi, sono passati dal 36,2% dei presenti del 2010 al 43,8% del 2015 al 48,7% del 2023.


La causa di tutto questo non è certo un aumento della criminalità per i fatti più gravi, che **come abbiamo visto altrove** è anzi in calo. Il fenomeno dipende invece dall'innalzamento delle pene, una tendenza che si registra da anni, e che comporta, oltre all'invecchiamento della popolazione detenuta, anche una crescita delle

presenze in carcere che prescinde dall'aumento degli ingressi. Se non fosse che gli ingressi sono invece anche loro in aumento. Ed è la combinazione di questi due fenomeni che sta facendo salire così rapidamente i numeri della detenzione nel nostro paese.

A seguire infine un grafico che rappresenta le categorie numericamente più significative di reati imputati alle persone detenute. Come sempre i numeri più significativi sono quelli dei reati contro il patrimonio, seguiti dai reati contro la persona e da quelli per violazione della legge sulle droghe.

Reati imputati alle persone detenute italiane e straniere

31 dicembre 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Trattamenti inumani e degradanti

Il quadro tracciato fino a qui è chiaramente allarmante, e non può essere privo di conseguenze. Come è noto stanno crescendo i suicidi, che erano già 30 al 15 aprile 2024, dall'inizio dell'anno uno ogni 3,5 giorni. Del tema si parla più diffusamente

altrove in questo rapporto, ma è chiaro che un peggioramento delle condizioni di detenzione, legato anche al sovraffollamento, non può che avere un ruolo determinante in questa tragedia.

E aumenta anche il numero di morti in carcere per cause diverse dal suicidio. Sono 42 alla stessa data, quando erano stati 88 in tutto il 2023. Anche qui siamo davanti ad un numero altissimo, senza precedenti.


Nel frattempo, guardando ai dati raccolti durante le 99 visite fatte dall'Osservatorio di Antigone nel corso del 2023, si vede come resti allarmante il numero degli eventi critici registrati. Gli atti di autolesionismo sono 18,1 ogni 100 detenuti, i tentati suicidi 2,4, le aggressioni al personale 3,5 e le aggressioni verso altri detenuti 5,5, il tutto sempre ogni 100 detenuti. Un bollettino di guerra.

Insomma, com'è intuitivo la crescita del sovraffollamento comporta condizioni di detenzione sempre più disumane. Come appurato dagli stessi magistrati di sorveglianza italiani.

Come è noto nel 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo – con la sentenza “Torreggiani” – ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), giudicando che le condizioni di vita dei detenuti integravano i requisiti necessari per la sottoposizione degli stessi a trattamenti inumani e degradanti. Da allora l'Italia ha adottato numerose riforme, e ha tra l'altro introdotto nel 2014 un rimedio risarcitorio in favore delle persone detenute che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea.

Le persone detenute per almeno quindici giorni in condizioni che violano l'art. 3 hanno adesso il diritto di ottenere una riduzione della pena detentiva ancora da scontare, pari a un giorno per ogni dieci giorni di violazione. Coloro che hanno scontato una pena inferiore a quindici giorni o non si trovano più in stato di detenzione hanno invece il diritto di ottenere un risarcimento di 8,00 euro per ogni giorno trascorso in detenzione nelle suddette condizioni. È possibile presentare un reclamo entro sei mesi dalla fine della detenzione o della custodia cautelare in carcere.

Reclami ex art. 35 ter Anni 2018 - 2022



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Nel 2022, ultimo anno per il quale il dato è disponibile, sono arrivate agli uffici di sorveglianza italiani 7.643 istanze. Ne sono state decise 7.859 e di queste 4.514, il 57,4%, sono state accolte. Gli accoglimenti erano stati 3.115 nel 2018, 4.347 nel 2019, 3.382 nel 2020 e 4.212 nel 2021.

Come si vede, l'Italia viene sistematicamente condannata, dai suoi stessi tribunali, per violazione dell'art. 3 della CEDU, più che ai tempi della sentenza Torreggiani. In quel caso si parlava in totale di circa 4.000 ricorsi pendenti, con potenziale esito positivo, oggi siamo ad oltre 4.000 condanne l'anno. E c'è da aspettarsi che i numeri per il 2023 saranno ancora più alti.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Stranieri




ANTIGONE

Tanto a livello di rilevazioni statistiche quanto di norme e pratiche penitenziarie, i detenuti stranieri costituiscono una fascia di popolazione detenuta che viene trattata in modo tendenzialmente indistinto, come se al proprio interno contenesse un'unica e omogenea categoria di persone. Dal punto di vista delle politiche criminali, ma anche da quello del trattamento penitenziario e delle possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione, sarebbe invece importante aprire una riflessione capace di distinguere tra le varie comunità straniere.

Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane per adulti erano 19.108, pari al 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in lieve calo rispetto agli anni precedenti ma in calo sostanzioso rispetto a quindici anni fa, quando superava il 37%. Negli anni 2008-2013 gli stranieri detenuti non sono mai scesi al di sotto delle 20 mila unità. Ogni campagna sulla sicurezza che parta dall'enfatizzazione del numero degli stranieri in carcere costituisce un esercizio di propaganda non funzionale a una seria azione di prevenzione investigativa, sociale e criminale.

Presenza detenuti stranieri
Anni 2007-2024



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP
Dati al 31 dicembre. Per il 2024 al 31 marzo

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)


Vale inoltre la pena di considerare il tasso di detenzione degli stranieri in carcere, vale a dire la percentuale degli stranieri detenuti rispetto al totale degli stranieri presenti in Italia. A tal fine considereremo i numeri certificati dall'Istat e riferiti agli stranieri residenti. Naturalmente esiste un numero oscuro dovuto agli stranieri presenti sul territorio in maniera irregolare dal punto di vista amministrativo e di conseguenza non censiti. Si tratta tuttavia di una piccola percentuale, mai superiore al 10%, rispetto al totale delle presenze regolari.

Se rivolgiamo lo sguardo indietro agli ultimi quindici anni, vediamo come all'inizio del 2009 gli stranieri in Italia fossero 3.891.295 e rappresentassero il 6,5% della popolazione residente. All'inizio del 2014 erano 4.922.085, pari all'8,1% della popolazione residente. Sono in seguito cresciuti fino alla cifra di 5.141.341 del primo gennaio 2023, rappresentando l'8,7% della popolazione residente. Vediamo dunque come, pur crescendo la popolazione straniera libera, diminuisce tuttavia il numero di stranieri in carcere. Segno del fatto che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate e che le politiche di regolarizzazione pagano in termini di sicurezza. L'esame diacronico dei tassi di detenzione degli stranieri mostra come vi sia stata una significativa riduzione della percentuale delle persone straniere che fanno ingresso in carcere. Se nel 2009 il tasso di detenzione degli stranieri era pari allo 0,61%, nel 2014 era sceso fino allo 0,35%, per risalire leggermente nel 2019 fino allo 0,39%, ma ridiscendere nel 2024 allo 0,37% (considerando come anno di riferimento per il numero degli stranieri liberi residenti il 2023, in quanto l'Istat non ha ancora indicato il numero degli stranieri al primo gennaio del 2024; si presuppone tuttavia che gli scostamenti siano minimi). Negli ultimi quindici anni il tasso di detenzione degli stranieri è dunque complessivamente calato di 0,24 punti percentuali.

Fino a qui abbiamo considerato la componente detenuta straniera nel suo complesso. Essa tuttavia va scomposta nelle nazionalità che la compongono al fine di avere uno sguardo più utile e penetrante sulla situazione. Ogni nazionalità presenta dati, problemi, storie criminali e sociali, bisogni di salute e necessità culturali differenti. Una buona politica penitenziaria dovrebbe tenerne conto allo scopo di individualizzare il trattamento delle persone detenute come previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario. Le nazioni oggi più rappresentate tra gli stranieri detenuti sono, elencando in ordine decrescente quelle che vedono


almeno 400 persone detenute: Marocco, Romania, Albania, Tunisia, Nigeria, Egitto, Senegal, Algeria, Gambia. Le prime posizioni delle nazionalità più numerose sono sostanzialmente le stesse rispetto a dieci anni fa. Ma se ci soffermiamo attentamente sui numeri si potrà vedere come invece il peso percentuale della Romania sul totale dei detenuti stranieri scende del 4,9%, quello dell'Albania del 3,6%, mentre quello del Marocco sale del 4,2%.

Numero stranieri per nazionalità
31 dicembre 2014 - 31 marzo 2024



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Stranieri per nazionalità in rapporto al totale degli stranieri detenuti
31 dicembre 2014 - 31 marzo 2024



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP


Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Il caso rumeno è di particolare interesse. Si è passati da vere e proprie campagne di stampo quasi razzista contro la comunità rumena portate avanti verso la fine degli anni '90 del secolo scorso a una integrazione socio-lavorativa di successo. Al primo gennaio 2023 i rumeni residenti in Italia erano 1.081.836, con una netta prevalenza di donne. Il tasso di detenzione della comunità rumena è oggi pari allo 0,19%. Nel 2014 i rumeni erano 1.131.839 e presentavano un tasso di detenzione dello 0,25%. Era dello 0,30% nel 2009. Si è assistito dunque a un calo percentuale di quasi un terzo in quindici anni, che vedrebbe una diminuzione ancor più corposa se risalissimo ulteriormente nel tempo. Un chiaro segno del fatto che a mano a mano che si procede lungo il processo di integrazione, che si consolidano le seconde generazioni e che la vita della comunità diventa una vita di famiglia, diminuiscono la propensione al crimine e il tasso di detenzione.

I marocchini presenti oggi in Italia sono 415.088, con una netta prevalenza maschile. Il tasso di detenzione della comunità marocchina è dello 0,97%. Dieci anni fa era dello 0,56%. Una crescita significativa. Trattandosi di un paese extracomunitario che ha visto chiudersi le maglie delle ricongiunzioni familiari, è qui mancata un'attenzione ai bisogni della comunità e all'organizzazione di flussi di tipo familiare. Quando le politiche migratorie perdono il senso della pragmaticità, diventano criminogene. La mancata possibilità della regolarizzazione per chi non è comunitario e la difficoltà nei ricongiungimenti familiari spiegano i diversi destini penitenziari delle due comunità considerate. La presenza di nuclei familiari solidi e della componente femminile, alla luce dei bassi tassi di detenzione delle donne, spiega inoltre come alcune nazionalità siano molto poco rappresentate in carcere. Si pensi ad esempio alle Filippine, che vedono oggi 89 detenuti di cui solo 9 donne. Un tasso di detenzione pari allo 0,05%, addirittura inferiore a quello degli italiani, pari allo 0,07%.

La distribuzione degli stranieri detenuti non è omogenea sul territorio nazionale. I marocchini, ad esempio, sono molto presenti al nord Italia (in particolare in Lombardia dove sono 1.234). I rumeni, invece, sono maggiormente presenti nelle carceri laziali, dove sono 508. Molti sono gli istituti penitenziari dove i detenuti stranieri superano la metà del totale dei presenti, soprattutto al nord del paese e in Sardegna. Pesa in quest'ultimo caso la disponibilità ad andare a lavorare nelle colonie penali.

Alcune nazionalità per tasso di detenzione 1 gennaio 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP
Il tasso di detenzione è la percentuale di persone detenute rispetto al totale dei presenti in Italia

Istituti in cui la maggioranza dei presenti è straniera 31 marzo 2024



Fonte: Nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo [clicca qui](#)

Uno sguardo al profilo sociocriminale dei detenuti stranieri ci mostra come tendenzialmente questi abbiano commesso delitti meno gravi e siano destinatari di pene meno lunghe rispetto ai detenuti italiani. Gli stranieri in carcere rappresentano il 2,73% delle persone detenute per associazione a delinque di stampo mafioso, il 18,87% di quelle detenute per delitti contro l'ordine pubblico, il 28,23% dei detenuti per delitti contro il patrimonio, il 29,11% dei detenuti per violazione della normativa sulle droghe, il 31,01% dei detenuti per delitti contro la persona. Essi sono infine il 7,12% del totale dei detenuti ergastolani e addirittura il 44,26% di coloro che sono condannati a meno di un anno di carcere, segno tra le altre cose del loro minore accesso alle misure alternative alla detenzione rispetto agli italiani.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Donne e bambini




ANTIGONE

Si conferma sostanzialmente stabile il dato percentuale relativo alle donne detenute nelle carceri italiane. Alla fine di febbraio 2024 le donne in carcere erano infatti 2.611, pari al 4,3% della popolazione detenuta totale, una quota che negli ultimi decenni ha visto solo piccole oscillazioni.

Presenze in carcere

Anni 1991 - 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

La media di presenze femminili nei paesi del Consiglio d'Europa è pari, secondo l'ultimo dato disponibile, al 5,4% (una cifra tuttavia influenzata da piccolissime realtà quali quelle dei Principati di Monaco e di Andorra che con 2 e 6 donne detenute rispettivamente fanno alzare fortemente la media complessiva). La percentuale di donne in carcere è pari all'1,2% in Albania, al 2,8% in Azerbaijan, al 3,7% in Bulgaria, al 3,9% in Turchia, mentre è pari al 4,5% in Danimarca, al 5,6% in Germania, al 6% in Svizzera, al 6,2% in Austria, al 7% in Portogallo, al 7,1% in Spagna, all'8,1% Repubblica Ceca, all'8,3% in Islanda. Proporzioni non precisamente allineate l'una all'altra, che tuttavia testimoniano di una netta residualità della detenzione femminile. A

livello mondiale, la presenza di donne in carcere è pari al 6,9% della popolazione carceraria globale.

Le carceri interamente femminili sul territorio italiano sono solo quattro (a Roma, Venezia, Pozzuoli e Trani). In esse sono recluse 646 donne (di cui 366 nel solo Rebibbia femminile a Roma, il carcere femminile più grande d'Europa), meno di un quarto del totale delle donne detenute. I restanti oltre tre quarti si trovano in sezioni femminili all'interno di istituti a prevalenza maschile. Attualmente sono 45 (dove nel carcere di Turi è da poco ospitata una sola donna, probabilmente in via provvisoria), alcune delle quali di dimensioni molto ridotte: il carcere di Reggio Emilia ospita 14 donne a fronte di 259 detenuti uomini, quello di Piacenza ne ospita 16 a fronte di 392 uomini, quello di Mantova 9 a fronte di 134 uomini, quello di Barcellona Pozzo di Gotto 5 a fronte di 233 uomini. Situazioni nelle quali la separazione diurna tra uomini e donne rischia di influire negativamente sull'offerta di attività significative verso il reparto femminile.

La stessa cosa si può dire delle sei sezioni per detenute transessuali (che si trovano a Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Como, Ivrea, Reggio Emilia, Belluno e Napoli Secondigliano). Le detenute transessuali, che sono circa 70 nelle carceri italiane, vengono allocate dall'Amministrazione Penitenziaria secondo il loro sesso biologico, dunque in istituti maschili, ma vengono tenute separate dal resto della popolazione reclusa.

A questi spazi si aggiungono inoltre i tre Icam (Istituti a custodia attenuata per madri) attualmente in funzione, a Milano, Torino e Lauro. In essi sono recluse oggi complessivamente 12 donne con i loro figli. L'Icam di Lauro, che ha una capienza di 50 posti, ospita solo 4 detenute madri. È una struttura autonoma, curata, con le stanze ampie e somiglianti a piccoli appartamenti dotati di salottino, cucina, bagno, arredamento moderno e funzionale.

Complessivamente, tra Icam e sezioni nido di carceri ordinarie, 19 donne vivono attualmente in carcere con i loro 22 bambini. Erano 20 con 20 bambini al 31 dicembre 2023, quando le detenute incinte erano 12. Tra queste, la ventiseienne che all'inizio dello scorso marzo ha perso il proprio bambino nel carcere di Sollicciano a Firenze a causa di complicazioni della gravidanza. Era già accaduto nel luglio 2022 che


una donna perdesse il bimbo dopo essersi sentita male nell'istituto milanese di San Vittore, così come nel marzo 2019 a Pozzuoli. A Rebibbia a Roma, invece, nell'agosto 2021 una donna ha partorito all'improvviso nella propria cella con il solo aiuto della compagna di stanza. Nonostante tutto ciò, il disegno di legge governativo recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (C. 1660) in discussione in Parlamento prevede l'abolizione del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per le donne incinte.

Il numero dei bambini in carcere è fortemente diminuito negli ultimi anni. Come si può vedere dalle cifre, la cosiddetta Legge Finocchiaro (L. 40/2001) recante "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", che nel 2001 ha introdotto la detenzione domiciliare speciale per detenute madri, non ha contribuito alla deflazione del sistema, così come non lo ha fatto la cosiddetta Legge Buemi (L. 62/2011), che dieci anni dopo ha introdotto le case famiglia protette senza tuttavia provvedere a una copertura finanziaria per esse. È stata piuttosto l'esperienza della pandemia a comportare una netta riduzione dei numeri. La consapevolezza da parte della magistratura del pericolo che il Covid-19 poteva costituire per i bambini ha fatto sì che, senza cambiamenti normativi, si applicassero le leggi già esistenti al fine di farli uscire dal carcere. Cosa che dunque si poteva fare già ben prima.

Madri, bambini e donne incinte in carcere Anni 1998 - 2023

La legenda può essere usata come filtro

■ bambini in carcere ■ detenute madri con figli al seguito ■ detenute incinte




Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Avendo menzionato la detenzione domiciliare speciale e le misure a tutela del rapporto tra madre detenuta e bambini, vale la pena di ricordare la recente pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 219 dell'11 dicembre 2023) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal magistrato di sorveglianza di Cosenza in relazione alla possibilità per il detenuto padre di usufruire della detenzione domiciliare ex art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario per ripristinare la convivenza con il figlio di età inferiore a dieci anni non alle stesse condizioni della madre bensì solo in caso che questa sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole. Tra le altre cose, valutando l'interesse del minore alla presenza di una doppia figura genitoriale, la Corte ha notato, richiamando una propria precedente decisione, che il principio del superiore interesse del minore "non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena".

Tra i reati ascritti alle donne che si trovano in carcere, la categoria maggiormente rappresentata è quella dei reati contro il patrimonio, che alla fine del 2023 rappresentava il 28,7% di tutti i reati ascritti a donne detenute. La corrispondente percentuale per gli uomini era pari al 23,7%. Seguono i reati contro la persona, che rappresentavano per le donne il 18,5% del totale (in linea con gli uomini, per cui tale percentuale era pari al 18,4%) e i reati legati alla droga (15% del totale, percentuale pari al 14,4% per gli uomini). Per quanto riguarda i reati legati alle armi, essi rappresentano il 2,3% di quelli ascritti a donne detenute e il 6,6% di quelli ascritti a uomini detenuti (per i quali dunque pesa probabilmente, nel paragone con le donne, più la rapina rispetto al furto all'interno dei reati contro il patrimonio). Quanto all'associazione di stampo mafioso, pesava per il 3,9% dei reati ascritti a donne detenute e per il 6,5% dei reati ascritti a uomini detenuti. Tendenzialmente, anche guardando alle pene inflitte, possiamo evidenziare un minore peso criminale delle donne rispetto agli uomini. Oltre che dai dati diretti in tal senso, possiamo indirettamente evincere la minore lunghezza della permanenza in carcere delle donne rispetto a quella degli uomini guardando agli ingressi in carcere. Si può infatti vedere che la percentuale degli ingressi di donne è maggiore della loro presenza nella fotografia di un istante.

Ingressi in carcere

Anni 1991 - 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Al 31 dicembre 2023 erano 701 le donne straniere detenute, pari al 26,8% delle donne in carcere e al 3,7% dei detenuti stranieri nel loro complesso. Le prime tre nazionalità più rappresentate erano la rumena (168 donne), la nigeriana (95 donne) e la marocchina (40 donne). Le detenute straniere sono in continuo calo numerico. Un anno prima, alla fine del 2022, costituivano il 30,5% del totale delle donne detenute, mentre dieci anni fa coprivano oltre dieci punti percentuali in più.

Uno sguardo alle misure alternative alla detenzione ci mostra come le donne siano qui molto più rappresentate rispetto alla loro presenza percentuale in carcere. Alla fine di febbraio 4.025 donne stavano scontando una delle tre classiche misure alternative, il 9,5% del totale delle persone in misura alternativa. La minore gravità dei reati commessi da donne e la loro minore pericolosità sociale conducono a una maggiore concessione delle misure non detentive. Tra le misure, tuttavia, la detenzione domiciliare pesava per il 32,9% mentre l'affidamento in prova – che prevede una assai maggiore libertà e un programma quotidiano ben

più significativo in termini di attività – pesava per il 66,3%. Le stesse percentuali relative agli uomini vedono la detenzione domiciliare al 28% e l'affidamento al 69%, in una visione stereotipata che non conferisce alle attività della donna esterne al domicilio un pari valore di quello percepito nelle attività maschili. Sempre alla fine di febbraio, 4.025 donne erano sottoposte a un provvedimento di sospensione del processo con messa alla prova, pari al 15,3% del totale delle persone messe alla prova.

Una recente ricerca condotta in Veneto e coordinata dall'Università di Padova ("Madri in esecuzione penale esterna in Veneto: un'analisi intersezionale", di Claudia Mantovan, Veronica Marchio, Francesca Vianello, in "Antigone", Anno XVII, 2022, n. 2, "L'esecuzione penale delle donne: temi, ricerche, prospettive") ha mostrato come le decisioni della magistratura sulla concessione o meno di alternative al carcere alle donne, così come le preliminari valutazioni dei servizi sociali, si fondino in maniera essenziale su una serie di elementi identificati come di "affidabilità sociale" che non sono direttamente legati al tipo di reato o al comportamento della persona. Attraverso lo studio di numerosi fascicoli, è stato evidenziato come la speranza di ottenere una misura aperta quale l'affidamento in prova cresca con la maggiore aderenza della donna a un ideale di ordine sociale femminile costituito primariamente dall'ordine familiare. La donna che ha una relazione stabile con un uomo a propria volta affidabile ha più possibilità di ottenere la misura alternativa sperata. Ancor più, la presenza di figli contribuisce grandemente a una valutazione positiva. Non solo per permetterle di accudirli ma anche, come emerge dai fascicoli, in quanto la maternità è considerata una deterrenza verso il crimine e un fattore di moralità e aderenza a valori sociali corretti. Se ascoltiamo però le parole delle stesse donne coinvolte, scopriamo come per loro l'accudimento dei figli senza poter contare su alcun sostegno diventi un grande fattore di stress e un ostacolo alla possibilità di utilizzare la misura alternativa per svolgere anche attività utili al reinserimento sociale (trovare un lavoro, prendere la patente, frequentare un corso di formazione professionale o altro), in un circolo vizioso su quale bisognerebbe riflettere ai fini della sua interruzione.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione


Minori



ANTIGONE

Alla fine del febbraio 2024 erano 532 i giovani reclusi nei 17 Istituti Penali per Minorenni d'Italia. Una cifra che sta rapidamente crescendo. Solo due mesi prima, alla fine del 2023, si attestava sulle 496 unità. Alla fine del 2022 le carceri minorili italiane ospitavano 381 ragazzi. L'aumento, in un anno, è stato superiore al 30%. Se alla fine del 2022 i minori e giovani adulti in carcere rappresentavano il 2,8% del totale dei ragazzi in carico ai servizi della giustizia minorile, oggi tale percentuale è pari al 3,8%. Dopo il calo delle presenze dovuto alla pandemia da Covid-19, i numeri stanno rapidamente risalendo.

Presenze medie giornaliere negli Istituti penali per minorenni Anni 2007 - 2024




Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC
I dati per il 2024 sono relativi ai mesi di gennaio e febbraio

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Uno sguardo agli ingressi in Ipm ci mostra come negli ultimi dieci anni non si era mai raggiunto il numero di ingressi registrato nel 2023, pari a 1.143.

Ingressi negli Istituti penali per minorenni

Anni 2007 - 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Continuando con questi ritmi si rischia di perdere quella specificità positiva del sistema della giustizia penale minorile nel nostro paese che lo aveva reso un modello per l'intera Europa, ovvero la sua capacità di rendere residuale la risposta carceraria puntando piuttosto su un approccio di tipo educativo codificato nel codice di procedura penale minorile del 1988. Quel codice ha visto, con il decreto legge 123/23 (cosiddetto Caivano, entrato in vigore nel settembre 2023 e convertito nella legge 159/23), degli stravolgimenti normativi che hanno grandemente ampliato le possibilità di ricorso al carcere in fase cautelare. Insieme ad altre azioni che incidono sul penale sostanziale e alla riduzione delle possibilità di applicazione dell'istituto della messa alla prova, che contribuiscono all'espansione dei numeri della carcerazione in ambito minorile, la nuova legge ha introdotto altre norme che vanno in senso contrario allo spirito di presa in carico educativa che era proprio del nostro ordinamento minorile. Ad esempio la possibilità da parte dei direttori degli Ipm di far trasferire i ragazzi maggiorenni nelle carceri per adulti, interrompendo così preziose relazioni educative.

Dei 523 giovani detenuti alla fine di febbraio, 312 erano minorenni e 211 giovani adulti. Le ragazze erano solo 18, di cui 7 straniere. Gli stranieri in generale costituivano il 51% del totale. Il numero dei giovani detenuti varia dalle 63 presenze di Milano alle 8 di Quartucciu (Cagliari). Pontremoli è il solo Ipm interamente femminile d'Italia e ospita attualmente 13 ragazze. Solo 30 ragazzi, il 5,7% del totale, sono in carcere solo in espiazione di pena. Un altro 27% ha una posizione giuridica mista, con almeno una condanna definitiva e altri procedimenti a carico. La restante percentuale, di gran lunga la maggioranza, è in carcere senza alcuna condanna passata in giudicato ma solo per custodia cautelare.

Nel corso del 2023, il 79,3% degli ingressi in carcere si è avuto per custodia cautelare. Ben oltre la metà degli ingressi rimanenti (140 su 237) è avvenuta per esecuzione pena dalla libertà. Si tratta dunque di persone per le quali non si era ravvisata la necessità del carcere in fase cautelare. Se non c'era pericolo a lasciare libero il ragazzo prima del processo, probabilmente si sarebbero potuti individuare percorsi alternativi al carcere anche in fase di esecuzione penale. Un numero estremamente alto di ingressi – 318 nel corso dell'anno, pari quasi al 27,8% degli ingressi totali – proviene dalle comunità per il cosiddetto 'aggravamento' della misura cautelare in seguito a comportamenti ritenuti inadeguati, una misura che rischia di vanificare percorsi importanti e che andrebbe sostituita da soluzioni improntate a un modello educativo.

Il dato relativo al tipo di delitti che portano i giovani in carcere mostra un problema del sistema che da anni andiamo denunciando. Nel corso del 2023, solo il 22,7% dei reati che hanno comportato la reclusione in carcere riguardava reati contro la persona, tendenzialmente la categoria più grave. Ben il 55,2% riguardava invece reati contro il patrimonio, una categoria che comprende fattispecie meno gravi. Se tuttavia la detenzione deve realmente costituire una misura estrema, essa dovrebbe venire usata solamente per i reati più seri. I reati contro la persona sono invece oltre il 30% dei reati ascritti ai ragazzi complessivamente in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, una percentuale parecchio superiore a quella relativa agli Ipm. La gravità del reato non pare essere quindi il solo parametro che decide chi farà ingresso in carcere e chi no. Tra gli altri fattori c'è sicuramente quello della maggiore facilità a individuare percorsi alternativi per coloro che a monte sono già maggiormente garantiti. A prescindere dalla gravità del reato

commesso, chi ha legami più solidi sul territorio e più opportunità di partenza ha anche maggiori possibilità di evitare la carcerazione.

Uno sguardo alla situazione dei ragazzi stranieri ci fornisce una dimostrazione di ciò, data la loro maggiore difficoltà ad accedere ad alternative al carcere rispetto ai ragazzi italiani. Nel 2023, infatti, essi hanno rappresentato il 29,2% dei ragazzi complessivamente avuti in carico dai servizi della giustizia minorile, il 38,7% dei collocamenti in comunità, il 48,7% degli ingressi in carcere. Più la misura è contenitiva e più i ragazzi stranieri sono percentualmente rappresentati, fino ad arrivare a quasi la metà degli ingressi e a oltre la metà delle presenze per quanto concerne la reclusione in carcere.

Uno sguardo ai dati relativi ai venti Centri di Prima Accoglienza (le strutture che ospitano i minori essenzialmente in stato di arresto fino all'udienza di convalida da tenersi entro le 96 ore) mostra in maniera plastica tale concetto. Nel 2023 il 47,8% degli ingressi in Cpa ha riguardato ragazzi stranieri. Per quanto concerne le uscite, che vedono quasi sempre l'applicazione di una misura cautelare, gli stranieri hanno rappresentato il 30,6% delle prescrizioni e il 25,6% delle permanenze in casa, mentre hanno pesato per il 41,3% sui collocamenti in comunità e addirittura per il 66,7% sulle custodie cautelari in carcere. Come dicevamo, a mano a mano che la misura si fa più contenitiva cresce la rappresentazione dei ragazzi stranieri.


Il 73,2% dei ragazzi stranieri entrati in Ipm nel corso del 2023 proveniva dal Nord Africa, sostanzialmente Tunisia (133), Marocco (118), Egitto (113), Algeria (40). Il 19,6% proveniva da paesi europei. Girando per gli Ipm, capita di incontrare ragazzi accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, come fossero scafisti. Parlando con gli operatori che ne conoscono da vicino la vicenda, è evidente come essi siano invece assolutamente vittime del traffico, minorenni che affrontano spesso il viaggio da soli e che i veri scafisti utilizzano per effettuare piccoli servizi a bordo delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda le comunità, nel 2023 i collocamenti in ambito penale sono stati 1.621, la grande maggioranza dei quali – in linea con quanto accaduto negli ultimi anni – dovuti a misure cautelari.

Motivo del collocamento in comunità

Percentuale sul totale

Misure cautelari Messa alla prova Da lpm per fine aggravamento
Da lpm per trasformazione di misura Misura di comunità Altro



Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

La rete delle comunità costituisce un attore fondamentale del sistema della giustizia minorile. Essa tuttavia presenta alcune criticità. Le comunità sono quasi tutte private e accreditate dal Ministero della Giustizia a svolgere il loro ruolo. Le strutture più articolate e qualitativamente migliori – che possono contare anche su altri soggetti finanziatori oltre quello pubblico, essendo il contributo ministeriale spesso insufficiente – tendono ad accettare soprattutto ragazzi provenienti dall'area civile, effettuando una selezione più stringente dei ragazzi provenienti dal penale, che rischiano con più facilità di ritrovarsi in comunità qualitativamente inferiori. Ciò accade in particolare con i minori stranieri non accompagnati, che sono fortemente cresciuti nei numeri e che hanno bisogno di un sostegno più impegnativo.

Tornando alle carceri, la nostra osservazione diretta ci mostra come la sanzione

dell'isolamento disciplinare continui a essere applicata, benché sia priva di contenuto educativo e nonostante il Dipartimento abbia sostenuto in passato che essa non viene utilizzata nel sistema minorile. Da segnalare inoltre l'uso eccessivo di psicofarmaci nelle carceri minorili. La spesa pro capite in particolare degli antipsicotici, che dovrebbero venire prescritti per patologie molto serie quali il disturbo bipolare o la schizofrenia, è aumentata in media del 30% tra il 2021 e il 2022, ultimo dato disponibile. Gli psicofarmaci vengono troppo spesso utilizzati come strumento di gestione – e di neutralizzazione – dei ragazzi con problemi di disagio sociale e comportamentale. Attraverso le nostre visite agli lpm, abbiamo inoltre potuto constatare come questi ragazzi vengano spesso trasferiti da un carcere all'altro, specialmente dal nord verso il sud, così da mandare altrove il problema quando la gestione di un giovane diventa difficoltosa. Spesso accade anche che il ragazzo entra in carcere con un unico reato ascritto e nel giro di poco tempo ne colleziona molti altri. Le difficoltà comportamentali che spesso questi giovani dal difficile vissuto presentano fanno sì che manifestazioni di disagio si trasformino in accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, rissa, in un circolo vizioso che rende molto difficile il recupero del ragazzo alla società.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

La nostra osservazione diretta



ANTIGONE

Nel corso del 2023 l'Osservatorio di Antigone ha visitato 99 istituti penitenziari. Tutte le schede delle visite fatte sono pubblicate sul sito del nostro Osservatorio. Le 99 visite hanno riguardato tutte le regioni italiane. L'istituto più grande visitato, che ospitava in quel momento 2.022 persone detenute, è stato Poggioreale a Napoli. Il più piccolo l'Istituto a Custodia Attenuata per Madri (ICAM) di Lauro, che ospitava 7 mamme con 7 bambini.


La maggior parte degli istituti visitati, 51 su 99, si trova fuori dal contesto urbano, e sono di più recente costruzione, ma sono molti gli istituti più vecchi. 21 su 99 sono stati costruiti prima del 1900. Reggio Emilia svolge ed esempio la funzione di carcere già dal 1805.

In 28 istituti sui 99 visitati c'erano celle in cui non erano garantiti 3 mq calpestabili per ogni persona, in 9 c'erano celle senza riscaldamento e in 47 celle senza acqua calda. In 48 c'erano celle senza doccia e in 6 (Fermo, Lucera, Pordenone, Rimini, Trani e Trieste) c'erano celle in cui il wc non era in un ambiente separato, bensì in un angolo della cella. In 86 istituti su 99 non era assicurata la separazione dei giovani adulti dagli adulti.

Condizioni delle celle

Anno 2023

SI NO ND



Fonte: Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)


In 6 istituti visitati su 99 non c'erano spazi esclusivamente dedicati alla scuola e in ben 30 non c'erano spazi per le lavorazioni. Praticamente in tutti gli istituti era presente una biblioteca, ma solo in 54 era utilizzabile anche come sala di lettura.

In 29 istituti non c'era un'area verde per colloqui nei mesi estivi.

Condizioni degli spazi comuni

Anno 2023

SI NO ND



Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Quanto al personale, in media la pianta organica di polizia penitenziaria era al 79,7%, e si trovavano, sempre in media, 1,9 detenuti ogni agente di polizia. Nei 41 istituti più grandi tra quelli visitati questi valori erano rispettivamente dell'80% e di 2,2 detenuti per agente.

Gli educatori (funzionari giuridico pedagogici) coprivano in media il 72,3% della pianta organica e c'era in media un educatore ogni 80,7 detenuti. Nei 41 istituti più grandi gli educatori erano uno ogni 102,4 detenuti.

Durante le visite svolte nel 2023 abbiamo anche raccolto il dato relativo agli eventi critici verificatisi nel corso del 2022, e lo abbiamo messo in relazione con le presenze in carcere al momento della visita. In media abbiamo registrato 11,8 provvedimenti di isolamento disciplinare ogni 100 detenuti, 18,1 atti di autolesionismo, 2,39 tentati

suicidi, 3,5 aggressioni a danno del personale e 5,5 aggressioni a danno di altri detenuti, sempre ogni 100 detenuti.

Per quanto riguarda la salute, abbiamo registrato come in 41 istituti su 99 non è presente un medico 24 ore su 24, e in 64 su 99 non è disponibile la cartella clinica informatizzata. Quanto alla salute mentale, ci è stato riferito in media di 12,3 diagnosi psichiatriche gravi ogni 100 detenuti presenti mentre, sempre tra i presenti, 19,7% assumeva stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi, ed il 40% sedativi o ipnotici. Numeri esorbitanti, ma del tutto in linea con quelli registrati negli scorsi anni.

Sotto i dati relativi alle attività trattamentali svolte negli istituti.

Persone coinvolte in attività trattamentali

Anno 2023

Percentuale sul totale dei presenti



Fonte: Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Come si vede il lavoro coinvolge poco meno di un terzo dei detenuti, la scuola poco più di un quarto, ma i dati che più scoraggiano da un lato sono quelli delle persone detenute che lavorano per datori di lavoro diversi dal carcere, solo il 3,2% dei presenti, e dall'altro le persone coinvolte in corsi di formazione professionale, ovvero il 10,6% dei presenti. Numeri davvero bassi, ma entrambi in lieve crescita rispetto all'anno scorso.

Quanto alla quotidianità detentiva, dalle visite del 2023 si scopre che in circa la metà degli istituti in tutte le sezioni le celle sono aperte almeno 8 ore al giorno. Un dato significativamente in calo rispetto al 2022, quando era del 61%, e che probabilmente, alla luce della recente circolare sulla media sicurezza, è destinato a calare ulteriormente.

Uno sguardo infine ai contatti con l'esterno. In 56 istituti su 99 si svolgono colloqui sia il sabato che la domenica, ma in ben 7 istituti i colloqui nel fine settimana non si possono mai fare, mentre il 29 istituti i colloqui non si fanno mai il pomeriggio.

Solo in 41 istituti più della metà dei detenuti fa colloqui in presenza regolarmente, mentre in ben 10 istituti a fare i colloqui sono meno di un quarto dei presenti. Mentre in ben 64 istituti più della metà dei presenti effettua videochiamate. Il successo di questa forma di contatto con i familiari è del tutto evidente. E se ci si sofferma a quei 10 istituti di cui dicevamo sopra, nei quali meno un quarto dei presenti fa colloqui in presenza, in ben 7 di questi effettua videochiamate più dei tre quarti dei presenti. Si tratta in buona parte infatti di istituti distanti e mal collegati, difficili da raggiungere, e nei quali evidentemente il ricorso alle videochiamate compensa almeno in parte la difficoltà dei colloqui.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

41-bis e Alta sicurezza



ANTIGONE

Dopo l'acceso dibattito scaturito dal caso Cospito, il regime del 41-bis sembra essere tornato nella sua tradizionale collocazione, una collocazione nell'ombra, e con esso anche la situazione delle persone detenute destinatarie del regime speciale. Tale specialità deriva da molteplici ragioni; in primo luogo, dal fatto che, per soddisfare le esigenze di ordine e sicurezza – sia dell'istituzione, ma anche della società tutta – per i detenuti in regime 41-bis è possibile sospendere le regole del trattamento ordinario, con l'obiettivo precipuo di impedire i collegamenti interni ed esterni con la criminalità organizzata. L'applicazione del regime avviene tramite decreto motivato del Ministero della Giustizia e inizialmente ha una durata di quattro anni, mentre i rinnovi che intervengono successivamente hanno una durata di due anni. I detenuti che possono essere sottoposti al 41-bis sono i soggetti condannati o imputati per ciascuno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della Legge sull'Ordinamento Penitenziario (per esempio reati commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di sovvertimento dell'ordine democratico per mezzo di atti di violenza) o, in ogni caso, per un crimine che sia stato commesso al fine di favorire l'associazione di tipo mafioso e che sia collegabile con un'associazione criminale, eversiva o terroristica. Ciò nonostante è bene chiarire che l'applicazione del 41-bis non si fonda solamente sul titolo di reato, bensì sulla valutazione dell'effettivo pericolo di permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale.

La specialità del regime si evince anche dall'articolata cornice normativa che si è andata sempre più intrecciando nel corso degli anni. L'ultimo intervento propriamente normativo risale a quindici anni fa, con la Legge 15 luglio del 2009 n. 94, la quale ha dettato la configurazione vigente del regime speciale. Gli interventi legislativi sono sempre stati accompagnati sia da pronunce della Corte Costituzionale, che hanno inciso profondamente nella configurazione del 41-bis per far sì che rientrasse all'interno dei parametri di costituzionalità, ma anche da una serie di circolari amministrative emanate dall'Amministrazione penitenziaria e financo da specifiche disposizioni adottate dai singoli direttori di istituto. L'ultima circolare, la n. 3676/6126, che attualmente detta la linea circa le caratteristiche della vita detentiva in 41-bis, fu emanata nell'ottobre del 2017. Questo atto di carattere amministrativo si sostanzia in indicazioni specifiche che mirano a regolare ossessivamente tutti gli aspetti della vita quotidiana, provocando quella che potremmo definire una "burocratizzazione dei diritti" delle persone reclusi

nelle sezioni dedicate al 41-bis.

In virtù del principio di separazione, volto a garantire le finalità di ordine e sicurezza, a ciascun detenuto in 41-bis viene assegnata una cella singola, nella quale trascorre circa 21 o 22 ore al giorno. Inoltre, ogni detenuto viene inserito in un gruppo di socialità composto da un totale di quattro detenuti, che saranno gli unici detenuti con cui potrà interagire, all'interno delle cosiddette "sale della socialità".¹⁾ La scelta dei detenuti da inserire nel gruppo viene effettuata dal direttore dell'istituto che, secondo quanto indicato dalla circolare del 2017, dovrà fare in modo di impedire gli incontri tra i vertici delle stesse famiglie, di gruppi alleati, o gruppi contrapposti o i contatti tra personaggi di spicco. Ma la specialità che connota il 41-bis va oltre; sono infatti previste anche delle "Aree riservate" pensate per coloro che ricoprono posizioni apicali all'interno delle organizzazioni mafiose. Costoro non sono ammessi ai gruppi di socialità a quattro, bensì per loro la vita si declina in un modello a due, all'interno del quale, paradossalmente, un detenuto è inserito nell'area riservata per fungere da "dama di compagnia" dell'altro. Secondo quanto riportato dal Garante Nazionale, in data 27 febbraio 2023 erano 35 le persone assegnate alle aree riservate e la modalità a due era stata riscontrata negli istituti di Novara, Parma e Milano-Opera.

Altri fattori di specialità si rinvengono nel fatto che le sezioni 41-bis sono gestite da un personale penitenziario ad hoc, il Gruppo operativo mobile (GOM), che si occupa specificatamente di una serie di attività quotidiane di controllo e vigilanza quali l'accertamento numerico dei detenuti in 41-bis, la verifica delle inferriate, il controllo delle camere di pernottamento e la realizzazione delle perquisizioni.

L'amministrativizzazione (soprattutto attraverso la circolare 3676/6126 del 2017) della vita all'interno delle sezioni dedicate al 41-bis raggiunge livelli di esasperazione difficili da comprendere, sia perché non coerenti con la giurisprudenza costituzionale in materia, sia perché superflui rispetto all'unico legittimo scopo del regime speciale, ovvero quello di interrompere i legami con la criminalità organizzata. Oltre ad esplicitare il diametro massimo delle pentole e dei pentolini che possono essere tenuti in cella dai detenuti in 41-bis, la circolare prevede anche la consegna dei prodotti per l'igiene personale al mattino ed il loro ritiro alla sera, la possibilità di tenere non più di quattro libri e di consultare solamente

i giornali considerati “di ampia diffusione nazionale”. Ancora più incomprensibile appare il divieto di affissione ai muri della cella di qualsiasi cosa, ad eccezione di una singola fotografia familiare²⁾

Ma quanti sono i detenuti in 41-bis? Si tratta di un numero alto, che si mantiene stabile nell'ultimo decennio. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia aggiornati all'11 dicembre 2023, il numero dei detenuti presenti è di 733 – di cui 12 donne presso la Casa di Reclusione de L'Aquila e 7 internati presso la Casa Circondariale di Tolmezzo – dislocati nelle 12 sezioni 41-bis presenti nel territorio nazionale. Al 4 aprile 2024, secondo dati del DAP, i detenuti in 41-bis sono 721.

Persone in regime 41bis
11 dicembre 2023



Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Per quanto riguarda l'affiliazione alle organizzazioni criminali dei detenuti in 41-bis in base ai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia e aggiornati all'11 dicembre 2023, 203 reclusi appartengono alla Camorra, 209 alla Ndrangheta, 205 a Cosa nostra, 25 alla mafia pugliese, 22 alla mafia siciliana, 19 alla Sacra corona unita, 5 alla Stidda, 4 alla mafia lucana, 3 ad altre mafie e 4 al terrorismo (interno e internazionale).

Una delle ragioni che potrebbe contribuire a spiegare il numero piuttosto stabile delle presenze in 41-bis è il numero elevato di rinnovi automatici – ovvero senza aver svolto una verifica attenta circa la permanenza dei legami con l'organizzazione criminale – del provvedimento iniziale di imposizione del regime 41-bis. Secondo il Garante nazionale, non sono poche le persone che si trovano in 41-bis da più di vent'anni; altrettante sono quelle che scontano l'intera condanna nelle sezioni 41-bis, mentre gli ergastolani sottoposti al regime speciale sono meno del 30%.

Davanti a questi dati e al quadro proposto, la specialità del 41-bis sembra essere ormai investita da un processo di normalizzazione, rendendo tale regime per i detenuti che vi sono sottoposti un'afflizione che ormai ha perso il carattere di eccezionalità.

Provvedimenti relativi al regime 41-bis
Anno 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della giustizia

Al contrario delle sezioni 41-bis, che sono gli unici spazi penitenziari che non possono essere visitati dagli osservatori di Antigone, le sezioni dell'Alta sicurezza sono oggetto di monitoraggio diretto da parte dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione.

I circuiti dell'Alta sicurezza sono stati istituiti con la Circolare DAP n. 3619/6069 del 2009 attraverso la quale lo spazio penitenziario e l'organizzazione della vita penitenziaria sono stati declinati in tre circuiti: Media sicurezza³⁾, Alta sicurezza e Custodia attenuata. A sua volta l'Alta sicurezza si articola in tre sottocircuiti: AS1 a cui sono assegnate le persone appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime 41-bis; AS2 in cui vengono inseriti i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e AS3 per le persone imputate o condannate per reati previsti dall'art. 4-bis comma 1 della Legge sull'Ordinamento Penitenziario, fatte salve le deroghe fissate nella circolare DAP n. 20 del 19 gennaio 2007.


Se l'assegnazione ad un determinato circuito avviene in maniera pressoché automatica in base al titolo di reato commesso, da cui si desume il livello di pericolosità del detenuto, la declassificazione, invece, è determinata dalla condotta penitenziaria. A tale proposito, particolarmente delicato è il passaggio dal regime del 41-bis al circuito dell'AS1 poiché, sebbene le sezioni di Alta sicurezza siano comunque caratterizzate da importanti restrizioni rispetto a quelle ordinarie (che riguardano in particolare i colloqui e le attività), il detenuto si trova a dover passare da un regime di sostanziale isolamento a dover condividere a volte la cella con altre persone, ad interagire con queste, e anche a relazionarsi con gli agenti penitenziari non appartenenti al reparto speciale del GOM.

Per quanto riguarda la quotidianità detentiva presso le singole sezioni, ampia discrezionalità è lasciata alla direzione dei singoli istituti, per cui il contenuto del circuito pare più sostanzarsi in un insieme informale di decisioni ed opportunità di gestione delle risorse e degli spazi da parte dell'istituzione, piuttosto che in una prassi giuridica ben definita.⁴⁾

Secondo i dati del DAP aggiornati al 4 aprile 2024, i detenuti assegnati al macro-circuito dell'Alta Sicurezza sono 9.439. Dai dati raccolti durante l'attività di monitoraggio di Antigone svolta nel 2023, dei detenuti inseriti in Alta Sicurezza, il 97,1% sono assegnati al sottocircuito AS3 (l'istituto visitato che ospita più detenuti è quello di Secondigliano), 2,1% (38 a Parma, 29 ad Oristano, 19 a Catanzaro) al sottocircuito AS1 e circa lo 0,8 % (38 a Parma, 29 ad Oristano, 19 a Catanzaro) al sottocircuito AS2 (11 a Terni, 9 a Sassari, 8 a Melfi, 5 a Ferrara 1 a Piacenza).

Composizione reparti Alta sicurezza Anno 2023

■ AS1 ■ AS2 ■ AS3



Fonte: Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

1) Spesso si tratta di sale anguste, dal mobilio scarno, così come angusti sono i cortili di alcune sezioni 41-bis, sprovvisti di elementi di vegetazione e di attrezzature per poter fare attività fisica, oltre spesso a non permettere un'estensione e una profondità dello sguardo. Si veda Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà (2023), [Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario](#).

2) Sono consentite solamente trenta fotografie in cella, le cui dimensioni non possono eccedere i 30 cm x 20 cm.

3) Nell'[approfondimento dedicato all'isolamento](#) si tratta dei cambiamenti che recentemente hanno investito l'articolazione del circuito di media sicurezza, evidenziando una progressiva tendenza di chiusura del sistema penitenziario italiano.

4)Cfr. Santorso S., Vianello F. (2017), [La circuitazione dei detenuti: differenziazione, contrattazione e gestione degli spazi del penitenziario](#), Rivista Antigone, pp. 7-10.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Isolamento ed eventi critici



ANTIGONE


A causa degli effetti dannosi che produce sul corpo e sulla mente dei detenuti, l'isolamento rappresenta una delle maggiori criticità che affligge i sistemi penitenziari contemporanei a livello globale. A questo tema è dedicato un **approfondimento del Rapporto**, all'interno del quale cercheremo di capire, attraverso un'analisi prettamente qualitativa, le manifestazioni che questo fenomeno assume nell'universo carcerario, l'impatto che provoca su chi lo sperimenta, le ragioni che sottendono alla moltiplicazione degli spazi di isolamento all'interno delle carceri italiane ma, soprattutto, quali possono essere le alternative all'isolamento.

Ora ci soffermeremo in particolare sui dati quantitativi riguardanti i provvedimenti di isolamento imposti ex art. 33 della Legge sull'Ordinamento penitenziario che prevede l'applicazione di questa misura per ragioni disciplinari (la c.d. esclusione dalle attività in comune nel caso in cui il detenuto abbia commesso un'infrazione disciplinare), per ragioni sanitarie o giudiziarie (per i soggetti indagati o imputati se vi sono ragioni di cautela processuale). Secondo i dati riportati dal Garante nazionale nella **Relazione Annuale al Parlamento del 2023** (dati aggiornati al 31 marzo 2023), su un totale di 56.553 detenuti presenti, 491 (di cui 16 donne) si trovavano in isolamento all'interno delle 200 sezioni di isolamento (di cui 26 femminili) delle carceri italiane.

Persone in isolamento disciplinare (esclusione delle attività in comune)

31 marzo 2023

Donne presenti in isolamento Uomini presenti in isolamento



Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante nazionale

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Durante il primo trimestre del 2024 l'isolamento sanitario è stato disposto in 310 occasioni (a fronte delle 1197 dello stesso arco temporale del 2023), quello giudiziario in 13 (contro le 14 del 2023) e, infine, l'isolamento disciplinare 559 volte (35 volte in più rispetto allo stesso periodo nel 2023).

L'Osservatorio di Antigone durante le 99 visite svolte durante il 2023 ha come sempre rilevato i dati relativi all'isolamento disciplinare. L'isolamento per motivi disciplinari rappresenta la più grave fra le sanzioni previste dall'articolo 39 della Legge sull'Ordinamento Penitenziario. Consiste nell'esclusione dalle attività in comune per un massimo di 15 giorni ed è disposto dal Consiglio di Disciplina dell'istituto. Una volta approvato, il provvedimento viene comunicato al Magistrato di Sorveglianza e viene inserito nel fascicolo personale del detenuto. Per dare esecuzione alla sanzione, il personale medico deve certificare che il detenuto sia idoneo a sostenere il periodo di isolamento e ha il dovere di monitorare il suo stato di salute per accertare l'insorgenza di eventuali patologie.

Il dato più impressionante proviene dalla Casa Circondariale "Capanne" di Perugia in cui ci è stata riferita una media di 117,91 provvedimenti di isolamento applicati nel 2022 per ogni 100 detenuti. Presso questo istituto quasi il 58% dei detenuti sono stranieri. Infatti, dai dati raccolti emerge come l'isolamento venga maggiormente utilizzato negli istituti in cui più della metà della popolazione è straniera; se la media dei provvedimenti disciplinari di isolamento è di 11,8 per 100 detenuti negli istituti in cui meno della metà della popolazione penitenziaria è straniera, si arriva ad una media di 13,9 negli istituti con più del 50% di stranieri. Il fatto che l'isolamento sia un dispositivo di controllo che viene utilizzato maggiormente nei confronti delle persone straniere, degli appartamenti a gruppi svantaggiati e delle popolazioni vulnerabili è opinione condivisa dalla letteratura scientifica in materia penitenziaria, come verrà esaminato nell'**approfondimento**.

Un'altra categoria di persone detenute sanzionate con l'isolamento disciplinare – spesso perchè non riescono ad integrarsi alla vita penitenziaria – sono i soggetti con disabilità mentale o affetti da disagio psichico; entrambe condizioni che secondo il diritto internazionale dei diritti umani sarebbero incompatibili con l'isolamento. A tale proposito, dalla visita presso la Casa circondariale "Francesco Uccella" di Santa Maria Capua Vetere è emerso come alcune delle persone che

si trovavano nelle celle dedicate all'isolamento ubicate al primo piano del reparto Danubio avessero diagnosi psichiatriche anche gravi. Inoltre, al momento della visita un detenuto risultava collocato da più di tre settimane in cella di isolamento privo del materasso, sebbene in cella fossero presenti brandelli di materasso, verosimilmente rotto dal detenuto stesso, alcuni dei quali infilati nella serratura della porta. Il personale ha riferito che il detenuto proveniva dall'istituto di Aversa, dopo aver subito un TSO. Anche nella Casa Circondariale Castrogno di Teramo al momento della visita una cella di isolamento era totalmente priva di suppellettili, fatta eccezione per il materasso poggiato a terra. Poco prima della visita avvenuta alla Casa Circondariale di Verona Montorio un detenuto si era tolto la vita nella cella di isolamento. Sebbene le celle del reparto di isolamento di questo istituto non siano lisce, le condizioni delle stesse apparivano fatiscenti, fredde e con una grande quantità di muffa.

Da fonti di stampa emerge che, durante il 2023 su un totale di 70 suicidi, almeno 11 persone si sono tolte la vita in una cella di isolamento; un dato preoccupante che conferma gli effetti estremamente gravi che produce sulle persone che sperimentano la vita in isolamento.

In generale, comunque, dall'attività di monitoraggio di Antigone emerge una situazione disomogenea per quanto riguarda le condizioni delle celle in cui si svolge l'isolamento. In alcuni casi sono molto simili a quelle ordinarie, come avviene presso la Casa circondariale e di reclusione di Campobasso. Presso la Casa Circondariale "Sergio Cosmai" di Cosenza e la Casa circondariale Roma Rebibbia Nuovo Complesso, invece, le celle sono molto più anguste e in peggiori condizioni. In altri istituti (la Casa circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna, la Casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, la Casa di reclusione di Augusta) non vi sono nemmeno delle celle espressamente dedicate all'isolamento, provvedendo ad abilitarne alcune al bisogno.


Dopo la Casa circondariale "Capanne" di Perugia, in altri due istituti dell'Umbria, la casa di reclusione di Orvieto e la Casa di reclusione di Spoleto, sono stati rilevati i numeri più alti per quanto concerne l'isolamento disciplinare, con rispettivamente 99,78 e 40,57 provvedimenti di isolamento disciplinare ogni 100 detenuti. Secondo quanto riferito dalle Direzioni degli istituti durante le visite, la gestione dell'ordine

interno si è vista complicata dall'arrivo di alcuni detenuti "difficili" dalla Toscana, trasferiti appunto per ragioni di ordine e sicurezza. Al contrario, presso la casa Casa circondariale di Altamura, non ci sono celle di isolamento perché, secondo quanto riferito dalla Direzione, non è mai stato necessario applicarlo.

Oltre all'isolamento, tra gli elementi che aiutano a comprendere l'impatto della carcerazione ci sono certamente gli atti autolesivi. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio di Antigone durante il 2023, che si riferiscono però al 2022, ogni 100 detenuti la media degli atti di autolesionismo è di 18,1 contro i 19 del 2021. Numeri che ci danno indicazioni importanti sulla sofferenza socialmente strutturata della comunità penitenziaria, che riguarda in primo luogo le persone reclusi, ma che ovviamente incide sul clima che si respira all'interno degli istituti e coinvolge anche tutto il personale.

I 10 istituti in cui sono stati registrati più atti di autolesionismo Anno 2023

Atti di autolesionismo nell'anno precedente ogni 100 presenti



Fonte: Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

L'istituto in cui sono stati registrati più atti di autolesionismo è il Nuovo complesso penitenziario Sollicciano di Firenze, dove nel corso del 2022 si sono verificati 375 atti di autolesionismo, che corrispondono a una media di 75,6 atti di autolesionismo ogni 100 detenuti. Si tratta di una struttura che presenta croniche carenze dal punto di vista edilizio (infiltrazioni, cedimenti strutturali, umidità, crepe e intonaco cadente), una popolazione straniera pari al 66% del totale e un'offerta trattamentale e lavorativa insufficiente ed inadeguata.

Presentano tassi di autolesionismo elevati anche la Casa circondariale di Pordenone, con 72,41 atti ogni 100 detenuti), la Casa circondariale di Cremona (68,21 ogni 100 detenuti) e l'istituto di Reggio Emilia (67,39 ogni 100 detenuti).

Tendenzialmente gli episodi di autolesionismo sembrano avvenire meno negli istituti di minori dimensioni; nessun caso è stato registrato ad esempio presso la Casa circondariale di Grosseto, la casa Circondariale di Isernia e la Casa di reclusione Arbus Is Arenas. Negli istituti più grandi, invece, i numeri crescono; presso la Casa circondariale di Cagliari "E. Salas", che presenta una capienza regolamentare di 561 posti, il tasso di autolesionismo per ogni 100 detenuti è di 48,17; nella Casa circondariale "Francesco Uccella" di Santa Maria Capua Vetere (con capienza regolamentare di 818 unità) è di 45,03 e nella Casa circondariale di Modena (che può ospitare fino a 372 persone) 40,79.

Dati più recenti sembrano invece indicare una tendenza in aumento degli atti autolesivi, rispetto a quanto rilevato dagli Osservatori di Antigone in merito al 2022. Secondo dati del DAP relativi agli atti autolesivi avvenuti durante il primo trimestre rispettivamente del 2023 e del 2024 si evince che gli episodi di autolesionismo sono stati 3.087 durante il primo trimestre 2023 contro 3.184 del primo trimestre del 2024, registrando in questo caso una crescita di 107 episodi di autolesionismo in carcere.

I numeri relativi al fenomeno dell'autolesionismo in carcere devono far riflettere sul disagio profondo prodotto dalla carcerazione e sull'estrema rilevanza che ha ancora la dimensione corporale all'interno della penalità e, soprattutto, sul ruolo che assume durante l'esecuzione di una privativa della libertà.

Rispetto ai tentati suicidi la media registrata da Antigone ogni 100 detenuti è di 2,4, un dato sostanzialmente identico a quello rilevato l'anno scorso. Il dato più alto è stato registrato presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, con 18,35 tentati suicidi ogni 100 detenuti. Presso l'istituto di Ascoli Piceno è presente l'unica Articolazione per la Salute Mentale (ATSM) di tutte le Marche, che ha una capienza totale di 5 posti letto. La generale limitazione dei posti presso la sezione dedicata ai detenuti che sviluppano una patologia psichiatrica nel corso della detenzione o di coloro che sono stati condannati per vizio parziale di mente comporta una lunga lista di attesa e la permanenza di persone con patologie psichiatriche nella sezione ordinarie, non attrezzate per le loro esigenze specifiche. Questa situazione trova conferma nei numeri elevati rilevati agli eventi critici avvenuti in istituto; 20 tentati suicidi e 2 suicidi.

L'istituto di Ascoli Piceno è seguito dalla Casa circondariale di Cremona, con 72 tentati suicidi avvenuti nel 2022, e gli Istituti penali di Reggio Emilia, dove i tentati suicidi sono stati 48. Gli ultimi due istituti menzionati si caratterizzano per dati elevati sia per quanto concerne gli atti autolesivi sia per i tentati suicidi. Da notare che presso la Casa circondariale di Cremona il 41,76% dei detenuti nel 2022 presenta diagnosi psichiatriche anche gravi.

In aumento sono anche le aggressioni denunciate dal personale penitenziario; da una media di 2,6 aggressioni per ogni 100 detenuti rilevata nel 2022 con riferimento al 2021, si passa ad una media di 3,5 aggressioni per ogni 100 detenuti registrata nel 2023 con riferimento al 2022. Gli istituti in cui è stata rilevata maggiore conflittualità tra detenuti e personale si trovano entrambi in Sicilia; la Casa Circondariale di Caltagirone con 81,14 aggressioni ogni 100 detenuti seguita dalla Casa di Reclusione di Augusta, dal Nuovo Complesso Penitenziario Sollicciano di Firenze, dalla Casa Circondariale Antonio Santoro di Udine e, ancora, dalla Casa Circondariale di Ascoli Piceno.

La tendenza all'aumento delle aggressioni in carcere rilevata dall'Osservatorio di Antigone viene confermata anche da alcuni dati del DAP; se le aggressioni al personale (sia di polizia penitenziaria che amministrativo) nel primo trimestre del 2023 erano state 397, nello stesso periodo nel 2024 sono state 511.

Dai dati del DAP che mettono a confronto il primo trimestre del 2023 con il primo trimestre del 2024 si evince anche un sostanziale aumento delle manifestazioni di protesta collettiva, mentre in calo sarebbero le manifestazioni di protesta individuale, come ad esempio gli scioperi della fame o della sete, che diminuiscono da 2.235 a 1.931. Ciononostante, gli istituti di Caltagirone e Augusta si distinguono per gli scioperi della fame avvenuti negli ultimi mesi; in particolare, nel carcere di Augusta nel maggio 2023 due detenuti sono morti, nel silenzio generale, a seguito di uno sciopero della fame durato rispettivamente 40 e 60 giorni. Per far fronte a tale situazione, a Caltagirone la direzione dell'istituto ha creato un protocollo di controllo consistente in una relazione di servizio trasmessa alla Direzione, a cui segue un colloquio con il detenuto che ha iniziato lo sciopero della fame, una visita da parte dell'area sanitaria e poi il consulto degli psicologi e la visita (spesso via webcam) del Magistrato di Sorveglianza. Dopo le prime 24 ore di sciopero continuo, segue un controllo giornaliero del medico e una relazione dello stesso.

Sempre secondo i dati del DAP che mettono a confronto la situazione generale del primo trimestre 2023 con quella del primo trimestre 2024, tutte le altre manifestazioni di dissenso registrano una crescita; +49 rifiuti del vitto dell'Amministrazione e/o delle terapie, +72 episodi di battitura e +41 casi di rifiuto di far rientro nelle celle. La maggior parte di queste condotte, se poste in essere da almeno tre detenuti, potrebbe essere potenzialmente punibile con la pena alla reclusione che andrebbe dai 2 agli 8 anni di carcere se venisse introdotto il reato di rivolta carceraria. Oltre ad essere una misura che contribuirebbe ad aggravare i numeri già di per sé fuori controllo del sovraffollamento, questa comporterebbe la violazione del diritto alla libertà di espressione delle persone detenute, le quali, con la pena alla reclusione, perdono il diritto alla libertà di movimento, ma non gli altri diritti.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Lavoro e formazione



ANTIGONE


Come di consueto, parte del nostro lavoro di osservazione e ricerca passa attraverso la necessità di analizzare i dati relativi all'offerta di lavoro e di formazione professionale rivolta alle persone che si trovano in stato di detenzione. Il tutto è attuato vagliando le informazioni raccolte direttamente dal nostro osservatorio sulle condizioni di detenzione poste poi a confronto con i dati messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

L'osservatorio di Antigone, nel 2023, ha visitato 99 istituti penitenziari riscontrando una media pari al 32,6% di persone detenute lavoranti, in lieve aumento rispetto al medesimo dato rilevato l'anno precedente su 97 istituti visitati. Le persone detenute alle dipendenze di datori di lavoro esterni risultano pari al 3,2% – sempre in relazione agli istituti visitati – in tal caso in diminuzione rispetto a quanto riscontrato nel 2022. In aumento la rilevazione relativa alle persone coinvolte in progetti di formazione professionale, pari al 10,6%. Le persone coinvolte in lavori di pubblica utilità, infine, sono risultate pari a 90.

Persone coinvolte in attività trattamentali

Anno 2023

Percentuale sul totale dei presenti



Fonte: Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Dato positivo da porre in evidenza rispetto allo scorso anno è un incremento del numero di istituti che presentano una percentuale di lavoratori detenuti superiore al 50%, risultati essere 11 a fronte dei soli 4 individuati nel 2022. In due di questi, l'Istituto a Custodia Attenuata "L. Daga" di Laureana di Borrello (RC) e la Casa di Reclusione Onanì-Mamone, la totalità delle persone recluso è coinvolta in attività lavorativa (rispettivamente 54 e 141 lavoratori detenuti). Si mantiene costante, tuttavia, la circostanza che le buone prassi e le percentuali maggiormente elevate si riscontrano soltanto negli istituti di dimensioni inferiori. A titolo esemplificativo si riporta la situazione della Casa Circondariale "Pasquale Mandato" di Napoli – Secondigliano ove, a fronte di una popolazione detenuta pari a 1.225 persone al momento della visita, solo il 24,5% era coinvolta in attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e il 4,1% alle dipendenze di datori di lavoro esterni. Ancora, la Casa Circondariale di Roma Rebibbia N.C. "Raffaele Cinotti" presenta una percentuale di detenuti lavoranti pari al 24,3%, su 1.484 persone detenute al momento della visita. Per ciò che concerne il lavoro esterno, si è riscontrata la tendenza a trasferire coloro che vi accedono presso il vicino istituto Terza Casa Circondariale di Roma Rebibbia. Sono poi attivi alcuni enti esterni che accedono periodicamente in istituto al fine di valutare la possibilità di offrire opportunità di reinserimento lavorativo ai soggetti che presentino determinati requisiti.

Ulteriori istituti che restituiscono un dato tendenzialmente in linea con quanto rilevato sono la Casa Circondariale di Genova "Marassi", con una percentuale di persone detenute lavoranti pari al 17,8% su un totale di popolazione detenuta pari a 702 persone al momento della visita, con il 2% impegnata alle dipendenze di datori di lavoro esterni, e la Casa Circondariale di Firenze "Sollicciano" ove, a fronte di una popolazione detentiva pari a 496 persone al momento della visita, solo il 16,1% era coinvolta in attività lavorativa e solo una persona si trovava alle dipendenze di datori di lavoro esterni.

Volgendo l'attenzione alle persone che risultano alle dipendenze di soggetti diversi dall'amministrazione penitenziaria, la percentuale più elevata è stata registrata nella Casa di Reclusione di Fossano, con una percentuale pari al 23,1% e, nel corso della visita, è stato riferito come la maggior parte di queste lavorino presso enti pubblici per lo più nell'ambito della manutenzione delle aree verdi e boschive. Anche

i soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità vengono coinvolti essenzialmente nella manutenzione di aree verdi (al momento della visita, si trattava di 10 persone). L'istituto ha organizzato anche diversi corsi di formazione professionale quali addetto panificatore, saldocarpenzeria e saldatura elettrica. Si richiede il possesso di determinati requisiti al fine di essere ammessi ai corsi professionali, vale a dire: che la richiesta provenga della persona detenuta, il possesso – almeno – della licenza media inferiore, un fine pena posteriore al termine del corso, oltre ad una serie di valutazioni legate alla personalità del richiedente.

In generale, le percentuali di detenuti lavoranti alle dipendenze di datori di lavoro esterni restano molto basse: solo 7 istituti, tra quelli visitati, superano il 10% delle persone coinvolte e si tratta di istituti di piccole dimensioni siti prevalentemente nel Nord-Italia o Centro-Nord. Vi sono poi istituti particolarmente virtuosi dal punto di vista delle attività lavorative alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria ma senza alcun riferimento esterno, come la Casa di Reclusione di Arbus Is Arenas, con il 91,2% di persone coinvolte in attività lavorative interne ma nessuna impegnata alle dipendenze di datori di lavoro esterni. Ancora, si può citare la Casa Circondariale di Salerno "Antonio Caputo" che non ha persone detenute alle dipendenze di datori di lavoro esterni, anche se da un punto di vista di formazione professionale viene riferita la progettazioni dei seguenti corsi: fabbro, pizzaiolo e falegname oltre a un progetto di scansione archivi e di wedding planner (dedicato alla sezione femminile) stipulato con Cassa delle Ammende, nessuno di questi attivo al momento della visita. Anche i progetti di lavoro di pubblica utilità erano sospesi al momento della visita seppur è stata rappresentata – in convenzione con la Corte di Appello di Salerno, Confindustria e Confartigianato – la volontà di avviare dei progetti di affidamento per 6 persone detenute.

Le attività lavorative proposte, in generale, restano legate ai campi dell'edilizia, agricoltura, falegnameria, panetteria, manutenzione aree verdi, call center e telecomunicazioni.

Per ciò che concerne i lavori di pubblica utilità, le persone coinvolte restano poche, con un massimo di 10 persone in 4 degli istituti penitenziari visitati nel

corso del 2023 e diverse attività legate all'intervento dei Comuni o dei Tribunali. Occorre tenere presente che si tratta di attività che i detenuti intraprendono a titolo volontario sulla base di apposite convenzioni e che, solitamente, rivestono carattere gratuito. È prevista la possibilità di corrispondere un rimborso spese che resta, tuttavia, notevolmente basso e che può essere erogato da Cassa delle Ammende o dall'Ente che gestisce il progetto.


I dati del Ministero della Giustizia

A confronto con quanto precedentemente rilevato, si può guardare ai dati ufficiali messi a disposizione dal Ministero della Giustizia. Il dato più recente relativo alle persone detenute lavoranti risale al 30.06.2023. A tale data, su un totale di 57.525 persone reclusi, risultavano lavorare 19.153 persone, pari al 33,3%, in lieve decremento quindi nel primo semestre del 2023 rispetto al dato rilevato al 31.12.2022 (quando i detenuti lavoranti, sul totale, erano pari al 35,2%). Tra i detenuti lavoranti, 16.305 persone risultano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, pari all'85,1% del totale dei detenuti lavoranti, e 2.848 alle dipendenze di datori di lavoro esterni (14,9% del totale). Si nota una lieve inflessione nella percentuale dei detenuti lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e un incremento della popolazione detenuta alle dipendenze di datori di lavoro esterni. Sul totale della popolazione detenuta, i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria corrispondono al 28,3% (in diminuzione rispetto al medesimo dato rilevato al 31.12.2022) mentre le persone detenute dipendenti da datori di lavoro esterni corrispondono al 5% del totale (in tal caso in aumento rispetto a quanto rilevato al 31.12.2022, seppur soltanto dello 0,4%). Nel complesso, è costante nel tempo la difficoltà del sistema a far fronte alle esigenze della popolazione detenuta, non riuscendo a rilevarsi dei concreti passi in avanti.

Persone che lavorano in carcere

Anno 2017 - 2023

Percentuale sul totale dei presenti



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP


Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Sotto il profilo dei fondi destinati alle remunerazioni ai detenuti lavoranti, un primo dato di rilievo è un incremento dei fondi per il 2024 dalle previsioni dello scorso anno, in cui si è passati da una previsione pari a circa € 123 milioni agli attuali € 128 milioni, previsti anche per le annualità 2025 e 2026. Si nota invece una contrazione delle previsioni di bilancio afferenti gli sgravi fiscali e le agevolazioni in favore delle imprese che assumono detenuti o internati negli istituti penitenziari (agevolazioni previste dalla c.d. Legge Smuraglia). Sotto tale profilo, infatti, si passa dalle previsioni dello scorso anno pari ad oltre 21 milioni agli attuali circa 19 milioni, con una riduzione pari esattamente a 2 milioni.

Previsioni di spesa per mercedi e sgravi

Anni 2022 - 2026

Spesa in milioni di euro



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Per ciò che concerne i consuntivi di spesa, i dati a disposizione afferiscono al 2022 da cui si evince una spesa in mercedi per detenuti lavoranti pari ad € 127,7 milioni, mentre la spesa relativa ai contributi erogati in favore delle imprese aderenti alle agevolazioni di cui alla c.d. Legge Smuraglia corrispondeva ad € 10,2 milioni, entrambi i dati in aumento rispetto al medesimo dato rilevato nel 2021.

Restando nell'ambito della c.d. legge Smuraglia e richiamando i dati ufficiali forniti dalla Relazione del Ministero della Giustizia all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, per il 2024 sono pervenute 536 istanze da parte di imprese e cooperative volte ad usufruire delle agevolazioni di cui alla richiamata legge, per un importo complessivo pari ad € 10,6 milioni, prospettandosi l'assunzione di 2.276 persone detenute nell'anno corrente. Occorre tenere presente che una parte dei fondi spesa rientranti nella voce di bilancio è credito destinato agli sgravi fiscali e contributivi gestiti dall'INPS, che segue una procedura interna tale per cui procede

a riconoscere gli sgravi contributivi in base all'ordine cronologico secondo cui sono pervenute le istanze fino al massimo delle risorse disponibili. Per il 2023 il credito disponibile era pari ad € 8,4 milioni circa. Tale somma è quantificata con decreto ministeriale e rientra nel fondo spese complessivo indicato nel bilancio previsionale di spesa sotto la voce "sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese".

Resta, come elemento di criticità, la forte sproporzione nella distribuzione geografica tra le imprese che presentano le istanze per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla c.d. Legge Smuraglia. Si nota come tali istanze di accesso continuino a concentrarsi nelle zone del Nord-Italia e del Centro Nord, seppur localmente si possono evidenziare delle buone prassi, come avviene in Campania ove è stato presentato per il 2024 un numero consistente di istanze di accesso alle predette agevolazioni. Si tratta di un'opportunità di grande rilievo tanto per le imprese quanto per la popolazione detenuta; si insiste, pertanto, nel sottolineare quanto sia necessario procedere ad una adeguata pubblicizzazione delle agevolazioni nonché alla previsione di maggiori investimenti per stimolare le imprese ad investire nel settore così da ampliare l'offerta lavorativa.

Nel complesso, si riscontra in qualche modo la volontà di incrementare gli investimenti nel settore al fine di raggiungere uno spettro più ampio di popolazione detenuta anche nell'ottica di un maggiore rispetto della normativa di settore. Ciò nonostante, permangono le criticità già rilevate nel passato: le persone recluse impegnate in attività lavorativa restano poche, le possibilità di accesso a forme di specializzazione sono rare e resta il problema della turnazione all'interno dei singoli istituti, che se da un lato consente ad una porzione più ampia di popolazione l'accesso ad attività lavorative al contempo comporta che i singoli restino comunque in una condizione di inattività per lunghi periodi di tempo.

Degno di nota un progetto volto a favorire l'inserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale, collocato all'interno di un Protocollo d'Intesa stipulato il 31 gennaio 2024 tra la Cassa delle Ammende e il Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro. L'accordo di collaborazione fa seguito ad un progetto interistituzionale già avviato con l'intesa siglata il 13 giugno 2023 dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Presidente del CNEL, Renato Brunetta, per "il consolidamento e il miglioramento qualitativo degli interventi finalizzati

all'accrescimento delle competenze professionali dei detenuti, in vista del loro reinserimento nella società civile". Cassa delle Ammende, per tale progetto e nella programmazione 2024, ha previsto uno stanziamento di fondi pari ad € 9 milioni e si paventa la possibilità di coinvolgere un numero pari a circa 4.000 destinatari ai quali rilasciare attestazioni professionali certificate. È previsto, inoltre, che il Cnel fornisca consulenza e supporto tecnico volti a redigere delle linee guida da utilizzare per la realizzazione dei progetti, che dovrebbero includere anche iniziative formative.

Corsi di formazione professionale


Si riportano, infine, i dati a disposizione relativi alle opportunità offerte alle persone detenute in termini di partecipazione a corsi di formazione professionale. Anche i più recenti dati afferenti tale aspetto, posti a disposizione dal Ministero della Giustizia, risalgono al I semestre 2023. Al 30.06.2023 erano attivi 274 corsi, in aumento rispetto al medesimo dato rilevato al termine del 2022, con 3.359 persone detenute iscritte (il 5,8% del totale dei reclusi). All'aumentare dei corsi, corrisponde un incremento degli iscritti, registrandosi uno scarto percentuale pari a +1,8%. Volgendo lo sguardo ai corsi terminati, questi erano 179 con 2.590 persone iscritte tra le quali 2.301 i promossi (pari all'88,8% del totale degli iscritti ai corsi terminati).

Costante rispetto ai dati rilevati negli anni precedenti, il dato relativo alle tipologie di corsi terminati. Tra questi, quelli in numero prevalente e con una maggiore presenza di iscritti si collocano nell'ambito della cucina e della ristorazione, con 32 corsi terminati, 494 iscritti e 432 promossi; seguono i corsi di giardinaggio e agricoltura, con 25 corsi terminati, 262 iscritti e 213 promossi, e i corsi di edilizia, con 16 corsi terminati, 171 iscritti e 143 promossi. Nonostante si rilevi una lieve flessione nel numero dei corsi per ciascun ambito citato – rispetto al medesimo dato rilevato al 31.12.2022 – il numero degli iscritti e dei promossi risulta in costante aumento, ad eccezione dei corsi di giardinaggio e agricoltura, che fanno registrare un dato in diminuzione.

Formazione professionale per regione

Primo semestre 2023

■ % promossi/presenti ■ N. corsi ■ Promossi ■ Promossi stranieri



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

A livello locale, la Regione che riporta il risultato più elevato in termini di corsi portati a termine resta la Lombardia (44), seguita dalla Toscana (34), che è però di gran lunga la regione che offre più formazione professionale in rapporto alle presenze, seguita da Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Marche. Occorre rilevare come il Veneto abbia registrato una evidente riduzione di corsi portati a termine rispetto al 31.12.2022, passando da 23 a 8 corsi portati a termine. Risultati notevolmente bassi si sono poi registrati anche in altre Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Umbria e Valle D'Aosta, tutte con un solo corso portato a termine, mentre il Molise risulta l'unica Regione a non aver concluso, né attivato, alcun corso.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Istruzione



ANTIGONE

L'istruzione è un diritto costituzionalmente garantito e all'interno delle carceri diviene un elemento trattamentale fondamentale per la risocializzazione e il reinserimento della persona detenuta all'interno della società. Si intende evidenziare sin da subito che le persone detenute che accedono ai corsi, e gli stessi corsi, sono nel tempo in costante aumento.

Disciplinato dall'art. 19 l. 354/1975 e art. 44 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, l'istruzione intramuraria deve avere nei programmi e nei metodi di insegnamento le stesse caratteristiche della scuola esterna e prevedere, almeno sulla carta, la possibilità per i detenuti-studenti di effettuare un percorso che parta dalla scuola primaria e arrivi fino all'Università.

L'organizzazione dei percorsi di scuola primaria e di certificazione linguistica (Percorsi di primo livello) e dei percorsi di istruzione secondaria (Percorsi di secondo livello) è deputata ai CPIA – Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti – sulla base di specifici accordi con le istituzioni scolastiche. I CPIA possono inoltre proporre un ampliamento dell'offerta formativa mediante accordi con le Regioni, gli Enti locali e con altre strutture formative accreditate dalle Regioni.

I percorsi di istruzione di primo livello si articolano in due periodi didattici, rispettivamente finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ex licenza media inferiore, e al conseguimento delle competenze di base afferenti al biennio dei corsi di scuola media superiore.

Per quanto riguarda l'offerta formativa dei detenuti stranieri si prevede inoltre lo svolgimento di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo (art. 4, comma 1, lett. c del Regolamento).


I percorsi di istruzione di secondo livello sono volti al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica e si articolano in tre periodi didattici, rispettivamente finalizzati: all'acquisizione della certificazione per l'ammissione al secondo biennio del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; all'acquisizione della certificazione per l'ammissione all'ultimo anno del liceo artistico e/o dei percorsi

degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; all'acquisizione del diploma di liceo artistico e/o di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti

Anno 2022-2023

Numero di corsi | Iscritti | Di cui iscritti stranieri | Promossi | Di cui promossi stranieri



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Scuola

Gli ultimi dati elaborati dal Ministero della Giustizia al 30 giugno 2023, vediamo che nell'anno scolastico 2022 – 2023 sono stati erogati in totale 1.760 corsi scolastici per un totale di 19.372 persone iscritte (di cui 9.002 stranieri) e che la percentuale dei detenuti iscritti che riesce ad ottenere la promozione si attesta al 47,8%.

Rispetto al numero di persone straniere iscritte a corsi di istruzione, vediamo come quest'ultimo si concentri soprattutto nel primo livello (7.295 detenuti stranieri). Tra costoro, 4.792 risultano iscritti a corsi di alfabetizzazione e apprendimento

della lingua italiana, in percentuale decisamente più elevata rispetto al totale della popolazione detenuta iscritta a tale percorso didattico, pari a 5.209 unità. Le motivazioni principali sono correlate alla necessità di apprendere la lingua e talvolta al non riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. Se confrontiamo il raggiungimento della promozione a fine percorso notiamo che, in media, i detenuti iscritti al primo livello didattico riportano una percentuale di raggiungimento inferiore (37,6 %) rispetto ai detenuti iscritti al secondo livello di istruzione (scuola media superiore) che si attesta invece al 61,3%.

Rispetto alla statistica sui detenuti iscritti e promossi ai percorsi di istruzione nel 2021-2022, si evidenzia che nonostante si registri un aumento in generale sia dei corsi totali offerti all'interno degli istituti sia dei detenuti iscritti, il numero dei corsi sia di primo livello del secondo periodo didattico sia del secondo livello nel primo periodo didattico si è ridotto rispettivamente di 18 e di 42 unità. Inoltre è diminuita rispetto l'anno precedente anche la percentuale del totale dei promossi che è passata dal 48,8 al 47,8, riduzione concentrata nello specifico nel primo livello, passando dal 40,2 al 37,6.

Università

Ad aumentare nel corso degli anni non è solo la partecipazione ai corsi di scolarizzazione di primo e secondo livello, ma anche la partecipazione ai corsi universitari.

L'organizzazione dei corsi universitari in carcere è considerata una buona pratica italiana rispetto ad altri contesti internazionali, dove non è sempre garantita né prevista.


Nelle città con Università grandi o particolarmente attente al mondo penitenziario si sono sviluppati nel corso del tempo i Poli Universitari Penitenziari, che sono organizzati in un coordinamento chiamato Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari (CNUPP) istituita presso la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Oggi la CNUPP conta 44 Università. Il bilancio del monitoraggio svolto dalla CNUPP sull'anno accademico 2022-2023 è il seguente: 1.458 studenti universitari iscritti (1.406 uomini e 52 donne), di cui 1.270 detenuti

in 97 istituti penitenziari e 188 in esecuzione penale esterna o fine pena. Fra gli studenti detenuti non mancano quelli in regime di alta sicurezza (537) e quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario (39).

L'86,9% degli iscritti ha optato per un corso di laurea triennale e fra questi 41 hanno conseguito la laurea nell'anno solare 2022. Il 12,9% ha preferito invece un corso di laurea magistrale o a ciclo unico e in 10 hanno conseguito il diploma di laurea nel 2022. Infine 2 detenuti erano iscritti a un corso post-laurea.

Rispetto agli iscritti per aree disciplinari, la CNUPP riporta che nell'anno accademico 2022/2023 la maggior parte fosse iscritta a corsi di laurea dell'area politica sociale (27%) seguiti dall'area letteraria-artistica e dell'area giuridica (15%), agro-alimentare (12%), scienze, tecnologie, ingegneria, matematica (8%), storico-filosofica (8%), psico-pedagogica (7%), economica (6%), e infine medico-sanitaria (2%).

Studenti iscritti a Università aderenti al CNUPP
Anni 2019-2023



Fonte: nostra elaborazione su dati CNUPP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Nel corso degli anni il numero degli iscritti è andato sempre aumentando passando da 796 nell'anno accademico 2018-2019 (l'1,3 % dei 59.655 detenuti presenti al 31 dicembre 2018) a 1.246 in quello del 2021-2022 (il 2,3% dei 54.134 detenuti presenti

al 31 dicembre 2021) e infine a 1458 in quello del 2022-2023 (il 2,59% dei 56.196 detenuti presenti al 31 dicembre 2022)

Nel corso dell'anno 2023 sono state effettuate 100 visite negli istituti penitenziari italiani da parte dell'Osservatorio Nazionale di Antigone. Rispetto alle visite effettuate dall'Osservatorio la media dei detenuti iscritti a corsi scolastici nell'anno 2022 è del 28,39%. I dati registrati sono in linea con quelli rinvenuti durante le visite effettuate negli anni precedenti: si evidenzia infatti una situazione piuttosto disomogenea e differenziata non solo tra regioni ma anche tra un istituto e l'altro. In primis vi è una differenza tra le Regioni del Nord e del Sud, dove la media di detenuti iscritti in queste ultime è tendenzialmente maggiore rispetto quella nazionale come in Campania che si attesta al 35,85% o in Calabria che si attesta al 31,57%. In alcune regioni del Nord invece la media di detenuti iscritti riscontrata è al di sotto del dato nazionale, come in Lombardia dove si registra il 20,78% o come in Piemonte dove si registra il 22,91%. All'interno di ogni Regione poi è possibile rilevare una sostanziale differenza tra gli istituti di grandi dimensioni rispetto a quelli di piccole dimensioni come nel caso della Campania dove mentre nell'**Icam Lauro** si registra una media dell'85,7% di detenuti coinvolti nei corsi scolastici, nella **Casa Circondariale di Napoli Secondigliano** soltanto l'8,2% di detenuti è coinvolto, o come in Sardegna dove mentre nella **Casa di Reclusione di Arbus** si registra il 56,2% di detenuti coinvolti, nella Casa Circondariale di Sassari solo il 7,9%. Per concludere i numeri variano anche in base alla tipologia di istituto, difatti mentre nelle Case di reclusione c'è una copertura media del 33,91%, nelle Case Circondariali invece si registra il 26,27%.

Vi sono istituti più virtuosi di altri, con una percentuale di detenuti iscritti a corsi scolastici che supera il 60%, come la **Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli** (67,92%), mentre altri decisamente meno virtuosi con una bassissima percentuale di iscritti, tra questi segnaliamo la **Casa Circondariale di Benevento** (3,71%), la **Casa Circondariale di Brindisi** (4,17%) e la **Casa Circondariale di Sassari** (7,9%)

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

I costi della detenzione



ANTIGONE

Parte della nostra analisi si concentra, annualmente, sui fondi messi a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria all'interno del bilancio di previsione del Ministero della Giustizia. Tale apporto di spesa sembra aver assunto, nel corso del tempo, un andamento crescente seppur con incrementi piuttosto lievi a fronte delle esigenze espresse dal mondo penitenziario.

Nell'ambito delle previsioni di bilancio relative al periodo 2024-2026 vediamo che la spesa complessiva a disposizione del Ministero della Giustizia ammonta, per il 2024, a circa €11 miliardi, in aumento rispetto alle previsioni dello scorso anno. Sul totale, la quota destinata al DAP è pari a circa €3,3 miliardi, con un incremento rispetto allo scorso anno di circa €19,6 milioni e che costituisce il 30,3% dei fondi complessivi a disposizione del Ministero. Tale ultimo dato sembra attestarsi in costante riduzione nel corso del tempo, seppur in termini minimi (appena il -0,2% del dato rilevato nel 2023).


Guardando alla spesa media per persona detenuta si registra nuovamente una riduzione: considerando la popolazione detenuta al 31.03.2024 (61.049) tale costo scenderebbe dagli €160,93 dello scorso anno agli attuali €150,28. Si ha, evidentemente, una riduzione del costo a fronte di un costante aumento delle presenze della popolazione detenuta, 56.674 unità al 30 aprile 2023 a fronte delle attuali 61.049 persone detenute.

Passando ad un'analisi maggiormente approfondita delle ripartizioni di spesa all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quantitativo maggiore di fondi continua ad essere indirizzato in favore della polizia penitenziaria, ben il 62,6% del totale (+0,6% rispetto allo scorso anno). Seguono le spese per accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziaria (9,5% del totale), le spese per i servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute (8,9%) e le spese per il personale amministrativo e i magistrati (8,4%).

La voce che ha fatto registrare un incremento di spesa maggiore è quella relativa al personale amministrativo e magistrati (+8,5%), mentre gli altri investimenti hanno ricevuto incrementi minimi con alcuni casi di riduzioni anche importanti: si fa riferimento alla voce afferente la realizzazione di nuove infrastrutture,

Ripartizione del bilancio dell'Amministrazione penitenziaria Previsioni anno 2024

- Spese di personale (personale amministrativo e magistrati)
- Spese di personale (polizia penitenziaria)
- Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia
- Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento
- Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione
- Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari
- Gestione e assistenza del personale



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria (-10,8%) – nonostante la narrazione che si riscontra rispetto alla necessità di investire in nuove strutture penitenziarie e nuovi padiglioni come parte della soluzione al problema del sovraffollamento – e alla voce di spesa relativa al supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari (-8,6%) che rappresenta, sul totale, appena lo 0,7%.

Analizzando più da vicino alcune voci di spesa, si riscontra una riduzione di circa €9,6 milioni nel costo afferente i fondi destinati ai canoni, alle utenze, alla riparazioni mobili e arredi, al funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico e al mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche, così come nei fondi destinati al trasporto delle persone detenute e degli internati, con una riduzione di circa €500mila. Tale ultima voce, a fronte di un disagio sempre maggiore legato alla necessità di reperire personale di scorta per le traduzioni

della popolazione detenute, si muove in senso opposto, facendo registrare una costante diminuzione degli investimenti nel settore nel corso del tempo. Uno scarto in negativo di circa €5,9 milioni si riscontra, altresì, nella voce di costo afferente le spese per la fornitura del vitto alle persone detenute e internate.

Nell'ambito dei fondi destinati all'accoglienza, al trattamento penitenziario e alle politiche di reinserimento, la relativa voce ha subito una riduzione dei fondi complessivi di spesa (-1,5%). Vi rientrano, ad esempio, le spese riguardanti le politiche di reinserimento delle persone detenute (ridotte di circa € 200 mila, anche tale voce in costante diminuzione nel corso del tempo), le spese per mercedi ai detenuti lavoranti (in aumento di circa €4,9 milioni) così come le spese destinate agli sgravi fiscali e alle agevolazioni alle imprese che assumono persone detenute o internate (in diminuzione di 2 milioni esatti).

In aumento, invece, i fondi destinati all'implementazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per l'allestimento di laboratori e opifici, con l'obiettivo di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive (+€700 mila circa), unica voce in aumento nel capitolo afferente i servizi delle industrie e delle bonifiche agrarie degli istituti di prevenzione e di pena.

Nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 viene affrontato anche il tema dell'edilizia penitenziaria e di quelli che saranno gli interventi volti ad aumentare i posti regolamentari a disposizione. Sotto il profilo dell'edilizia penitenziaria, sembra che la direzione sia quella di concentrarsi maggiormente sulla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale che verrà conferito all'Amministrazione penitenziaria, indicandosi espressamente tra gli obiettivi quello di agire per tamponare il crescente sovraffollamento, oltre a quello del miglioramento delle condizioni di vivibilità tanto delle persone recluse quanto degli operatori penitenziari.

Sull'aumento dei posti regolamentari si sono evidenziate, sempre nella relazione, due principali linee di intervento: la realizzazione di nuovi padiglioni all'interno di istituti già esistenti e la manutenzione delle sezioni attive. Tali obiettivi, si esplicita nella relazione, verranno perseguiti attraverso l'assegnazione ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di parte delle risorse assegnate ai

seguenti capitoli: 7300 (investimenti), 7301 (manutenzione straordinaria) e 1687 (manutenzione ordinaria).

Interessante notare come per i capitoli di spesa sugli investimenti e la manutenzione straordinaria – rientranti nell'ambito della voce afferente la realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria, di cui si è già rilevata la riduzione – siano previste inferiori destinazioni di fondi, rispettivamente -€14,2 milioni e -€6,6 milioni, cui si aggiunge la riduzione degli investimenti nel capitolo 7304 afferente alla digitalizzazione, lo sviluppo informativo e il cablaggio delle infrastrutture di rete negli istituti penitenziari (-€3,1 milioni). Il capitolo relativo alla manutenzione ordinaria, invece, ha registrato un incremento rispetto al 2023 di €1,1 milioni.

Passando all'analisi delle voci di bilancio contenute all'interno delle previsioni di spesa per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di interesse rispetto al tema trattato sono quelle afferenti alle riparazioni per ingiusta detenzione ed errore giudiziario e quelle relative alla c.d. Legge Pinto (legate alle violazioni relative all'irragionevole durata dei processi). Si guarda, in particolare, a tre voci di spesa che rivestono un certo rilievo per il settore del procedimento penale e dell'esecuzione penitenziaria: 1) spese obbligatorie di giudizio nei casi di riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; 2) somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari; 3) somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo e per il mancato rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi. Tutte e tre le voci indicate, rispetto agli investimenti dello scorso anno, sono rimaste invariate; si parla, rispettivamente € 800 mila, 50 milioni e 70 milioni.

Il bilancio consuntivo di tali voci di spesa ha evidenziato per le spese obbligatorie di giudizio nei casi di riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario una somma corrisposta pari a circa € 612,5 mila, a fronte degli 800 mila stanziati; per le somme a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari, una somma corrisposta pari a €37,3 milioni, con un importo stanziato pari a €50 milioni e con un incremento rispetto al 2021 di circa €12 milioni;

infine, per le somme previste a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi, sono stati corrisposti circa €57,6 milioni a fronte dei 70 milioni stanziati. Per tutte e tre le voci indicate si nota un incremento di somme corrisposte rispetto al 2021, seppur in alcuni casi con una variazione minima, il che denota una tendenza piuttosto preoccupante che dimostra la persistente difficoltà degli uffici giudiziari di far fronte alla mole di procedimenti attivi.

Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità

In conclusione, si ritiene opportuna una breve disamina dei fondi dedicati, all'interno del bilancio di previsione del Ministero della giustizia, ai minori e giovani adulti e all'area penale esterna. Per il 2024 circa €427,3 milioni sono riservati a tale capitolo di spesa, il 3,9% del totale dei fondi indirizzati al Ministero, in aumento del 15,8% rispetto al 2023.


Tra questi, la maggior parte dei fondi sono destinati alle spese per il personale amministrativo e magistrati, pari al 57,2% del totale, voce che continua a registrare degli incrementi nel corso degli anni (+19,1% rispetto al 2023), a dimostrazione della circostanza che presumibilmente con l'espressione "personale amministrativo" si intende ricomprendere tutto il personale impiegato presso gli Uffici di Esecuzione penale esterna che convoglia la maggiore forza lavoro, dovendosi occupare delle persone collocate in misura alternativa, di attività di indagine, consulenza, messa alla prova. Tali uffici continuano a lamentare la profonda carenza di personale – rilevata anche guardando alla discrepanza tra la presenza effettiva all'interno degli istituti e le previsioni in pianta organica del personale – e richiedono pertanto consistenti interventi nel settore. Si continua, tuttavia, a non avere la disponibilità del dettaglio della ripartizione dei fondi per cui non è possibile spingersi ad effettuare un'analisi maggiormente approfondita di tale aspetto.

Seguono le spese per il personale di polizia penitenziaria (19,4%) – anche tale voce in aumento rispetto allo scorso anno (+9,2%) seppur, nel complesso della voce del Dipartimento, incide in misura leggermente inferiore rispetto al 2023 (-1,2%) – e le

Ripartizione del bilancio del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

Previsioni anno 2024

Spese di personale (personale amministrativo e magistrati) Spese di personale (polizia penitenziaria)
 Trattamento, interventi e politiche di reinserimento
 Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione
 Supporto per l'erogazione dei servizi Cooperazione internazionale Gestione del personale



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

spese per il trattamento, gli interventi e le politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie (12,4%). Anche tale ultima voce è in aumento rispetto allo scorso anno (+7,3%) ma incide, a sua volta, in misura inferiore sul complessivo investimento destinato al Dipartimento (-1%).

In linea con quanto rilevato negli scorsi anni, i fondi destinati alla realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità, hanno subito un consistente incremento di fondi (+48,1%), voce che rappresenta l'aumento maggiore rilevato, attestandosi su un investimento di €26,5 milioni a fronte dei circa €17 milioni dello scorso anno. Ciò nonostante, incide in misura pari a solo il 6,2% sulle complessive voci di spesa (dato in aumento rispetto al 4,9% del 2023). Tale consistente incremento si può collegare ai finanziamenti previsti dal Piano Complementare al PNRR (contenuto nel D.L. 59/2021, convertito dalla legge 1 luglio 2021, n. 101). In tale prospettiva, si punta a costruire e migliorare padiglioni e spazi detentivi affidandone la realizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite i Provveditorati Interregionali per le

Opere Pubbliche. Leggendo la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, si afferma che i fondi complessivi previsti nel Piano Complementare sono di €48,9 milioni cui si aggiungono €9,4 milioni provenienti dal relativo fondo del Dipartimento. Guardando ai tempi di realizzazione, si è previsto l'avvio delle opere nel II trimestre del 2023 con conclusione dei lavori nel III trimestre 2026.

La riduzione più consistente ha interessato la voce afferente la cooperazione internazionale in materia minorile (-12,9%), anche tale aspetto piuttosto costante nel corso del tempo, che rimane la voce ad incidenza inferiore (appena lo 0,01%). Sostanzialmente invariati, infine, gli investimenti nelle voci sul supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e sulla Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità (rispettivamente -0,8% e -0,01% gli investimenti in tali voci di spesa rispetto al 2023).

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Misure alternative e di comunità




ANTIGONE

Al 15 marzo 2024 erano 137.053 i soggetti in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE). Di questi 48.890 erano in carico per indagini e consulenze, mentre 88.163 erano in carico per una qualche misura di comunità. Tra costoro 78.138 erano uomini (l'87,2%), mentre 10.025 erano donne (il 12,8%).

Il grafico sotto mostra le principali misure in corso in quella data. Come si vede, sul carico di lavoro degli UEPE, continuano ad avere un peso considerevole le misure alternative, ovvero l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà, che fino a non molti anni fa rappresentavano la quasi totalità delle misure in carico a quegli uffici.

Principali misure di comunità 15 marzo 2024



Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Oggi grande hanno un grande peso nel lavoro degli UEPE anche la Messa alla prova ed i Lavori di pubblica utilità per violazione del codice della strada, entrambe misure che comportano un notevole carico di lavoro, necessario per la costruzione dei percorsi e delle relazioni con gli enti presso i quali queste misure spesso si

svolgono.


Dal grafico sopra si capisce anche come le donne, che costituiscono poco più del 4% della popolazione detenuta, siano in proporzione assai di più tra le persone che eseguono una misura di comunità. Complessivamente la loro percentuale è del 12,8%, valore che cala notevolmente se si guarda alla sola semilibertà (2,8%) mentre è decisamente alto per la messa alla prova (15,2%). Le donne in messa alla prova infatti sono quasi la metà, il 42,8%, del totale delle donne che eseguono una sanzione di comunità.

I dati sulle misure di comunità non forniscono il dettaglio relativo alla componente straniera, che è però disponibile per il totale dei casi in carico agli UEPE, comprensivo quindi anche delle indagini e delle consulenze. Tra i 137.053 casi in carico a metà marzo 26.933 erano stranieri, il 19,6%, una percentuale assai inferiore al 31,4% che si registrava alla stessa data in carcere.

Più in generale, è interessante guardare all'evoluzione nel tempo delle principali misure di comunità, soffermandosi in particolare sugli ultimi anni.

Adulti in area penale esterna in carico per misure Anni 2014 - 2023 (dati al 31 dicembre)

La legenda può essere usata come filtro



Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

Il numero dei soggetti in carico agli UEPE è cresciuto in maniera impressionante, si è quasi triplicato negli ultimi 10 anni, e questo in particolare grazie all'enorme crescita della Messa alla prova, che all'inizio del periodo considerato era ancora quasi inesistente e che oggi coinvolge più di 25.000 persone. Ma anche grazie alla costante e per certi aspetti inaspettata crescita dell'Affidamento in prova al servizio sociale, una misura alternativa alla detenzione che si può applicare a varie tipologie di condannati ma che in generale si caratterizza per essere la meno contenitiva tra le misure alternative, per la sua notevole flessibilità, che consente al magistrato di riempirla di contenuti ritagliati esattamente sulle necessità del condannato.

Il tasso di crescita dell'Affidamento in prova aveva subito tra il 2010 ed il 2015 un evidente rallentamento, mentre cresceva rapidamente il numero di persone in detenzione domiciliare, passate da poco più di 2.000 nel 2008 a oltre 10.000 nel 2013. Allora pareva che questa tendenza potesse continuare, ma al contrario da allora la crescita della detenzione domiciliare si è fermata, siamo ancora oggi ai numeri di allora, mentre la crescita dell'Affidamento, soprattutto dopo la pandemia, è ripresa con decisione.


In ogni caso non si può non notare che le misure cresciute maggiormente in questi anni, la Messa alla prova, l'Affidamento ed i Lavori di pubblica utilità per violazione del codice della strada, sono tra le misure meno contenitive, ed alle quali si può accedere con soglie di pena più basse, e dunque per fatti meno gravi. La cosa non stupisce. La crescita vertiginosa delle sanzioni di comunità in questi anni ha contribuito ben poco al contenimento della detenzione. Certamente non c'è modo di sapere quali sarebbero i numeri del carcere oggi in assenza di queste misure, ma è legittimo sospettare che molte delle misure applicate per i fatti meno gravi, come spesso accade appunto per l'Affidamento in prova e per la Messa alla prova, rappresentino più che alternative al carcere, alternative alla libertà, sanzioni che vanno a coprire spazi che prima erano lasciati liberi dal controllo penale. E in ogni caso questo è certamente il caso dei Lavori di pubblica utilità, misura anche questa la cui applicazione è pressoché raddoppiata negli ultimi 10 anni.

Uno sguardo infine merita la distribuzione territoriale delle persone in carico agli UEPE, ed in particolare, rappresentata nel grafico qui sotto, la distribuzione per

regione delle persone in carico per l'esecuzione di misure di comunità.

Detenuti e misure di comunità per regione

31 dicembre 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP e DGMC

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Il grafico mostra, per ciascuna regione, il numero assoluto di persone detenute e di persone in carico agli UEPE per l'esecuzione di una misura, ed il rapporto tra questi due valori. Se in media a livello nazionale a fine 2023 c'erano 0,7 detenuti per ogni persona in una misura di comunità (il numero delle persone in misura in Italia ha superato quello dei detenuti ormai da diversi anni) nelle singole regioni questo rapporto cambia considerevolmente, andando dagli 0,35 detenuti per persona in misura del Friuli-Venezia Giulia, agli 0,7 della Sicilia fino al Lazio, dove con il rapporto è di 1,36 punti e le persone detenute sono assai più di quelle in misura.

Questa disparità non è facile da spiegare. Certamente tra le regioni in cui la bilancia pende più verso le sanzioni di comunità ci sono molte regioni del nord,

in cui ci si può immaginare che la capacità di sostenere percorsi di inserimento sociale comunitario è maggiore. Maggiori sono le opportunità di lavoro, i posti per l'accoglienza, ed anche il privato sociale è più solido e sviluppato. Ed al contrario, tra le regioni in cui quella bilancia pende di più verso il carcere, ci sono soprattutto regioni del centro-sud. Ma non mancano le eccezioni, come la Sardegna tra le regioni "virtuose" ed il Lazio come fanalino di coda di questa comparazione.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

L'andamento della criminalità




ANTIGONE

Dal 1 Gennaio al 31 Luglio 2023, secondo i dati del **Dossier di Ferragosto del Viminale**, i delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità sono stati 1.228.454; nello stesso periodo del 2022 i delitti erano 1.299 350. Vi è stato un decremento pari al 5,5%.

Nonostante i dati disponibili del 2023 si limitino ai primi sette mesi, una proiezione di questi dati sull'intero anno ci consente comunque di osservare che la decrescita del crimine è ripresa. Infatti, secondo i dati Istat che riportano i delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria, negli ultimi 9 anni vi è stato un continuo decremento nei numeri. Solo durante il biennio 2020-2022 si è registrata una crescita delle denunce, dovuta però al crollo dei numeri che si era registrato durante la pandemia. I dati recenti dimostrano però come, passata questa fase transitoria, i numeri sono tornati a calare.

Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria
Anni 2014-2023



Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e del Ministero dell'Interno
Dati relativi al 2023 sono una proiezione sui 12 mesi di quelli registrati dal 1 Gennaio al 31 Luglio 2023

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Secondo il report del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno, nel 2023 sono stati commessi 315 omicidi, di cui 115 con vittime donne. Il dato, dunque, si assesta ai livelli pre-pandemici: infatti, anche nel 2019 sono stati commessi 315 omicidi (erano 314 nel 2022).

In tema di violenza di genere, è interessante guardare il report del Ministero dell'Interno **“Il punto. Il pregiudizio e la violenza contro le donne”**. L'attenzione, in particolare, è rivolta ai cosiddetti “reati spia” che secondo la Direzione Centrale Polizia Criminale sono “quei delitti che sono indicatori di una violenza di genere, in quanto potenziale e verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale”.

Nel periodo Gennaio-Settembre del 2023, gli atti persecutori registrati sono stati 12.491, nel 2022, nello stesso periodo, erano 14.326. Vi è stata dunque una diminuzione del 13%, ma la percentuale di vittime donne è del 74% in entrambi gli anni.

Discorso analogo viene fatto sui maltrattamenti contro familiari e conviventi: nel 2023 – sempre nel periodo Gennaio-Settembre – i casi sono stati 16.599, il 12% in meno dei 18.843 casi del 2022. Anche in questo caso, però, le vittime donne rimangono sulla stessa percentuale, in questo caso dell'81%.

L'ultimo dei reati spia analizzati è quello della violenza sessuale, che diminuisce del 12% nel 2023 (4.909 episodi nel 2022 e 4.341 dell'analogo periodo del 2023). Ma di nuovo, la percentuale di vittime donne non segue lo stesso calo e si attesta al 91% in entrambi gli anni.

È stato pubblicato inoltre il Report delle attività della Polizia Postale: i casi trattati riguardanti i reati contro la persona perpetrati online sono stati 9.433 nel 2023, il 3% in più rispetto all'anno precedente (nel 2022 erano 9.200). Le frodi informatiche, invece, hanno subito un incremento maggiore tra il 2022 e il 2023; i casi trattati, infatti, sono stati 10.606 nell'ultimo anno, il 15% in più rispetto ai 9.229 del 2022.

I dati che riguardano invece i detenuti presenti al 31 Dicembre 2023 per categorie di reati commessi sono riportati dal Ministero della Giustizia. Va precisato che ad un detenuto possono essere ascritti più reati, quindi il numero totale dei reati

non corrisponde al numero dei detenuti: analizzando i dati infatti, a fronte di una presenza di 60.166 detenuti, i reati risultano essere 142.675 per una media di 2,4 reati per detenuto. Una media che rispecchia in pieno quella del 2022.


Osservando i dati, si nota che il numero reati per categoria di reato è quello dei reati contro il patrimonio, con 34.126 reati rispetto ai 32.050 del 2022 (un incremento del 6,5%), seguito dal numero dei reati contro la persona, che sono 26.211 (il 7,4% in più rispetto al 2022), e dai reati per violazione del testo unico sugli stupefacenti, in numero di 20.566 (il 6,35% in più rispetto al 2022).

Reati imputati alle persone detenute

Anni 2008 - 2023

È possibile usare la legenda come filtro

- Contro il patrimonio
- Contro la persona
- Violazione legge droghe
- Violazione legge armi
- Associazione stampo mafioso
- Contro l'amministrazione della giustizia
- Contro la famiglia
- Contravvenzioni
- Altri reati
- Violazione legge stranieri



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)


Sui numeri dei reati a carico dei soli stranieri detenuti, si osserva che a fronte di 18.894 detenuti stranieri, vi sono 36.537 reati, per una media di 1,9 reati per detenuto. Anche per gli stranieri, la categoria più ricorrente è quella dei reati contro il patrimonio (9.635, il 28,2% del totale rispetto al 71,8% di italiani), seguita dai reati contro la persona (8.130, il 31% del totale rispetto al 69% di italiani) e dai reati

per violazione del testo unico sugli stupefacenti (5.988, il 29% del totale, rispetto al 71% di italiani). Come è prevedibile, l'unica categoria di reati per cui la presenza di stranieri è maggiore di quella degli italiani è quella legata alle violazioni del Testo Unico Immigrazione, in cui la percentuale di reati a carico di stranieri detenuti è del 92%.

Reati imputati alle persone detenute italiane e straniere

31 dicembre 2023

■ italiani ■ stranieri



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Vale la pena soffermarsi sul numero di detenuti per reato di associazione di stampo mafioso. Dal 2008, anno in cui le persone detenute per reato di cui al 416bis erano 5.257 ad oggi, l'incremento è stato del 73,3%, seguendo una crescita costante – ad eccezione del biennio 2020-2021, periodo in cui per ragioni legate alla pandemia la popolazione detenuta e i reati commessi hanno raggiunto livelli molto più bassi della media degli ultimi decenni. Erano 6.524 nel 2012, 7.106 nel 2017 e 9.109 nel 2023.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Il personale



ANTIGONE

Il carcere è un'organizzazione complessa, al cui interno sono vari gli attori a comporre i processi decisionali ed esecutivi e la cui presenza in numero adeguato incide in modo significativo sulla capacità di un istituto di operare e rispettare gli obiettivi imposti dalle norme. Un modello organizzativo piramidale al cui vertice è posto il direttore dell'istituto, e in subordine vari soggetti divisi nelle rispettive aree di competenza: area della segreteria, area educativa o del trattamento, area sanitaria, area della sicurezza e dell'ordine, area amministrativa-contabile.

La carenza di personale è una delle criticità sistemiche che attanagliano gli istituti penitenziari, una carenza trasversale che riguarda tutti gli operatori penitenziari, dal personale amministrativo ai funzionari giuridico pedagogici, sino ad arrivare ai direttori.

Il 2023 tuttavia ha concesso una parziale inversione di questo trend, con i nuovi ingressi in organico sia nel Comparto sicurezza che nel Comparto funzioni centrali. Tra le procedure concorsuali più rilevanti vi sono il concorso a 104 posti di Funzionario giuridico-pedagogico elevati a 236, bandito nel 2022 ed entrati in attività a febbraio e marzo 2024, il concorso per i dirigenti di istituto penitenziario per complessivi iniziali 45 posti, oggetto di varie modifiche negli ultimi 3 anni: è stato posticipato per quasi due anni dal 2020; è stata rideterminata nel 2022 la durata della formazione iniziale in 12 mesi anziché 18; è stato ampliato la prima volta di ulteriori 12 unità, poi, l'11 maggio 2023, l'amministrazione è stata autorizzata al secondo ampliamento del reclutamento di 21 unità attraverso lo scorrimento in graduatoria; infine il 10 agosto 2023 è stato disposto il terzo ampliamento di ulteriori 30 unità, per un totale finale di 107 nuovi direttori.

Sono stati indetti, inoltre, concorsi per varie figure operanti all'interno degli istituti: funzionari contabili, assistenti tecnici, funzionario delle organizzazioni e delle relazioni, funzionari tecnici e assistenti amministrativi. Inoltre, in relazione al comparto sicurezza quest'anno entreranno in servizio 1713 allievi agenti dal concorso bandito nel 2023, e il 15 marzo è stato indetto un nuovo concorso per l'assunzione di 2568 allievi agenti.

L'educatore

Il ruolo dell'educatore all'interno di un istituto è fondamentale: dalla sua previsione nella riforma del '75 è stato incaricato di accompagnare il ristretto nel suo percorso di risocializzazione e di rieducazione.


Ed infatti, assumono un ruolo fondamentale non solo per la "osservazione scientifica della personalità" e per l'accesso alle misure alternative dei detenuti definitivi. Gli educatori collaborano anche alla progettazione di tutte le attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, e cercano di rispondere ai molti bisogni dei detenuti, definitivi o meno che siano. Sono componenti del Consiglio di disciplina. Assumono, inoltre, secondo la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio.

Il numero totale degli educatori effettivi, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a febbraio 2024, è pari a 1.021 a fronte delle 1.040 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 65. Ai fini del calcolo tuttavia sono stati inseriti anche i 234 funzionari entrati in servizio con il concorso indetto nel 2023, di cui non si da conto nelle schede di trasparenza, pubblicate dal Ministero della giustizia per ciascun istituto.

Il nuovo concorso ha nettamente migliorato la situazione nella maggior parte delle Regioni italiane, riducendo il rapporto detenuti per educatore, ad esclusione della Campania, della Valle d'Aosta e dell'Umbria dove invece il rapporto è aumentato rispetto all'anno scorso. Tuttavia perdurano situazioni che destano maggiore allarme, come la [Casa circondariale di Novara](#) dove è presente un solo educatore rispetto ai 3 previsti dalla pianta organica per un numero di detenuti pari a 178. Nella [Casa Circondariale di Regina Coeli](#) sono presenti 7 educatori su 11 previsti, con un rapporto detenuti di 163,3 per educatore, ed anche fossero presenti tutti gli 11 educatori, con un tasso di sovraffollamento in costante aumento, che si attesta in questo istituto al 182%, sarebbe necessario ridimensionare i numeri previsti in pianta organica per tentare di raggiungere la media nazionale. Aspetto evidente anche nella [Casa Circondariale di Foggia](#), dove nonostante la presenza

Rapporto tra detenuti ed educatori

Maggio 2023 - Febbraio 2024



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP e estrazioni dalle "schede trasparenza" pubblicate dal Ministero sui singoli istituti, effettuate da Marco Dalla Stella

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

di tutti i 7 educatori previsti da pianta organica, ogni educatore cura il percorso trattamentale di 98,7 detenuti, con un tasso di sovraffollamento del 190%.

Le maggiori criticità continuano a registrarsi negli istituti di medie o grandi dimensioni come nelle case circondariali di **Taranto**, di **Siracusa** e di **Verona**, dove il rapporto tra detenuti per educatore si attesta rispettivamente in 132,4, 138,2 e 141,7.

I dati emersi nelle 100 visite effettuate nel 2023 dall'Osservatorio di Antigone, rivelano la situazione critica che precedeva l'ingresso dei nuovi educatori all'interno degli istituti penitenziari. Difatti il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appariva più elevato e pari a 80,7.

La carenza più grave riscontrata dall'Osservatorio è riferibile alla **Casa Circondariale Caltagirone** ove un educatore aveva in carico 193,5 detenuti. Tale carenza di organico si sarebbe potuta giustificare con la natura dell'istituto, che avrebbe


dovuto ospitare persone per un periodo mediamente breve, ma in realtà ospita il 60% di detenuti definitivi. La stessa situazione si verificava nelle Case Circondariali di **Trento**, di **Biella** e di **Viterbo** dove il numero di persone detenute per ciascun educatore era rispettivamente di 177, 172 e 162, a fronte di una percentuale di definitivi che è pari per i primi due istituti a 80%, e per Viterbo al 70%.

Polizia penitenziaria

I numeri della polizia penitenziaria fotografano una situazione connotata da carenze e disomogeneità nel territorio, e rispetto l'anno precedente, da un generale aumento del rapporto medio tra detenuti e agenti. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2024, manca il 16% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.068. Il rapporto detenuti agente attuale è pari ad 1,96 detenuti per ogni agente, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2,5 detenuti per ogni agente e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Le regioni che hanno in media un rapporto più elevato di detenuti per agente sono la Lombardia, il Lazio e la Puglia, con rispettivamente 2,5, 2,4 e 2,2 detenuti; presentano la situazione contraria il Molise e il Friuli, con un numero di detenuti per agente pari a 1,3 e 1,4. La distribuzione incoerente del personale si evince anche dalla discrepanza che c'è tra gli istituti per quanto riguarda il numero di detenuti per agente. Il rapporto più elevato si riscontra a **Rieti**, dove è pari a 3,9, il minore invece nell'**Istituto a Custodia Attenuata per Madri di Lauro**, con 0,15 detenute per agente. L'allocazione disomogenea delle unità di Polizia penitenziaria si riscontra anche all'interno delle regioni. Ad esempio nelle Marche pur essendo rispettato il dato previsto in pianta organica, coesistono situazioni di grave carenza con situazioni più felici. Ad **Ascoli Piceno** attualmente il rapporto detenuti agenti è pari a 0,7 (con 42 agenti di polizia penitenziaria in più); ben più elevato è quello riscontrato ad **Ancona Montacuto** dove è di 2,57 (con 197 unità in meno).

Rapporto tra detenuti ed agenti

Maggio 2023 - Febbraio 2024



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP e estrazioni dalle "schede trasparenza" pubblicate dal Ministero sui singoli istituti, effettuate da Marco Dalla Stella

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

I dati rilevano che rispetto all'anno precedente, nella maggior parte delle regioni è aumentato il rapporto tra detenuti e agente, come nel Lazio che si è passati da 2 a 2,39, o come in Puglia dove si è passati da 1,9 a 2,24. Una carenza che dovrebbe essere in parte delimitata con i successivi concorsi già banditi. Al di là delle differenze regionali inoltre, si nota che gli istituti di grandi dimensioni sono quelli dove la carenza di personale è maggiore: a **Napoli Poggioreale** il rapporto detenuti agenti è pari a 2,9 e a **Roma Regina Coeli** 3.

L'immagine che emerge dall'Osservatorio di Antigone nel 2023 conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei **100** istituti visitati, 40 presentano un rapporto tra detenuti e agente più elevato rispetto alla media di 1,9. La carenza di personale di Polizia penitenziaria desta maggiore allarme nell' **Istituto penitenziario "G. Panzera"** di **Reggio Calabria** dove era presente un agente ogni 3,39 detenuti. Non migliore la situazione a **Rebibbia Nuovo Complesso**, dove vi era un agente ogni 3,23 detenuti.

Come per gli educatori, anche in relazione al personale di Polizia penitenziaria appare con evidenza una situazione di disomogeneità di organico sul territorio nazionale. Infatti, fanno da contrappeso a situazioni di grave carenza di personale di Polizia penitenziaria istituti dove il numero di agenti è superiore a quello delle persone detenute. Era questo il caso di **Lauro**, **Grosseto**, **Ascoli Piceno** e **Lanusei**. Non si comprende inoltre, come vi possano essere degli istituti dove il personale di Polizia penitenziaria previsto in pianta organica sia uguale o addirittura superiore rispetto a quello dei posti detentivi regolamentari. A **Grosseto**, ad esempio, per una capienza ufficiale di 15 posti, sono 34 gli agenti previsti in pianta organica; come a **Latina**, dove per 77 posti regolamentari sono 132 le unità di Polizia penitenziaria previste. Al contrario, ad esempio a **Carinola**, per 551 posti regolamentari, le unità previste sono 154.

Funzionari amministrativi

I funzionari amministrativi sono attualmente la categoria che risente maggiormente della carenza di personale, rispetto alle varie figure professionali previste negli istituti di pena. I funzionari amministrativi si occupano della contabilità, della rendicontazione e degli affari generali. Generalmente l'area amministrativo contabile è preposta alla gestione dei fondi assegnati dal Ministero, degli ordini e degli acquisti del materiale, nonché delle gare d'appalto. In alcuni istituti è competente in merito alla gestione finanziaria dei conti delle persone private della libertà. Inoltre, i funzionari amministrativi in alcune carceri amministrano il fondo detenuti, il conto corrente postale e la gestione finanziaria dei detenuti semiliberi.

Le schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2024 mostrano che la differenza fra funzionari amministrativi previsti ed effettivi è pari al 20,87%. Delle 4.049 unità previste, dato che non contiene il numero di 10 istituti le cui schede di trasparenza non sono aggiornate e quindi si suppone maggiore, sono presenti solo 3.204 unità. Le carenze maggiori si riscontrano in Piemonte e Lombardia, dove rispettivamente mancano 142 e 114 unità di personale amministrativo. Le regioni del centro sud, invece, non sembrano soffrire della stessa problematica. In Puglia, Umbria e Molise, ad esempio, il numero di amministrativi effettivamente presenti corrisponde quasi a quello previsto in pianta organica.

I direttori e i vicedirettori

Al vertice dell'organizzazione di ogni istituto penitenziario è posto il direttore, un ruolo atipico e complesso, difficilmente paragonabile ad altre figure dirigenziali pubbliche. La figura della direttrice o del direttore, quest'ultimi in netta minoranza, in un carcere è fondamentale. È infatti il promotore della risocializzazione dei detenuti, responsabile del coordinamento di tutte le aree dell'istituto, della gestione amministrativa della struttura e del suo personale, delle attività che in istituto si svolgono, incluse tutte quelle che riguardano i detenuti, è delegato di spesa e datore di lavoro. In ultima istanza praticamente tutto dipende dal direttore e quando il direttore non c'è, o non è in condizione di fare il suo lavoro, la gestione assume una logica a "mantenimento".

Il recente concorso ha finalmente inciso sulla sistemica carenza di personale dirigenziale, tentando di perseguire l'obiettivo di assicurare la presenza di un direttore in ogni istituto. Tuttavia i futuri pensionamenti e i passaggi agli uffici dirigenziali, rendono difficile la possibilità di perseguire in pieno l'obiettivo, che resta invece ancora nettamente distante per quanto riguarda i vice direttori.

Nel corso delle 100 visite svolte dall'Osservatorio di Antigone nel 2023, prima dell'immissione in ruolo dei nuovi direttori è stato rilevato come solo nel 53,5% degli istituti penitenziari fosse presente un direttore responsabile solo di quell'istituto. Il 38,4% dei direttori era incaricato in più di un istituto. Come sempre si tratta di un dato medio, nel Lazio ad esempio i 3 istituti visitati avevano un proprio direttore a tempo pieno. Invece nelle Marche, nei 6 istituti visitati i direttori avevano più di un incarico di gestione.

Non avevano un direttore a tempo pieno la casa circondariale di **Cagliari Uta**, con 573 presenze al momento della nostra visita, **Modena** con 456 presenti, o **Sassari** con 443 persone detenute. Mentre avevano un direttore a tempo pieno il carcere di **Lanusei** con 29 presenze, e quello di **Isernia** con 53 persone detenute.

A sopperire alla carenza di direttori, non è neppure la figura del vice-direttore. Degli istituti visitati da Antigone solo il 16,1% aveva un vice-direttore, 25 in tutto distribuiti in solo 11 istituti, e anche in questo caso la loro collocazione è apparsa

fortemente incoerente. Sono presenti infatti, 2 vice-direttori sia nella **Casa Circondariale di Bologna** con 810 detenuti presenti al momento della visita, sia nella **Casa Circondariale di Trani** con 390 detenuti presenti. Era presente un vice-direttore sia nella **Casa Circondariale di Santa Maria Capua a Vetere** con 875 detenuti presenti e sia nella **Casa di Reclusione di Aversa** con 216 detenuti presenti. A **Lecce** e a **Taranto** con rispettivamente 1157 e 809 persone detenute, non c'era alcun vice-direttore. Tra quelli visitati, gli istituti in cui era presente un vice-direttore combaciavano con quelli in cui c'era un direttore incaricato solo presso quell'istituto.

Il concorso ha indubbiamente permesso a questa categoria di poter ridurre la mole di attività di ogni direttore, tuttavia permane una rilevante lacuna: dall'emanazione dell'Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria nel 2006, non sono ancora state avviate e portate a termine, le negoziazioni per la stipulazione di un contratto specifico per la categoria, alle quali si adotta attualmente il contratto della dirigenza di polizia, con le inevitabili mancanze e inefficienze, come l'assenza della reperibilità sul contratto, esercitata invece dai direttori.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Colloqui, telefonate e videochiamate



ANTIGONE

Il contatto con l'esterno è uno degli elementi fondamentali dell'opera di reinserimento sociale che lo stato si è impegnato a garantire alle persone detenute. Il mantenimento dei rapporti con i familiari, i conviventi e le persone care, rappresenta non solo un diritto inviolabile della persona ristretta, ma soprattutto un elemento del trattamento "rieducativo".

Il terzo comma dell'art.27 della carta costituzionale afferma che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Tale principio deve essere letto in combinato con l'art. 1, comma 2 della legge sull'Ordinamento penitenziario, il quale afferma che "il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati".

La Costituzione riconosce la centralità della famiglia e tutela i diritti dei suoi appartenenti (artt. 2, 29,30,31). Nel mondo penitenziario questa affermazione si traduce nella garanzia del mantenimento delle relazioni tra le persone ristrette e le famiglie. L'art. 28 dell'Ordinamento penitenziario, infatti, recita: "Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie". La norma interna deve essere letta alla luce dei principi sovranazionali, enunciati sia dalle regole penitenziarie europee, sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'art. 24 delle regole penitenziarie europee riporta: "i detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone"; "le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali". Anche la Corte EDU in numerose sentenze ha rappresentato la centralità del contatto delle persone detenute con il mondo esterno. In *Olsson v. Sweden* e *Messina v. Italy*, ha ribadito il diritto dei detenuti alla vita familiare, condannando le restrizioni ingiustificate imposte dai governi su tali contatti. La Corte ha chiarito che le restrizioni devono essere proporzionate e limitate al minimo necessario per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, come sottolineato in *Van der Ven v. the Netherlands*.

Tuttavia, ha anche sottolineato che gli stati godono di un certo margine di discrezionalità nel prendere misure volte a mantenere la sicurezza e l'ordine nelle carceri. Nonostante ciò, la Corte ha sempre richiamato gli Stati membri al loro dovere di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, agevolando i contatti familiari e sociali, come sancito in *Iovchev v. Bulgaria* e *Other v. Regno Unito*.

Dopo aver delineato i principi, è essenziale analizzare in che modo vengono concretamente applicati nel nostro ordinamento giuridico. La definizione delle modalità concrete con cui si realizzano i contatti tra persone ristrette e realtà esterna è rimessa al D.P.R. n. 230/2000. Il Regolamento Penitenziario, all'art. 39, concede una telefonata a settimana, della durata di dieci minuti, e tendenzialmente solo con i familiari, tenendo fuori amici e tutte le persone terze. In merito ai colloqui, l'art.37 afferma: "I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese".

Nel corso del 2023 l'Osservatorio di Antigone ha visitato 99 Istituti penitenziari, tra i dati rilevati vi sono anche i contatti con l'esterno.

Partendo dai colloqui in presenza, che garantiscono un contatto diretto tra le persone ristrette e i propri cari, si evince che solo in 20 Istituti sono svolti da oltre tre quarti delle persone detenute. Tra questi, alcuni degli istituti con il più alto tasso di sovraffollamento, la Casa Circondariale "Francesco Rucci" di Bari, con un tasso pari al 168,5% e la Casa di reclusione di Vigevano con un tasso di sovraffollamento del 157,5%. In 10 istituti, invece, svolgono regolarmente colloqui in presenza solo un quarto dei detenuti. Un altro dato rilevato dall'Osservatorio riguarda il giorno in cui si svolgono i colloqui, un elemento importante per facilitare la partecipazione dei familiari e dei cari che lavorano o vanno a scuola è che il colloquio si svolga durante il fine settimana.

Nel 2023, nel 62,5% degli istituti visitati i colloqui si svolgono sia il sabato che la domenica, dato in miglioramento rispetto al 2022, quando la percentuale era pari al 49,5%. Invece, gli istituti in cui non si svolgono colloqui durante il fine settimana

sono 7, tra cui possiamo citare i due istituti più popolosi tra quelli visitati: la Casa circondariale di Roma Rebibbia NC e di Napoli Poggioreale.

Sul tema dei colloqui è opportuno sottolineare che l'emergenza pandemica da COVID-19 ha imposto, a tutela del diritto al mantenimento dei rapporti familiari, l'introduzione di forme di comunicazione a distanza. Infatti, già nel 2019 con una circolare il DAP ammetteva l'utilizzo, in via sperimentale e solo per il circuito di media sicurezza, di piattaforme informatiche per lo svolgimento di colloqui nella forma di videochiamata, in sostituzione dei colloqui in presenza. Durante la pandemia l'impossibilità di svolgere colloqui in presenza e al contempo l'esigenza di favorire i contatti con l'ambiente esterno per non acuire il senso di straniamento, hanno comportato l'estensione dell'accesso alle videochiamate come forma di colloquio a distanza a tutte le persone ristrette. Il DAP con alcune circolari nel pieno dell'emergenza pandemica si è impegnato a garantire i colloqui a distanza e ad implementare il numero delle telefonate anche in deroga a quanto previsto dal regolamento penitenziario.

Con la Circolare 3696/6146 del 26 settembre 2022, l'allora capo DAP Carlo Rainoldi ha disposto la stabilizzazione dell'utilizzo delle video chiamate come modalità alternativa rispetto ai colloqui in presenza e ne ha esteso l'utilizzo a tutti i circuiti penitenziari.

Nel 2023, i dati raccolti dall'Osservatorio di Antigone evidenziano un aumento nell'uso dei colloqui a distanza rispetto al 2022, sebbene tale utilizzo sia notevolmente inferiore rispetto al 2021, periodo in cui l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 era ancora in corso.

Nel 2022 nel 32% degli istituti visitati venivano svolte videochiamate da oltre tre quarti delle persone detenute, nel 2023 la percentuale è salita al 39%. Si tratta evidentemente di una modalità che può essere sostenuta dagli istituti e che riesce a garantire ai familiari che con difficoltà aderirebbero ai colloqui in presenza di non perdere i contatti con i propri cari in stato di detenzione.

Al contrario di quanto accaduto con le videochiamate, dove si è assistito ad un'apertura dell'Amministrazione, dal 31 dicembre 2022 i colloqui telefonici sono

tornati alla disciplina pre pandemica (d.l. 228/2021). L'art.18 dell'Ordinamento penitenziario e l'art. 39 del regolamento penitenziario riconoscono alle persone detenute una telefonata a settimana della durata massima di 10 minuti e, ai detenuti per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, due colloqui telefonici al mese.

Nel corso dell'emergenza da COVID 19, la Legge n. 70 del 2020 ha previsto la possibilità di concedere autorizzazioni per i colloqui telefonici, escludendo i detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario, oltre i limiti stabiliti dal regolamento penitenziario. Le Direzioni degli istituti potevano autorizzare tali colloqui fino a una volta al giorno, specialmente quando la comunicazione telefonica coinvolgeva figli minori, figli maggiorenni con gravi disabilità, coniuge, partner di unione civile, convivente stabile o altra persona con legame affettivo significativo.

In molti continuano a sottolineare la necessità di ampliare il numero delle telefonate concesse alle persone detenute, tra cui il Ministro Nordio che, a fronte dell'elevato numero di suicidi, ha in più occasioni annunciato l'aumento a 6 colloqui telefonici.

Tuttavia, l'Osservatorio di Antigone ha registrato una notevole riduzione delle chiamate straordinarie, eccedenti il limite di 4 previsto dal regolamento penitenziario. Questo nonostante la richiamata circolare del 26 settembre 2022 abbia chiarito che le Direzioni degli istituti hanno un'ampia discrezionalità nell'autorizzare colloqui telefonici che superano il numero stabilito dalla normativa. Dai dati è emerso che nel 2022, nel 36% degli istituti visitati oltre tre quarti dei detenuti effettuava telefonate straordinarie, mentre nel 2023 solo nel 19% degli istituti. Sono raddoppiati rispetto al 2022, inoltre, gli istituti in cui nessun detenuto è autorizzato a svolgere chiamate straordinarie. Antigone ha in più occasioni sostenuto la necessità di ampliare il numero dei colloqui telefonici, utili e in alcuni casi fondamentali, per garantire un contatto con la realtà esterna e supportare le persone ristrette in condizioni di fragilità.

In conclusione, si auspica un intervento legislativo tempestivo che aumenti sia il numero che la durata delle telefonate, e che soprattutto garantisca uniformità tra tutti gli istituti penitenziari sul territorio nazionale.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

L'edilizia penitenziaria



ANTIGONE

Per i giornali e per buona parte dell'opinione pubblica c'è un fenomeno che più degli altri rileva quando si parla di carcere, a volte trattato come un'emergenza, altre volte come una piaga endemica del nostro sistema penitenziario. Ci riferiamo al sovraffollamento, ovvero al fatto che le carceri quasi sempre ospitano più persone di quante ce ne dovrebbero stare in base alla loro capienza regolamentare.

Si tratta di un dato certamente significativo, che incide sulla vivibilità degli spazi detentivi, ma anche, indirettamente, sulla disponibilità di tutte le altre risorse di cui è fatto il carcere, risorse che, se restano invariate, diventano sempre più scarse mano a mano che il numero dei detenuti, ed il sovraffollamento, crescono. C'è così in proporzione ad esempio meno lavoro, meno opportunità di formazione, ma anche meno possibilità di cura o di ogni genere di interazione con gli operatori.

Sono osservazioni queste del tutto scontate, ma ciò nonostante nell'immaginario collettivo il problema del sovraffollamento è anzitutto un problema di mancanza di spazi, e la soluzione più scontata appare quella della costruzione di nuove carceri. In realtà come dicevamo sopra, senza più personale e più risorse la disponibilità di maggiori spazi risolve solo in parte il problema, ma la risposta puramente edilizia è fallace anche per altre ragioni.

Una appare puramente logica: se in un contenitore mettiamo in una unità di tempo più "cose" di quelle che nella stessa unità di tempo togliamo, il contenitore prima o poi si riempirà. Se è più grande, ci metterà più tempo a riempirsi, ma se il carcere dovesse rispettare la logica del nostro esempio, il sovraffollamento sarebbe comunque inevitabile.

L'altra ragione per cui la risposta puramente edilizia è perdente, è data invece dall'esperienza, che da tempo ci insegna come la crescita della capacità detentiva determina di solito una crescita della popolazione detenuta, più che un calo del sovraffollamento penitenziario. Il concetto è stato ribadito di recente nel [31 rapporto generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti \(CPT\)](#): "Il CPT nota inoltre che in alcuni Paesi europei si stanno spendendo ingenti somme per per la costruzione di nuove carceri e/o per l'adozione di politiche di espansione della capacità del patrimonio carcerario. Il CPT è fermamente convinto che la costruzione di nuove carceri e/o

consentire la crescita della popolazione carceraria non fornirà una soluzione duratura al problema del sovraffollamento".

Nonostante questo è comunque utile dare uno sguardo a quanto accaduto negli ultimi anni nel nostro paese su questo fronte, anzitutto per capire meglio cosa intende la politica quando si impegna a costruire nuove carceri. E qual è stato l'esito di questi impegni.

Per farlo, guardiamo all'ultimo documento disponibile sul tema, per leggerlo però "a ritroso". Dalla [Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia relativa all'anno 2023](#), presentata in occasione della inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024, apprendiamo anzitutto che in effetti di nuove carceri non si parla quasi più.

Unica eccezione il riferimento al "nuovo istituto di Pordenone in località San Vito al Tagliamento", che viene però collocato "in un orizzonte temporale più ampio (che si ritiene poter circoscrivere nell'ambito di un quinquennio)", e del quale si parla già dagli anni novanta dello scorso secolo, con gare d'appalto finite davanti al Tar e assegnazioni dei lavori poi revocate. Un'operazione che forse prima o poi andrà in porto, ma che certo non ha nulla a che fare con la risposta all'emergenza sovraffollamento.

Sempre in tema di nuove carceri si è poi negli ultimi anni più volte sentito parlare del recupero delle ex caserme come una soluzione alternativa ed innovativa rispetto al bilancio fallimentare di numerosi piani straordinari di edilizia penitenziaria. Ma anche su questo la Relazione gela gli entusiasmi. "A causa di problematiche emerse in sede di pianificazione e progettazione degli interventi previsti ... l'unico al quale si è potuto dare ulteriore seguito è quello relativo alla caserma Barbetti". Le ex caserme dunque diventano una sola ex caserma, la "Barbetti" di Grosseto, e peraltro anche della costruzione di un nuovo carcere a Grosseto si parla almeno dagli anni novanta. E lo scenario non è comunque incoraggiante, viene infatti descritto come "particolarmente complesso in ragione della consistente estensione dell'area che misura circa 154.000 mq e della presenza di ben 32 edifici".

Niente nuove carceri dunque, neanche nelle ex caserme, nel futuro prossimo, ma nella Relazione si parla invece estesamente della realizzazione di nuovi padiglioni.

Si dice ad esempio che “sono in corso di completamento le attività di collaudo tecnico amministrativo, a cura del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del nuovo padiglione da n. 92 posti destinato al regime 41-bis presso la Casa circondariale di Cagliari e il padiglione da n. 200 posti della Casa di reclusione di Sulmona”. Ma anche su questi due interventi è utile sapere qualcosa in più.

Anzitutto Cagliari, dove la nuova Casa circondariale di Uta, inaugurata nel 2014, prevedeva già in origine il padiglione per il 41bis che però non era stato ultimato a causa del fallimento della ditta costruttrice. Più che di realizzazione di un nuovo padiglione dunque, si tratta del completamento di una struttura i cui lavori, apprendiamo dalla [Relazione dell'Ufficio Tecnico per l'Edilizia penitenziaria e Residenziale del 2008](#), sarebbero dovuti finire nel 2009.

Quanto a Sulmona, dalla [Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2015](#), apprendiamo che “rispetto ai nuovi padiglioni la cui realizzazione era stata prevista dal Piano Carceri, il Commissario Straordinario del Governo per le Infrastrutture Carcerarie ha avviato le procedure per la realizzazione dei 2 nuovi padiglioni da 400 posti da costruirsi presso gli istituti penitenziari di Milano Opera e Roma Rebibbia, e degli 11 padiglioni da 200 posti presso gli istituti penitenziari di Vicenza, Bologna, Ferrara, Parma, Sulmona, Lecce, Taranto, Trani, Caltagirone, Siracusa, Trapani per un totale di 3000 posti detenitivi”.

L'esperienza dell'Ufficio del Commissario straordinario, avviata all'inizio del 2013, si chiudeva dunque con un misero bilancio e strascichi giudiziari, e lasciava in eredità al Ministero i progetti avviati. A quella stagione, e a quella emergenza, sembrerebbe risale dunque l'intervento su Sulmona, ma scavando ancora si può tornare addirittura più indietro, e lo si trova già citato anche nel [Piano carceri di lonta del 2009](#), data di consegna prevista: giugno 2011.

E la situazione è simile anche per altri padiglioni. Nella Relazione sul 2023 scopriamo che “è prevista, inoltre, la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione in costruzione presso la Casa di reclusione Milano Opera” e che “entro il 2024 dovrebbe essere inoltre ultimato il nuovo padiglione da n. 400 posti in costruzione presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso”. Entrambi lavori,

come si vede sopra, che facevano già parte del piano straordinario. E degli altri di quel piano che ne è stato?

Quello di Vicenza, anche questo che già figura nel vecchio Piano lonta del 2009, è stato aperto nel 2016. Quelli di Siracusa e Trapani, anche loro già nel Piano lonta, sono stati inaugurati nel 2017. Quelli di Parma, Lecce (anche loro nel Piano lonta) e Trani e Caltagirone, sono stati aperti nel 2020. Quello di Taranto, anche lui sulla carta almeno dal 2009, è stato aperto nel 2021.

Molti, come a Parma o Trani, inaugurati con grandi resistenze della polizia penitenziaria, che lamentava la carenza di personale adeguato per gestirli.


Infine, sempre dalla nuova Relazione 2023, scopriamo che “entro il 2025 dovrebbero essere, inoltre, ultimati il nuovo padiglione da n. 200 posti dell'istituto di Bologna”, anche questo nel Piano lonta già dal 2009, e che quello di Ferrara è addirittura finito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con decreto legge n. 59 del 2021.

La Relazione prosegue elencando una serie di nuovi padiglioni da realizzare, per lo più legati al PNRR, ma forse è più utile fermarsi qui, a questo sguardo sul passato, che mostra quali siano i tempi e le complessità di realizzazione di nuove infrastrutture, e come queste, nei decenni necessari alla loro realizzazione, ci vengono più volte riproposte come la nuova, imminente risposta all'ultima emergenza in corso.

È invece forse utile in conclusione dare uno sguardo ai numeri.

Capienze e presenze in carcere

Anni 2005 - 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Come si vede, negli ultimi 10 anni la capienza del nostro sistema penitenziario è cambiata assai poco, passando dai 49.635 posti regolamentari del 2014 ai 51.179 del 2023. Ma come è possibile se, come abbiamo visto, quanto meno alcune nuove strutture, per lo più padiglioni in carceri preesistenti, sono entrate in funzione proprio in questo periodo? A fronte di tutte quelle inaugurazioni abbiamo ricavato solo 1.500 posti?

La risposta è anzitutto che 1.500 posti non sono proprio pochi, ci vogliono molti anni, molti nuovi padiglioni e molti soldi per metterli assieme.

Ma l'altro fattore da tenere presente è che mentre inauguriamo nuove strutture, come è inevitabile ne chiudiamo nel frattempo altre, che il passare del tempo ha reso funzionalmente inadeguate e fatiscenti.

In quegli stessi anni abbiamo ad esempio chiuso numerosi OPG, alcuni dei quali non sono stati convertiti in spazi detentivi, come quelli di Reggio Emilia o di Montelupo Fiorentino. Ma abbiamo anche chiuso diverse carceri, da ultime

quelle di Savona, Camerino ed Empoli, divenute nel frattempo funzionalmente o strutturalmente inutilizzabili. E anche questo ovviamente continuerà a succedere, come è ovvio nella gestione di un patrimonio di edilizia penitenziaria così ampio, ad oggi composto di ben 189 istituti, e così articolato, per tipologie e periodi di costruzione. Si pensi che almeno il 20% delle nostre carceri è stato costruito prima dell'inizio del secolo scorso, e si tratta di strutture che hanno spesso bisogno di interventi di riorganizzazione radicale.

E come si inseriscono in questo quadro i ricorrenti piani straordinari per l'edilizia penitenziaria, pensati per rincorrere il sovraffollamento penitenziario? Forse la storia a questo punto ci insegna che si tratta solo di bugie. Un sistema penitenziario grande ed articolato come il nostro ha una sua evoluzione fisiologica, fatta di nuove strutture che progressivamente vanno a sostituire o a integrare le precedenti, e questo è quanto in questi anni è successo. Il resto, nella interpretazione più benevola è solo propaganda, promesse che si sa che non verranno mantenute, ma che nell'immediato hanno comunque un potere rassicurante. Ma c'è anche una interpretazione meno benevola, per cui chi promette nuove carceri per rispondere all'emergenza sta in fondo dicendo che a lui, o lei, dell'emergenza in corso, non importa poi tanto.

Approfondimenti

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di detenzione



ANTIGONE

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Il carcere chiuso: isolamento e separazione

Rachele Stroppa



ANTIGONE

L'isolamento penitenziario: spazi, pratiche e alternative

In ambito penitenziario lo spazio non è mai neutro; al contrario, ha sempre una connotazione politica. Il carcere, volontariamente o involontariamente, per le funzioni che svolge, è per certi versi il punto di contatto più stretto che i cittadini hanno con lo Stato, in quanto questo simbolismo diventa fisico, traducendosi in muri e celle, spazi e limiti (Verdolini, 2022). Lo spazio di isolamento è forse uno degli spazi più impregnati di questa simbologia di natura politica.

Ebbene, parlare di un solo spazio di isolamento, come se fosse un luogo specifico, totalmente delimitato e completamente regolato sarebbe improprio. Nonostante da un punto di vista formale – così com'è disciplinato dall'art. 33 o.p. – l'isolamento possa imporsi solamente per ragioni disciplinari, giudiziarie o sanitarie¹⁾, gli spazi dell'isolamento sono andati via via moltiplicandosi e differenziandosi. La differenziazione dello spazio carcerario va di pari passo con il processo di amministrativizzazione dell'istituzione carceraria (Rivera Beiras, 2023), funzionale al mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno dei luoghi del penitenziario. La sopravvivenza del carcere stesso, infatti, dipende, in una certa misura, dal mantenimento quotidiano dell'ordine, oltre che dalla legittimazione dell'istituzione (cfr. Beetham, 1991), che coincide con il principio di rieducazione. È per questo motivo che l'isolamento, che si configura come una delle principali risorse ai fini di preservare l'ordine all'interno degli istituti, ha continuato ad essere applicato nei secoli, nonostante gli effetti estremamente dannosi che produce sul corpo e la mente delle persone detenute.

Interrogarsi sul significato che assume l'ordine – e quindi anche l'isolamento – in ambito penitenziario ci permette di avvicinarci alla comprensione di quella che Sykes ha definito “la configurazione filosofica del carcere” (1971), in cui le pratiche informali intervengono per far fronte a necessità quotidiane impellenti, plasmandosi secondo una logica strumentale che dipende proprio dalle contingenze e dalle esigenze della vita quotidiana in carcere (Maculan e Sterchele 2022, p. 1496). In questo senso, sempre più di frequente l'isolamento viene utilizzato come tecnica di controllo di quei profili di detenuti che il personale penitenziario ha difficoltà a gestire, spesso perché la loro condotta è il risultato di una qualche forma di disagio. È questo il caso di un detenuto della Casa Circondariale di Viterbo

che nel corso del 2023 ha contattato l'Ufficio del Difensore Civico di Antigone. Il detenuto riferiva di essere stato posto in isolamento di fatto a causa del suo stato di salute psicologico. Nella sua cartella clinica si accenna ad una diagnosi di bipolarismo, disturbo psichico da cui deriverebbe la difficoltà ad adattarsi alle regole della quotidianità detentiva. Anche un detenuto di origine marocchina della Casa Circondariale “Marassi” di Genova ha riferito al Difensore Civico di Antigone di trovarsi in una situazione di isolamento di fatto da molti mesi. Il ragazzo presentava problematiche legate alle dipendenze e in una relazione comportamentale psicologica dell'istituto si constatava la presenza di sintomi riconducibili allo spettro schizofrenico, quali allucinazioni uditive, deliri e tendenza a rompere oggetti. Secondo quanto riferito dal detenuto, la finestra della cella di isolamento era rotta, per cui sarebbe stato costretto a coprire la finestra con il suo accappatoio o con altri vestiti per non far entrare il freddo.

Durante la visita presso la Casa Circondariale di Biella gli osservatori di Antigone si sono concentrati soprattutto sul padiglione dedicato all'isolamento. Quest'ultimo presenta due sezioni da dieci celle l'una e due passeggi ad uso esclusivo delle persone in isolamento. Le celle non erano in buone condizioni, trattandosi in alcuni casi di celle lisce, sprovviste quindi di qualsiasi tipo di arredo. Al momento della visita erano presenti dodici persone in isolamento. Oltre ad una persona peer-supporter, in cella con una persona non autosufficiente, vi erano due casi di isolamento disciplinare; cinque sono i casi definiti invece di isolamento sanitario, rientrando in questa ipotesi anche casi di osservazione per autolesionismo o tentativo di suicidio; gli altri risultano isolamenti disposti per difficoltà di gestione in sezione, o per scelta autonoma del singolo, a causa di difficoltà di convivenza con altre persone detenute. Si evince, quindi, un uso smodato dell'isolamento, disposto in alcuni casi arbitrariamente per far fronte ad esigenze di governo della popolazione penitenziaria. Inoltre, contrariamente a quanto disposto dalla normativa, il personale sanitario non sembrava effettuare almeno una visita giornaliera alle persone detenute in isolamento, mentre lo psichiatra, secondo quanto è stato riferito durante la visita, è solito intervenire solo su richiesta. I passaggi della sezione sono spazi estremamente angusti ad uso singolo, costituiti da alti muri su tre lati, una grata sul lato di accesso, mentre il soffitto è aperto. Anche le condizioni all'interno della sezione di isolamento della Casa circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere presentano numerose criticità.²⁾

Lo stesso è stato riportato via lettera all'Ufficio del Difensore Civico di Antigone da un detenuto recluso nella sezione Danubio dell'istituto in questione per non meglio esplicitati "motivi di sicurezza e protezione":

Mi trovo detenuto in una cella di circa 10 metri quadri, nella sezione Danubio, considerata area di punizione, con un'altra persona, anche se la cella è idonea solamente per una persona ed è priva di tutto. Le condizioni igienico sanitarie di questa sezione sono ridotte ai minimi termini. La notte siamo invasi da topi, scarafaggi e zanzare. Fuori dalla finestra, che affaccia al piano terra, si presenta uno sversatoio di immondizia proveniente dai piani superiori, che permane da mesi. Non si comprende perché questa sezione è completamente isolata dalla visione degli agenti; da ciò ne consegue che per un intervento bisogna chiamare a squarciagola per vari minuti [...] A ciò si aggiunge che si ha diritto a due ore di passeggiare la mattina e due al pomeriggio, anche se spesso questi orari non vengono rispettati. In questi pseudo camminamenti (tipici del 41-bis), caratterizzati da muri di cemento alti molti metri, non sono previsti servizi igienici, né panche per sedersi.

Se tradizionalmente, quindi, lo spazio di isolamento era dedicato a quelle persone che a causa della loro condotta penitenziaria venivano sanzionate disciplinarmente, oggi l'isolamento si presenta come uno strumento ibrido, attraverso il quale l'amministrazione è in grado di gestire i soggetti che più incarnano la marginalità sociale e penitenziaria (Cullen e Pretes, 2000). Nell'immaginario comune i detenuti sottoposti a misure di isolamento sono i detenuti più pericolosi, colpevoli di crimini efferati o che rappresentano un pericolo per la sicurezza. Ebbene, sul piano reale la situazione presenta elementi di maggiore complessità. Attualmente i fattori che determinano la pericolosità sembrano in realtà tradursi in fattori di vulnerabilità. Le pratiche informali di isolamento, quindi, si estendono e si moltiplicano per facilitare la gestione dei detenuti problematici, che finiscono per rappresentare un ostacolo al mantenimento dell'ordine all'interno delle sezioni ordinarie. Spesso, la problematicità è determinata, come è stato descritto in precedenza, da forme di disagio psichico o dall'incapacità di affrontare quelli che Sykes definiva "i dolori della carcerazione" (1971). L'isolamento sembra quindi configurarsi come la risposta per quei detenuti che non sono in grado di "farsi la galera" (Kalika e Santorso, 2018), nel senso che faticano ad adattarsi alle logiche proprie del penitenziario.

Le sezioni di isolamento tradizionalmente sono anche i luoghi prescelti per la violazione dei diritti umani. Dall'analisi dei casi presi in carico dall'Ufficio del Contenzioso di Antigone emerge, infatti, come siano quasi sempre gli spazi di isolamento a fare da scenario agli episodi di violenza da parte degli agenti sui detenuti.³⁾

All'interno del procedimento per i fatti avvenuti presso la Casa di reclusione di Asti nel dicembre 2004 il giudice, ricostruendo il luogo delle torture afferma: "si trattava di inserire il detenuto in un determinato reparto dell'istituto, che per il suo posizionamento nell'edificio e per le particolari cautele legate al suo regime consentiva di agire in violazione delle regole imposte senza che potessero essere frapposti impedimenti da altri detenuti o da personale ligio al proprio dovere istituzionale". Si trattava, appunto, del reparto di isolamento.

Nell'ambito del processo per le violenze avvenute nell'aprile del 2020 presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere – il più grande processo per tortura d'Europa – dodici agenti della polizia penitenziaria sono imputati per cooperazione nell'omicidio colposo del detenuto algerino Lakimi Hamine, di 28 anni, collocato nella sezione di isolamento (reparto Danubio) subito dopo il pestaggio avvenuto a seguito dell'insorgere delle proteste per la gestione dell'emergenza sanitaria causata dal covid-19. Lakimi Hamine venne poi trovato morto il 4 maggio 2020.

E ancora, nel settembre 2023 il Tribunale di Siena ha pubblicato le motivazioni della sentenza di primo grado di condanna di cinque agenti penitenziari per aver inflitto torture a un detenuto tunisino nell'istituto di San Gimignano nel 2018. Anche in questo caso, il luogo delle torture è risultato essere il reparto di isolamento.

Infine Antigone nell'ottobre del 2019 ha presentato un esposto per denunciare la morte del detenuto Sharaf Hassan presso la sezione di isolamento della casa circondariale di Viterbo, per cui attualmente risultano imputati per omicidio colposo il dirigente medico, il medico, il Direttore e un agente dell'istituto.

Le Linee Guida Internazionali sulle Alternative all'Isolamento Penitenziario

La consapevolezza circa le molteplici criticità che presenta l'isolamento penitenziario, oltre ai danni psico-fisici estremamente gravi che può provocare, circa due anni fa ha portato Antigone, in collaborazione con Physicians for Human Rights Israel, a convocare un gruppo di esperti in ambito penitenziario per discutere di isolamento dato che rappresenta uno dei principali fenomeni del carcere contemporaneo a livello globale, ma soprattutto per elaborare delle alternative concrete a questa pratica così antica, quanto dannosa. Il risultato di questo gruppo di lavoro è stata la pubblicazione delle [Linee Guida Internazionali sulle Alternative all'Isolamento Penitenziario](#), accompagnate da un [Documento di Contesto](#). Le Linee Guida mirano a colmare il divario tra quanto emerge dalla prassi a livello mondiale e quanto disposto dal diritto internazionale dalla letteratura medica sui danni causati dalla detenzione in isolamento⁴⁾, presentando alcune misure che possono contribuire a ridurre e infine abolire questa pratica. Il documento vanta la firma di numerosi esperti, tra cui l'ex Relatore Speciale sulla tortura, il professor Juan Méndez e l'ex presidente del CPT e Garante nazionale delle persone private della libertà personale, il professor Mauro Palma. Le Linee Guida sono già state presentate al CPT al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e al Comitato internazionale della Croce Rossa. La diffusione delle Linee Guida e la raccolta di firme mirano a garantire che le sue disposizioni siano adottate dalle istituzioni internazionali, entrando a far parte dei riferimenti di soft law.

Gli esperti che hanno collaborato all'elaborazione delle Linee Guida hanno osservato come le amministrazioni penitenziarie di tutto il mondo ricorrono sempre più spesso all'isolamento per gestire individui con problemi psichiatrici e disabilità mentali. Il ricorso all'isolamento appare connesso all'assenza generale di trattamenti psichiatrici e psicologici e alla mancanza di programmi di riabilitazione ed educazione. L'insufficienza dei servizi sanitari contribuisce al deterioramento dei problemi di salute mentale, mentre la mancanza di programmazione porta all'ozio, all'incapacità di scaricare le tensioni e a sentimenti di disperazione inerenti alla prospettiva di vita successiva al rilascio. Queste conseguenze conducono ad una maggiore violazione delle regole penitenziarie e, di conseguenza, alla violenza

(Kupers, 2015) e quindi a un maggiore ricorso all'isolamento.

Da questo quadro emerge come a livello globale le unità di isolamento si stiano progressivamente allontanando dall'ideale riabilitativo, configurandosi come luoghi di deposito privi di ogni pretesa di autotrasformazione per i detenuti che li abitano (Rhodes, 2004, p. 16).

È importante sottolineare che il punto di vista degli esperti nel ragionamento che ha portato alle Linee Guida non guarda al fenomeno dell'isolamento come qualcosa di isolato, ma piuttosto come la conseguenza di carenze strutturali più ampie che affliggono il sistema carcerario. In questo senso, la crescente presenza di individui con disturbi psichiatrici all'interno delle carceri è solo una delle cause che possono contribuire a spiegare la collocazione delle persone in isolamento. Per comprendere appieno le ragioni alla base dell'applicazione dell'isolamento è necessario considerare anche fenomeni sistemici quali il sovraffollamento, la mancanza di un'adeguata assistenza per la salute mentale, l'approccio punitivo nella gestione degli istituti penitenziari, l'incarcerazione di massa e la criminalizzazione delle popolazioni più vulnerabili.

Le Linee Guida si strutturano in quattro sezioni ed un'appendice: nella prima sezione vengono indicate alcune misure in grado di documentare e monitorare la pratica dell'isolamento, essendo questo il primo passo per comprendere in profondità il fenomeno. Il successivo step consiste nell'evitare l'imposizione dell'isolamento, favorendo l'applicazione di misure alternative, come ad esempio l'esecuzione della sanzione disciplinare presso la cella del detenuto (evitando il trasferimento in un'altra sezione), la separazione del detenuto responsabile dell'alterazione dell'ordine per un massimo di dodici ore e l'utilizzo di tecniche di de-escalation. Modalità alternative devono essere individuate anche per l'isolamento imposto per ragioni di sicurezza, giudiziarie e anche quando è lo stesso detenuto a farne richiesta. Inoltre, nel tentativo di ridurre al minimo l'isolamento, fino ad abolirlo, un ruolo centrale è ricoperto dalla realizzazione di piani di trattamento individualizzati e dalla formazione del personale penitenziario, volta soprattutto a comprendere le particolari circostanze sociali delle persone detenute (Stroppa e Moss, 2023).

Gli effetti della riorganizzazione del circuito di media sicurezza

Sulla scia dell'idea per cui gli spazi dell'isolamento si stanno progressivamente differenziando e moltiplicando, riprendendo l'analisi specifica degli istituti di confine rispetto all'isolamento nel contesto penitenziario italiano, meritano particolare attenzione le cosiddette sezioni ex art. 32 del Regolamento di Esecuzione Penitenziaria (d'ora in poi r.e.). Sempre più spesso, infatti, situazioni di isolamento di fatto si realizzano nelle sezioni ex art. 32, le quali si configurano come una sorta di circuito informale e sono destinate a coloro che "abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni" (art. 32 comma 1 r.e.). Tali sezioni sono state oggetto di intervento da parte della circolare DAP n. 3693/6143 del 18 luglio 2022, che più in generale indica le direttive per il rilancio del regime e del trattamento penitenziario per il circuito della media sicurezza, il quale ospita più del 70% della popolazione detenuta complessiva. La suddetta circolare sancisce una stretta correlazione tra l'andamento trattamentale e la maggiore o minore apertura delle celle, nonostante lo standard di apertura delle celle per almeno otto ore per sia quello previsto dal CPT, come sottolineato dal Garante nazionale (2023).

Nello specifico la circolare, pur prevedendo un minimo di otto ore di apertura nelle sezioni ordinarie e un minimo di dieci nelle sezioni a trattamento intensificato, nel definire il regime penitenziario delle sezioni ex art. 32, si limita a prevedere che sia «garantito quantomeno il tempo di permanenza all'aperto nei limiti ordinamentali previsti dall'art. 10 Ord. Pen.», ovvero una permanenza «all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno». Sebbene non si stia parlando formalmente di isolamento, risulta evidente una tendenza alla chiusura che caratterizza oggi il sistema penitenziario italiano, in barba ai principi di sorveglianza dinamica che faticosamente si sono imposti a seguito della sentenza Torreggiani. Alla luce delle nuove disposizioni introdotte, la possibilità di accedere al trattamento e, quindi, di partecipare alle attività (studio, lavoro, attività culturali, sportive e ricreative), sembra sempre più configurarsi come un meccanismo premiale (cfr. Mosconi e Pavarini, 1993) e non già come base fondante dell'intero sistema di esecuzione penale.

La circolare definisce le tipologie di sezioni previste nel circuito di media sicurezza:

le stanze per l'accoglienza, per periodi di tempo molto brevi; le sezioni a custodia attenuata; le sezioni di preparazione al trattamento intensificato, che vengono così a rappresentare le sezioni "ordinarie"; le sezioni a trattamento intensificato; le sezioni di isolamento ex art. 33 o.p. e le sezioni ex art. 32 r.e.. Nonostante sicuramente siano caratterizzate da un minor livello di afflittività, le sezioni ex art. 32 sembrano rappresentare per l'amministrazione una sorta di alternativa informale all'isolamento, in grado di sottrarsi ai meccanismi di controllo e di garanzia previsti per l'imposizione di sanzioni disciplinari, come l'isolamento. Infatti, la collocazione in una sezione ex art. 32 r.e. è ricorribile solamente attraverso il rimedio generico ex art. 35 o.p..


Sebbene l'obiettivo dichiarato della circolare sia superare la dualità tra custodia aperta e custodia chiusa, ai fini di garantire il trattamento individualizzato, il modello di chiusura sembra essersi affermato, configurando le occasioni di apertura come una residuale eccezione. Il Garante nazionale ha pubblicato uno studio relativo all'impatto della circolare 3693/6143 sull'organizzazione del circuito di media sicurezza (2023). Dai dati rilevati dal Garante nazionale nei quattro provveditorati in cui è stata avviata la sperimentazione della circolare (Campania, Lombardia, Sicilia e Triveneto) tra il 19 luglio 2022 ed il 22 dicembre 2022 è emerso che le sezioni a custodia aperta sono diminuite di 44 unità, mentre quelle a custodia ordinaria sono aumentate di 79 unità. Il numero complessivo di detenuti assegnati alle sezioni a custodia aperta è complessivamente diminuito di 9.750 unità, essendo passato da un totale di 12.033 del mese di luglio a 2.283 del mese di dicembre, mentre, nello stesso periodo, è aumentato di oltre 7.000 unità il numero di persone detenute ristrette in sezioni a custodia chiusa (+7.074). Nel periodo di sperimentazione, inoltre, sono state aperte 107 sezioni a trattamento intensificato e sono aumentate di 5 unità le sezioni ex articolo 32 r.e. (Garante nazionale, 2023, pp. 20-22).

Persone in sezioni a custodia aperta e a custodia chiusa in quattro provveditorati

Anno 2022

Provveditorati di Campania, Lombardia, Sicilia e Triveneto

■ Numero detenuti in custodia aperta ■ Numero detenuti in custodia chiusa



Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

L'analisi della serie storica dal 2019 al 2023 mostra un andamento crescente delle persone detenute assegnate alle sezioni a custodia chiusa, con un picco nell'anno 2022 e un aumento a giugno 2023 di oltre 5.500 persone (da 17.305 a 23.387) e una parallela diminuzione delle persone assegnate alle sezioni a custodia aperta che sono più che dimezzate, passando da un totale di 32.643 nel 2019 per scendere progressivamente a 28.109 persone nel 2022 e a più che dimezzare nei primi sei mesi del 2023 (con un totale di 13.813 persone).


Dall'attività di monitoraggio svolta dagli osservatori di Antigone durante il 2023 emerge una situazione piuttosto disomogenea rispetto al livello di implementazione della circolare che mira a riorganizzare il circuito della media sicurezza e, di conseguenza, sul livello di apertura e chiusura delle sezioni. Presso la Casa circondariale di Varese, al momento della visita le celle risultano chiuse in tutte le sezioni. Lo stesso è stato rilevato presso la Casa circondariale di Matera dove le sezioni erano sostanzialmente sempre chiuse eccetto che per le ore d'aria. Anche nella Casa circondariale di Napoli Poggioreale, ad eccezione del padiglione Genova e del piano terra del reparto Firenze, le sezioni risultavano tutte chiuse

Persone in sezioni a custodia aperta e a custodia chiusa

Anni 2019 - 2023

Dati relativi a tutti i provveditorati

■ Popolazione detenuta ■ Detenuti in sezioni a custodia aperta ■ Detenuti in sezioni a custodia chiusa



Fonte: nostra elaborazione sui dati del Garante nazionale

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

al momento della visita. Parimenti nella Casa circondariale di Vicenza nelle due sezioni per detenuti comuni presenti nel vecchio padiglione le celle erano tutte chiuse. In una delle due non era neppure prevista la socialità in saletta, ma solo l'ora d'aria.

In merito alle sezioni ex art. 32 r.e. in molti istituti è stato rilevato come tali sezioni si siano adeguate alle direttive della nuova circolare, in altri, invece, tali sezioni sono in fase di abilitazione. Presso la Casa circondariale di Modena la sezione ex art. 32 r.e. è una sezione chiusa, destinata a coloro che pongono in essere condotte pericolose o che rischiano di esserne destinatari. Esiste la possibilità di fare quattro ore d'aria e quattro ore di socialità ma vi sono spesso problemi di incompatibilità tra detenuti, per cui spesso i detenuti non usufruiscono di questa possibilità. Per quanto attiene la sezione art. 32 della Casa di reclusione di Parma, nel corso della visita è stata registrata una certa perplessità da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria. La sua ampiezza indurrebbe il trasferimento a Parma di molte persone problematiche e riottose, soprattutto a fronte della mancata o ridotta implementazioni di sezioni simili negli altri istituti della regione.

La generale tendenza alla chiusura che si sta verificando nel sistema penitenziario italiano riguarda anche spazi che dovrebbero essere estranei a questa logica; è il caso della sezione dedicata ai nuovi giunti della Casa circondariale Rocco d'Amato di Bologna, in cui le celle sono aperte solamente per quattro ore al giorno. Altri spazi in cui sono state registrate chiusure eccessive, financo situazioni di isolamento di fatto, sono i reparti di infermeria, alcune Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale (ATSM), certi settori delle sezioni in cui vengono collocati i detenuti destinatari di un provvedimento di sorveglianza particolare ex 14-bis o.p., per non parlare poi degli ergastolani in isolamento diurno ex art. 72 del Codice Penale, per i quali è previsto l'isolamento a tutti gli effetti, anche dal punto di vista formale.

Con il presente contributo si è tentato di ricostruire i principali luoghi di chiusura all'interno del carcere contemporaneo in Italia; sia quelli formalmente riconosciuti tali (l'isolamento), sia quegli spazi che, per far fronte ad esigenze di gestione delle vulnerabilità della popolazione penitenziaria, sono progressivamente investiti da questa tendenza di chiusura.

Studiando il carcere e monitorando le condizioni di detenzione e lo status dei diritti delle persone private della libertà si ha l'occasione di comprendere le dinamiche proprie di una comunità peculiare, definita, in tutti i sensi ristretta. All'interno degli studi di sociologia carceraria è però ampiamente riconosciuto come il carcere si configuri come un "osservatorio privilegiato" (Vianello, 2021). Ma un osservatorio privilegiato rispetto a cosa? Alla società tutta. I cambiamenti che avvengono all'interno del sistema-prigione solitamente anticipano tendenze, disposizioni e orientamenti che in realtà riguardano e caratterizzano la società "libera". Anche per questo l'utilizzo dell'isolamento e la diffusione di logiche di chiusura all'interno delle prigioni italiane dovrebbe preoccupare tutti e tutte noi.

Bibliografia

Beetham, D., (1991), *The Legitimation of Power*, London, Macmillan.

Cullen, B. T., Pretes, E. M., (2000), *The Meaning of Marginality: Interpretations and Perceptions in Social Science*, The Social Science Journal, 2, pp. 215-29.

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2023), *Studio del Garante nazionale sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza*, <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/dee1ea56980e51510977efddc778c0e0.pdf>

Kalika, E., Santorso, S., (a cura di) (2018), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Verona, Ombre corte.

Kupers, T., (2015), *A Community Mental Health Model in Corrections*, Stanford Law & Policy Review, 26 (119).

Maculan, A., Sterchele L., (2022), *The "left" and "right" arm of the prison: Prisonwork and the local legal culture of the penitentiary*, Oñati Socio-Legal Series 12 (6), pp. 1492-1517.

Mosconi G., Pavarini M. (1993), *Discrezionalità e sentencing giudiziario in Italia. La flessibilità della pena in fase esecutiva nell'attività dei tribunali di sorveglianza*, Dei delitti e delle pene, 3, pp. 149-190.

Rhodes, L., A., (2004), *Total confinement. Madness and reason in the maximum security prison*, Berkley and Los Angeles, University of California Press.

Rivera Beiras, I. (2023), *La cuestión carcelaria. La pena legal y la pena real*, Valencia, Tirant lo Blanch.

Stroppa R., Moss D., (2023), *Introducing the Internacional Guiding Statement on Alternatives to Solitary Confinement*, Torture Journal, 33 (3), pp. 113-119.

Sykes, G., (1971), *The society of captives: a study of a maximum security prison*, Princeton, Princeton University Press.

Verdolini, V., (2022), *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Roma, Carocci Editore.

Vianello, F., (2021). *Sociologia e critica della pena detentiva*, Meridiana, 101, pp. 127- 144.

1) Sul punto si veda il tema del Rapporto: [Isolamento ed eventi critici](#).

2) Su questo tema si veda il contributo: [Isolamento ed eventi critici](#).

3) Un altro elemento che è stato spesso riscontrato in questi casi è la mancata refertazione delle lesioni subite dal detenuto da parte del personale medico.

4) Nelle Linee Guida si legge: "Gli impatti psicologici dell'isolamento spaziano da uno stato di confusione e incapacità di concentrazione ad allucinazioni e paranoia, depressione e ansia, disturbo da stress post-traumatico (PTSD), pensieri suicidi, maggiore rischio autolesivo e suicidario (Shalev, 2008, p. 20; Haney & Lynch, 1997; Haney, 2003, p. 134; Kaba et al., 2014; Reiter et al., 2020). I sintomi fisiologici includono problematiche cardiovascolari e gastrointestinali, emicranie, deterioramento della vista, affaticamento e dolori muscolari (Smith, 2006, p. 477, Strong et al., 2021). L'isolamento, inoltre, provoca e aggrava le disabilità mentali (Raemisch, 2017). Le conseguenze dell'isolamento dipendono da fattori individuali e ambientali e possono iniziare a manifestarsi anche dopo diversi giorni. Può configurarsi l'eventualità che si ripercuotano sugli individui anche molto tempo dopo la conclusione del periodo in isolamento fino a cronicizzarsi, permanendo anche per molti anni (Wildeman & Andersen, 2020; Kupers, 2016, 2017)".

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Una “storia semplice” nel carcere di Salerno¹⁾

Luigi Romano



ANTIGONE

Il magistrato scoppiò a ridere. «L'italiano. Ero piuttosto debole in italiano. Ma, come vede, non è poi stato un gran guaio: sono qui, procuratore della Repubblica...». «L'italiano non è l'italiano: è il ragionare», disse il professore. «Con meno italiano, lei sarebbe forse ancora più in alto». La battuta era feroce. Il magistrato impallidì. E passò ad un duro interrogatorio.

Leonardo Sciascia

Nomi e “cose”

La sezione “promiscui protetti” della casa circondariale Antonio Caputo di Fuorni (Salerno) è uno spazio tipico degli attuali istituti di pena. Per capirne il funzionamento bisogna immergersi nelle prassi che animano questo tipo di padiglioni. Il nome che definisce il “circuito” non nasconde l'obiettivo di fortificare un ghetto: luoghi strani che raccolgono una specie curiosa di umani, i promiscui, che sono affiancati da esseri altrettanto eccentrici o comunque non capaci di resistere alla natura ostile del penitenziario, i protetti. Anche se il dato normativo serve a poco, la circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 500422 del 2001 tenta di organizzare questo inferno disordinato con dei parametri identificativi: “Le sezioni ‘protette’ sono destinate al contenimento di soggetti che abbiano il divieto di incontro con la restante popolazione detenuta per condizioni personali ovvero per ragioni detentive e/o processuali” e “le sezioni in argomento possono contenere promiscuamente soggetti con problemi di tutela di natura diversa”.

Lo sforzo degli “architetti giuristi” del ministero è stato evidentemente inutile, quelle parole sono tutt'altro che ordinanti perché inseguendosi tra loro definiscono il nulla. In quelle stanze confluisce di tutto: persone scelte in base all'orientamento sessuale, sofferenti psichici non presi in carico adeguatamente dall'area medica, detenuti che preferiscono stare in isolamento continuo, collaboratori di giustizia, “sex offenders”, giudicabili o definitivi, soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope. Anni fa con l'Osservatorio di Antigone, in uno di questi segmenti penitenziari, **incontrai un detenuto** che cospargeva le mura della cella

di feci e non parlava con nessuno, non ricordo se il comandante lo identificò come promiscuo o come protetto. «Non sappiamo dove metterlo», disse. Quelle parole restituiscono esattamente la funzione di questi spazi ibridi, contenitori di scarti.

“Decesso per cause naturali”

Il 10 maggio 2022 all'interno di questa sezione del carcere di Salerno, Vittorio muore. Era entrato in quell'istituto nel settembre 2019 e per le sue particolari condizioni di salute era stato sottoposto prima a “grande sorveglianza”, poi a “grandissima sorveglianza” perché si temeva potesse compiere gesti estremi. La scheda degli “eventi critici” che lo hanno coinvolto tratteggia un animo irrequieto, riottoso: danneggiamenti, violenze, incendi, aggressioni al personale... Tuttavia, su una delle relazioni, l'occhio attento del garante dei detenuti, Mauro Palma, evidenziò una contraddizione poi rappresentata alla direzione dell'istituto. La Relazione di servizio relativa all'evento avvenuto il 29 marzo 2022 e registrato il 30 marzo 2022 come atto di “autolesionismo” si contraddiceva con il certificato medico redatto il 29 marzo 2022 “riportante una valutazione di non compatibilità delle lesioni rilevate con il trauma riferito dal sig. Vittorio...”, quindi non erano ferite auto-inferte ma frutto di una lite. Insomma, Vittorio, classe 1986, era un osso duro, un corpo poco disciplinato, tutt'altro che docile e la sofferenza che portava dentro sé fungeva da detonatore di esplosioni imprevedibili.

La storia del decesso si porta dietro le tracce di questa vita scomposta. Nessuno sapeva bene cosa fare con Vittorio e spesso l'unica soluzione era tenerlo segregato. Si riscontra nella sua cartella che nel 2021 è stato in “isolamento sanitario” per un tempo continuativo di oltre sei mesi. Quali eventi hanno determinato un'esclusione così prolungata? Si legge nella relazione della Commissione ispettiva istituita dal provveditorato dopo il decesso del ragazzo: “Il comportamento ostile del Vittorio ha indotto a un atteggiamento di resa gli operatori del settore pedagogico e sanitario, che in tre mesi non si sono mai recati presso la VI sezione per un colloquio di iniziativa con lo stesso. Di fatto, il detenuto Vittorio viveva al di fuori di qualsivoglia relazione umana. Nessun compagno di cella, nessuna attività trattamentale, nessun colloquio con operatori, scarsissimi colloqui con la madre, nessuna terapia psicologica, e a quanto riferito dal detenuto Costantino,

nessuna terapia farmacologica, in quanto il Vittorio la rifiutava puntualmente, tanto che negli ultimi tempi l'infermiere non gliela proponeva neanche più". Nella relazione conclusiva dell'ispezione anche il provveditorato rilevò un uso spropositato dell'isolamento precauzionale e l'assoluta assenza di un confronto multidisciplinare con l'area sanitaria e l'articolazione di salute mentale presente nell'istituto per l'eventuale presa in carico. Infatti, l'istituto salernitano soffre da anni la rottura tra l'area sicurezza e quella sanitaria, frattura difficilmente ricomponibile a causa dell'indipendenza delle catene di comando. Ancora, la frammentazione coinvolge gli stessi operatori penitenziari che si coagulano in fazioni con interessi contrapposti.

In questo fragile e disordinato equilibrio anche le carte sembrano naufragare nella confusione. Gli atti ufficiali che registrarono parte di quanto accaduto il 10 maggio seguono un iter strano. L'annotazione del decesso non desta contraddizioni, invece la relazione che incamera il dato dell'"aggressione al personale" che Vittorio avrebbe commesso sempre il 10 maggio ai danni degli agenti intervenuti è del giorno successivo. I pubblici ufficiali nell'atto affermano che soltanto allora ne avrebbero preso conoscenza... perché scrivere dell'aggressione il giorno dopo quando gli apici del comando già conoscevano i fatti molte ore prima? A qualcuno sarà passato di mente o forse le carte si sono maldestramente ingarbugliate.

Una notte di fuoco

Questo abisso comincia con un contrasto tra Costantino e Vittorio. I due detenuti da pochi giorni dividevano la stessa cella e la tarda sera del 9 maggio litigarono per una questione futile. Vittorio rispose in modo violento forse soltanto con un morso e con un pugno e tale reazione aveva indotto Costantino a chiedere di essere spostato di cella. Venne trasferito ma il giorno successivo accadde qualcosa di strano. Costantino chiese di riavere i propri effetti personali e due agenti di turno ordinarono allo stesso di seguirli per recarsi nella cella condivisa. Questa scelta gli sembrò un azzardo per motivi di sicurezza perché sarebbe potuto scoppiare un altro litigio, ma alla fine Costantino rimase fuori dalla cella e appena entrarono gli agenti sentì uno schiaffo. Non sa chi fece partire il colpo, ma sentì una discussione. Si sentì un dialogo acceso tra i pubblici ufficiali e Vittorio, lo

avvertirono che stava creando troppi problemi e lui rispose che voleva stare solo. Subito dopo sentì una serie di rumori forti, insomma, quelli di una colluttazione. Costantino vide gli agenti che con calci progressivi allontanavano un coltellino trovato nella cella, si sentì chiamare da quelli e quando entrò vide che uno di loro tratteneva Vittorio spalle al muro con il gomito sulla gola. Gli agenti lo richiamarono una seconda volta per chiedergli di suonare l'allarme antincendio. Costantino si recò all'interno ancora un'altra volta e vide un agente steso a terra che tratteneva Vittorio sopra di lui con una presa al collo mentre l'altro collega cercava di tenerlo fermo. In quel momento gli agenti chiesero a Costantino un aiuto per spostarlo; quando si avvicinò al ragazzo Costantino si accorse che perdeva sangue dalla testa, dalla bocca fuoriusciva saliva e aveva gli occhi fuori dalle orbite. Secondo l'amico, Vittorio era ancora vivo, stava resistendo con ogni forza. Si impressionò e uscì fuori con le mani macchiate di sangue. La cella era sottosopra, la resistenza cessò e Vittorio gradualmente lasciò andare la vita.

Gli esposti dei familiari della vittima, del garante nazionale, Mauro Palma e di Antigone, hanno interrogato la procura della Repubblica competente per accertare le cause di questo decesso.

Il PM, le parti e il giudice

I dubbi su questa morte hanno colpito quasi tutti, alcuni rimangono ingombranti. Tuttavia, all'esito delle indagini l'Ufficio di Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento. La ricostruzione del pubblico ministero mette su carta diversi scenari per chiudersi con le conclusioni del proprio medico legale. Non nega che il 10 maggio vi sia stata una colluttazione tra gli agenti e Vittorio, i segni erano evidenti sul cadavere anche se è probabile che alcuni di questi potessero riferirsi al litigio della sera precedente o addirittura ad altre battaglie recenti. A ogni modo sul corpo di Vittorio c'erano segni di guerre evidenti, alcune di queste consumate qualche ora prima della morte. La notizia di reato fu iscritta come "omicidio preterintenzionale", ma vi era effettivamente un dubbio per perseguire questa strada anche nelle successive fasi del dibattimento. Vittorio aveva lottato contro gli agenti, difficile dire a chi appartenesse la responsabilità dell'innescò della colluttazione (chi avesse fatto partire il primo schiaffo), tuttavia Costantino

vide chiaramente che Vittorio fu immobilizzato e subì più volte una pressione alla gola. Un sospetto soffocamento? Per il medico legale non furono quelle pressioni in aggiunta alle ferite “violente” inferte durante la lotta a causarne la morte.

L'accademico specifica che “in particolare, lo sforzo fisico (soprattutto in caso di soggetti che non sono normalmente attivi), lo stress emotivo, la rabbia e l'eccitazione estrema (anche con il concorso di disturbi mentali o patologie psichiatriche sottostanti), possono scatenare eventi cardiaci acuti e morte cardiaca improvvisa in soggetti predisposti. Non esistono tuttavia misurazioni oggettive per l'intensità dello stress, in quanto non esistono predittori significativi della gravità della risposta fisiologica dell'individuo a un fattore di stress”. Insomma, Vittorio mentre veniva immobilizzato, strattonato, capovolto, soffocato, si era tremendamente emozionato e questo scatenò il collasso del cuore. L'organo centrale non resse lo spavento. Secondo il magistrato, in accordo con il medico, il soffocamento era “successivo a una crisi cardiaca, concomitante, anzi antecedente, causata dallo stress, dal picco emotivo del momento”.

Quindi la procura ha ritenuto di non dover chiedere ulteriori approfondimenti dibattimentali, già in fase di indagine secondo le impressioni del pubblico ministero era chiaro che non vi fosse “ragionevole previsione di condanna”. Eppure, nelle opposizioni delle parti alla richiesta di archiviazione sono stati evidenziati alcuni punti trascurati dal magistrato inquirente. Antigone ha sottolineato tutte le lesioni (anche gravi) riscontrate sul corpo di Vittorio, elencandole dalla lettera a) alla lettera u), argomentando sulla evidente connessione causale tra le mazzate e il collasso degli organi, come concause che hanno prodotto l'evento morte. Inoltre, il principio della colluttazione è osservato da altra prospettiva. Lo schiaffo dovrebbe attribuirsi agli agenti perché nelle loro dichiarazioni e nella annotazione congiunta non ve n'è traccia. Emergono la ricostruzione degli insulti e l'atteggiamento aggressivo di Vittorio ma dello schiaffo nessuna presenza. Perché non annotarlo? Sulla stessa linea si attesta l'opposizione all'archiviazione del Garante nazionale. Riprendendo la ricostruzione del pubblico ministero riguardo all'“accusa colluttazione”, il legale attribuisce la paternità dello schiaffo agli agenti e riporta anche quanto sentito dagli altri detenuti in sezione: “Mi stai uccidendo, la vuoi finire”, dichiarazioni che convergono rispetto all'efferatezza dell'intervento. Il piano, inoltre, viene rovesciato completamente con il deposito di

un'ulteriore consulenza medica. Questa volta gli specialisti hanno perimetrato la forza lesiva dei colpi (tale da procurare anche “fratture in più porzioni e frammenti al naso”), alcune tra queste – come le lesioni interne al labbro – raccontano di una costrizione alla bocca. La relazione del medico legale, coadiuvato dal parere esperto di un cardiologo, ha sgombrato il campo da ogni dubbio: il ragazzo non è morto per “cause naturali”, la colluttazione ha generato un edema polmonare che non è stato tempestivamente trattato – non si sono fermati quando boccheggiava –, da cui è insorto il collasso improvviso del cuore.

Tuttavia, queste valutazioni non hanno scalfito la posizione granitica dell'istituzione, che veniva ripresa e ampliata con l'archiviazione definitiva del giudice. Per il Gip il compendio dichiarativo degli altri detenuti presenti in sezione non era attendibile: “Erano fortemente motivati dal trarre dal tragico evento a cui avevano assistito e dalle dichiarazioni che erano chiamati a rendere, benefici e agevolazioni nel trattamento penitenziario”. Versioni artefatte, quindi inaffidabili. Il provvedimento demolisce anche il racconto di Costantino, l'unico testimone oculare. Lo stesso aveva interloquito con le autorità più di una volta, disegnando una progressione accusatoria nei confronti degli agenti. Le osservazioni del giudice in alcuni punti appaiono contraddittorie, perché le dichiarazioni di Costantino (almeno nelle prime versioni) sono valutate coerenti quando ripercorrono l'iter del litigio e dei momenti antecedenti all'ingresso in cella, diventando poi inverosimili quando arricchite dagli ulteriori elementi che sembrerebbero in contrasto con quanto asserito dal giudice. Il magistrato di lunga carriera superando anche la ricostruzione del pm ha sostenuto che la colluttazione non ci sia mai stata. Non ci sono le prove, e la rigorosa consulenza medica depositata dalla procura è sufficiente a spiegare il decesso, evitando così il confronto con la “generica opinione” degli altri tecnici di parte.

Il difensore dei parenti della vittima ha deciso di ricorrere alla Corte di Strasburgo per riaprire il procedimento.

Non un passo indietro

L'incapacità di comporre i problemi complessi è la condizione di fondo che conduce a osservazione miope, non consentendo di mettere a fuoco gli oggetti. Accanto a questa valutazione, la vicenda induce a una riflessione ulteriore che riguarda le ritrosie istituzionali a tornare sui propri passi, mettere in discussione le decisioni prese, soprattutto quando incidono su alcuni assetti di forze. La complessa ordinanza del Gip ha il tenore di una sentenza di assoluzione, eppure in quella fase di giudizio bisognerebbe valutare l'eventuale stabilità delle contestazioni ipotizzate proiettando le investigazioni a carico nella successiva verifica dibattimentale.

La morte di Vittorio è contornata da una serie di incertezze incontestabili, per diminuire il perimetro dell'indeterminatezza sarebbe bastata anche una perizia del tribunale per scavallare i pareri medici delle parti. Esaminando ancora le tracce delle ferite sul corpo, si sarebbero potute approfondire le concause del collasso degli organi. In dibattimento si sarebbero potute stressare le testimonianze per tastarne la credibilità, si sarebbero potuti individuare altri elementi di prova. Perché questa determinazione nel chiudere e blindare il procedimento?

Non siamo dell'idea che i processi servano a scoprire la verità, il più delle volte contribuiscono a costruirla, e, soprattutto, il procedimento penale non è il luogo della vendetta, men che meno della giustizia. Ma è chiaro che alcuni dubbi investigativi sorti in certi contesti sociali conducono a una inevitabile "sentenza di colpevolezza", mentre quando riguardano altri luoghi dell'umano producono previsioni opposte. È il contesto a conferire peso al dubbio e a dirizzarlo.

La morte di Vittorio porta con sé delle insufficienze, prima tra tutte il decesso dell'unico testimone oculare, Costantino, che arrivato al carcere di Ariano Irpino si è tolto la vita con una cinta. Anche su questa seconda morte pende un'indagine alla procura di Benevento. Sappiamo di alcune lettere inviate alla procura, al provveditorato, al garante regionale, alle associazioni, in cui il ragazzo raccontava della sua fragilità insorta dopo la morte a suo dire violenta di Vittorio. Era stravolto dalla vicenda, spaventato per la propria posizione, si sentiva costantemente minacciato. Il senso di colpa per la morte di Vittorio lo ha consumato gradualmente

e il carcere ha fatto il resto, ma rimane da accertare cosa sia effettivamente successo nell'istituto avellinese.

Attraversando queste storie si individua una specie di istinto animale che percorre gli apparati. Un moto istintuale di sopravvivenza che li porta a irrigidirsi, chiudendosi contro la minaccia di essere contraddetti. Fiutandosi si riconoscono reciprocamente e ristabiliscono un ordine del discorso che difendono fino all'ultima parola. È evidente come questo lavoro richieda un enorme dispendio di energie e stia diventando faticoso, talvolta infruttuoso, a causa dei continui, ripetuti collassi delle istituzioni.

1) Articolo apparso su Napoli Monitor il 23 gennaio 2024, v. <https://www.monitor-italia.it/una-storia-semplce-nel-carcere-di-salerno/>.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Suicidi e lettere del difensore. Sopravvivere nonostante la detenzione

Jessica Lorenzon



ANTIGONE

Mi suiciderò, perché sono libero. E non considero la libertà una parola vana: l'estendo, al contrario, fino al diritto di togliermi la vita se la prevedo per sempre infelice.

E. Coeurderoy, 1855

“Questo è il carcere di P. e questa è la mia vita che se ne sta andando e ve lo segnalo anche. E se ne sta andando anche quella del mio vicino di cella”.

Lettera all'Ufficio del Difensore civico di Antigone

L'affermazione “sopravvivere nonostante la detenzione in carcere” vuole essere un riconoscimento alle notevoli capacità di sopravvivenza messe in atto dalle persone che si trovano in una condizione di privazione della libertà ad alto impatto afflittivo, nonché una riflessione sulla detenzione stessa come prima causa della scelta suicidaria che all'interno degli istituti di pena sempre più spesso si pone in essere.

Due note introduttive si rendono necessarie. La prima premessa per sottolineare che, considerare la detenzione in sé come elemento principale e determinante nella scelta suicidaria, è una postura sostenuta dai dati e dalle ricerche nazionali e internazionali condotte fino ad oggi sul tema. La seconda nota introduttiva per escludere un'accusa diretta, rivolta a coloro che, a vario titolo, ogni giorno attraversano le patrie galere per prestarvi servizio più o meno formalmente riconosciuto (dal personale incaricato negli istituti al volontariato). Sul valore delle buone intenzioni dei singoli, infatti, non si vuole discutere o disconfermare nulla, bensì riconoscere come l'estrema sofferenza che caratterizza l'ambiente detentivo incida anche su chi all'interno vi opera, con la differenza però che per queste persone vi sono a disposizione coperture sindacali e ampie possibilità di ascolto e di riconoscimento nel caso di denuncia. Per gli altri invece, per la popolazione detenuta, la scelta dell'estrema fuga si origina sotto la piena responsabilità e tutela da parte dello Stato e con minime possibilità di reclamare aiuto ed essere poi ascoltati.

Per la stesura di questo contributo ho visionato il prezioso, quanto mesto,

insieme di testi (lettere personali, istanze, segnalazioni a garanti locali e regionali, testimonianze etc.) inviati da detenuti e familiari in forma di richiesta di aiuto e che raccoglie quelle che potremmo chiamare “segnalazioni di rischio suicidario”. Tutto il materiale, riferito agli ultimi anni, è sistematicamente raccolto dall'Ufficio del Difensore civico di Antigone. Senza la voce delle persone direttamente interessate ed emotivamente coinvolte, quindi di coloro che stanno al margine, non avrei potuto provare a fare più chiarezza verso il “centro”, ovvero quel campo di responsabilità e autorità che confluisce nella istituzione penale e che, a mio avviso, necessita di un urgente ravvedimento rispetto all'amministrazione della sofferenza che pone in essere.

Vorrei precisare che intendo il suicidio come l'atto di togliersi la vita ma mantengo morbidi i confini di questa definizione perché una persona che viene privata della sua identità, della sua storia e della sua dignità, faticosamente può dirsi una persona in vita. Il suicidio come scelta di togliersi la vita quindi, ma anche come scelta di abbandono della realtà, un lasciarsi andare nell'impossibilità di autodeterminarsi nel contesto penitenziario. In questo senso vorrei richiamare alla memoria la vicenda dell'uomo che dorme, denunciata e poi curata da Antigone qualche anno fa; si tratta della storia di un uomo sopravvissuto al carcere. Successe in un carcere di Roma, il protagonista un ventottenne originario del Pakistan che si trovava in una stanza di degenza del centro clinico dell'istituto. Apparentemente sdraiato e dormiente, di fatto in una sorta di coma psicologico. Riportava così Susanna Marietti, coordinatrice dell'Associazione, la situazione:

L'infermiere mi ha spiegato che il ragazzo dorme sempre. Lui gli svuota il catetere, gli cambia il pannolone, gli infila un po' di cibo liquido in bocca che l'uomo deglutisce in maniera meccanica. Gli ho domandato da quanto tempo il ragazzo si trovasse in quelle condizioni. Alcuni mesi

Il personale del carcere lo definì un *simulatore*, a fronte di una cartella clinica sanitaria senza segni oggettivi riscontrabili. Ancora Marietti:

Ho provato a dire che la simulazione è un comportamento che viene messo in atto intenzionalmente e che nessuno simulerebbe mesi di morte apparente. Mi sono chinata sul volto del ragazzo e gli ho parlato all'improvviso e ad alta voce.

Non ha mosso un muscolo della faccia. Ho chiesto al suo compagno di stanza se per caso lo avesse mai colto ad alzarsi dal letto per sgranchirsi le gambe, magari in piena notte quando credeva di non essere osservato. Mi ha risposto di non averlo mai visto con gli occhi aperti e non aver mai sentito la sua voce.

La vicenda finì in positivo, l'uomo dormiente venne trasferito e preso in carico da una équipe di esperti; per arrivare a questa prima conclusione fu necessaria una denuncia pubblica da parte dell'Associazione. Qualche mese dopo aver appreso della vicenda dell'uomo dormiente, all'interno di un penitenziario del Nord Italia si stava discutendo con alcuni detenuti in occasione di un seminario. Durante il dibattito uno di loro informò di aver conosciuto anch'egli un uomo dormiente in una delle sue precedenti detenzioni, si trattava del suo compagno di cella. Non è mai stato chiarito se si trattasse dello stesso uomo, parrebbe di no, la notizia ci fece subito riflettere sulla relatività dei dati su coloro che si danno la morte in carcere. Motivo in più per non porre, in questo contributo, il focus sul dato assoluto delle persone che si sono tolte la vita, poiché il dato è potenzialmente sfumato e vi sono molte vie per lasciarsi lentamente andare.

Le nostre vite sono solo numeri, non valgono niente per nessuno (segnalazione ad Antigone)

Non citerò quindi i numeri aggiornati dei suicidi o le serie storiche, considerando che, all'interno del Rapporto, e in particolare del [Dossier sui suicidi in carcere](#) già molto è stato detto sui picchi raggiunti dalle morti in carcere negli ultimi anni. Considero altresì utile riflettere su quante volte questi numeri andrebbero interpretati in senso diffuso e ampio per dare riconoscimento alla sofferenza, non di rado tradotta in morte, che tocca – in qualità di vittime secondarie – le persone che perdono una persona cara in carcere. Esemplicative in questo senso le parole della compagna di un giovane detenuto, il quale ha più volte tentato il suicidio e a cui è stata certificata una sofferenza psichica.

E se la dottoressa quel giorno non si fosse trovata a passare da lì, cosa sarebbe successo mi chiedo sempre? E se le lamette da lui ingerite avessero lacerato qualche porzione del suo intestino? E se i tagli sui polsi avessero interessato delle arterie principali, cosa vi avrei raccontato oggi? Probabilmente nulla, perché sarei morta con lui. Di fronte ad un racconto di poche righe, perché tanti sono gli episodi scioccanti, raccapriccianti, laceranti per me che li racconto, mi rendo conto che di fronte a tutto ciò che avrei da dire, rimane da dire poco e niente. Il dolore è così grande che a volte mi confonde ed io non riesco bene,

come facevo un tempo, a ricordare gli episodi secondo la loro corretta sequenza (Segnalazione della moglie di un detenuto al Difensore civico).

E come ci si dovrebbe porre invece, nei confronti di quelle persone che non possono venire a conoscenza del suicidio della persona cara poiché le istituzioni non sono a conoscenza del nome del detenuto? Non è infrequente infatti che tra la popolazione detenuta vi siano uomini la cui identità è sconosciuta, privi di qualsiasi documento di riconoscimento, spesso detenuti per reati c.d. di lieve entità, le cui biografie riportano rischiose rotte migratorie, isolamento e abbandono istituzionale. E come dovrebbero essere invece considerati nel conteggio i dati dei suicidi non ancora avvenuti ma intensamente paventati? I quali vengono talvolta classificati come simulazioni strategiche (scelta peraltro logica da parte della persona detenuta, ossia coerente con lo scopo di ricevere attenzione da parte di un sistema che non regge alla molteplice tipologia e alla quantità delle richieste dell'utenza). A questo proposito è significativa la testimonianza offerta all'Associazione da parte di un detenuto che racconta così la notte appena trascorsa:

La mattina dopo parlando con gli altri detenuti del braccio, ho saputo che la persona in questione aveva passato la notte minacciando il suicidio, e solo quando le urla erano diventate molto forti, gli agenti avevano fatto irruzione nella cella, e senza preoccuparsi dello stato psichico della persona, hanno sequestrato gli oggetti che ritenevano utilizzabili per offendere se stessi, ma lasciando il detenuto al freddo senza possibilità di coprirsi, avendogli requisito le lenzuola e le coperte per rendergli impossibile l'impiccagione.

Ribaltando lo sguardo, interpretando quindi un tentativo suicidario non come un tentativo di manipolazione bensì come monito, si apprende come molto spesso il suicidio venga paventato, discusso, *gridato!* Da qui la pertinenza dell'aggettivo *estrema* associato a *fuga*. Una costante quindi del fenomeno suicidario in carcere è che spesso quest'ultimo viene conclamato attraverso gesti e dichiarazioni più o meno esplicite. La riflessione assume maggiore importanza se associata alle fasce più sensibili del grande gruppo delle persone detenute in carico allo Stato: i giovani, in particolare i minori, le donne e gli stranieri sopravvissuti a rotte migratorie estreme. Il rapporto sui suicidi presentato dall'ex Garante e riferito al

2022, l'anno con il Grande numero di suicidi, segnalava una unica correlazione realmente significativa emersa durante lo studio del fenomeno, quella relativa agli eventi critici. Come a dire che, prima dell'estremo gesto, normalmente la persona tenta di avvisare e chiedere aiuto in modo molto incisivo.

Se uno ha bisogno qui crepa, e di crepare ci sto pensando pure io (segnalazione ad Antigone)

Suicidio e disimpegno morale

Di fronte alla malattia mentale non c'è nulla che i non esperti possano fare (Direttore Sanità penitenziaria nel corso di un evento pubblico)

Si coglie quindi la complessità del fenomeno nel momento in cui ci si avvicina alla storie in modo diretto. Anzitutto, a fronte di quanto finora presentato, vorrei porre l'attenzione, al fine di una disconferma, su quelli che sono i motivi a cui spesso si fa riferimento all'interno di dibattiti pubblici o altre situazioni in cui si è chiamati a rispondere sui fatti. Le questioni ricorrenti riguardano principalmente la malattia mentale e la tossicodipendenza, situazioni direttamente collegate alla scelta suicidaria, con carattere causalistico, da parte di coloro che hanno la responsabilità istituzionale del trattamento del reo – sia in senso sanitario che sociale. Stando ai dati e all'analisi del fenomeno suicidario per come si esprime negli ultimi anni all'interno degli istituti, non vi sono però correlazioni che sembrano significative né con la certificazione di malattia mentale né con la certificazione di tossicodipendenza. Focalizzandosi ad esempio sull'anno 2022, il noto anno con il più alto numero di suicidi, si apprende che solo 11 tra le 85 persone che si sono tolte la vita avevano una diagnosi psicologica o psichiatrica. Nello specifico, l'evento suicidario si è verificato solo in tre casi all'interno di sezioni destinate alla cura di patologie psichiatriche. Andando a visionare ancora più nel dettaglio le singole storie, si apprende che tra gli 11 certificati almeno 3 non presentavano un quadro clinico chiaro bensì solo episodi (spesso pre-detentivi) di contatto con il campo dell'assistenza psichiatrica territoriale. Quanto delineato finora, il fare quindi ricorso a elementi socio-sanitari riferiti al singolo piuttosto che alla loro gestione, può essere configurata come una strategia cognitiva di disimpegno morale. Ciò non stupisce viste le difficoltà sul piano etico ed emotivo di assumersi, di fronte al pubblico, la responsabilità di essere coinvolti quotidianamente con un sistema in piena

crisi, dal quale in molti scelgono di scappare attraverso la già citata estrema fuga. Peraltro l'alto indice dei suicidi interessa, come si sa, sia la popolazione detenuta che coloro che in carcere vi lavorano a stretto contatto, non certo i decisori ultimi, i quali raramente attraversano con i loro corpi e i loro sguardi le invivibili condizioni di molti Istituti di pena. Se da una parte è importante il riconoscimento della complessità, dell'unicità dell'esperienza individuale e delle molteplici condizioni che affiorano circostante a una scelta estrema, dall'altra è innegabile che una retorica che cerca la causa all'interno del singolo attraverso processi di deresponsabilizzazione istituzionale risulta già in partenza un fallimento.

Ciò detto, vorrei presentare una riflessione volta a restituire legittimità alla sofferenza c.d. psicologica – termine a mio avviso che non garantisce dignità alla fenomenologia della sofferenza esistenziale che il carcere provoca – che caratterizza la popolazione detenuta e a chiarire ulteriormente la critica poc'anzi presentata. La questione psicologica e psichiatrica in carcere non è gestita in modo univoco tra istituti, questo per due motivi principali. In primo luogo ogni diagnosi è strettamente dipendente dallo sguardo di chi l'ha prodotta e non vera in sé, qualsiasi certificazione di forte malessere dovrebbe prevedere un conseguente e adeguato trattamento, questo però in carcere non può essere garantito per via delle condizioni organizzative e delle carenze strutturali, per cui analizzare i dati sui suicidi in relazioni alle diagnosi prodotte tempo addietro, non di rado prima dell'ingresso in istituto, può risultare metodologicamente problematico. Senza contare che fuori è da tempo che nel campo psicologico e psichiatrico l'elemento della migrazione e della nazionalità-altra viene ritenuto essenziale negli accertamenti clinici, infatti, le categorie diagnostiche normalmente utilizzate per la cura della popolazione media occidentale non sempre si adeguano alle differenze e alle particolarità culturali e identitarie di coloro che provengono da contesti anche molto differenti. Quest'ultima precisazione peraltro si incrocia con l'assenza di mediatori culturali negli istituti, per cui risulta difficile per i clinici avvicinarsi a coloro che non parlano la lingua italiana e le lingue maggiormente conosciute.

Attraverso le visite dell'Osservatorio e l'analisi delle testimonianze al Difensore civico si nota come in quasi tutte le situazioni sia rilevabile uno stato di

sofferenza più o meno cronica, rispetto al quale volendo diagnosticare un disturbo non risulterebbe difficile farlo. Affermazione che risulterebbe peraltro sostenuta dall'ampio uso di psicofarmaci che caratterizza le prigioni italiane. Per tutte queste ragioni considero strategicamente non utile, se l'obiettivo dovesse essere quello di arginare il fenomeno suicidario in carcere, fare appello a una correlazione dai tratti vaghi, delegando la responsabilità al campo medico-psichiatrico o, più spesso, alla non intelligibilità della sofferenza psichica. Meglio considerare piuttosto, che in condizioni di forte deprivazione e marginalità, fuggire è considerabile una scelta di sopravvivenza e rispetto della dignità umana e che è proprio in questi termini che talvolta viene configurata la scelta suicidaria dai suoi protagonisti.

Qual è quindi la fenomenologia del suicidio in carcere in Italia oggi? Quali sono gli elementi ricorrenti all'interno del vasto arcipelago penitenziario in relazione ai suicidi? In supporto alla trattazione, oltre al materiale fornito dal Difensore civico, si fa riferimento all'analisi svolta dal team di ricerca dell'ex Garante nazionale e una serie di altri contributi analitici che fanno luce sulle caratteristiche e sui processi intrinseci all'istituzione penitenziaria e alla volontà dei singoli di abbandonarla definitivamente, volontà che emerge confrontando l'enorme sproporzione tra il numero di suicidi in carcere e quelli nella società libera.

La mancanza di libertà e autodeterminazione

La perdita dei diritti civili, momentanea e in altri casi permanente, è insieme anche una perdita delle possibilità decisionali, quindi della possibilità di riflettere in senso organizzato e personale sulla propria vita e sul proprio futuro anche dopo la scarcerazione. Per alcune persone questo spaesamento ha un impatto talmente forte e violento, anche in virtù dell'immaginario condiviso sul carcere, che la scelta suicidaria si compie proprio nei due momenti di attraversamento delle porte: nei primi momenti di detenzione (infatti più della metà degli atti suicidari avvengono durante il primo anno di detenzione, di questi quasi un terzo nei primi dieci giorni dopo l'ingresso) e poco prima dell'uscita (nel [Dossier sui suicidi in carcere](#) i dati aggiornati sull'intersezione tra suicidio e gate anxiety). Allo stesso modo l'imposizione di un copione quotidiano, con orari e pratiche fisse (es. la

cena, gli orari del sonno, i momenti dedicati al riposo) e con la proposta di attività di vario tipo, culturali e pedagogiche ad esempio, aprioristicamente decise da altri, riducono la persona detenuta alla passività o alla forzata accettazione di un punto di vista esterno non scelto, attivando relazioni infantilizzanti o strumentali in cui la persona può facilmente perdere di vista la propria autodeterminazione e immaginare un futuro in autonomia.

La situazione psichica del signor K. si è drammaticamente aggravata anche a fronte del lungo ed ininterrotto periodo di carcerazione da lui patito ed agli improvvisi ed inaspettati trasferimenti in altri istituti penitenziari che ne hanno destabilizzato gli equilibri (segnalazione ad Antigone)

L'assenza di beni e servizi reperibili all'esterno

Molto si potrebbe dire su questo punto ma dallo studio del materiale e delle testimonianze emerge come dirimente la questione sanitaria. La questione sanitaria non declinata in termini epidemiologici o di processi diagnostici e trattamentali più o meno validi, quanto piuttosto nelle modalità in cui il diritto alla salute viene reso accessibile all'interno degli istituti di pena. Per chiarire viene presentata una testimonianza esemplificativa di come può essere percepito il trattamento sanitario in carcere da parte dei detenuti e dei loro familiari:

Sono a scrivervi questa mia denuncia che riguarda mio fratello, detenuto e ad oggi costretto a stare in una cella chiuso 24h su 24 in AS. Non può uscire dalla cella se non 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio all'aria ma praticamente è solo, è cieco ed è su una sedia a rotelle; costretto a fare 6 autocateterismi al giorno da solo. Sta male, ha fatto richiesta di avere un dentista ma è da due mesi che aspetta ancora niente. Dovrebbe essere monitorato spesso da un dottore per le sue pluri-patologie ma il dottore a volte lo vede anche dopo due settimane. Sta in una cella piena di muffa, ha già dato segni di squilibrio e avrebbe bisogno di vedere uno psicologo. Annuncia a mia madre tramite i colloqui telefonici che vuole farla finita, siamo disperate, tutte le notti non riusciamo a dormire con la paura di ricevere una telefonata che si è suicidato (segnalazione ad Antigone)

Voglio altresì portare un esempio di violazione della dignità personale declinato nel particolare della detenzione femminile. Ho incontrato recentemente una donna detenuta di mezza età, la quale mi ha confidato l'inizio della sua menopausa. La donna oltretutto essere detenuta è straniera, povera e priva di riferimenti affettivi e familiari nel territorio. In relazione alla sua fase di vita ha forti dolori notturni ed emorragie, l'incontro con il medico non ha portato a soluzioni se non la prescrizione di un antidolorifico generico. La donna condivide la cella con altre compagne, le quali spesso le negano il prestito degli assorbenti igienici in virtù del fatto che essi sono difficilmente reperibili in istituto. La questione non riguarda quindi sono il problema dell'acquisto bensì anche della reperibilità degli stessi. A fronte di una situazione come quella presentata, la mia interlocutrice mi confida infine, piangendo d'umiliazione, di essere costretta a mettere della carta di giornale al posto degli assorbenti igienici che non sempre riesce a procurarsi.

La privazione dei legami e della cura

L'assenza di relazioni significative in contesto detentivo spegne la persona, la quale esiste in stretto rapporto ai ruoli che assume nei contesti sociali e alle interazioni umane che attraversa. In virtù di questo è importante offrire la possibilità di poter comunicare con l'esterno, in un perimetro safe (per la persona detenuta e per la collettività) e nella garanzia del mantenimento dei legami interpersonali; così si dimostrerebbe di avere coscienza che il carcere è un'istituzione situata all'interno di un contesto in rapida espansione tecnologica. Quanto può apparire anacronistico a un non addetto ai lavori, venire a conoscenza del fatto che in carcere si usano le schede telefoniche e coloro che non possono pagare le telefonate si trovano a chiedere la carità? Non di rado agli ecclesiastici che entrano in istituto. Non stupisce allora incontrare un uomo appena scarcerato che cerca invano una cabina telefonica poiché sprovvisto di altri mezzi, una immagine poco degna della tanto decantata risocializzazione.

L'isolamento sociale si fa ancora più grave nel caso delle persone straniere che vivono una condizione di *aggravata subalternità* in carcere, in relazione spesso all'assenza di capitale materiale e simbolico a disposizione. In proporzione gli stranieri scelgono più spesso di togliersi la vita, in particolare gli stranieri senza

riconoscimento formale (es. documenti o un alloggio sul territorio). Studiando i tassi di suicidio con la variabile della nazionalità, si nota che l'incidenza è maggiore tra le persone di origine straniera (cfr. *Dossier sui suicidi in carcere*). Molto spesso tra loro vi sono persone c.d. *innocenti fino a prova contraria*, ovvero in attesa del primo grado di giudizio.

Nell'anno 2022 erano più di un terzo le persone in attesa di primo giudizio nel totale delle persone che si sono suicidate, come Antigone ha sottolineato diverse volte, sono proprio gli stranieri coloro che più spesso non possono accedere alla custodia cautelare per assenza di domicilio o altri riferimenti e si ritrovano in carcere a lungo in attesa del primo processo. Dal punto di vista della cura, ciò che sembra venire meno in modo costante è il supporto verso l'uscita, già citato come elemento particolarmente critico e preoccupante per molte persone detenute. Riporto l'estratto da una segnalazione formale fatta dall'Associazione alla Direzione di un istituto dove era detenuta una persona considerata a "rischio suicidario":

Nella prima comunicazione del gennaio '23, il sig. R., sulla base della lunga detenzione trascorsa (circa 26 anni), della partecipazione a diverse attività di reinserimento e del fine pena relativamente 'breve', chiedeva un ulteriore intervento di tipo trattamentale all'Amministrazione – e un sostegno all'Associazione Antigone per supportare tale richiesta – che tenesse in considerazione la necessità di apprendere un lavoro ovvero di recuperare attraverso la partecipazione ad ulteriori attività rieducative contatti funzionali ad un successivo inquadramento lavorativo al termine della detenzione.

L'altro gruppo sociale in aggravata subalternità nelle prigioni è quello delle donne, tra queste le donne trans detenute paiono trovarsi nelle condizioni più sfavorevoli in assoluto. Disaggregando per genere il tasso di suicidi dello scorso anno, emerge come quello femminile sia sensibilmente superiore a quello maschile (cfr. *Dossier suicidi Antigone 2024*).

L'insicurezza e la minaccia costante

Quest'ultima forma di deprivazione è riconducibile alle minacce potenziali alle quali è esposta l'integrità personale dei detenuti. Tali minacce possono provenire sia dagli altri detenuti, sia dal personale in carica. Un elemento ricorrente nei testi visionati fa riferimento alla discrezionalità che caratterizza le relazioni – quasi sempre declinate in termini di premi e punizioni – tra detenuti e personale. Vi sarebbero, secondo quanto segnalato, gruppi di persone particolarmente avvantaggiati e seguiti e di converso altri gruppi sistematicamente isolati e a cui non vengono date risposte. Questa negazione della presa in carico, accompagnata talvolta dalla minaccia della punizione a fronte della lamentela, sembrerebbe essere un fattore altamente stressante che porta la persona a perdere le speranze rispetto al presente ma anche al futuro. In una lettera arrivata all'Ufficio del Difensore civico si legge la minaccia del suicidio, espressa nei termini di “Se.... Non garantisco di esserci per il buongiorno la mattina seguente”, da un detenuto con gravi problemi di salute e in attesa di una misura alternativa che lamenta, oltre alle difficoltà di presa in carica sanitaria, alcune aggressioni e atti di bullismo da parte di altri detenuti. Parlando con persone che hanno avuto lunghe esperienze di carcerazione emerge come esperienza condivisa quella di assistere a pratiche suicidarie, tentate e compiute. In carcere si fa quindi diffusamente esperienza di suicidio, come conferma questo frammento sulla lettera al Difensore civico da parte della compagna di un detenuto:

Riferisce che il suo compagno è caduto in uno stato di forte depressione e non mangia da giorni. Il signore è affetto da diverse patologie e non fa colloqui da quando è stato trasferito dal carcere di T. Loro si sentono tramite telefono o lettere. La situazione è peggiorata dalla morte del padre e da quando ha assistito al suicidio di un vicino di cella che si è impiccato

Dalle segnalazioni si nota che, un tema particolarmente problematico, risulta la gestione degli improvvisi e poco argomentati trasferimenti in altro istituto da un lato, dall'altro l'ostracismo di fronte alla richiesta di trasferimento proveniente dal detenuto stesso:

Il sig. L. ci scrive per una richiesta di trasferimento (...) e dice di aver provato tre volte il suicidio avvelenandosi e un'altra volta è dovuto arrivare un operatore per sciogliere il nodo del lenzuolo con cui ha tentato di impiccarsi

Infine

Concludendo, parrebbe essere la pena in quanto tale, nella sua espressione sia simbolica che materiale, l'elemento determinante per leggere nitidamente il fenomeno suicidario in carcere oggi. Materialità detentiva e simbolismo penale che non possono essere interpretati se non in relazione al fuori, all'esterno, alla libertà.

Quella sensazione di essere precipitato in un altrove esistenziale, totalmente ininfluenza o duramente stigmatizzato anche dal linguaggio dei media e talvolta anche dalle istituzioni (...) Anche perché spesso vi si è giunti dopo vite condotte con difficoltà e lungo il bordo del precipizio che separa sempre più concretamente il percepirsi parte della collettività e il collocarsi ai suoi limiti estremi (ex Garante nazionale, 2023)

Per coloro invece che si tolgono la vita prima dell'uscita è il dopo che si rende minacciosamente sempre più temibile, spesso perché già conosciuto nel prima, nelle condizioni di vita all'ingresso, che la detenzione in carcere spesso non trasforma ma peggiora, garantendo sul piano formale un trattamento a fronte di possibilità ripetutamente negate nei fatti.

Sintetizzando quanto discusso fino a qui, appaiono tre gli elementi che si presentano con costanza, in tempi e spazi diversi, e che caratterizzano le persone che scelgono di togliersi la vita in carcere:

- Una condizione di aggravata subalternità. In particolare per le donne, i minori e gli stranieri sopravvissuti a rotte migratorie estreme;
- Una condizione di conclamata povertà. Prima, durante e dopo la detenzione in carcere;

- Una condizione di progressiva negazione di riconoscimento della sofferenza manifestata autodeterminandosi.

Essendo il fenomeno del suicidio un fenomeno strutturale, che da sempre si lega all'istituzione carcere e che, ciclicamente, viene raccontato in termini emergenziali, appare difficilmente pensabile una risoluzione che non preveda almeno un totale ridimensionamento del progetto penitenziario. Ma considerato che una riduzione totale del penitenziario dovrebbe quanto meno coincidere con un ridimensionamento sociale importante, quello che nel mentre si può fare è riconoscere come il carcere sia teatro di estreme fughe anche in ragione di un fuori che non sa rispondere ai bisogni della collettività.

Riferimenti

Baccaro L., Morelli F., "Morire di carcere: suicidi, autolesionismo e altri incidenti", in Cardinalini L., Impiccati: storie di morte nelle prigioni italiane, DeriveApprodi, Roma, 2010.

Bailo, P., Gibelli, F., Celletti, A., Caraffa, A., Sirignano, A., & Ricci, G. (2023). The contributing factors to suicide in Italian prisons: An 11 year analysis (2010–2020). *Criminal behaviour and mental health*, 33(6), 441-454.

Bandura, A. (2024). "Disimpegno morale: come facciamo del male continuando a vivere bene". Edizioni Centro Studi Erickson.

Barnao, C., & Saitta, P. (2020). Sopravvivenze e resistenze: una proposta di delimitazione dei campi semantici. *Sopravvivenze e resistenze: una proposta di delimitazione dei campi semantici*, 95-104.

Bourdieu, P. (1990). La domination masculine. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 84(1), 2-31.

Buffa, P. (2012). Il suicidio in carcere: La categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1(7).

Collective, C. (2021). Manifesto della cura. Per una politica dell'interdipendenza.

hooks, b. (2020). *Elogio del margine: Scrivere al buio*. Tamu.

Rapporto sui suicidi del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, anno 2023.

Rodríguez-Lirón, A., Muro-Celma, C., Hernández-Sánchez, F., Sampedro-Vidal, M., & Peraire, M. (2024). Suicidal ideation among prisoners: analysis with a gender perspective in a five-year follow-up (2017-2022). *Rev Esp Sanid Penit*, 26(1), 24-32.

Sykes, G. (1958). The pains of imprisonment. *The society of captives: A study of a maximum security prison*, 63-78.

<https://www.euopris.org/news/space-i-2022-report-on-the-council-of-europe-annual-prison-statistics-2023/>

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Indagine sui procedimenti penali per tortura

Edoardo Paoletti e
Maria Serena Costantini



ANTIGONE

“L’unico dubbio che me resta
è se po esse chiamata giustizia questa
Loro pestano, er tester che testano
Ma nun se pestano mai i piedi a vicenda
Er G8 a Genova quella sporca faccenda in caserma”

(Chicoria – Tortura)

Con la Legge n. 110 del 14 luglio 2017, il legislatore italiano – adeguandosi ai moniti della Corte EDU che, con la sentenza “Cestaro c. Italia” del 2015, ha condannato l’Italia perché priva di una legislazione adeguata a punire il reato di tortura – ha introdotto nel codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter, rubricati rispettivamente “Tortura” e “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”.

In particolare, l’art. 613 – bis punisce con la reclusione da quattro a dieci anni “Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa” mentre, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio, è prevista la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Il percorso legislativo che ha portato all’introduzione di questa fattispecie di reato nel nostro ordinamento è stato caratterizzato da un acceso dibattito politico e mediatico, poiché alcuni esponenti politici all’epoca sostennero che il nuovo reato di tortura di fatto avrebbe “legato le mani” alle forze dell’ordine, impedendogli di svolgere il loro quotidiano lavoro, dal momento che qualsiasi persona arrestata o fermata avrebbe potuto accusare i pubblici ufficiali di averla sottoposto a tortura.

La realtà dei fatti ha dimostrato che tali timori erano del tutto infondati, non essendosi registrato nessun boom di denunce contro le forze dell’ordine in ordine a detto reato.

La prima condanna in Italia per tale delitto c’è stata il 15.01.2021, quando per la

prima volta nella storia, un Tribunale italiano – nello specifico, il Tribunale di Ferrara – ha condannato un agente di polizia penitenziaria per il reato di cui all’art. 613 – bis c.p., riconoscendo l’imputato colpevole di aver torturato un uomo detenuto nel carcere di Ferrara. Fino al luglio del 2017, non sarebbe stato possibile punire un uomo per aver sottoposto a tortura una persona già sottoposta a restrizione della libertà personale.

Dal 2021 in poi, anche a fronte di questa prima pronuncia, sono stati avviati altri procedimenti a carico di agenti di polizia penitenziaria accusati di aver torturato delle persone detenute.

Il 17 febbraio 2021, 10 agenti di polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di San Gimignano sono stati condannati per tortura e lesioni aggravate in concorso. Le pene vanno dai 2 anni e 3 mesi ai 2 anni e 8 mesi.

L’episodio oggetto del processo risale all’ottobre del 2018, quando – secondo la ricostruzione del querelante – un detenuto tunisino subì un brutale pestaggio da parte di più agenti nel corso di un cambio di cella. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nell’ottobre del 2019, aveva contestato il reato di tortura a 15 agenti del suddetto istituto; 10 di loro sono stati condannati a febbraio del 2021, mentre gli altri 5 sono stati condannati dal Tribunale di Siena il 09.03.2023. In quest’ultimo procedimento, Antigone si è costituita parte civile. Nell’ambito di detto procedimento, peraltro, a novembre del 2020 era stato giudicato con il rito abbreviato anche un medico del carcere, condannato a 4 mesi di reclusione per rifiuto di atti d’ufficio, per non aver visitato e refertato la vittima.

A Torino invece, a seguito delle segnalazioni della Garante comunale Monica Cristina Gallo, 25 funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria – di cui 21 agenti, nonché il comandante di reparto, l’allora direttore della Casa Circondariale di Torino e un membro del sindacato di polizia penitenziaria – sono stati rinviati a giudizio perché accusati a vario titolo di tortura e omissione di denuncia, per fatti che sarebbero avvenuti nel carcere “Lorusso – Cotugno” tra il 2017 ed il 2019 ai danni di almeno una quindicina di detenuti ristretti nella sezione dei c.d. sex offenders. A settembre del 2023, a seguito della celebrazione del processo con

rito abbreviato, l'ex comandante di reparto è stato assolto dalle accuse a suo carico, l'allora direttore dell'istituto penitenziario di Torino è stato condannato per il reato di omessa denuncia, mentre per un agente di polizia penitenziaria accusato di tortura, il reato è stato riqualificato in abuso di autorità. Per gli altri 22 imputati, i quali hanno scelto il rito ordinario, il procedimento penale al momento risulta ancora in corso.

Inoltre, a seguito delle rivolte del 9 marzo 2020, conseguenti alla chiusura dei rapporti con l'esterno per contenere l'emergenza pandemica, Antigone ricevette diverse segnalazioni in cui venivano denunciati abusi di potere, pestaggi e maltrattamenti da parte della Polizia Penitenziaria come punizione alle proteste di quei giorni.

Nel mese di aprile 2020, la nostra associazione è stata contattata da familiari di varie persone detenute presso il reparto "Nilo" della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. I familiari segnalavano presunti abusi, violenze e torture che alcuni detenuti avrebbero subito nel pomeriggio del 6 aprile 2020, come ritorsione per la protesta del giorno precedente, la quale aveva fatto seguito alla notizia secondo cui vi era nell'istituto una persona positiva al coronavirus. I medici avrebbero visitato solo alcune delle persone detenute poste in isolamento, non refertandone peraltro le lesioni. A fine aprile 2020 Antigone ha presentato un esposto per tortura, percosse, omissione di referto, falso e favoreggiamento. A giugno 2020 la Procura fece notificare avvisi di garanzia a 44 agenti di polizia penitenziaria indagati per tortura, abuso di potere e violenza privata. A seguito della prosecuzione delle indagini, il 07.11.2022 dinanzi alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, è iniziato il processo per imputazione di tortura più importante della storia della nostra Repubblica, con 105 funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria accusati a vario titolo di tortura, omissione di denuncia, favoreggiamento, omissione in atti d'ufficio, falsità in atto pubblico e omissione di referto. L'istruttoria dibattimentale invece è iniziata l'08.03.2023.

Sempre nei primi mesi di emergenza pandemica, l'associazione Antigone è stata contattata dai familiari di diverse persone detenute nella Casa Circondariale di Melfi, i quali denunciavano gravi violenze, abusi e maltrattamenti subiti dai propri cari nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, verso le ore 3.30, come punizione per

la protesta scoppiata il 9 marzo 2020. Le testimonianze raccontavano di detenuti denudati, picchiati, insultati e messi in isolamento. Molte delle vittime sarebbero poi state trasferite e, durante le traduzioni, non sarebbe stato consentito loro di andare in bagno. Inoltre, sarebbero state fatte firmare loro in maniera forzata delle dichiarazioni in cui attestavano di essere cadute accidentalmente. Ad aprile 2020 Antigone aveva presentato un esposto per violenze, abusi e torture. Tuttavia, in assenza di riscontri oggettivi, e soprattutto non essendovi telecamere che avessero documentato i fatti denunciati, il procedimento penale relativo a tali episodi è stato archiviato.

Appare poi meritevole di menzione un'ulteriore vicenda giudiziaria attualmente in corso: il 28 maggio 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia ha disposto l'avocazione delle indagini della Procura di Viterbo relativamente al suicidio del detenuto Hassan Sharaf, avvenuto nel carcere di Viterbo a luglio del 2018 dopo che lo stesso era stato trasferito in isolamento. Le indagini in merito ai presunti pestaggi all'interno della Casa Circondariale di Viterbo, a seguito di una serie di archiviazioni da parte della Procura viterbese, sono state quindi assunte dal G.I.P. di Perugia, che al momento sta procedendo per il reato di tortura.

Inoltre, in tempi più recenti vi sono stati altri procedimenti che vedono imputati funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria per questo reato: il 14 marzo 2024, il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia ha rinviato a giudizio dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia, otto dei quali imputati per tortura e due per lesioni personali gravi, oltreché per falso in atto pubblico, reati commessi nei confronti di un detenuto tunisino di 44 anni.

I fatti risalgono al 3 aprile 2023, quando il detenuto venne incappucciato con una federa, fatto cadere e poi colpito con pugni e calci sul corpo e sul costato e calpestato con gli scarponi; terminato il pestaggio, venne denudato e trascinato di peso in cella. L'intero episodio era stato registrato dalle telecamere interne della sezione detentiva. Nel registro degli indagati erano stati iscritti inizialmente 14 nomi: le restanti quattro posizioni invece sono state momentaneamente stralciate.

Il 18 marzo 2024 nei confronti di dieci agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Foggia, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per aver partecipato a vario titolo ad un violento pestaggio di due detenuti, compiuto l'11 agosto 2023. I dieci indagati sono accusati in concorso dei reati aggravati di tortura, abuso d'ufficio, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, omissione di atti d'ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atto pubblico, distruzione e occultamento di atti veri.

Due giorni dopo, il 20 marzo 2024, il Tribunale di Bari ha condannato cinque agenti di polizia penitenziaria, ritenuti colpevoli di aver brutalmente picchiato e sottoposto ad umiliazioni un detenuto psichiatrico del carcere di Bari il 27.04.2022, dopo che quest'ultimo aveva appiccato il fuoco ad un materasso.

L'associazione Antigone attualmente è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del Paese. La [mappatura](#) dei procedimenti penali attualmente in corso in Italia per il reato di tortura si rende necessaria soprattutto per avere una panoramica quanto più esaustiva del fenomeno, anche al fine di un più efficace monitoraggio delle condizioni detentive in Italia.

In ogni caso, vale la pena sottolineare come l'introduzione dell'art. 613 – bis c.p., contrariamente a quanto paventato da alcuni esponenti politici all'indomani dell'entrata in vigore della L. 110/2017, non ha “legato le mani” alla Polizia Giudiziaria né tantomeno alla Polizia Penitenziaria, al contrario proprio grazie all'introduzione di questa fattispecie di reato oggi è possibile agire penalmente in maniera efficace nei confronti di quei pubblici ufficiali che, abusando della propria autorità e dei propri poteri, offendono la professionalità e l'onore di quanti invece svolgono quotidianamente il loro lavoro nel rispetto della legge e dei diritti della persona.

In quest'ultimo anno tuttavia sono stati vari i tentativi di mettere mano al delitto di tortura, per modificarlo, come il ddl n. 314, o per abrogarlo con il ddl n. 661. Il 2024 si è aperto con le dichiarazioni del Governo di voler introdurre modifiche alla fattispecie. Per questo motivo Antigone assieme ad altre organizzazioni come Amnesty International Italia e A buon diritto, chiediamo che questa legge non

venga né modificata, né tantomeno abrogata, e che l'Italia continui a impegnarsi nel perseguire chi si rende colpevole del reato di tortura, così come era stato più volte richiesto al nostro Paese dalla Corte europea dei diritti umani e da altri organismi internazionali, negli anni in cui non si era ancora dotato di una legge in tal senso.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Dispositivi di monitoraggio elettronico. Un'analisi del sistema di sorveglianza a distanza nel contesto italiano

Perla Allegri



ANTIGONE

L'uso dei braccialetti elettronici come strumento di sorveglianza ha conosciuto, negli ultimi anni, un notevole sviluppo in Italia, consentendo il monitoraggio remoto degli individui attraverso tecnologie avanzate come la radio frequenza (RF) e il sistema di posizionamento globale (GPS). La loro introduzione nel sistema di giustizia penale italiano ha però da subito sollevato una serie di questioni chiave riguardanti la loro accettabilità sociale, le loro implicazioni per i diritti individuali dei soggetti che sono sottoposti a questa forma di controllo penale e la loro efficacia.

Introdotta nel lontano 2001, la normativa¹⁾ che li regola è stata più volte modificata con diversi interventi legislativi: con l'introduzione della legge 47/2015 i dispositivi divengono centrali nel nostro ordinamento. La nuova norma ha infatti statuito che la custodia cautelare può essere applicata esclusivamente quando le altre misure coercitive o interdittive (anche cumulativamente) risultino inadeguate. Viene così invertito l'onere motivazionale, mentre in passato il giudice poteva disporre l'applicazione di mezzi tecnici di controllo solo nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario, la norma adesso dispone che le procedure elettroniche di controllo siano sempre applicate, salvo che le stesse siano ritenute non necessarie. Accanto a questi, altri interventi legislativi successivi ne hanno esteso l'applicabilità, inizialmente alla misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare (articolo 282-bis c.p.p.) poi, con la legge n. 69 del 2019 (Codice rosso), anche alla previsione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter c.p.p.), come misura di contrasto alla violenza di genere (Marandola, 2024).

L'introduzione di questa misura nasceva con due obiettivi principali: da un lato, ridurre i tassi di detenzione, in particolare l'uso della custodia cautelare, dall'altro contenere la spesa pubblica attraverso un'alternativa più economica alla reclusione.


Nel nostro contesto giuridico, dopo anni in cui condividevamo con altri paesi europei un triste primato sull'uso spropositato della custodia cautelare in carcere (Allegrì 2019, Scandurra 2019), il trend delle misure coercitive custodiali ha iniziato a decrescere. Alla fine del 2023 il tasso delle persone in custodia cautelare, sul totale dei presenti, era del 26%, in discesa rispetto al 27,8% del 2022 e del 29,9%

del 2021; solo alcuni anni prima – alla fine del 2011- raggiungeva il 40,8%, ed in passato era stato ancora più alto.

Detenuti in custodia cautelare per posizione giuridica

Anni 2008 - 2023

■ In attesa di primo giudizio ■ Appellanti ■ Ricorrenti ■ Misti ■ Totale condannati non definitivi



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Dal grafico emerge un leggero innalzamento, nel corso dell'ultimo anno, dei soggetti in attesa di primo giudizio, ma all'interno di un trend comunemente in discesa. Tuttavia, è vero che si registra una diminuzione dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, ma non una riduzione del numero complessivo delle persone detenute. I numeri della detenzione continuano infatti a crescere in modo significativo: al 31 dicembre 2023 erano 60.166 le persone detenute, un numero che superava di oltre 10.000 unità la capienza regolamentare di posti letto disponibili negli istituti penitenziari.

Contemporaneamente aumentano anche i soggetti sottoposti all'area del controllo penale esterno raggiungendo le 84.610 persone, il 48,6% delle quali si trova in misura alternativa alla detenzione. Sembra pertanto di assistere a un ampliamento delle misure di controllo penale, ma esiste e, se sì, quale è l'incidenza

dei braccialetti elettronici sui numeri della carcerazione?

L'ultima relazione tecnica sull'utilizzo dei dispositivi ha fornito i dettagli relativi all'ultimo contratto di servizi riguardante i braccialetti elettronici, indicando che tale contratto²⁾ – in vigore dal 1° gennaio 2023 – prevedeva l'attivazione di 1.000 dispositivi al mese, con la possibilità di utilizzarne fino al 20% in più, per un totale di 1.200 dispositivi.


Il nuovo contratto presentava quattro scenari di applicazione per i braccialetti elettronici: il monitoraggio domiciliare, il monitoraggio con tracciamento, il solo tracciamento e il tracciamento di prossimità.

Per monitoraggio domiciliare s'intende quello scenario che si configura quando l'Autorità Giudiziaria impone il monitoraggio del soggetto all'interno di uno o più luoghi predefiniti, come ad esempio il domicilio, secondo le modalità e gli orari stabiliti dalla stessa Autorità Giudiziaria. Oltre a questo l'Autorità giudiziaria può imporre un monitoraggio domiciliare con tracciamento che prevede sia il controllo all'interno di luoghi predefiniti, come il domicilio, e – secondo orari e modalità stabiliti – anche il tracciamento dei suoi spostamenti. In caso di allontanamento non autorizzato o di manomissione dei dispositivi di controllo elettronico, viene generato un allarme, inviato al Centro di Monitoraggio Elettronico (CEM) per avvisare le Forze di Polizia. Il tracciamento invece fa riferimento agli spostamenti del soggetto, generando un allarme nel caso in cui la persona sottoposta a controllo acceda a determinate zone di esclusione o esca dalle zone di inclusione predefinite, senza che venga effettuato il monitoraggio domiciliare. Da ultimo, il tracciamento di prossimità, cosiddetto anti-stalking, prevede che la potenziale vittima di aggressione sia dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell'aggressore nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il Centro di monitoraggio elettronico.

Come si evince dal grafico che riporta i dati del Ministero dell'Interno sulle attivazioni e disattivazioni dei braccialetti elettronici, il numero maggiore di dispositivi viene applicato per la misura dei domiciliari (4.646), seguito poi dalle misure anti-stalking (1.018) ed infine dai dati sul tracking (31).

Attivazioni e disattivazioni braccialetti elettronici

Dati al 23 novembre 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero dell'Interno

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)


A fronte di circa 27mila denunce, dato relativo all'ultimo rapporto del Ministero dell'Interno, per reati legati al cosiddetto 'Codice rosso', sono 1.018 i braccialetti elettronici attivi per questo scopo in Italia. Di questi, secondo i dati forniti dal Viminale, 671 sono stati applicati dai carabinieri e 348 dalla polizia, vi è poi una disattivazione da parte della Guardia di Finanza. Dei 5.695 dispositivi attivi, 4.916 sono stati applicati a persone che si trovano ai domiciliari e 31 a sottoposte a tracking.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i braccialetti elettronici indossati da persone che si trovano ai domiciliari: 3.707 sono stati applicati dai carabinieri, 1.135 della polizia e 74 della Guardia di finanza. Mentre per quanto riguarda quelli applicati a persone sottoposte a tracking 20 sono stati applicati dai carabinieri e 11 dalla Polizia. In Italia, dal momento del loro ingresso nel nostro ordinamento, in tutto sono stati attivati 28.136 braccialetti elettronici e 22.441 le disattivazioni per fine misura.

Il numero dei dispositivi attivi, alla data del 23 novembre 2023, era di 5.965 braccialetti, un numero decisamente in aumento rispetto ai 3.357 del 2022 e ai 2.808 del 2021.

Braccialetti elettronici attivi

Anni 2021 - 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)


Secondo i dati contenuti nella Relazione annuale 2023 sull'applicazione delle misure cautelari, è emerso che nell'anno precedente sono state emanate complessivamente 81.568 misure cautelari personali coercitive. Un confronto tra i dati relativi al triennio 2020-2022 e quelli del biennio precedente (2021-2020) rivela una significativa diminuzione complessiva del numero di misure emesse. Nel 2019, ad esempio, queste ultime erano state 94.197 in totale.

Le misure cautelari custodiali, che includono il carcere, gli arresti domiciliari e il luogo di cura, rappresentano circa il 57% di tutte le misure emesse, mentre le misure non custodiali costituiscono il restante 43%. Un terzo delle misure cautelari coercitive è di natura carceraria (32%), mentre il 25% riguarda gli arresti domiciliari,

di cui il 16% è applicato con il monitoraggio tramite mezzi elettronici.

Misure cautelari custodiali

Anni 2018 - 2022



Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Emerge perciò un maggior uso dei dispositivi elettronici, tuttavia non completamente in linea con le reali potenzialità dei dispositivi nel contenere maggiormente il ricorso all'utilizzo del carcere come luogo ove scontare una misura cautelare. Il problema riguarda indubbiamente la discrepanza tra il numero di braccialetti elettronici e le applicazioni pratiche dello stesso. Per anni le ragioni dell'insuccesso sono state ricondotte ad alcuni ordini di motivi quali gli alti costi dei dispositivi (Grassia, 2015), alla limitata disponibilità degli strumenti e infine ai rischi di malfunzionamenti e inaffidabilità. Proprio in ragione di queste difficoltà applicative è possibile che vi sia stata – soprattutto negli anni passati – una certa reticenza da parte dell'Autorità giudiziaria nell'applicare i dispositivi perché non risultavano disponibili, ora però con il nuovo contratto

– una volta valutata la fattibilità tecnica – sembra che la questione dei costi e della limitata disponibilità degli strumenti possa ormai considerata superata: ad oggi le aziende aggiudicatrici del bando di gara del Ministero dell'Interno sono in grado di produrre fino a 1.000 braccialetti al mese, fino anche a un 20% in più, quindi 1.200 braccialetti al mese con conseguente monitoraggio e formazione del personale, per i prossimi 45 mesi, per un costo di 139 euro a singolo dispositivo.

Diversa è invece la questione dei malfunzionamenti tecnici. La critica che viene mossa al rischio di malfunzionamenti e ai problemi legati all'inaffidabilità dei mezzi elettronici è una critica corretta, ma non può e non deve essere determinante. I rischi che la tecnologia possa sbagliarsi o funzionare male sono ineliminabili, ma va anche riconosciuto il fatto che sono decenni ormai che questi dispositivi sono in circolazione in Europa, così come in Nord America e molti altri paesi, senza che nessuno abbia lamentato particolari disguidi tecnici (Gacek, 2022).

Con riferimento poi al tema del contrasto della violenza di genere, è importante considerare che la tecnologia incorporata nel braccialetto elettronico non è di per sé intrinsecamente riabilitativa. Il dispositivo non è uno strumento di correzione e rieducazione, bensì uno strumento di controllo e di deterrenza. Assistiamo ad una nuova sensibilità e attenzione nei confronti della violenza perpetrata nei confronti delle donne, che ha portato con sé diversi contenuti giuridici di contrasto alla violenza di genere. Ma senza una formazione specifica e una strategia ben definita per promuovere un cambiamento culturale, le misure preventive di sicurezza – come i dispositivi elettronici – non sono in grado, da sole, di risolvere il problema. È cruciale pertanto condurre un'analisi approfondita degli investimenti economici destinati alla prevenzione della violenza contro le donne che sappiano esulare dal ricorso a mere misure custodiali, tipiche di una cultura punitiva, perché non è ragionevole attendersi che il sistema penale possa costituire la risposta a ben più ampie e complicate questioni di tipo culturale (Pitch, 2022).

In generale, si può affermare che la portata applicativa del braccialetto elettronico è di certo aumentata soprattutto negli ultimi anni, così come quella di altre misure alternative al carcere, senza però che a questo aumento abbia fatto da contraltare una diminuzione della popolazione detenuta, così come ci si aspettava da una riforma normativa che era stata introdotta proprio con quell'obiettivo di tipo deflattivo.

Riferimenti bibliografici

Allegri P.A. (2019), L'implementazione della sorveglianza elettronica ed i suoi effetti sull'espansione del controllo sociale. Uno studio di caso delle sezioni GIP e GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria, in "Studi sulla Questione Criminale", n. 3/2019, 67-88.

James G. (2022), *Portable Prisons: Electronic Monitoring and the Creation of Carceral Territory*. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press.

Allegri P.A. (2019), Chi entra in carcere e quanto ci resta. Cautela e pena tra riforme legislative e numeri che non tornano. Analisi di un uso eccessivo della custodia cautelare in carcere, in Miravalle M., Scandurra A. (a cura di), *Il carcere secondo la Costituzione*, XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, pp. 187-196, Roma: Antigone Edizioni.

Brown D. (2020), Community sanctions as pervasive punishment: A review essay, in "International Journal for Crime, Justice and Social Democracy", 9, (2), pp. 183-199.

Grassia R.G. (2015), Il braccialetto elettronico: uno strumento inespresso. Quando la tecnologia è al servizio dell'uomo, ma la copertura finanziaria non è al servizio della tecnologia, disponibile sul Sito web Archivio Penale: <http://www.archiviopenale.it/braccialetto-elettronico-misure-cautelari-trib-siena-sez-pen-ord-17-settembre-2015-eg-con-osservazioni-a-prima-lettura-di-r-g-grassia/contenuti/5294>

Marandola A. (2024), I nuovi presidi a tutela della vittima: rimedi pre-cautelari, cautelari e obblighi informativi, in "Diritto penale e processo", 30, (2), pp. 186 e ss.

Pitch T. (2022), Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva. Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Scandurra A. (2019), Uno sguardo al sistema carcerario italiano ed europeo, in Gonnella P. (a cura di), *Riforma Ordinamento Penitenziario*, G. Giappichelli Editore, Torino.

1) Per un approfondimento sulle modifiche normative si rimanda a Allegri P.A., L'implementazione della sorveglianza elettronica ed i suoi effetti sull'espansione del controllo sociale. Uno studio di caso delle sezioni GIP e GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria, in "Studi sulla Questione Criminale", n. 3/2019, 67-88.

2) Il 28 dicembre 2022, l'Amministrazione dell'Interno ha stipulato il contratto numero 30092, in vigore dal 1° gennaio 2023, per un servizio di "monitoraggio di soggetti mediante l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronica, con servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione, per un periodo di 45 mesi", al costo di 15.599.125 euro esclusa IVA. Durante la durata del contratto, l'Amministrazione non assume la proprietà dei dispositivi, ma paga un compenso per l'utilizzo singolo, fissato a 139 euro esclusa IVA. In linea con il precedente accordo (stipulato il 14 dicembre 2017 dall'Amministrazione dell'Interno con un Raggruppamento temporaneo di imprese-RTI composto da Fastweb e Vitrociset, prorogato fino alla fine del 2022), il nuovo contratto prevede l'attivazione di 1.000 dispositivi al mese, con la possibilità di utilizzarne fino al 20% in più, per un totale di 1.200 dispositivi. Va sottolineato che per utilizzo si intende l'intero ciclo di vita di un braccialetto associato a un soggetto destinatario del provvedimento giudiziario, comprensivo dell'approvvigionamento, la distribuzione, l'attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Carcere, intersezionalità, identità di genere: l'impatto della detenzione sulle persone LGBT+

Daniela Ronco



ANTIGONE

Identità di genere e processi di criminalizzazione

A livello globale, ottenere dati e informazioni sui numeri delle persone LGBT+ in carcere è molto difficile, per via della frequente marginalità che ne caratterizza le biografie, dentro o fuori dal carcere. Questo spesso si traduce in carenze nella presa in carico di bisogni o nella realizzazione di attività trattamentali: essendo le informazioni solo frammentate o parziali, spesso le autorità si trovano a prendere decisioni e programmare interventi sulla base di senso comune e pregiudizi, come ha evidenziato l'UN Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity nel 2019.¹⁾

Il Global Prison Trends 2023 fornisce pochi dati su alcuni specifici contesti territoriali: a titolo esemplificativo, il report evidenzia la presenza di 90.000 persone che si identificano come lesbiche, gay o bisessuali nelle prigioni americane (sia prisons che jails), 6.000 persone che si identificano come transgender (sempre negli Stati Uniti, ma esclusivamente nelle prisons, mancano invece dati sulle jails), 230 persone transgender nelle prigioni di Inghilterra e Galles, 91 persone transgender nei penitenziari indiani, 1.701 persone appartenenti alla comunità LGBT+ nelle prigioni colombiane (pari allo 0,9% del totale della popolazione detenuta nel paese)²⁾

I pochi dati a disposizione sono il risultato di una evidente e diffusa frammentazione nella raccolta, ma, al contempo, mostrano una significativa sovra-rappresentazione delle persone LGBT+ all'interno dei penitenziari di molti paesi³⁾. Come hanno evidenziato Day e Gil⁴⁾, spesso osserviamo il convergere di bassi livelli di istruzione, condizioni socio-economiche precarie, legami familiari fragili, dunque un quadro complessivo di vulnerabilità strettamente connessa all'intersezionalità legata a classe, razza, appartenenza etnica e identità di genere. Al di là di forme di criminalizzazione⁵⁾ specifiche legate in alcuni paesi all'identità di genere o al sex work, le persone LGBT+ spesso sperimentano fuori dal carcere varie forme di discriminazione (ad esempio nella ricerca di casa e lavoro) che possono contribuire ad aumentare le probabilità di finire nelle maglie della giustizia penale e dunque di essere oggetto di processi di criminalizzazione. Questo vale per tutte le fasi, dall'incontro con le agenzie di controllo, fino all'esecuzione penale interna o esterna al carcere.

Al contempo, tuttavia, l'invisibilità all'interno della quale le persone LGBT+ si trovano a vivere la detenzione, spesso determina un significativo livello di "sommerso" che, ancora una volta, non consente di avere una corretta fotografia della questione dell'identità di genere nel penitenziario e, conseguentemente, determina la possibilità di sottovalutare i rischi di discriminazione e violenza cui è possibile incorrere all'interno del carcere. All'interno del contesto penitenziario, la discriminazione contro le persone LGBT+ si verifica lungo un continuum che va dall'invisibilità a comportamenti palesemente discriminatori, compresi abusi verbali e fisici⁶⁾.

Circuitazione e rischi di isolamento delle persone transessuali: i dati sull'Italia

Il caso italiano non si discosta dal panorama internazionale in quanto a frammentarietà nella raccolta dati e ricostruzione del fenomeno. Nel primo rapporto di Antigone sulle donne detenute in Italia, pubblicato nel 2023⁷⁾, sono raccolti i dati sulle persone transessuali, complessivamente 72 in tutta Italia, collocate in 6 istituti (Roma Rebibbia, Como, Reggio Emilia, Ivrea, Belluno e Napoli Secondigliano). Tanto i numeri quanto la collocazione delle persone transgender risultano in continua evoluzione, ma restano uno spaccato piuttosto contenuto rispetto alla popolazione detenuta complessiva⁸⁾. Diverso è il caso della popolazione LGBT+ complessivamente intesa, per la quale è sostanzialmente impossibile avere una fotografia minimamente rappresentativa. Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha tentato ad esempio di tracciare la categoria omosex facendo riferimento esclusivamente a omosessuali maschi dichiarati, registrando, nel febbraio 2022, 64 persone⁹⁾. Si tratta evidentemente di un dato ben poco significativo. Al di là delle difficoltà di classificazione che derivano dalla complessità dell'identità di genere, il contesto penitenziario è pervaso da regole, formali e informali, che disegnano un modello fondato sull'iper-mascolinità e su un sistema binario da cui è difficile uscire, con un'inevitabile compromissione dell'affermazione e della libertà di espressione della propria identità di genere. Il numero contenuto di persone individuate negli isolati tentativi di mappatura non deve dunque indurre a pensare che si tratti di una questione marginale o

di scarso rilievo all'interno del sistema penitenziario. Se, da un lato, non è facile ricostruire il fenomeno in tutte le sue complesse sfaccettature, dall'altro lato i rischi di discriminazione risultano particolarmente elevati. Da questo punto di vista, i processi, formali e informali, di circuitazione attorno a cui il nostro sistema penitenziario è venuto progressivamente a modellarsi¹⁰⁾, hanno determinato, nel caso specifico della gestione delle questioni di genere dentro al penitenziario, una precisa divisione improntata sul sistema binario, che vede l'affermarsi della rigida separazione maschio/femmina e che individua in sezioni apposite situate in reparti maschili la principale collocazione delle persone detenute transgender¹¹⁾.

Il dibattito attorno alle giustificazioni utilizzate per realizzare e mantenere la separazione (la protezione da possibili soprusi) e i rischi della stessa (l'isolamento e la privazione di vari diritti) richiama la più ampia distinzione tra normalizzazione/segregazione che, come ben emerge dall'attività di osservazione, risulta sempre più sbilanciata sulla seconda e, dunque, sulla separazione sul confinamento di gruppi sociali ritenuti, per diverse ragioni, di difficile "gestione".

L'impatto della detenzione su salute e benessere delle persone transessuali

Le discriminazioni subite dalle persone transessuali dentro al penitenziario impattano quindi significativamente sulla loro salute e sul loro benessere, intesi tanto dal punto di vista fisico, che psichico che sociale, anche tenendo conto della interrelazione tra i tre aspetti.

Partendo dal modello biomedico di salute, la legge 164/1982 ha previsto la possibilità per la persona transessuale di modificare il proprio sesso anagrafico sulla base della propria identità di genere. In seguito, vari tribunali hanno iniziato ad autorizzare la rettifica dei dati anagrafici senza la necessità di sottoporsi al trattamento chirurgico, definendo così come prioritario il diritto alla salute e la possibilità per la persona di esprimere la propria identità di genere senza sottoporsi ad interventi. Parallelamente, si sono diffuse le terapie ormonali sostitutive, ossia l'assunzione di ormoni femminilizzanti o mascolinizzanti per modificare i tratti sessuali secondari. A partire dal 2020 l'Italia si è allineata al contesto europeo,

stabilendo che tali terapie diventassero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale e dunque gratuite per i richiedenti. Dall'osservazione del contesto penitenziario emergono almeno due grandi criticità rispetto all'esercizio di tale diritto in carcere. La prima riguarda l'accesso ai centri specializzati nell'elargire questo tipo di servizio: questi centri sono pochi e si rileva quella situazione a mappa di leopardo che riflette la regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e dunque differenze territoriali in termini di tempistiche e criticità di carattere organizzativo per l'invio nelle strutture carcerarie di esperti endocrinologi e altri specialisti. Una seconda criticità che riguarda specificatamente il penitenziario ha a che fare invece con la possibilità di garantire la continuità delle cure, tanto in ingresso (per chi abbia già avviato un percorso e vuole portarlo avanti dentro al carcere), quanto in uscita (per le difficoltà a tenere agganciate le persone all'uscita dal carcere, come nel caso di persone straniere con procedimenti di espulsione in atto), quanto durante la stessa detenzione, dove i trasferimenti tra istituti non sono infrequenti e possono determinare interruzioni e ostacoli ai percorsi di cura e trattamento.

Il riferimento ad una dimensione di salute in senso prettamente "biomedico", tuttavia, rischia di non cogliere la complessità dei percorsi di transizione, che non necessariamente vanno identificati nel sistema binario in cui molte persone non si riconoscono (non a caso si parla più opportunamente di affermazione di genere, anziché di transizione di genere). Per questo in generale tali percorsi andrebbero accompagnati da equipe multiprofessionali (non esclusivamente mediche). Questo pare piuttosto problematico in un contesto penitenziario, per almeno due fattori. Innanzitutto, nel caso di persone detenute, occorre considerare il più generale drammatico impatto della detenzione, che incide su questi percorsi per via dell'aumento del malessere e del disagio psichico (espresso ad esempio dai numerosi eventi critici, autolesionismo in primis) legati alla privazione della libertà e alla durezza della condizione detentiva. In secondo luogo, tra le figure istituzionali previste dal sistema penitenziario per monitorare il benessere psichico sono presenti in genere soltanto psichiatri e psicologi, che peraltro sono notoriamente in grande sofferenza in termini numerici complessivi e nel rapporto ore/paziente. Si tratta evidentemente di una rilevante criticità che riguarda tutto il penitenziario. Quello che qui emerge è una concreta manifestazione della grande difficoltà del penitenziario a garantire percorsi individualizzati, soprattutto se

consideriamo che i percorsi di transizione non sono uguali per tutti.

Se consideriamo, infine, le rappresentazioni sociali della salute e della malattia, ossia il significato che gli altri attribuiscono ad una specifica condizione e al modo in cui viene percepito chi si trovi in quella condizione, può accadere che la persona vada incontro a varie forme di stigmatizzazione. Accade spesso in carcere che uno specifico stato di malessere venga associato al contempo a dipendenze, disagio psichico, patologie di vario tipo, non infrequenti nel contesto penitenziario, per cui spesso la persona detenuta va incontro a plurimi e intricati processi di stigmatizzazione.

L'istituzione penitenziaria spesso fatica a trattare queste plurime criticità, per cui, oltre alla medicalizzazione, ossia la gestione demandata all'area sanitaria, la risposta più frequentemente messa in atto è quella della collocazione in sezioni apposite, quella tendenza ad allocare le persone detenute a seconda della specifica "categoria" di appartenenza (tossicodipendenti in trattamento, circuito protetti, ecc.). È in tale cornice generale che sono venute a crearsi negli anni anche le sezioni protette destinate alle persone LGBT+. L'obiettivo formale che sta dietro alla circuitazione in generale, si è visto, è spesso quello di "proteggere" le persone qui ristrette (soprattutto da eventuali sopraffazioni che si ritiene altre persone detenute potrebbero mettere in atto) o offrire un trattamento (sanitario o penitenziario) più efficace. Nel caso specifico delle persone LGBT+, così come in molti altri casi, tuttavia, è possibile che si sviluppi un effetto perverso duplice: da un lato, un surplus di stigmatizzazione nei confronti di queste persone (detenute e collocate in una sezione protetta); dall'altro lato, una rilevante limitazione nell'accesso alle attività trattamentali, per la difficoltà ad organizzare attività per numeri in genere limitati di persone e l'impossibilità a partecipare ad attività previste per la popolazione detenuta comune. Tutto ciò può così tradursi in un surplus di afflittività della pena e in un aumento di malessere per la persona.

La discriminazione e i rischi di abusi e violenze impattano dunque evidentemente sulla salute e sul benessere psico-fisico delle persone detenute. Nonostante il crescente riconoscimento della necessità di identificare e proteggere gruppi potenzialmente vulnerabili negli ambienti carcerari, c'è ancora bisogno di comprendere più approfonditamente le esigenze delle persone LGBT+. Nel contesto

italiano, ad esempio, a fronte di un crescente impegno dell'associazionismo e dell'attivismo nell'evidenziare i rischi di discriminazione e violenza a cui le persone LGBT+ detenute possono andare incontro, resta carente un'attenzione specifica, da parte della ricerca ad esempio, volta a ricostruire il punto di vista delle persone coinvolte, sia per quanto riguarda i propri bisogni, sia per ciò che concerne le aspettative e gli auspici su come fronteggiare la propria condizione di vulnerabilità.

1) <https://www.penalreform.org/global-prison-trends-2021/lgbtq-people-in-prison/>

2) Fernandes, F. L., Kaufmann, B., & Kaufmann, K. (2021), LGBT+ People in Prisons: Experiences in England and Scotland (Executive Summary). University of Dundee, <https://doi.org/10.20933/100001166>

3) Majd K., Marksamer J., Reyes C. (2009), Hidden injustice: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth in Juvenile Courts. Legal Services for Children, National Juvenile Defender Center, and National Center for Lesbian Rights, http://www.equityproject.org/wp-content/uploads/2014/08/hidden_injustice.pdf

4) Day, A. S. and Gill, A. K. (2020). Applying Intersectionality to Partnerships between Women's Organizations and the Criminal Justice System in Relation to Domestic Violence. *The British Journal of Criminology*, 60(4):830-850.

5) <https://www.aclu.org/news/lgbtq-rights/pride-has-always-been-about-ending-mass-incarceration>

6) White-Hughto J.M., Clark K.A., Altice F.L., Reisner S.L., Kershaw T.S., Pachankis J.E. (2018), Creating, reinforcing, and resisting the gender binary: A qualitative study of transgender women's healthcare experiences in sex-segregated jails and prisons. *Int. J. Prison. Health*, 14:69-88.

7) <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/category/sezioni-transessuali/>, dati all'8 marzo 2023.

8) Ronco D., (2023), Diritti LGBTQI+ in carcere: la difficile affermazione dell'identità di genere tra norme, pratiche e spazi del penitenziario, Diciannovesimo Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, <https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/i-diritti-lgbtqi-in-carcere/>

9) Rossi A. (2022), I diritti LGBT+ : Il carcere alla prova del principio di non discriminazione verso la differenza sessuale e di genere, Diciottesimo Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/i-diritti-lgbt-in-carcere/>

10) Cfr. nello specifico il numero monografico di Antigone 2-2017 curato da Simone Santorso e Francesca Vianello (<https://www.antigone.it/archivio-rivista#parentVerticalTab14>)

11) Ciuffoletti S. (2019), Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell'ordinamento penitenziario. *GenIUS – Rivista di Studi Giuridici sull'Orientamento Sessuale e l'Identità di Genere*, 2

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Medie sicurezze: spunti comparativi dagli osservatori di Campania ed Emilia-Romagna

Valerio Pascali
Luigi Romano
Raffaele Tartaglia ¹⁾



ANTIGONE

La media sicurezza tra custodia e trattamento

Il sistema penitenziario è organizzato in circuiti differenziati, normati non da leggi dello Stato ma da circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (da qui DAP), che dividono le 'carriere detentive' in relazione al reato commesso e ad altre caratteristiche socio-giuridiche. Ciò rileva in virtù del fatto che le condizioni di detenzione non dipendono solo dal numero delle persone ristrette e dalle loro caratteristiche, ma anche da come queste sono ristrette. Il come dipende strettamente dal dove. In tal senso esistono i circuiti cosiddetti di Alta sicurezza, suddivisi in Alta Sicurezza 1 (AS1) destinata a detenuti appartenenti ad associazioni mafiose che hanno ottenuto la possibilità di uscire dal regime del 41BIS, in Alta Sicurezza 2 (AS2) circuito nel quale sono collocati coloro che sono ritenuti responsabili di condotte con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e in Alta Sicurezza 3 (AS3) in cui vengono collocati soggetti facenti parte di organizzazioni nazionali o internazionali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. La diversa collocazione nell'uno o nell'altro circuito di AS si basa sul diverso grado di pericolosità attribuito ai soggetti ivi ristretti e risponde ad esigenze di sicurezza. Giova precisare che all'interno dei circuiti appena richiamati è collocata una parte minoritaria della popolazione ristretta, in quanto è in quelli di Media Sicurezza, riservata ai detenuti comuni, che è presente la maggioranza della popolazione detenuta. Le sezioni di media sicurezza risultano sistematicamente più affollate: qui si concentrano il disagio e la sofferenza di detenuti stranieri e dei soggetti più emarginati. In altre parole, è in questo ampio circuito che si riscontrano spesso le condizioni di detenzione più critiche e problematiche.

Il circuito della media sicurezza rappresenta il circuito penitenziario di maggiore rilevanza dal punto di vista del numero di detenuti che vi sono inseriti; ed è quello maggiormente interessato dagli interventi che, sul piano organizzativo, si sono succeduti nel corso degli ultimi anni. L'emergenza sanitaria ha congelato, in ragione delle limitazioni imposte, il processo di riorganizzazione necessario per dare uniformità all'esecuzione della pena detentiva. Il suo progressivo superamento offre, oggi, l'opportunità di procedere a una nuova organizzazione del circuito della media sicurezza al fine di garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri

omogenei su tutto il territorio nazionale.

Questa è la premessa con cui si apre la [circolare n. 3693/6143 del 18 luglio 2022](#), emanata dal DAP in materia di media sicurezza, che mira a ridisegnare la geografia dei cosiddetti circuiti penitenziari. Tale riorganizzazione prevede differenti tipologie di sezioni così divise: stanze per l'accoglienza, individuate secondo i flussi di ingresso, destinate ad alloggiare le persone detenute provenienti dalla libertà o da altro istituto, ove non sia possibile l'inserimento immediato nelle sezioni ordinarie; sezioni ordinarie (di preparazione al trattamento intensificato) per coloro i quali sono ritenuti incompatibili con «margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria»; sezioni ordinarie a trattamento intensificato, destinate all'assegnazione dei detenuti idonei ad essere ammessi ad attività che implicano maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi; sezioni ex art. 32 d.P.R. 230 del 2000, riservate ai detenuti il cui comportamento richiede standard di sorveglianza e sicurezza elevati; sezioni di isolamento ex art. 33 cui vengono assegnati i detenuti posti in isolamento giudiziario, sanitario o disciplinare.

Il provvedimento, in sostanza, individua sezioni differenziate a seconda del diverso grado di adesione al programma trattamentale, quindi sulla base di una valutazione che tenga conto anche delle capacità del singolo di aderire alle regole della galera²⁾.

Effetto tangibile di tale riorganizzazione è una sostanziale polarizzazione dei circuiti tra sezioni squisitamente custodialistiche, per le quali è prevista l'apertura delle celle per 8 ore al giorno – ma il detenuto è di fatto sottoposto ad un regime chiuso non avendo la possibilità di muoversi liberamente o stazionare all'interno della sezione – e sezioni più improntate al trattamento, all'interno delle quali al detenuto è data maggiore autonomia di movimento ed è consentita una permanenza maggiore fuori dalle celle, pari a non meno di 10 ore al giorno. Come anticipato, la circolare prevede l'inserimento nel circuito della media sicurezza delle sezioni di cui all'art. 32 reg. esec., all'interno delle quali vengono collocati – per almeno sei mesi – i detenuti per i quali l'amministrazione ritiene necessario adottare particolari cautele connesse al pericolo di atti (praticati o subiti) di sopraffazione o aggressione: questi soggetti sono dunque sottoposti a

meccanismi di controllo costante e a una significativa limitazione della libertà di movimento. La collocazione della persona nei reparti ex art. 32 non corrisponde ad una sanzione disciplinare, bensì ad un provvedimento amministrativo, non soggetto né ai termini né al controllo giurisdizionale previsti per esempio per l'isolamento disciplinare.

La circolare ridefinisce il comparto della media sicurezza con ricadute diverse in ogni ambito regionale. È evidente che una previsione di questo tipo incide significativamente su una differente redistribuzione di risorse dal punto di vista dell'offerta trattamentale e smaschera la sempre presente suddivisione dei detenuti tra “meritevoli” e “recalcitranti”, “trattabili” e “conflittuali”. Infatti, «l'assegnazione dei detenuti costituisce un eccezionale strumento di governo delle dinamiche penitenziarie³⁾», anche nei termini di un vero e proprio dispositivo di disciplinamento all'interno delle strutture penitenziarie, non certo inventato dalla circolare, ma che ora risulta formalizzato. I meccanismi di ascesa e discesa della collocazione del detenuto risultano esclusivamente legati al rispetto delle regole della vita in istituto, come tra gironi di un “purgatorio detentivo” nel quale viene addirittura introdotto un nuovo gradino più basso, la separazione cautelare utilizzata come step della progressione trattamentale. In sostanza, la riorganizzazione individua nella chiusura delle celle il sistema per «superare il dualismo tra custodia aperta e custodia chiusa», in un contesto nel quale torna a registrarsi un critico ed endemico aumento del sovraffollamento degli istituti che determina, conseguentemente, una drastica riduzione degli spazi vitali per le persone ristrette. In questo senso essa sembra porsi in parziale contraddizione con le disposizioni DAP che – a seguito della sentenza Torreggiani – avevano di fatto esteso l'orario di possibile deambulazione fuori dalle celle quantomeno all'intero comparto della media sicurezza, con evidenti finalità di decompressione. Tali disposizioni, pur evidenziando l'inconsistenza complessiva dell'offerta trattamentale (ossia delle occasioni di valorizzazione del tempo fuori dalle celle) e sollevando critiche da parte di alcune sigle sindacali della polizia penitenziaria che lamentavano un decadimento delle pratiche di controllo e sorveglianza nelle sezioni, avevano in qualche modo “rivoluzionato” la quotidianità detentiva per migliaia di persone private della libertà. Il ridimensionamento selettivo di questo margine di libertà può quindi essere inteso come fondamentalmente regressivo, proprio in una fase nella quale la pressione numerica sul sistema penitenziario

evidenzia una tendenza consolidata alla crescita.

La riorganizzazione della detenzione comune in Campania

- Piano normativo e concretezza della contenzione

Il meccanismo di disciplinamento della circolare si impernia principalmente su una delle declinazioni del principio di premialità. In sostanza il dispositivo prende vita con l'équipe di osservazione e trattamento, la quale seleziona i detenuti a seconda delle problematiche personologiche e delle difficoltà relazionali e, sulla base del principio della progressione trattamentale, li smista nei diversi piani del circuito. Il motore di propulsione della progressione trattamentale, però, può funzionare in ascesa soltanto qualora il rapporto tra pressione interna e offerta trattamentale segni un bilancio positivo, altrimenti la caduta è solo verso il basso, costringendo l'intero assetto regionale a cercare continuamente il punto di equilibrio contenitivo.

Questo ultimo obiettivo è predominante in Campania, soprattutto perché la riorganizzazione della media sicurezza ha nei fatti aumentato il numero dei detenuti in regime a custodia chiusa (a dicembre 2023 erano 3134 secondo la rilevazione del Garante Nazionale) a fronte della percentuale di detenuti in sezioni a custodia aperta passata dal 42,5% nel 2019 al 30,9% nel 2021, per poi crollare al 13,2% nel giugno 2023⁴⁾.

Tale quadro è generato da un'offerta trattamentale e lavorativa insufficiente rispetto alla popolazione reclusa, la quale crea una strozzatura nell'accesso al trattamento avanzato, aumentando la platea degli ultimi gironi del circuito. Complessivamente nel 2022 il numero di lavoratori assunti da imprese e cooperative esterne è stato 22 su un totale di 6.756. Sulla stessa linea di tendenza scorrono i numeri riscontrati nel 2023, che non segnano discontinuità significative. Riguardo all'offerta lavorativa, nel corso delle visite nel 2023, il nostro osservatorio ha, ad esempio, registrato che nel carcere di Benevento (377 detenuti reclusi a fronte di una capienza regolamentare di 261) soltanto 1 detenuto lavorava per datore esterno. Complessivamente i reclusi lavoranti per

imprese e cooperative esterne sono scesi a 20 nel 2023 su una popolazione di oltre 7.000 detenuti.

Per quanto concerne il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, accantonando il "lavoro parziale" impiegato per i "servizi di istituto" che coinvolge i detenuti in turnazioni brevi e continue per 1.469 posizioni (per la ciclica movimentazione interna il dato risulta sempre falsato), i posti regionali ammontano a 180 per le lavorazioni specifiche (sartoria, vivaio/serra, assemblaggio, riparazione componenti elettronici, autolavaggio, carrozzeria, fabbri, falegnameria, tipografia, produzioni alimentari...); 124 per manutenzione ordinaria dei fabbricati (che corrispondono ad altrettante lavorazioni qualificate) e 70 in art. 21 O.P. per lavori esterni all'istituto ovvero fuori dall'area detentiva. Quindi, un totale di 374 posti su una popolazione detentiva che al 31 dicembre 2023 era di 7.330 unità.

Stessa tendenza emerge dai numeri relativi ai corsi di formazione, 11 in totale attivati nel primo trimestre del 2023 per 130 detenuti partecipati. Chiaramente la distribuzione non è uniforme – non coprendo tutti gli istituti – e non sempre l'attivazione dei corsi comporta l'effettivo svolgimento. Infatti, quando siamo stati in visita alla casa circondariale di Bellizzi Irpino (AV), sono risultati attivi due corsi di formazione (uno per arbitri e l'altro di sartoria) ma non erano ancora partiti concretamente.

In termini generali, il dato dei partecipanti alle attività trattamentali è incerto, difficile da raccogliere. La discontinuità dei "frequentanti" – tendenza che registriamo in molti istituti campani – e l'instabilità dei progetti che si svolgono sono condizioni che non aiutano a raccogliere indicatori stabili. Tuttavia, in ogni istituto campano visitato abbiamo censito disparate tipologie di attività trattamentali, come il corso di catechismo – svolto anche on line durante le fasi più intense della pandemia da Covid-19 – nel carcere di Vallo della Lucania; molti laboratori teatrali, come quello di Exit che ha portato in scena al Teatro comunale di Benevento 6 donne recluse nel carcere sannita; il progetto sportivo di autodifesa svolto dal gruppo Antigone Campania nella casa circondariale di Pozzuoli che ha coinvolto in media 5/6 donne; il corso di yoga nella casa circondariale di Poggioreale. Sono soltanto alcuni esempi.

Tuttavia, confrontandosi con le comunità penitenziarie si raccolgono diversi dubbi e incertezze rispetto alla concreta potenzialità di recupero e risocializzazione che hanno le attività trattamentali. Da un lato si ha l'impressione che tali sforzi siano spesso meramente riempitivi di un quotidiano prettamente incentrato sulla reclusione pura; dall'altro, le attività si prestano con estrema semplicità a meccanismi di oggettivazione della persona destinataria, nonché a dinamiche propriamente istituzionali di reciproca strumentalizzazione tra operatore e detenuto. In ogni caso, rimangono esperienze necessarie anche solo per aprire le istituzioni carcerarie, contrastando la tendenziale opacità di questi spazi.

- **L'eccezione permanente delle sezioni ex art. 32**

Il naufragio definitivo della riorganizzazione della media sicurezza emerge con maggiore evidenza quando l'ininfluente offerta trattamentale deve confrontarsi con la progressiva e strutturale "carcerazione di massa" che osserviamo oggi. Dall'aprile al dicembre 2023 siamo passati da 6.790 a oltre 7.300 detenuti, con un tasso di crescita regionale di circa 100 detenuti al mese (tendenza che sembra confermarsi in questo primo quadrimestre del 2024: al 31 marzo si contano infatti 7.514 detenuti⁵).

Tale pressione, che in alcuni istituti diventa ancora più asfissiante a causa delle ristrutturazioni che diminuiscono la capienza già sovraffollata, rende completamente inefficaci i dispositivi previsti dalla circolare.

Nel contesto così delineato assumono un ruolo centrale le sezioni ex art. 32 d.P.R. 230/2000, *'Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari'*, che la circolare eleva a elementi strutturali nell'economia del circuito della media sicurezza. Cominciammo a registrare in regione Campania le implementazioni di questi reparti nel 2019, non riuscendo a cogliere in quel frangente l'importanza che avrebbero assunto dopo l'emergenza pandemica. La centralità di questi reparti (nel 2022 in aumento in Campania di due unità) è sottolineata direttamente dalla circolare: «l'involuzione del percorso trattamentale potrà prevedere, previa valutazione dell'équipe di osservazione e trattamento, la disposizione di rientro in Sezioni ordinarie, o, quando ne ricorrano le condizioni secondo quanto di

seguito previsto, la assegnazione alle Sezioni previste dall'art. 32 reg. esec.». Tali assegnazioni dovrebbero costituire un'eventualità residuale e soprattutto in queste sezioni non dovrebbe realizzarsi la commistione tra chi sconta una sanzione disciplinare e gli altri detenuti assegnati a questi reparti. Tuttavia, dalle nostre osservazioni regionali abbiamo verificato in diverse occasioni che i reclusi spesso dimorano in questi spazi anche per un tempo indefinito, a volte prodromico al trasferimento per ordine e sicurezza, essendo parte di una platea di "ingestibili" sempre più ampia. Quando le possibilità di adesione ai piani trattamentali sono pochissime e il sovraffollamento erode le condizioni minime di vivibilità aumentando la conflittualità interna, questi "spazi ghetto" diventano snodi interessanti per mantenere l'equilibrio.

A fronte del consumo progressivo dei luoghi, le sanzioni disciplinari spesso si scontano in sezione, oppure vengono sospese in attesa di eseguirle in un momento diverso. La pressione antropica impone di raggruppare i soggetti che costantemente destabilizzano la sicurezza dell'istituto, soprattutto se la media sicurezza è progettata sulla base di un'adesione premiale al patto trattamentale. Sembra di assistere ad un cambiamento delle forme di governo e di disciplinamento dell'istituzione, in cui i meccanismi correzionali individualizzati perdono significato (contestazione – provvedimento cautelare – consiglio di disciplina – sanzione...), essendo forse il frutto di uno schema legislativo nato in un contesto storico profondamente diverso. In alcuni contesti l'isolamento dalla sezione rappresenta addirittura un miglioramento delle condizioni di vita, perché segna la fine della condivisione dello spazio del reparto e della cella sovraffollata (chiusa il più delle volte).

Quindi l'impressione è che gli operatori del settore debbano confrontarsi con gruppi aggregati o aggregabili sempre più ampi che affollano un'esecuzione penale dove i singoli rappresentano una dimensione marginale che risalta agli occhi solo quando l'assimilazione nei gruppi non è praticabile.

- **Territori indefiniti**

Tali considerazioni aiutano a cogliere le trasformazioni delle camere destinate all'isolamento. Nelle nostre visite ci rechiamo spesso in questi reparti in cui

permangono anche soggetti non destinatari di una sanzione disciplinare, ma portatori di sofferenze di diversa natura: perché temono la vita in comune di sezione o per altre ragioni o forme di incompatibilità. Registriamo questa tendenza anche nelle prime visite del 2024: nell'ultima, ad esempio, effettuata nel mese di aprile al carcere di Secondigliano, a fronte della presenza di 13 persone allocate nel reparto di isolamento, solo 2 scontavano una sanzione disciplinare e 5 di esse risultavano in regime ordinario. Nel mese di febbraio abbiamo visitato il carcere di Santa Maria Capua Vetere e anche in tale circostanza, al pian terreno del reparto Danubio (sezione destinata sia all'isolamento disciplinare che alla separazione per motivi cautelari ex art. 32 d.P.R. 230/2000, quindi il medesimo contesto spaziale assolve ad entrambe le funzioni), constatando la presenza di due persone straniere ristrette formalmente – secondo quanto riferito dal personale che accompagnava gli osservatori e le osservatrici – in regime di detenzione ordinaria.

Dunque, all'interno della ridefinizione dello spazio penitenziario della detenzione comune tali luoghi si presentano come zone cuscinetto, offrendo soluzioni stabili e/o momentanee per la gestione di tutto ciò che non riesce rientrare nella complessa circuitazione trattamentale. La rilevanza nevralgica di queste "paludi mobili" interessa tutto il circuito regionale perché attraverso questi spazi gli istituti, oltre al carico strutturale proprio, affrontano e progressivamente disciplinano le improvvise distribuzioni provenienti dagli altri istituti più affollati.

- **Conclusioni**

Dunque, provando a tracciare delle linee preliminari conclusive, ci sembra che la circolare non riesca a realizzare i propositi politici dichiarati di una idea di pena improntata sul trattamento individualizzato e sul reinserimento sociale. Questo obiettivo finisce per infrangersi contro l'insufficienza cronica della reale offerta trattamentale regionale, l'allarmante incremento dei tassi di affollamento degli istituti e l'erosione delle condizioni esistenziali minime che registriamo negli istituti di pena. La percezione degli osservatori e delle osservatrici campanile – che dovrà essere verificata nelle prossime visite e comparata con quella avvertita in altri contesti regionali – è che gli strumenti disposti dalla circolare finiscano per

essere piegati all'esigenza di gestire la tensione interna. Quindi, la conservazione dell'ordine e della sicurezza appaiono come obiettivi predominanti nell'agenda penitenziaria.

La riorganizzazione della detenzione comune in Emilia-Romagna

L'Emilia-Romagna conta dieci istituti di pena per adulti sul suo territorio: le case circondariali di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna e Rimini, la casa di reclusione di Parma e la casa di lavoro di Castelfranco Emilia. A questi si aggiunge l'istituto penale per minorenni con sede a Bologna.

Quando ci si riferisce al comparto carcerario emiliano-romagnolo bisogna tener presente la fase altamente problematica, riferibile sostanzialmente agli ultimi cinque anni, che sta attraversando. Al centro di questo quinquennio si colloca naturalmente la crisi sanitaria dovuta al Covid-19, che ha sottoposto il sistema a sfide gestionali rilevantissime, concretizzatesi con molteplici restrizioni della quotidianità penitenziaria. Tale scenario è stato il detonatore delle rivolte che hanno investito la regione in maniera drammatica: ci riferiamo ai conflitti violenti che hanno riguardato gli istituti di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e, soprattutto, Modena. Strutture devastate, violenze, forme drammatiche di ripristino dell'ordine interno, 9 decessi di persone private della libertà nel solo carcere di Modena (alcuni dei quali a seguito di trasferimenti fuori regione).

La regione, inoltre, si conferma essere uno dei territori con il più alto numero di presenze, con un *trend* di graduale ma continua crescita delle persone detenute, confermato dai dati del Ministero della Giustizia: al 31.12.2022 erano 3.407 i detenuti presenti, di cui 153 donne distribuite all'interno delle cinque sezioni femminili di Bologna, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Forlì e 1.660 stranieri. Un anno più tardi si registrano 3.572 detenuti con un incremento pari a 165 unità, tra le quali 151 donne e 1.694 stranieri. La tendenza si conferma anche durante i primi tre mesi del 2024, sia pure con un incremento di pochissime unità. Sempre considerando i dati ufficiali, l'incremento generale delle persone detenute nell'anno 2023 (da 3.407 a 3.572) sfiora il 5%. I riflessi sul tasso di sovraffollamento conducono la regione Emilia-Romagna al 120%, contro il 117.5% della media nazionale.

È in un simile scenario che si innestano le previsioni contenute nella circolare in materia di riorganizzazione della media sicurezza, la cui applicazione all'interno del comparto penitenziario regionale, come osserveremo di seguito attraverso le note sui singoli istituti derivanti dalle ultime visite delle osservatrici e degli osservatori della sede regionale di Antigone, appare disomogenea.

Bologna

Il carcere di Bologna è una casa circondariale che al momento dell'ultima visita ospita 810 persone detenute su una capienza regolamentare di 500 posti. 535 persone hanno una condanna definitiva, 409 sono stranieri/e, 73 sono donne. Al piano terra sono in corso lavori di ristrutturazione finalizzati a dotare le celle di docce al loro interno. Lì sarà collocata la nuova sezione ex art. 32. Prima quei locali erano destinati ai nuovi giunti, oggi spostati al primo piano. In generale, la situazione tra le sezioni risulta particolarmente disomogenea: il "clima" appare più disteso in alcuni reparti a "trattamento avanzato", mentre una situazione decisamente più problematica si percepisce in alcuni spazi destinati al "trattamento ordinario", con diverse celle completamente buie e silenziose. Durante la visita si sono riscontrate le prime applicazioni della circolare sulla media sicurezza: nello specifico i detenuti della sezione 1C trascorrono fuori dalle celle solo le 4 ore d'aria previste, così come quelli della sezione GS; quelli della sezione 2B a "trattamento ordinario" e quelli in Alta Sicurezza (sezioni 3C e 3D) hanno 4 ore d'aria e altre 4 ore in cui possono chiedere di uscire dalle celle per andare nelle salette, ma non possono sostare in corridoio.

Ferrara

L'istituto si presenta in condizioni più che discrete, particolare cura è dedicata alla pulizia degli ambienti. La differenziazione dei circuiti che caratterizza l'istituto (media sicurezza, AS2, collaboratori di giustizia, congiunti dei collaboratori di giustizia, "protetti") rende complessa la gestione delle attività, per via delle istanze di separazione tra i detenuti delle diverse sezioni e del significativo sottorganico di polizia. L'orientamento della direzione sarebbe quello di garantire il trattamento intensificato a tutte le sezioni comuni tranne che "per una o due sezioni che resteranno chiuse". Sulle sezioni ex art. 32 "volute dal DAP", si

esprimono alcune riserve: “Al di là delle 3 stanze che abbiamo a disposizione, al momento preferiamo applicare il regime ex art. 32 per 3 o 4 giorni alle singole sezioni, se i guai riguardano la maggioranza dei detenuti”.

Piacenza

Al momento dell'ultima visita (19 dicembre 2023), nella Casa Circondariale di Piacenza erano presenti 408 detenuti su 416 posti disponibili. Si tratta di uno dei pochi istituti della Regione non gravato da problemi di sovraffollamento, anche se la disponibilità di posti determina numerosi trasferimenti in ingresso, in special modo a carattere disciplinare. Problematici l'elevato turn over e il gran numero di detenuti giovani e detenuti con condanna definitiva (326). Nell'istituto è presente una sezione femminile di circuito AS che al momento della visita ospitava 19 detenute (18 delle quali in AS3 e 1 in AS2) e una sezione (al suo interno sovraffollata) di detenuti “protetti” (sotto processo o condannati per reati di tipo sessuale). Nel carcere di Piacenza è stata applicata la nuova circolare sulla media sicurezza prevedendo, sia per i detenuti comuni che per i protetti, sotto-circuiti a trattamento avanzato e ordinario con degli spazi residuali dedicati al regime ex art. 32 op.

Reggio Emilia

L'istituto penitenziario di Reggio Emilia è sia casa circondariale che casa di reclusione. Al momento della visita, sono presenti 368 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare di 292 posti. I condannati in via definitiva sono 285 e gli stranieri presenti sono 201 (più del 50% delle presenze). Si tratta di un istituto particolarmente complesso, caratterizzato da una significativa circuitazione, che comprende l'articolazione per la tutela della salute mentale – ATSM (l'unica in Emilia-Romagna dedicata agli uomini, con 43 presenze su 45 posti disponibili), la sezione “Orione” per persone transgender (unica in Emilia-Romagna, che ospita attualmente 10 detenute) e un reparto femminile suddiviso a sua volta in una sezione per detenute comuni e una sezione Z per congiunte di collaboratori di giustizia, che al momento della visita ospitano rispettivamente 9 e 2 persone. Nel corso delle ultime visite dell'osservatorio regionale continua ad apparire in corso di realizzazione la riorganizzazione interna che dovrebbe

dare attuazione alla circolare, ritenuta dal personale ascoltato di “difficile applicazione”. Si tratterà, infatti, di una nuova gestione che appare complicata soprattutto per il personale più giovane, abituato al regime a celle aperte. Come è emerso dall'ultima visita di giugno 2023, la nuova circolare non appare ancora applicata e non si rilevano pertanto delle modifiche sostanziali con riferimento alla media sicurezza. In quel momento “in corso” l'apertura la sezione ex art. 32 DPR 203/2000.

Forlì

Il carcere di Forlì è una piccola Casa circondariale collocata in centro città all'interno della Rocca di Rivaldino, risalente alla fine dell'800. Al momento della visita si registrano 147 persone detenute su una capienza regolamentare di 180 posti. Va peraltro considerato che durante la visita un'ala del terzo piano risultava inagibile a causa dei danni da infiltrazioni conseguenti all'alluvione di maggio 2023. L'istituto si compone di una sezione di media sicurezza maschile disposta su tre piani, una sezione per detenuti “protetti” in quanto autori di reati sessuali, una sezione per detenuti prossimi alla liberazione, ammessi al lavoro esterno (ex art. 21 o.p.) e semiliberi e una delle cinque sezioni femminili presenti in regione, che ospita 15 donne. All'interno del penitenziario è stata data attuazione alla circolare e, dunque, è stata individuata una sezione a trattamento ordinario (il primo piano della media sicurezza, dove, al di fuori della eventuale partecipazione alle attività, garantita per otto ore al giorno, le celle rimangono chiuse), mentre il resto dell'istituto (sezione Oasi, Orizzonti, femminile e i piani secondo e terzo della media sicurezza) è a trattamento intensificato e dunque le celle rimangono aperte per almeno otto ore al giorno e permettono libertà di movimento all'interno della sezione. Non è stata istituita una sezione ex art 32.

Ravenna

La Casa circondariale di Ravenna è un istituto di piccole dimensioni, al momento della visita vi sono ristrette 80 persone, di cui 52 condannate in via definitiva. L'istituto ravennate non ha attuato la circolare volta alla riorganizzazione della media sicurezza che dovrebbe essere applicata a partire dal mese di settembre

2023: si prevede di destinare il piano terra (attualmente dedicato perlopiù a condannati in via definitiva) alla sezione a trattamento intensificato e le due sezioni al piano superiore a trattamento ordinario. Non si fa riferimento a spazi da destinare al regime di cui all'art 32.

Rimini

Nel carcere di Rimini al momento della visita del dicembre 2023 sono ristrette 164 persone, di cui 100 condannate in via definitiva. Le persone straniere sono 83. L'istituto si compone di 5 sezioni detentive: la prima e la seconda sezione, benché collocate specularmente sullo stesso piano e con analoga composizione (perlopiù riservate a detenuti definitivi) si presentano – come di consueto – rispettivamente in pessimo stato e in buone condizioni; la terza sezione è stata individuata da pochi mesi come l'unica sezione a “trattamento ordinario” e dunque le celle sono chiuse ad eccezione degli orari in cui si svolgono le attività; la quarta sezione, collocata al piano terra, è dedicata ai “nuovi giunti” ed è in regime aperto.

Parma

Con 708 presenze il carcere di Parma si conferma il secondo istituto della regione per presenze. L'istituto è suddiviso in tre padiglioni, dei quali uno destinato a detenuti in regime di 41 bis. Nel vecchio padiglione vi sono le sezioni dedicate all'isolamento e alle persone in regime di alta sicurezza (AS2 e AS3), ma anche sue sezioni di media sicurezza. Nel nuovo padiglione solo sezioni di media sicurezza, con ambienti molto luminosi e ben curati. Particolarmente tesa ci è apparsa la situazione nella sezione ex art.32: dotata di ben 25 camere detentive (50 posti letto), è la più grande della regione e riceve nell'ultimo periodo anche detenuti trasferiti da altri istituti: qui, il livello di conflittualità appare molto elevato, con incidenti che si verificherebbero quasi quotidianamente.

Modena

La casa circondariale di Modena nel 2023 registra un vistoso aumento delle presenze: ben 456 persone (80 in più rispetto alla nostra visita precedente di

maggio 2022), di cui 268 stranieri. Sono 313 i condannati in via definitiva, ovvero quasi il 70% della popolazione detenuta. Nella sezione femminile erano ristrette 30 donne di cui 23 condannate in via definitiva. La presenza consistente (e in aumento) di persone con condanna definitiva anche lunga ostacola notevolmente la possibilità di fornire un adeguato supporto trattamentale. I detenuti che abbiano dimostrato maggiore capacità di autonomia e di adesione all'offerta trattamentale vengono collocati nelle sezioni a trattamento intensificato, ove vige un regime a celle aperte con più ampia possibilità di movimento. Gli altri vengono quindi collocati all'interno delle sezioni ordinarie. La circolare sulla media sicurezza non ha portato particolari novità all'interno del carcere di Modena. In questo istituto, infatti, era già utilizzato un modello che prevedeva la divisione tra sezioni ordinarie e a trattamento intensificato, mentre la sezione ex art. 32 è già in uso da diversi anni. Da segnalare anche un'ulteriore differenziazione del regime ordinario: quello “proprio”, vale a dire chiuso, senza possibilità di transito in sezione, con possibilità di apertura 8 ore al giorno (4 ore d'aria e 4 per la socialità, in cella o nella saletta della socialità) e accesso 1 volta alla settimana al campo sportivo; e quello “intermedio”, con possibilità di apertura di 9 ore al giorno e accesso 2 volte a settimana al campo sportivo.

Conclusioni

Le visite effettuate nel corso del biennio 2022-24 nei penitenziari dell'Emilia-Romagna hanno permesso di individuare alcune applicazioni (tendenzialmente parziali) della circolare DAP che hanno ridimensionato la gestione a “regime aperto” nelle sezioni di media sicurezza. Tale livello di apertura risultava peraltro praticato anche in alcuni comparti destinati all'Alta Sicurezza. A livello generale, la transizione non appare ultimata, né le attività trattamentali risultano significativamente potenziate. Appare qui significativo osservare che le prime sperimentazioni della circolare sono state rilevate proprio all'interno del carcere modenese, dove già dal maggio 2022 – due mesi prima dell'emanazione della circolare in questione – era in atto la riorganizzazione interna dei circuiti tanto da potersi riferire ad un vero e proprio “modello Modena”, caratterizzato da un accesso graduale e su esplicita base premiale ai reparti “aperti” e caratterizzati da un'offerta trattamentale potenziata. Il modello in questione prevede una

prima collocazione nella sezione nuovi giunti: all'esito della visita psicologica e sanitaria, lo staff opta per una collocazione diretta nelle sezioni ordinarie o per la permanenza "in accoglienza". Successivamente l'équipe valuta almeno una volta al mese i criteri di condotta per il trasferimento in sezioni a trattamento intermedio o intensificato ma è possibile anche la retrocessione dal trattamento intensificato per "violazioni reiterate" del patto trattamentale.

Al di là delle mutevoli "vocazioni" dei singoli istituti, bisogna considerare che le condizioni di detenzione e i gradi di afflizione variano a seconda delle tipologie di sezione in cui le persone private della libertà vengono collocate. Queste tipologie erano e restano in parte definite a livello informale, ma attraverso la circolare n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 il DAP ha tentato di istituzionalizzare la riorganizzazione del comparto della media sicurezza in senso disciplinare. Questo, che ospita l'ampia maggioranza dei detenuti anche in Emilia-Romagna, sarebbe ora differenziato sulla base di una graduazione tra detenuti considerati più o meno meritevoli di trattamento.

Gli istituti dell'Emilia-Romagna hanno avuto tempo di adeguarsi alla circolare fino a settembre 2023. Come osservatrici e osservatori di Antigone, abbiamo seguito con preoccupazione l'introduzione della circolare, temendo che la sua applicazione avrebbe comportato un cambiamento radicale – all'insegna dell'abbandono e della restrizione – della quotidianità detentiva per una buona parte dei detenuti, ovvero per quelli ospitati nelle sezioni ordinarie del comparto di media sicurezza. Nelle nostre visite – anche di mesi successive alla scadenza appena menzionata – abbiamo pertanto prestato particolare attenzione a questo elemento, riscontrando livelli applicativi piuttosto disomogenei. In altre parole, gli orientamenti informali che riflettono le scelte delle Direzioni e dei Comandi di polizia penitenziaria sembrano in grado di incidere variamente su questo contenuto di riforma, a volte accentuandone il portato regressivo, altre mantenendo spazi e tempi di apertura più consistenti.

1) Sebbene il presente contributo sia da considerarsi frutto di una riflessione comune, a Valerio Pascali vanno attribuiti i paragrafi 1 e 3, a Raffaele Tartaglia e Luigi Romano il paragrafo 2.

2) G. Torrente (2018), *Le regole della galera*, L'Harmattan Italia, Torino

3) G. Torrente (2018), *Le regole della galera*, p.34, L'Harmattan Italia, Torino

4) Cfr. D. de Robert, a cura di, Studio del Garante Nazionale sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza on line: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/dee1ea56980e51510977efddc778c0e0.pdf>

5) L'incremento medio è di 67,5 detenuti ogni mese. Rispettivamente maggio +103, giugno +101, luglio +4, agosto +96, settembre +105, ottobre +80, novembre +24, dicembre +27. A nostro avviso queste discontinuità possono comportare difficoltà ancora maggiori di gestione, creando picchi critici di affollamento in un contesto che rimane, in ogni caso, di crescita complessiva.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

La detenzione su piccola scala

Alessio Scandurra



ANTIGONE

Il 21 marzo siamo stati ospiti del Senato federale belga, su invito della rete europea Rescaled, per discutere con rappresentanti delle istituzioni e della società civile europea della detenzione su piccola scala.

Negli ultimi anni è infatti cresciuto in Europa l'attivismo e la visibilità di Rescaled, una rete che sostiene modelli di detenzione su piccola scala che mettono in discussione l'efficacia dei grandi complessi carcerari e delle tradizionali misure di sicurezza. Questo modello di detenzione fa riferimento a tre principi fondamentali: scala ridotta, individualizzazione e integrazione nella comunità.

Nel 2022 Rescaled ha provato a mappare e descrivere le pratiche più interessanti di detenzione su piccola scala in Europa, differenziate e integrate nella comunità, adottando una comune matrice di valutazione, che a sua volta è servita come base per la preparazione di rapporti dettagliati. Il tutto allo scopo di arricchire la comprensione delle pratiche più interessanti e di ottenere una visione approfondita dei fattori che contribuiscono al successo, o ai potenziali rischi, associati all'implementazione di strutture di detenzione su piccola scala.

Per comprendere correttamente l'approccio di Rescaled è importante innanzitutto chiarire, nelle intenzioni di chi ha dato vita al progetto, a cosa si riferiscono i tre principi enunciati sopra.

1. Piccola scala: Le case di detenzione hanno una capacità limitata, per permettere la creazione di una comunità in cui gli individui possano riacquistare la propria autonomia e agire in modo responsabile.

2. Individualizzazione: Per individualizzazione si intende la creazione di un ambiente ottimale che soddisfi le esigenze e circostanze uniche degli individui. Comporta l'ambizione a collocare gli individui all'interno di un contesto appropriato in base ai loro bisogni e alle loro caratteristiche. Ciò può essere fatto contenendo la dimensione della sicurezza in funzione del rischio concretamente rappresentato dagli utenti e fornendo un sostegno completo e personalizzato, attraverso servizi, attività e programmi, per preparare le persone al ritorno nella società.

3. Integrazione nella comunità: Le case di detenzione dovrebbero essere

integrate nella comunità locale, per consentire l'interazione e la collaborazione con la comunità stessa. Utilizzando i servizi comunitari esistenti e offrendo a loro volta servizi condivisi ai residenti in linea con le loro esigenze, le case di detenzione dovrebbero stabilire legami significativi con la comunità.

Il progetto è chiaramente ambizioso e si scontra, in maniera frontale, con molte delle caratteristiche che generalmente associamo alla detenzione. Sembra impossibile ad esempio parlare di piccola scala, in un'Europa in cui apparentemente si costruiscono carceri sempre più grandi. O ragionare di individualizzazione, un principio spesso enunciato, ma che solitamente rappresenta solo un flebile tentativo di contrastare la spersonalizzazione, deresponsabilizzazione e irrigimentazione che quasi naturalmente associamo alla detenzione. E lo stesso vale per la integrazione nelle comunità, anche questo un principio a cui ci si appella spesso, ma che solitamente certo non prevale rispetto al suo opposto, ovvero l'idea che il carcere sia anzitutto un dispositivo di separazione dalla comunità.

Eppure, tra le esperienze descritte dalla mappatura fatta da Rescaled ci sono casi sorprendenti. Come ci si aspetta molti di questi riguardano i paesi scandinavi, paesi che tradizionalmente mettono assieme un ricorso limitato allo strumento penale e un notevole sostegno alle politiche di inclusione tramite un welfare solido e capillare. Ma si scopre anche che in questi anni sono accadute cose interessanti in altri paesi. È ad esempio il caso della Lituania, un paese che ha avuto per anni il più alto tasso di detenzione tra i paesi europei ed un modello detentivo sostanzialmente mutuato dall'Unione Sovietica. Oggi in Lituania stanno aprendo molte *transition houses*, carceri aperte per la preparazione al rilascio, che in qualche misura provano a fare propri i principi enunciati sopra: piccola scala, individualizzazione ed integrazione nella comunità.

Ed altrettanto negli ultimi anni è accaduto in Belgio, aprendo diverse *transition houses*, ma anche alcune strutture detentive pensate per un'utenza diversa, persone che devono ancora scontare pene lunghe, ma anche queste di piccole dimensioni e con livelli di sicurezza ridotti, adeguati al rischio effettivamente posto dalle persone ospitate e non tarati, come spesso accade nelle strutture detentive tradizionali, sul rischio posto dalla parte più conflittuale e meno cooperativa dell'utenza.

Infine, e questa è esperienza di molti paesi, Italia inclusa, per gruppi specifici di persone detenute, generalmente caratterizzati da qualche forma di vulnerabilità, si è tentato e si tenta il ricorso a strutture detentive su piccola scala, considerate generalmente un miglioramento rispetto alla detenzione di massa. Si pensi, per l'Italia, alle nostre molte piccole carceri minorili, agli ICAM per le detenute madri, o alle REMS per i destinatari di misure di sicurezza psichiatriche. Strutture di piccole dimensioni in cui probabilmente i passi avanti fatti in termini di individualizzazione ed integrazione con la comunità non sono esaltanti, ma in cui al tempo stesso il solo fatto delle piccole dimensioni finisce quantomeno per contenere il loro opposto, la spersonalizzazione e la chiusura tipiche delle strutture più grandi.

Antigone ha accolto con piacere il confronto con questa realtà, mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze. E ad esempio promuovendo una riflessione sulle modalità di monitoraggio e supervisione di queste strutture, che restano luoghi di privazione della libertà, e dunque contesti in cui il rischio di una compressione illegittima ed arbitraria dei diritti fondamentali è sempre presente. Ma anche mettendo in guardia dai rischi che la detenzione su piccola scala, se costruita con forme di partnership con il settore privato, come accade in alcuni casi ad esempio nei Paesi Bassi o in Portogallo, possa aprire le porte a forme di privatizzazione della detenzione. Un esito per noi inaccettabile ma che va sempre tenuto ben presente, specie in questi anni in cui abbiamo visto, non solo in Italia, il bilancio disastroso dell'affidamento ai privati della gestione dei centri di detenzione per migranti.

Come dicevo abbiamo dunque accolto con piacere questo confronto. E questo per diverse ragioni. La prima, la più ovvia, è che siamo ovviamente interessati a conoscere meglio modalità e prassi di detenzione diverse da quelle a cui siamo abituati. Mentre molti studiosi e operatori di altri paesi sono interessati alle nostre, ed in particolare all'esperienza delle REMS, che in Europa è spesso considerata una buona pratica da cui prendere esempio.

La seconda è che in Italia esiste comunque da anni un dibattito su questi temi, generalmente confinato agli addetti ai lavori, che è però in qualche misura venuto allo scoperto con la [proposta di legge n. 1064](#) per l'istituzione delle Case Territoriali di Reinserimento Sociale. La proposta di legge è finalizzata ad istituire strutture

alternative al carcere, volte ad accogliere tutti i detenuti e le detenute che stanno scontando una pena detentiva anche residua non superiore a dodici mesi. Al 31 dicembre 2023 erano, [come abbiamo detto altrove](#), di ben 7.648.

In queste nuove strutture, di capienza limitata, compresa tra cinque e quindici persone, poste sotto la direzione del Sindaco o di qualcuno da lui delegato e nelle quali dovrebbe operare personale dipendente dal Comune, sarebbe concretamente possibile dare attuazione al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena proprio grazie alle piccole dimensioni, ma anche alla integrazione nella comunità, elementi entrambi centrali per la riflessione a cui accennavo sopra.

Infine, e questo è forse per me il motivo di maggior interesse verso questo dibattito, l'occasione che questo rappresenta per aprire una riflessione sulla funzione che vogliamo che il carcere svolga, sulle caratteristiche che dovrebbe avere per svolgerla e sugli indicatori che dovremmo usare per verificarne in concreto l'adeguatezza.

Infondo decenni di dibattito insensato sui piani più o meno straordinari di edilizia [penitenziaria](#) non ci hanno fatto fare nessun passo avanti in questa direzione. Negli anni si è discusso di cifre astronomiche e di piani ambiziosissimi in termini di capacità di accoglienza. Migliaia e migliaia di posti detentivi promessi e mai realizzati, in un crescente delirio edificatorio, a cui non si è mai accompagnata una riflessione su cosa effettivamente si volesse costruire, e per farci cosa. Si continuano a riproporre vecchi modelli detentivi, più o meno umanizzati, che nei decenni abbiamo visto all'opera e che alla prova dei fatti hanno dimostrato di essere dispositivi buoni forse per lo stoccaggio di essere umani, generalmente in condizioni poco dignitose, ma nulla di più.

È questo il senso della detenzione nel nostro sistema? Il contenimento e la neutralizzazione delle persone che devono scontare una pena detentiva? Ci va bene così o vogliamo tentare altro? E in quali spazi, e con quali modelli organizzativi? Il dibattito sulla detenzione su piccola scala, come su ogni altro concetto di detenzione, pone inevitabilmente questi interrogativi ed impone una riflessione di cui non siamo stati capaci, e della quale c'è invece evidentemente un gran bisogno.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Il carcere- manicomio: i numeri della psichiatrizzazione dei penitenziari in Italia

Michele Miravalle



ANTIGONE

In carcere la presenza di un diffuso disagio psichico rimane una delle problematiche più spesso segnalata all'Osservatorio di Antigone: il 12% delle persone detenute (quasi 6.000 persone) ha una diagnosi psichiatrica grave (l'anno scorso era il 10%).

È questo il dato raccolto dai nostri Osservatori nelle 99 visite effettuate nell'ultimo anno. Ma gli Osservatori non sono epidemiologi e il senso dello sguardo di Antigone non è quello medico-sanitario, dunque non serve contestare la raffinatezza di quel dato. È vero, potrebbe essere più preciso, anzi dovrebbe esserlo, se solo i ministeri della salute e della giustizia si decidessero a affrontare con più rigore la questione.

Quel dato ci dice moltissimo sul “governo” del carcere e della penalità nel nostro Paese e ci riporta alle fondamentali riflessioni critiche del criminologo Vincenzo Ruggiero sul carcere come “fabbrica di handicap” e sul suo carattere intrinsecamente “patogeno” (Gallo e Ruggiero, 1989).

Il carcere è tossico, nuoce alla salute, soprattutto quella mentale. Occorre partire da qui per capire davvero qualcosa sui rapporti tra detenzione e salute mentale.

“Sta’ diventando un carcere di matti”. A dircelo, appena varcata la soglia della ATSM (Articolazione per la tutela della salute mentale) è un ispettore di polizia penitenziaria con tanti anni di servizio alle spalle. Con parole diverse, ma dallo stesso significato, ce lo hanno ripetuto diversi operatori. Poco cambia se si tratti di un grande carcere metropolitano o di una piccola struttura in provincia. In Sicilia o in Trentino. La percezione diffusa tra gli operatori è che le patologie psichiche tra la popolazione detenuta siano in continuo ed esponenziale aumento e che gli strumenti e le risorse a disposizione per trattarla siano sempre più scarse e inadeguate.

Se agli operatori il problema appare chiarissimo, la reazione diffusa del decisore politico è quella di vedere la causa principale di questo diffuso disagio la chiusura degli Ospedali Psichiatrici giudiziari, che hanno smesso di esistere per legge nel 2014 e per davvero nel 2017. Gli Opg erano infatti l’ “istituzione di scarico” a cui inviare le persone detenute con disagio psichico di più difficile gestione.

A partire dalle l. 9/2012 e, poi, definitivamente, con la l. 81/2014 per le persone con disagio psichico che già si trovano in carcere (i “rei-folli”, come li definisce, ancora oggi, il gergo penalistico) devono essere trovati gli strumenti di cura esclusivamente all'interno del sistema penitenziario.

Oggi dunque non è più possibile “scaricare” sulle **nuove Rems** la persona detenuta con patologia psichica (nelle forme dell’ “osservazione psichiatrica”, della infermità psichica sopravvenuta o nelle ipotesi previste dagli artt. 111 e 112 del Regolamento penitenziario).

Se non fosse stata prevista questo limite, il carcere avrebbe continuato a (sovra) affollare le Rems, come prima faceva degli Opg, usando l’etichetta di malattia mentale, come “scusa” per delegare ad altri la gestione di quell’individuo “problematico”. L’unico modo di rompere questo meccanismo, era distinguere la risposta sanzionatoria, precludendo, per legge, la possibilità di ricorrere al ricovero in Rems e riaffermando una tanto netta quanto criticabile divisione tra pene per gli imputabili e misure di sicurezza per i non imputabili.

Oggi dunque, per la persona detenuta con disagio psichico dichiarata capace di intendere e volere esistono due principali soluzioni. Una è fuori dal carcere, qualora la patologia psichica lo renda “incompatibile” con l’ambiente carcerario. E’ questa una strada percorribile, da quando nel 2019 è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 99/2019). Investita della questione dalla Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza n. 13382, 22 marzo 2018) sulla compatibilità costituzionale della differenza tra grave patologia fisica e psichica. Fino ad allora la legge distingueva tra grave infermità fisica e psichica, precludendo ai malati psichici di usufruire delle possibilità date ai malati fisici e, principalmente, del rinvio della pena ex art. 147 c.p. e della detenzione domiciliare ex art. 47, terzo comma, 1-ter (la c.d detenzione domiciliare “in deroga” o “umanitaria”).

Un’alternativa al trattamento “fuori” sarebbe quella di prevedere una misura “alternativa” specificamente pensata per le persone detenute con una patologia psichiatrica diagnosticata nella detenzione domiciliare, sulla scorta dell’affidamento “terapeutico” immaginato per le persone tossicodipendenti, ma

il legislatore pare rimanere sordo a questa proposta.

L'altra strada – che è anche la più frequente – è che la patologia psichica venga “trattata” dentro al carcere. Ed è qui che il carcere dimostra tutta la sua inadeguatezza di spazi, professionalità e risorse.

Gli spazi interni per il trattamento della patologie psichiatriche, soprattutto nella fase più acuta sono chiamate Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale (ATSM), i “repartini”, nel gergo carcerario infantilizzante. In Italia sono 32 Atsm italiane, collocate in 17 istituti penitenziari, uno per regione. Hanno posto per meno di 300 detenuti in totale, Le più grandi sono a Barcellona Pozzo di Gotto (50 persone) e Reggio Emilia (43 persone), certamente non a caso quei due istituti erano Opg, oggi diventati case circondariali.

Sono organizzate per via amministrativa e regolamentare, senza precisa copertura normativa, le Articolazioni per la tutela della salute mentale (c.d. Atsm), sezioni a prevalente gestione sanitaria, concentrate in pochi istituti, almeno uno per regione, con un compito quasi impossibile: curare il disagio psichico, soprattutto nelle forme più acute, in un luogo di espiazione di pena. Un ossimoro, che ha prodotto sistematiche violazioni dei diritti individuali e gravi problemi gestionali, più volte sottolineati dalla rete dei Garanti delle persone private della libertà, dalle associazioni per la tutela dei diritti umani e dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Torture durante le visite ispettive svolte nel nostro Paese.

Quelle Articolazioni rispondono però ad un “bisogno” profondo e radicato della cultura psichiatrica e penitenziaria, soprattutto in epoca di risorse scarse. “Dove lo metto?” è la domanda che cela infatti l’urgenza e la continua necessità di trovare una collocazione fisica dove la persona “non rechi danno a se e agli altri”, un luogo sicuro. Una domanda che mette in secondo e terzo piano, i bisogni della persona, la sua storia clinica e personale, i suoi vissuti, la rete di famigliari e rapporti sociali che quella persona ha fuori dal carcere.


Non solo Articolazioni. Il disagio psichico diffuso

Ingenuamente ci si potrebbe chiedere perché se questi sono i numeri dei pazienti psichiatrici acuti in carcere (meno di 300 persone su oltre 55 mila detenuti), il

tema della salute mentale in carcere è così sentito e diffuso. I numeri non giustificerebbero quelle preoccupazioni espresse dagli operatori nel corso delle visite. La risposta è che in realtà le Atsm affrontano solo una piccola parte del problema, ma non fotografano affatto il disagio mentale diffuso nelle “altre” sezioni detentive, né l’evidente tendenza alla psichiatizzazione degli spazi detentivi.

Perché il disagio psichico, evidentemente, non vive nelle sole ATSM, ma in tutte le sezioni detentive. E qui il principale strumento di governo della salute mentale diventa il ricorso massiccio agli psicofarmaci, utilizzate con finalità non solo terapeutiche-sanitarie, ma di “sedazione collettiva” e “pacificazione” delle sezioni. I numeri sono impressionanti: il 20% persone detenute (oltre 15 mila) fanno regolarmente uso di stabilizzanti dell’umore, antipsicotici e antidepressivi, cioè di quella tipologia di psicofarmaci che possono avere importanti effetti collaterali con picchi del 70% a Trento e del 44% a Modena; il 40% (30 mila persone) fa uso di sedativi o ipnotici.

I 10 istituti in cui si fa maggiormente uso di stabilizzanti dell’umore, antipsicotici e antidepressivi
Anno 2023



Fonte: Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

A fronte di questo le ore di servizio degli psichiatri erano in media 9,14 ogni 100 detenuti, (in leggero aumento rispetto all'anno precedente quando erano 8,75), quelle degli psicologi 19,8 ogni 100 detenuti.

Scorporando i numeri per genere, si scopre che il disagio psichico sia maggiore tra le donne detenute piuttosto che tra gli uomini. Le donne con diagnosi psichiatriche gravi rappresentavano, negli istituti visitati, il 12,4% delle presenti, contro il 9,2% della rilevazione complessiva; le donne che facevano regolarmente uso di psicofarmaci rappresentavano invece il 63,8% delle presenti, contro il 41,6% complessivo.

Si tratta di numeri molto rilevanti, che non trovano minimamente corrispettivo nella popolazione libera e che indicano che la strada verso “carceri psichiatrizzate” sembra ormai senza ritorno.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Salute mentale e REMS

Perla Allegri
Agostina Belli
Giuseppe Nese¹⁾



ANTIGONE

Un bilancio a 10 anni dall'introduzione della legge che sanciva la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari

È da poco ricorso il centenario della nascita di Franco Basaglia, padre della riforma psichiatrica italiana che – con l'omonima legge 180 del 1978 – ha guidato il movimento di chiusura dei manicomi in Italia, marcando un cambio radicale nel trattamento delle persone con disturbi mentali (Basaglia 1968, 1978). Questo cambiamento ha rappresentato una svolta di cruciale importanza nel promuovere il reinserimento sociale e contrastare la cronicizzazione del ricovero psichiatrico attraverso la chiusura degli ospedali psichiatrici ed altresì nel proporre un modello assistenziale diffuso sul territorio, accessibile e basato sull'interazione interdisciplinare di varie figure professionali e su interventi integrati. Agli stessi principi sottendono, nel contesto attuale, le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), strutture a gestione sanitaria destinate a ospitare autori di reato giudicati incapaci di intendere e di volere e perciò prosciolti. Frutto della “rivoluzione gentile” (Corleone, 2018) che ha portato alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), le nuove strutture rappresentano il tentativo di conciliare la necessità di trattare i pazienti con disturbi mentali gravi, autori di reato, con l'approccio umanitario e rispettoso dei diritti così come immaginato dalla riforma pensata da Basaglia, ribaltando il passaggio dal paradigma manicomiale-custodiale al paradigma terapeutico (Zuffa, 2019).

Le leggi 9/2012 e 81/2014, conferendo la responsabilità della gestione delle REMS – come strumenti temporanei e di *extrema ratio* – al personale sanitario, hanno determinato un significativo cambio di paradigma, ponendo l'enfasi sul mandato terapeutico e promuovendo i Dipartimenti di Salute Mentale come fulcro del sistema. In questo contesto, si sono affermati i principi di territorialità, di numero chiuso insieme all'eliminazione della coercizione. L'esperienza di questi ultimi 10 anni ci ha infatti dimostrato non solo come la privazione della libertà costituisca un rischio per la salute mentale, ma anche che si può fare a meno degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e che cure e misure giudiziarie possono essere implementate in modo più responsabile ed efficace, attraverso interventi mirati e nei contesti adeguati, riservando l'uso di misure detentive solo per i casi in cui sia strettamente necessario sulla base di una valutazione conforme ai criteri di legge e al rischio sociale.


Nell'ultimo periodo si è però molto discusso dell'esigenza di aprire nuove strutture residenziali sperimentali – non previste dalla norma del 2014 – nel mai scomparso tentativo di immaginare le REMS non come istituzioni di frattura con i vecchi manicomi giudiziari, ma come trasformazione decentrata e sanitarmente riservata dei vecchi Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Ma a dieci anni dalla sua introduzione, cosa resta della riforma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari? Cosa ci dicono i dati sulle Rems?

I numeri dei pazienti ricoverati continuano a rimanere inferiori ai 600, corrispondenti alla capienza massima dei posti disponibili in Rems, a riprova che il meccanismo del numero chiuso funziona. Al 31 dicembre 2023 erano infatti presenti nelle 31 strutture attive nel territorio italiano 577 pazienti. Di questi 144 erano stranieri (il 25%) e 63 erano donne (l'11%).

Persone straniere presenti nelle REMS

Anni 2020 - 2023



Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP"

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

In merito alla composizione della popolazione straniera ospitata nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sul territorio italiano, si osserva che questa categoria è costituita da 144 individui pazienti autori di reato, corrispondenti al 25% del totale. Tale cifra segna un incremento rispetto ai dati dell'anno precedente che registravano la presenza di 131 pazienti, nonché rispetto ai 104 dell'anno 2022 e ai 79 nel 2020.

Sebbene persista un divario tra la popolazione straniera detenuta e quella presente nelle strutture Rems tale differenza sta gradualmente diminuendo. I dati dell'ultimo [rapporto SMOP^{2\)}](#) indicano che l'81% degli stranieri presenti Rems proviene dal carcere, mentre la restante percentuale da altre misure o reti di superamento OPG (SSO) o da trasferimenti da altre Rems in fase di dismissione. Questo contrasta significativamente con i pazienti autori di reato italiani, di cui solo il 34% proviene dal carcere, mentre tutti gli altri da altre misure.


Le cause di questa tendenza possono essere molteplici e complesse, coinvolgendo variabili quali la natura dei reati e l'accesso ai servizi legali e sociali. Tuttavia, un elemento da valutare nella lettura di questo dato potrebbe essere la maggiore difficoltà degli stranieri nell'accedere ai percorsi di presa in carico che richiedono consistenti risorse umane ed economiche, sia in termini di progettualità che di coinvolgimento dei servizi. I pazienti stranieri soggetti a misure di sicurezza detentiva spesso si trovano in situazioni di precarietà abitativa, il che ritarda l'individuazione della competenza territoriale e la valutazione delle necessità assistenziali, specialmente in assenza di supporto familiare e sociale. La mancanza di stabili punti di riferimento sul territorio, quali domicilio, lavoro e una posizione giuridica regolare, rappresenta una caratteristica condivisa da un'ampia parte della popolazione straniera coinvolta nel sistema penale. Questi fattori possono contribuire ad aumentare le disparità nei confronti dei percorsi di presa in carico da parte dei servizi, quali quelli psichiatrici, con il rischio che il carcere diventi, più frequentemente rispetto agli italiani, la destinazione naturale per tali individui.

Dal precedente grafico si evince che le Regioni del nord Italia, come Piemonte (13), Lombardia (49), Emilia Romagna (12) rappresentino, insieme alla Regione Lazio (17), i luoghi con la più alta presenza di stranieri, così come avviene per la realtà detentiva.

Dei 577 presenti, 157 proveniva da un istituto penitenziario, 138 da altra misura, 95 dalla libertà, 74 dai servizi di superamento Opg (trasferimenti da altre Rems o dalle Articolazioni di salute mentale), 44 dalla libertà vigilata, 17 da licenza finale di esperimento.

Provenienza all'ingresso in REMS

31 dicembre 2023



Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP"

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Che il carcere sia la prevalente provenienza delle persone che entrano in REMS è un dato consolidato e determinato da molteplici fattori, che comunque conferma le indicazioni contenute nell'Allegato C al DPCM 1° aprile 2008, laddove si evidenzia che "il successo del programma specifico per gli OPG è strettamente connesso con la realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la tutela della salute mentale negli istituti di pena".


La condizione giuridica dei pazienti in REMS

La questione delle posizioni giuridiche dei pazienti autori di reato che si trovano in Rems è uno degli aspetti più rilevanti e controversi della riforma. L'analisi si concentra sulla distinzione tra ricoveri provvisori (articolo 206 c.p) e definitivi

(articolo 222 c.p.). Nel primo gruppo sono inclusi coloro che sono ancora soggetti a procedimento penale, mentre nel secondo gruppo sono compresi coloro che sono stati prosciolti perché non imputabili, ma sono sottoposti a misure di sicurezza in ragione della pericolosità sociale.

Posizione giuridica dei presenti in REMS

Anni 2016 - 2023



Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP"

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Si osserva una tendenza diffusa sul territorio italiano a destinare alle Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza pazienti soggetti a misure di sicurezza provvisorie, nonostante la legge stabilisca che tali misure debbano essere applicate solo se le alternative non sono adeguate a rispondere ai bisogni di salute e alla pericolosità sociale (Pelissero, Torrente, Scomparin 2022). Le pronunce della Corte Edu e della Corte Costituzionale³⁾ hanno più volte indicato la necessità di trovare alternative all'obbligatorietà del ricovero – in OPG prima e Rems poi – sottolineando l'esigenza di un bilanciamento tra bisogni di cura e di difesa sociale. Tuttavia, i grafici analizzati mostrano un aumento delle misure provvisorie e una diminuzione di quelle definitive.

Se paragonassimo le misure di sicurezza provvisorie alle condanne non definitive

– riferibili a soggetti detenuti in attesa di primo giudizio, appellanti e ricorrenti – vedremmo come il fenomeno della provvisorietà risulta sensibilmente sovra rappresentato nelle Rems (oltre il 44%) rispetto al carcere il cui dato si aggira intorno al 26% e che già risulta tra i più alti in Europa.

Quali possono essere le ipotesi sottese alla comprensione di questo dato?

Da un lato, la vicinanza temporale dalla commissione del fatto di reato è da considerare tra gli elementi che potrebbero giustificare una situazione psicopatologica della persona, ancora in acuzie. Dall'altro, la persona in misura provvisoria può essere con ampia probabilità meno conosciuta dai servizi psichiatrici territoriali – a meno che non abbia avuto una pregressa presa in carico per altri motivi diversi dalla commissione del reato.

Ancora, andrebbero verificata l'esistenza di adeguati scambi collaborativi tra i Servizi sanitari e l'Autorità Giudiziaria che consentano di condividere – fin dalle fasi iniziali dell'azione penale e non solo successivamente all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva – informazioni concrete e attuali sulle possibilità assistenziali disponibili per la singola persona.

Sono questi alcuni dei fattori che si presume rendano più difficile l'attuazione di un Programma terapeutico individuale (PTRI) e di soluzioni "alternative" alla Rems. La percezione è perciò che il giudice – in attesa di ricevere i risultati delle perizie e delle consulenze tecniche psichiatriche ovvero successivamente a conclusioni tecnico-peritali che ancora meccanicisticamente collegano l'incapacità di intendere e di volere alla pericolosità sociale e alla sola misura di sicurezza detentiva – per definire il processo sarà più propenso a optare per una misura maggiormente custodiale, come il ricovero in Rems, soprattutto in mancanza di preventive interlocuzioni con i Servizi sanitari.

Le liste d'attesa e i P.U.R.

Le liste di attesa per l'ingresso in REMS sono certamente una delle questioni più complesse, dibattute e attuali in tema di misure di sicurezza, soprattutto

perché costituiscono uno dei principali indicatori utilizzati per documentare un'inadeguatezza dell'offerta di posti nelle strutture attive a livello regionale.

Tuttavia, oggi, non è più possibile fare riferimento al mero elenco generale delle misure di sicurezza disposte dall'Autorità Giudiziaria ed esitate in provvedimenti di assegnazione in REMS dell'Amministrazione Penitenziaria, soprattutto dalla Sentenza n. 22/2022 della Corte Costituzionale che evidenziava la non omogeneità dei dati sulle persone in lista d'attesa risultanti rispettivamente dalle rilevazioni del Dap (al 31 luglio 2021 erano 750) e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ne riportava 568.

La disomogeneità segnalata dalla Corte Costituzionale rimanda ad una generale necessità di informazioni attendibili e specifiche per un appropriato monitoraggio del processo di superamento degli OPG. Al riguardo, l'attuale regolamentazione nazionale approvata il 30 novembre 2024) ha integrato nella complessiva gestione delle informazioni da garantire da parte di tutte le Regioni attraverso il Sistema informativo SMOP della regione Campania, anche l'uniforme e continuo monitoraggio delle liste di attesa per l'accoglienza in REMS, non solo secondo il mero ordine cronologico di assegnazione, ma anche nel rispetto delle seguenti indicazioni e criteri qualitativi:

- la lista di attesa deve essere unica per ogni Regione e gestita da uno specifico punto di coordinamento delle attività (P.U.R.);
- l'inserimento in lista deve consentire di differenziare tra i destinatari di formali provvedimenti di applicazione di una misura di sicurezza detentiva: 1) le persone che si trovano nella necessità di un accesso prioritario alle REMS (per indisponibilità di "soluzioni assistenziali, non solo residenziali, alternative alla REMS" ovvero perché accolti in contesti inappropriati, quali gli Istituti Penitenziari, limitatamente ai casi interessati dalla sola applicazione di una misura di sicurezza (c.d. sine titolo), ed i Servizi psichiatrici di Diagnosi e Cura (lista PRIORITARI); 2) le persone che devono essere escluse dalla lista di attesa e inserite in elenchi separati da monitorare periodicamente, in quanto la misura disposta non può, in concreto, essere eseguita per specifiche motivazioni (tra cui, irreperibilità, espatrio, temporanea collocazione in strutture territoriali

diverse dalle REMS, detenzione in carcere per altri procedimenti penali) (lista TEMPORANEAMENTE NON INSERIBILI) e 3) le persone che usufruiscono di adeguata assistenza sanitaria, attestata dai competenti servizi, o di progetti terapeutico riabilitativi alternativi al ricovero in REMS, prospettati all'Autorità Giudiziaria (lista NON PRIORITARI).

I dati di seguito riportati consentono di affermare che, quando le informazioni sono qualificate e consentono le differenziazioni richieste dalla regolamentazione in precedenza sintetizzate, l'effettiva consistenza delle liste di attesa per l'accoglienza in REMS è significativamente ridotta.

In particolare, si evidenzia che nel rilevante campione analizzato – relativo alle regioni⁽⁵⁾ che già hanno conformato, in parte o completamente, le proprie liste di attesa ai criteri evidenziati in precedenza – delle n. 526 formali assegnazioni in REMS circa il 18% non potrebbe essere eseguito anche in caso di immediata disponibilità di posti liberi.

REGIONE	Avvio e aggiornamento DATI pazienti - LISTA DI ATTESA SMOP (Aprile 2024) Utilizzo di SMOP per la gestione della Lista di attesa unica regionale	Temporaneamente non inseribili (TNI)		
		Totale in Lista	TNI	TNI % sul totale della Regione
		n.	n.	%
Campania	Avviato, completo e aggiornato	93	20	22%
Emilia Romagna	Avviato, completo e aggiornato	23	16	70%
Piemonte	Avviato, completo e aggiornato	38	5	13%
Abruzzo	Avviato e aggiornato (avviata e non aggiornata operatività dei servizi territoriali)	10	8	80%
Lazio	Avviato e aggiornato (avviata e non aggiornata operatività dei servizi territoriali)	67	5	7%
Lombardia	Avviato e aggiornato (non avviata operatività dei servizi territoriali)	73	17	23%
Marche	Avviato e aggiornato (avviata e non aggiornata operatività dei servizi territoriali)	13	4	31%
Sicilia	Avviato e aggiornato (avviata e non aggiornata operatività dei servizi territoriali)	209	19	9%
TOTALE	(delle sole Regioni che inseriscono dati aggiornati)	526	94	18%

(Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP")

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Quando le informazioni richieste e necessarie per qualificare la presenza in lista di attesa sono completamente e puntualmente inserite da tutti i servizi

coinvolti e, in particolare, dai Servizi territorialmente competenti – cioè gli unici che possono attestare quanti di coloro destinatari di una misura di sicurezza detentiva usufruiscono già di adeguata assistenza sanitaria in contesti domiciliari o residenziali alternativi – la percentuale dei soggetti che effettivamente necessitano di ingresso in Rems diminuisce notevolmente.

Delle 154 formali assegnazioni in REMS di persone di competenza delle regioni che hanno completato le attività di inserimento in lista di attesa secondo tutti questi criteri, circa il 27% non potrebbe essere eseguito, anche in caso di immediata disponibilità di posti liberi, e circa il 42% dovrebbe essere prima interessato verso la possibile soluzione alternativa definita dai Servizi sanitari. Pertanto, nel rispetto dei principi della legge 81/2014, può stimarsi che solo il 32% dei presenti in lista di attesa avrebbe effettiva necessità di accoglienza in una REMS.

REGIONE	LISTA DI ATTESA SMOP (aprile 2024): DATI pazienti di competenza delle Regioni che pienamente implementato e aggiornato i dati ai sensi dell'Accordo n 188/CU/2022						
	Totale in		PRI % sul totale della Regione	NPR n.	NPR % sul totale della Regione	TNI	
	Lista	PRI				n.	% sul totale della Regione
Campania	93	21	23%	52	56%	20	22%
Emilia Romagna	23	1	4%	6	26%	16	70%
Piemonte	38	27	71%	6	16%	5	13%
TOTALE	154	49	32%	64	42%	41	27%

(Fonte: elaborazione su dati del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP")

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

La seconda implementazione introdotta dall'Accordo della Conferenza Unificata del 30 novembre 2022 è il Punto Unico regionale (P.U.R.), che deve essere istituito in ogni Regione per garantire il coordinamento del sistema di presa in carico dei pazienti in misura di sicurezza.

L'Accordo prevede la formale istituzione e assegnazione delle relative competenze da parte delle Regioni e delle Province Autonome ai Punti Unici Regionali (P.U.R.) che, operando d'intesa ed in costante raccordo con i Dipartimenti di Salute

Mentale e le Aziende Sanitarie Locali, assicurano specifiche attività in relazione alla Magistratura e all'Amministrazione Penitenziaria, compresa l'indicazione della REMS cui assegnare le persone destinatarie di misure di sicurezza detentive e la gestione della lista di attesa REMS regionale, nell'ambito della generale e prioritaria ricerca e facilitazione di soluzioni assistenziali in contesti non detentivi".

Questa rilevante implementazione deve garantire "la centralità della presa in carico delle persone sottoposte a misura di sicurezza da parte del DSM del territorio di riferimento per residenza o domicilio (o di commissione del reato per quanti senza fissa dimora). L'obiettivo primario è quello di applicare una misura non detentiva, prioritariamente, o in casi estremi, la misura di sicurezza detentiva del ricovero in una REMS di riferimento regionale, sempre nel rispetto del principio di territorialità⁶⁾".

Attualmente, sebbene siano ancora poche le Regioni che hanno pienamente reso operativo il P.U.R., va rilevata una diffusa percezione della sua rilevanza, attesa sia la consequenziale facilitazione dei necessari rapporti di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria che il potenziale aumento dell'adeguata e precoce valutazione di quelle soluzioni terapeutiche e riabilitative su cui possa, in concreto, essere fondato il prevalente ricorso alle misure di sicurezza non detentive richiesto dalla Legge.

Significativa è, per esempio, la disponibilità di informazioni sulle condizioni di non priorità per l'ingresso in REMS e anche, nei casi di P.U.R. da maggior tempo operativi, sugli esiti delle attività in termini di modifica in libertà vigilata delle misure di sicurezza detentive già disposte.

Esemplificativo è il caso della Regione Campania, dove il P.U.R. – sostanzialmente già stato istituito nel 2017) – garantisce con continuità tutte le funzioni previste dalla nuova regolamentazione del 2022, con la partecipazione di rappresentanti di tutte le Aziende Sanitarie Locali, dell'Amministrazione Penitenziaria, dei Tribunali e delle Procure della Repubblica e degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna.

TIPOLOGIE INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA E SUCCESSIVE MODIFICHE	TIPOLOGIA MISURA	NUOVE ASSEGNAZIONI IN REMS PER ANNO					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTALI	Provvisorie	68	53	36	38	34	57
	Definitive	15	19	13	11	10	12
	Tutte	83	72	49	49	44	69
ELIMINATE DA LISTA DI ATTESA PER REVOCA O MODIFICA DELLA MISURA DI SICUREZZA AL 31.12.2023	Provvisorie	23	25	25	30	27	17
	Definitive	2	6	7	4	4	2
	Tutte	25	31	32	34	31	19
ELIMINATE DA LISTA DI ATTESA PER INSERIMENTO in REMS	Provvisorie	24	18	12	8	11	17
	Definitive	9	6	6	6	7	5
	Tutte	33	24	18	14	18	22
ATTIVE E PRIORITARIE AL 31.12.2023	Provvisorie	0	0	0	0	0	9
	Definitive	0	0	0	0	0	2
	Tutte	0	0	0	0	0	11
NON PRIORITARIE al 31.12.2023	Provvisorie	Non applicabile					39
	Definitive	Non applicabile					13
	Tutte	Non applicabile					52
TEMPORANEAMENTE NON INSERIBILI al 31.12.2023	Provvisorie	Non applicabile					14
	Definitive	Non applicabile					7
	Tutte	Non applicabile					21

P.U.R. Campania ex Accordo CU 188/2022.

Esiti della gestione delle assegnazioni e della lista di attesa REMS (2018-2023)

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

I dati di attività relativi al periodo dal 2018 al 2023 documentano:

- una riduzione di circa il 47% delle le assegnazioni in REMS dal 2018 al 2022; per l'anno 2023, seppur in misura superiore rispetto agli anni immediatamente precedenti, le misure disposte restano comunque inferiori a quelle applicate nel 2018; queste evidenze trovano corrispondenza temporale con il progressivo perfezionamento di Accordi operativi con l'Autorità Giudiziaria conformi a tutte le indicazioni di cui all'art. 10 del più volte richiamato Accordo della Conferenza Unificata, che sono state avviate nel 2018 e concluse nel 2023 con tutti i Tribunali e le Procure della Repubblica del territorio regionale.
- un rilevante numero di misure di sicurezza detentive revocate o modificate in libertà vigilata per tutto il periodo considerato;
- con riferimento all'anno 2023 – se si considerano le persone già accolte in REMS (n. 22) e quelle presenti in lista di attesa in condizioni di priorità per l'ingresso in Rems (n. 11) al 31.12.2023 – può ipotizzarsi, inoltre, un probabile

miglioramento della concordanza tra le misure di sicurezza detentive applicate dall'Autorità Giudiziaria e le valutazioni dei Servizi sanitari dell'effettiva necessità assistenziale di un inserimento in Rems, a documentazione di un tendenziale avvicinamento all'ideale ricorso al ricovero in REMS solo come extrema ratio insito nella legge n. 81/2014;

- inoltre, considerando che, su 40 persone presenti in REMS al 31.12.2023, per ben 19 era già stato definito e prospettato all'Autorità Giudiziaria un progetto alternativo, la capacità di accoglienza del sistema delle REMS regionali potrebbe addirittura eccedere il numero delle persone in lista in condizioni di priorità, laddove si pervenisse ad un ulteriore miglioramento dell'efficacia delle attività di collaborazione tra Autorità Giudiziaria e dei Servizi sanitari.

Conclusioni

Preliminarmente appare necessario ribadire, sulla base delle evidenze rappresentate, non solo la chiara assenza della necessità di un potenziamento dell'attuale offerta di posti nelle REMS ma anche l'inefficacia di un simile eventuale intervento, atteso che le criticità rilevate negli anni sono tutte da ricondurre ad ambiti operativi diversi e sono state rilevate anche in ambiti regionali caratterizzati da un'offerta di posti in REMS molto maggiore di quella media nazionale.

Riguardo alle diversificate azioni prospettabili, prioritarie e potenzialmente efficaci nel perseguire gli obiettivi dati dal legislatore per il superamento degli OPG, i dati appaiono confermare la preminenza degli ambiti di intervento propri dei Servizi Sanitari e dell'Autorità Giudiziaria, in piena corrispondenza con i due attori istituzionali ai quali la Legge 81/2014 ha attribuito la competenza per l'attuazione delle disposizioni introdotte.

Si precisa che, al di là del pieno e appropriato svolgimento dei compiti propri, ad entrambe le Amministrazioni e Autorità è richiesto di implementare quei rapporti di collaborazione indicati dall'art. 10 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 30.11.2022 – ma già previsti fin dal 2015 – in assenza dei quali ogni azione, seppure appropriata e sollecita, rischia di non determinare gli attesi esiti

positivi.

In questa prospettiva, si ritiene anche di poter confermare l'appropriatezza del Progetto nazionale di potenziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale approvato il 28 aprile 2022⁸⁾ e comprensivo di specifiche attività per la presa in carico delle persone autrici di reato in condizione di infermità psichiche, sostenuto con risorse quantitativamente rilevanti, prossime al complessivo finanziamento di parte corrente per il superamento degli OPG⁹⁾.

Tuttavia, non può essere tralasciata la netta distonia tra la dimensione giuridica e quella sanitaria entro cui si svolge la concreta presa in carico delle persone destinatarie di una misura di sicurezza per infermità psichica: dei servizi sanitari nati da una riforma in netta discontinuità con la legge n. 36 del 1904, un Codice Penale che ancora a quella legge fa riferimento, e un sistema penale e penitenziario di gestione delle infermità psichiche, entrambi ancora incentrati sulla mera predisposizione di luoghi dove accogliere gli infermi di mente, in analogia con il sistema sanitario centrato sui manicomi, dove dovevano essere custodite e curate le persone affette per qualsiasi causa da alienazione mentale.

In merito, la Corte Costituzionale, se ha ritenuto necessario evitare l'integrale caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG⁷⁾, ha nuovamente "evidenziato l'urgente necessità di una complessiva riforma di sistema", sottolineando " – come in altre analoghe occasioni che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati.

Riferimenti bibliografici

Basaglia, F. (1968), *L'istituzione negata*, Torino: Einaudi.

Basaglia, F. (1978) *La nave che affonda*, Roma: Savelli.

Corleone, F., (2018), *La rivoluzione gentile. La fine degli OPG ed il cambiamento radicale*, in *Quaderni del Circolo Rosselli*, XXXVIII, 1, p. 15 e ss.

Pelissero M., Scomparin L., Torrente G. (2022), *Dieci anni di Rems: un'analisi interdisciplinare* (a cura di), in *Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, Napoli-Torino: Edizioni Scientifiche Italiane: Università degli Studi di Torino.

Zuffa, G. (2019), *Trattamento Sanitario Obbligatorio, contenzione, salute mentale. Il ruolo dei garanti delle persone private o limitate nella libertà per la trasparenza delle pratiche sanitarie*. Intervento alla Conferenza Salute mentale, Roma, 14 e 15 giugno 2019.

<https://www.societadellaragione.it/documenti/trattamento-sanitario-obbligatorio-contenzione-salute-mentale-il-ruolo-dei-garanti-delle-persone-private-o-limitate-nella-liberta-per-la-trasparenza-delle-pratiche-sanitarie/>

1) Seppur il lavoro sia frutto di una riflessione e analisi comune agli autori, a Perla Allegri vanno attribuiti i primi due paragrafi, a Agostina Belli e Giuseppe Nese il terzo e le conclusioni.

2) Il Sistema informativo SMOP è un applicativo web totalmente realizzato e gestito dalla Regione Campania – Laboratorio territoriale di sanità penitenziaria "Eleonora Amato" – articolazione di coordinamento della rete regionale sanitaria penitenziaria della Regione Campania attiva presso la ASL Caserta – esclusivamente con risorse professionali, finanziarie e tecnologiche pubbliche. Il sistema – registrato presso la SIAE nel Registro pubblico per i programmi per elaboratore in data 13.05.2016 al numero 010667 – è stato formalmente reso disponibile dalla Regione Campania, senza oneri, alle altre Amministrazioni ed Autorità coinvolte nel processo di superamento degli OPG (comprese Regioni, PP.AA, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia, Autorità Giudiziaria, Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale) nella seduta del Comitato Paritetico Inter-istituzionale del 18.06.2014. Adottato, in convenzione non onerosa, da tutte le Regioni e PP.AA. (ad eccezione della Valle d'Aosta) è stato configurato come specifico strumento di monitoraggio per il superamento degli OPG con l'Accordo Rep. Atti n. 188/CU sancito dalla Conferenza Unificata il 30.11.2022 (art. 14).

3) Si rimanda alle sentenze della Corte Costituzionale n. 253/2003, n. 367/2004 e n. 22/ 2022 e alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo *Sy c. Italie* -11791/20, Arrêt 24.1.2022, disponibile online su: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22002-13539%22>]

4) Accordo Rep. Atti n. 188/CU, sancito dalla Conferenza Unificata il 30 novembre 2022 in tema di modalità e procedure di collaborazione interistituzionale per la gestione dei pazienti in misura di sicurezza, disponibile online su <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-30112022/atti/repertorio-atto-n-188cu/>

5) Aggiornamento Sistema Operativo SMOP ad Aprile 2024: le regioni che hanno completato le attività di inserimento in lista di attesa, qualificando anche le informazioni di esclusiva pertinenza dei servizi territorialmente competenti sul sistema sono la Campania, l'Emilia-Romagna ed il Piemonte. Per le regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche e Sicilia sono rilevabili i dati complessivi delle assegnazioni in Rems, con puntuale inserimento dei soggetti Temporaneamente non inseribili, mentre non risultano rilevabili allo stato l

6) Art. 1, Allegato all'Accordo Rep. Atti n. 188/CU del 30.11.2022.

7) Nell' Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in tema di superamento degli OPG: DGRC n. 654 del 6 dicembre 2011 ("Recepimento e provvedimenti attuativi dell'Accordo del 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari OPG e le Case di Cura e Custodia CCC di cui all'Allegato C al DPCM 1° Aprile 2008" – con allegati").

8) Conferenza Stato-Regioni, Intesa Rep. Atti n. 58/CSR.

9) Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Un anno di Difensore Civico


Sofia Antonelli
Elia De Caro



ANTIGONE

È ormai da qualche tempo che il Difensore Civico di Antigone gestisce annualmente circa 500 richieste di supporto relative a persone private della libertà. Era il 2020, con lo scoppio della pandemia, quando i componenti del Difensore Civico – uniti in una sorta di task force con gli sportelli romani – gestirono per la prima volta diverse centinaia di segnalazioni. Il 2021 e il 2022 non furono da meno, superando abbondantemente i 500 casi all'anno. Il 2023, nonostante un leggero calo rispetto al biennio precedente, conferma questo trend con 498 richieste di supporto totali. Di queste, 284 sono stati i casi nuovi e 214 gli aggiornamenti di questioni già seguite nel corso dell'anno o ereditate dagli anni precedenti.

Richieste di supporto prese in carico dal Difensore Civico Anni 2017 - 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Si tratta di numeri molto alti, soprattutto se si pensa alle modalità di azione del Difensore Civico. Trattandosi di un servizio di assistenza e informazione erogato esclusivamente da remoto, ogni comunicazione che intercorre con la persona detenuta o con chi, nel suo interesse, contatta il nostro ufficio avviene


inevitabilmente in tempi dilatati. Se si è in contatto direttamente con la persona, nella maggior parte dei casi l'interlocuzione avviene via lettera. Se si è in contatto con i parenti, le telefonate o la mail necessitano comunque di passaggi tra questi e il familiare detenuto. Ai lunghi tempi della comunicazione, vanno aggiunti i tempi della ricerca che ogni componente del Difensore Civico svolge prima di rispondere alle richieste di supporto. Ogni caso richiede uno studio approfondito e ragionato. Alcune questioni si ripetono tra loro, altre sono invece uniche per le loro specificità. A questioni giuridiche a volte si aggiungono vicende personali, riflessioni e considerazioni. Problematiche diverse spesso si intrecciano tra loro. Non sempre è facile capire se e come si può fornire il supporto richiesto. Ovviamente ci si interfaccia poi con una normativa che subisce cambiamenti e che quindi impone frequenti aggiornamenti. In più, non solo i contenuti ma anche la forma richiede la sua attenzione. Oltre a fornire informazioni, modulistica o altro tipo di supporto tecnico, le risposte del Difensore Civico contengono spesso espressioni di conforto e comprensione, dovendo in molti casi rispondere a parole di grande sofferenza e a volte di vera e propria disperazione e senso di abbandono. Una volta pronta, la risposta viene poi sottoposta al controllo dei coordinatori più esperti, alla quale può seguire un confronto – a più voci – ed eventualmente un'altra fase di ricerca. Ogni azione del Difensore Civico è dunque frutto di un lavoro scrupoloso, che richiede tempo e dedizione, entrambi aspetti necessari per assicurare efficacia ad ogni azione. A garanzia di chi ci contatta.

Nel 2023 le nuove richieste prese in carico sono state complessivamente 284. Scorporandole per tematica, vediamo come anche quest'anno si collochino al primo posto le richieste in materia di trasferimento (50, ossia il 18%). Tali richieste consistono principalmente nella preparazione di un'istanza di trasferimento da un istituto ad un altro o di un sollecito per l'amministrazione penitenziaria, quando non risponde ad un'istanza già presentata entro il termine di 60 giorni. Al secondo posto si trovano le richieste di supporto a tutela del diritto alla salute. Per la gestione delle questioni sanitarie, il Difensore Civico si avvale delle competenze di un team medico attualmente composto da sette volontari, tra professionisti e specializzandi in medicina. A trasferimenti e salute (che insieme costituiscono esattamente un terzo dei casi totali), seguono questioni relative a condizioni di detenzione, misure alternative/benefici penitenziari, richieste di informazioni, problematiche relative a colloqui e telefonate e questioni legate al lavoro. A

queste si sommano poi altri temi, come la ricerca di alloggi/comunità, questioni legate alla sicurezza della persona detenuta e questioni processuali sulle quali, senza entrare nel merito, si ritiene di poter fornire un consiglio o qualche forma di informazione.

Casi nuovi divisi per problematica

Anno 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)


Per quanto riguarda le azioni intraprese, nel 2023 gli interventi svolti in risposta alle richieste ricevute sono stati complessivamente 498. Il fatto che il numero coincida esattamente con quello delle richieste in entrata è solo una coincidenza, non essendoci una corrispondenza univoca tra entrate ed uscite.

Nella maggior parte dei casi – il 76% – si tratta di comunicazioni per fornire o richiedere informazioni alla persona che ci contatta, sotto forma di lettere, email o telefonate. Il restante 24% è invece composto da altri tipi di interventi che prevedono un'azione più complessa. Si tratta in primis delle oltre 40 segnalazioni trasmesse ai vari Garanti dei diritti delle persone private della libertà, ai quali

il Difensore Civico attenziona situazioni riguardanti singole persone o Istituti di loro competenza. Seguono poi 29 solleciti e segnalazioni avanzate nel corso dell'anno a diversi rami dell'amministrazione penitenziaria (direzioni degli istituti, Provveditorati e Direzione generale detenuti e trattamento), cui si aggiungono 9 segnalazioni alle aree sanitarie. Infine, sono state 19 le istanze (di cui 15 di trasferimento) e 13 i reclami ex artt. 35-bis e 35-ter redatti dai nostri volontari e trasmessi alle persone detenute affinché siano loro a presentarle personalmente.

Tipologia di interventi del Difensore Civico

Anno 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

L'elevato numero di segnalazioni e solleciti racconta il lavoro di tramite e mediazione che il Difensore Civico svolge tra la persona che lo contatta per un diritto leso e l'amministrazione che quel diritto dovrebbe garantire. Non essendo in loco, non è sempre possibile verificare con certezza le questioni che vengono segnalate. Per questo il Difensore Civico da una parte prova sempre a confrontarsi con i legali e i familiari della persona, dall'altra si avvale della conoscenza delle sedi locali di

Antigone che, trovandosi sul territorio, sono spesso in grado di confermare o meno situazioni che, ad esempio, interessano un determinato Istituto. Numerosi sono i casi di collaborazione tra il Difensore Civico e le sedi regionali di Antigone. Uno dei più recenti riguarda un signore pugliese detenuto da alcuni anni in Calabria. Il signore si trova da giorni in isolamento in una cella liscia, senza riscaldamento e con carenza d'acqua. In una precedente detenzione pare che il signore fosse stato anche vittima di percosse e soprusi. Per questi ed altri episodi, la famiglia è preoccupata per la sua salute – fisica e mentale – e teme che possa compiere gesti inconsulti. Le uniche comunicazioni avvengono tramite videochiamate, non svolgendo mai colloqui in presenza a causa della distanza e delle patologie della moglie che complicano il viaggio. Per questo il signore da tempo chiede di tornare in Puglia. Il giudice esprime parere positivo per il trasferimento presso il carcere della sua città che però, a causa di mancanza di posti, non può accoglierlo. Un ente di terzo settore operativo sul territorio contatta così Antigone, dando avvio ad un immediato lavoro di rete: il Difensore Civico entra in contatto con i familiari, Antigone Calabria con la Garante regionale, oltre ad informare le componenti dell'Osservatorio che a breve avrebbero visitato l'istituto in questione. Grazie al supporto della Garante, il signore presenta una nuova istanza e viene finalmente trasferito in un carcere vicino alla sua città. La figlia ha poi ricontattato Antigone, informandoci che ora il padre sta bene, sotto controllo medico, in una sezione più aperta di prima e – soprattutto – vicino ai propri cari.

Sempre in tema di trasferimenti, un altro caso affrontato di recente riguarda invece il lavoro di tramite svolto nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. È il caso di un signore straniero detenuto da tempo a Bologna che chiede di essere trasferito in un altro istituto per accedere a percorsi di studio e lavoro. Ad aprile 2023 il signore contatta il Difensore Civico chiedendo di sollecitare la sua richiesta di trasferimento presso la Casa di Reclusione di Padova. Nella lettera scrive "la mia situazione a Bologna sta diventando insostenibile quanto alla possibilità di trovare un lavoro stabile che mi consenta di trascorrere il periodo di detenzione con dignità". I volontari redigono un sollecito e lo inviano alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento (DGDT), la quale risponde, nel giro di pochi giorni, informandoci che la richiesta è in attesa del parere dell'Istituto padovano. Trattandosi di trasferimento per ragioni di studio e lavoro, la normativa infatti prevede l'assenso dell'Istituto di destinazione e non la semplice disponibilità di

posti. Il signore non riceve però nessuna notizia. Presenta un'altra istanza per Padova, che i volontari provvedono nuovamente a sollecitare. Risponde poi ad un interpello per alcuni posti di lavoro nelle carceri sarde, anche qui resta però senza risposta. Nel frattempo riprova l'ennesima volta con Padova e decide di chiedere anche per Volterra. Entrambe le Case di Reclusione prevedono la possibilità di frequentare un Istituto alberghiero, attività ricreative e opportunità di lavoro. A inizio febbraio i volontari sollecitano anche quest'ultima istanza, chiedendo all'amministrazione di provvedere in ordine ad una delle due richieste. La DGDT risponde a inizio aprile, comunicando di aver finalmente istruito il carcere di Bologna di procedere con il trasferimento a Volterra.

Come per queste due vicende in tanti casi ci occupiamo quindi della dimensione della quotidianità detentiva di molte persone detenute che ci pongono quesiti e richieste per cercare di avere maggiore accesso a percorsi trattamentali, a occasioni di formazione e di lavoro, a riavvicinamenti alle proprie famiglie o a cercare di individuare possibili percorsi per misure alternative alla detenzione che andrebbero sempre di più incoraggiate dato l'alto numero di persone detenute con pene o residui di pena inferiore ai tre anni.

Non di rado predisponiamo altresì dei veri e propri reclami o per soddisfare alcune esigenze personali e diritti delle persone reclusi o per ottenere un ristorno economico o una detrazione di pena nei casi in cui la detenzione comporti l'inflizione di un trattamento degradante ai sensi dell'art.3 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Valorizziamo in tal senso non solo la questione dello spazio delle celle ma anche le difficoltà di accesso ai percorsi di studio e lavoro così come i ritardi nella fruizione delle prestazioni sanitarie. Va detto che ancora oggi la gran parte delle attività trattamentali e dei progetti di studio e formazione termina al primo pomeriggio sovrapponendosi spesso tra loro e realizzando così un ulteriore fattore di contrazione all'accesso a tali opportunità.

Per gestire una mole di lavoro come quella degli ultimi anni, il Difensore Civico può contare oggi su un **ufficio composto da circa 70 volontari/e**. Alcuni di loro sono studenti, altri giovani avvocati, altri ancora medici. Ognuno vive in luoghi diversi, collaborando con il Difensore Civico in modalità online. Tutti però hanno una cosa in comune, aver scelto di dedicare parte del loro tempo a tutela dei diritti. Come

ogni anno, ci teniamo dunque a ringraziarli per questa scelta, e per l'impegno e la passione che ogni giorno ci dedicano.

Lo stesso impegno e la stessa passione impiegati ad ottobre 2023 per la realizzazione del primo percorso di formazione comune rivolto a tutti i componenti del Difensore Civico degli sportelli in carcere. Ogni incontro è stato dedicato alle principali questioni affrontate nell'attività di informazione legale, con lezioni tenute dagli stessi volontari e da componenti di altre aree dell'associazione. La formazione ha rappresentato un'occasione preziosa, sia per chi era già dentro la rete di Antigone sia per chi stava iniziando a farne parte. Ci auguriamo che questo percorso sia stato solo il primo di tanti futuri momenti di scambio e confronto.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Un anno di sportelli in carcere

Sofia Antonelli



ANTIGONE

Il 2023 è stato un anno di grandi cambiamenti per la rete degli sportelli in carcere di Antigone. Se da una parte ne sono stati inaugurati due nuovi a Lecce e a Palermo, dall'altra sono interrotte le attività all'interno di tre Istituti del Polo Penitenziario di Rebibbia. Questi cambiamenti hanno fatto sì che oggi Antigone conti, in totale, 9 sportelli di informazione legale all'interno di altrettanti Istituti penitenziari in giro per l'Italia.

Nel corso dell'anno, prima della chiusura dei tre di Rebibbia, si è arrivati a contare un totale di 12 sportelli che, complessivamente, hanno gestito circa 1.300 richieste di supporto proveniente da persone detenute. La maggior parte hanno riguardato il diritto alla salute.

Gli sportelli in carcere di Antigone

Anno 2023



Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Ogni sportello ha le proprie caratteristiche, tutti però seguono una stessa impostazione. Sono anzitutto organismi composti da volontari, incaricati di offrire supporto gratuito a persone detenute. La tipologia di supporto può variare in base alle competenze di chi ne fa parte e al contesto specifico nel quale lo sportello opera, ma si tratta in tutti i casi di assistenza per questioni legate all'esecuzione penale o comunque connesse allo stato di detenzione. Nessuno sportello entra mai nel merito del processo, né può in alcun modo gestire questioni afferenti alla difesa legale della persona. Il suo ruolo consiste tendenzialmente in un servizio di informazione e orientamento legale, su cui spesso ricade anche la funzione di tramite tra la persona detenuta e le figure professionali operative sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

Per quanto riguarda la loro composizione, mentre alcuni sportelli sono formati esclusivamente da volontari con percorsi di formazione giuridica, altri hanno al loro interno psicologi, medici, mediatori culturali e assistenti sociali. Se lo sportello è stato creato in collaborazione con un dipartimento universitario, al suo interno vi sarà ovviamente una maggiore componente di studenti e studentesse. Il lavoro degli sportelli si differenzia poi in base alle caratteristiche e alle criticità del carcere nel quale operano. In base alla tipologia di utenza, alla tipologia di Istituto e alle carenze di determinati servizi cambiano le principali questioni gestite dal gruppo di volontari.

Partendo da Roma, lo sportello della Casa Circondariale di Regina Coeli, operativo dal 2014, è composto da 17 persone, di cui 8 autorizzate all'ingresso in Istituto e 9 a supporto per le attività di back office. Lo sportello entra in carcere tutti i mercoledì, accedendo a tutti gli ambienti detentivi ad esclusione – almeno fino ad oggi – della settima sezione. Dalla ripresa delle attività post pandemia, è stato infatti negato l'accesso a quella che da tempo rappresenta la sezione più complessa dell'Istituto, utilizzata per ospitare persone difficili da gestire, persone attenzionate per rischi suicidari e i cosiddetti nuovi giunti. Lo sportello ha espresso più volte la volontà di far ritorno in settima e, da un recente scambio con la direzione, sembrerebbe che a breve tale possibilità sarà nuovamente garantita. Per quanto riguarda l'attività svolta, lo sportello di Regina Coeli continua come ogni anno a gestire un elevatissimo numero di casi: più di 400 nel 2023. Le problematiche più frequenti sono legate alle difficoltà di svolgere visite mediche,

all'accesso ai servizi di patronato, al rinnovo dei documenti e alle richieste di trasferimento in altri Istituti. In relazione alle visite mediche, la ridotta presenza di medici specialisti fa sì che per diverse prestazioni sanitarie sia necessario rivolgersi a presidi esterni. Accade però sempre più di spesso che, nonostante vengano effettuate le prenotazioni ospedaliere, le visite saltino per la mancanza dei servizi di scorta. Oltre a causare danno immediato alla persona interessata, tale situazione complica anche le relazioni con gli ospedali del territorio, restii a fissare appuntamenti a queste condizioni. Recentemente lo sportello è stato coinvolto in due situazioni che riassumono emblematicamente la questione. La prima riguarda un signore in attesa da 8 mesi di una risonanza all'anca, necessaria per valutare un trapianto. Il medico all'interno dell'Istituto vede la cartella clinica e conferma l'urgenza della questione. Si impegna così per aiutarlo, tanto da fissare un visita a 10 giorni di distanza. Visita che però salta, per l'ennesima volta, per mancanza di scorte. La seconda riguarda invece un signore che doveva fare due visite mediche. L'Area sanitaria dell'Istituto, per andare in contro ai servizi di scorta, fa in modo di far coincidere le due visite nello stesso giorno e ad orari ravvicinati, grazie alla comprensione dell'ospedale individuato. Anche qui, entrambe le visite soltanto per lo stesso problema. Per quanto riguarda poi i servizi di patronato e il rinnovo dei documenti, entrambe le prestazioni faticano ad essere garantite per il mancato accesso in Istituto dei servizi preposti. Ciò fa sì che numerose questioni, legate ad esempio alle pensioni e alle invalidità, vengano difficilmente prese in carico. I rinnovi dei permessi di soggiorno rappresentano un'altra grande criticità, legata alla prassi della Questura di Roma di procedere solo al termine della pena e alla presenza della persona interessata. Infine, si registra sempre più un blocco nei trasferimenti delle persone in altri Istituti penitenziari. La situazione di sovraffollamento nazionale fa sì che un carcere come Regina Coeli, pensato in teoria come luogo per permanenze brevi, finisca in molti casi per ospitare persone anche per lunghi periodi di detenzione.

Lo sportello della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, il primo istituito da Antigone nel 2012, è ad oggi composto da 11 persone. Sono tutte autorizzate agli ingressi in Istituto, che avvengono una o due volte a settimana. I colloqui svolti annualmente sono circa 300. Le questioni gestite non differiscono particolarmente da quelle di Regina Coeli. Anche qui una delle principali criticità deriva dalla carenza di personale sanitario e dall'eccessivo impiego dei servizi di

scorta. Trattandosi di un unico "nucleo traduzioni" per tutti gli Istituti penitenziari romani, anche a Rebibbia sono numerose le visite mediche prenotate ma non effettuate per mancanza di agenti, rischiando così di comportare l'aggravamento delle patologie. Altre problematiche sono legate alla carenza di personale dell'area trattamentale, dalla quale derivano in primis ritardi nelle relazioni di sintesi. Allo stesso modo, la Magistratura di sorveglianza accumula ritardi nel rispondere alle istanze presentate dalle persone detenute, anche qui a causa di un eccessivo carico di lavoro. Tali questioni ovviamente non possono essere risolte in sede di sportello, essendo esclusa a priori qualsiasi interferenza con le attività di magistratura, ma vengono comunque esposte ai volontari, che offrono in ogni caso il loro ascolto. Altra questione – anch'essa in comune con Regina Coeli – è l'assenza di un servizio di patronato da cui deriva, tra le varie cose, il mancato accesso alle pensioni. E' il caso ad esempio di due persone detenute che lo sportello ha incontrato negli ultimi mesi. Entrambe sono affette da patologie psichiatriche e vorrebbero quindi accedere ad una pensione di invalidità. Il primo non sa come procedere, non avendo mai incontrato uno servizio che possa assisterlo. Il secondo in passato percepiva la pensione ma, dal 2022, non riceve più nulla e non sa per quale motivo. Si è dovuto rivolgere al cappellano dell'Istituto per poter trovare qualcuno che facesse delle ricerche all'esterno, non avendo familiari che possano aiutarlo. Ad oggi si trova ancora senza nessuna risposta.

Da luglio 2023 sono invece interrotte le attività degli altri tre sportelli attivi nel Polo penitenziario di Rebibbia. Tale sospensione deriva dalla scadenza del progetto realizzato dal Garante della regione Lazio grazie al quale, nel 2020, furono istituiti due nuovi sportelli all'interno della Terza Casa Circondariale di Roma e della Casa di Reclusione di Roma, entrambi affidati all'Università di Roma Tre, in collaborazione con Antigone. Anche lo sportello della Casa Circondariale Femminile, già istituito da Antigone nel 2017, venne fatto rientrare nel progetto e, quindi, è stato interrotto con la sua scadenza. Con le Direzioni della Casa di Reclusione e di Rebibbia Femminile è però in corso un nuovo dialogo per ripartire con le attività di sportello, gestite questa volta unicamente da Antigone. Per quanto riguarda la Terza Casa, ospitando persone con percorsi già avviati e senza particolari problematiche, il precedente sportello riceveva un esiguo numero di richieste e quindi non è stata rilevata la necessità di riaprirne uno nuovo.

Oltre agli sportelli nelle carceri romane, grazie alle sue sedi locali, Antigone ha nel tempo aperto altri sportelli in giro per l'Italia. Tre di questi sono nelle Marche, gestiti dalla sede regionale dell'associazione. Il primo, in ordine temporale, è lo sportello aperto nel 2013 nella Casa Circondariale di Pesaro, il secondo nel 2016 nella Casa di Reclusione di Fermo e il terzo nel 2022 nella Casa Circondariale di Ancona Montacuto. Gli ingressi in carcere avvengono ogni due settimane ad Ancona e Pesaro, dove i volontari sono rispettivamente 6 e 5. A Fermo, trattandosi di un Istituto di dimensioni più ridotte, i volontari sono 3 ed accedono una volta al mese. Secondo il report di Antigone Marche sulle attività svolte dall'associazione nel 2023, "uno dei principali problemi riscontrati dai volontari degli sportelli riguarda la sanità e l'accesso ai servizi sanitari. L'alto tasso di sovraffollamento e la carenza di personale rappresentano sfide significative che rendono difficile, se non impossibile, garantire un'adeguata attenzione alle esigenze mediche delle persone detenute [...] Come per tutti i cittadini, i tempi di attesa per ricevere delle visite specialistiche sono particolarmente prolungati. Ma per le persone detenute c'è l'aggravante di rendere necessaria, ogni volta che ci sia l'esigenza di andare in ospedale, la messa in piedi di un ampio comparto di sicurezza per il trasporto dal carcere all'ospedale e viceversa". Anche nelle carceri marchigiane, come in quelle romane, una delle principali criticità riguarda il diritto alla salute e i servizi di scorta.

A Pesaro si aggiungono poi problematiche relative all'accesso a misure alternative e a benefici penitenziari, questioni legate al lavoro e problemi legati alle condizioni di detenzione, nello specifico alla carenza di acqua calda. Queste problematiche sono state riscontrate in tutte le sezioni dell'Istituto, mentre nello specifico nella sezione femminile viene segnalata la difficoltà di occuparsi adeguatamente della propria igiene e cura personale, anche per carenza di dotazione igienica. Nel 2023 sono state complessivamente incontrate 40 persone nelle sezioni maschili e 7 in quella femminile.

A Fermo nel 2023 le persone incontrate sono state 30. La maggior parte dei colloqui hanno riguardato le condizioni di detenzione, la gestione delle pratiche previdenziali, le attività lavorative intra moenia e il reinserimento lavorativo all'esterno. In un colloquio svolto recentemente, un signore raccontava di avere svolto nel suo percorso di detenzione esclusivamente il lavoro di "spesino", ossia la persona incaricata della spesa ordinata dalle persone detenute presso lo spaccio dell'Istituto. Si tratta di un lavoro non particolarmente qualificante,

poco retribuito e spesso di breve durata, dovendo alternarsi con altre persone. Lo stesso signore lamentava la difficoltà di svolgere attività culturali e sportive, dovendo scegliere il sabato tra la redazione del giornalino o la palestra, alla quale, se non arriva puntuale alle 9.00, gli viene negato l'accesso.

Problemi relativi al lavoro e alla carenza di attività vengono segnalati anche ad Ancona, dove le persone incontrate nel 2023 sono state in tutto 35. Una di queste ha raccontato allo sportello come nel carcere non venga tutelata la sua salute. Si tratta di un ragazzo celiaco in attesa di giudizio. Nell'Istituto dove era precedentemente detenuto aveva un'ampia cartella clinica che, oltre la celiachia, descriveva un disturbo depressivo e un percorso di tossicodipendenza. A causa della mancata trasmissione dei documenti tra Asl diverse, ad Ancona non sono in possesso del suo diario clinico. Il ragazzo sostiene inoltre che la sua celiachia non venga riconosciuta come una vera patologia, ma piuttosto come una semplice allergia. Non viene prestata alcuna attenzione alle forme di contaminazione che costituiscono un grande pericolo per la sua salute. Dai suoi racconti, il carrello per le vivande è lo stesso utilizzato per portare via l'immondizia. Quando la famiglia gli spedisce prodotti appositi per celiaci alcuni agenti nell'effettuare i controlli di sicurezza aprono tutte le confezioni, ribaltando anche la farina in altri contenitori.

Gestito dalla sede regionale di Antigone Campania, lo sportello presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli (NA) è attivo dall'inizio del 2019, grazie ad una convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II (e in particolare con il dottorato in "Diritti umani. Teoria, storia e prassi"). Lo sportello è formato da circa 15 persone, provenienti da percorsi di studio e di lavoro differenti, che accedono in carcere con cadenza settimanale. Nel corso dell'anno gli operatori e le operatrici svolgono solitamente colloqui con circa 50 donne detenute. Le principali tematiche trattate riguardano la maternità/responsabilità genitoriale, l'affettività, la salute (sia fisica che psichica) ed il lavoro. Visto l'aumento delle richieste di supporto in ordine all'ottenimento o rinnovo dei documenti da parte di donne detenute di origine straniera, lo sportello ha ritenuto necessario intraprendere una formazione specifica nell'ambito del diritto dell'immigrazione. A fine settembre si è tenuto un incontro con l'avvocata Stella Arena, esperta nella tutela dei diritti delle persone migranti. Inoltre, nel 2023, lo sportello ha presentato richiesta di autorizzazione per un corso di ju-jitsu (poi svoltosi nei primi tre mesi del 2024) destinato alle donne detenute a Pozzuoli. Il

corso è stato tenuto da una componente di Antigone Campania, istruttrice di ju jitsu, e dalle operatrici ed operatori dello sportello. L'arte marziale, infatti, è stata un'opportunità non solo per svolgere un'attività sportiva, ma anche per dar vita a un nuovo momento di riflessione e dialogo con le donne del carcere di Pozzuoli sull'autodifesa, individuale e collettiva – nei termini di costruzione di una rete sociale di supporto – e sullo spazio detentivo.

Scendendo in Puglia, dal 2019 la sede regionale di Antigone coordina uno sportello all'interno della Casa Circondariale di Bari. Nel 2023 le attività sono proseguite con regolarità, incontrando le persone all'interno dell'Istituto una volta alla settimana. Complessivamente le domande sono state circa 80, con una prevalenza assoluta di problematiche relativa a questioni di salute, essendo presente nell'Istituto di Bari un centro SAI (Servizio di Assistenza Intensiva) e di conseguenza ospitando al suo interno diverse persone affette da problematiche sanitarie. Le questioni affrontate dallo sportello si ripetono spesso tra loro e, per questa ragione, i suoi ingressi saranno probabilmente ridotti a due al mese. Sono al momento sei gli avvocati che accedono al carcere di Bari.

Sempre grazie all'impegno di Antigone Puglia, ad aprile 2023 è stato inaugurato un nuovo sportello all'interno della Casa Circondariale di Lecce, primo carcere della regione per numero di presenze. Dopo una lunga serie di difficoltà, legate alla riorganizzazione post pandemia delle attività interne all'Istituto, il 19 aprile è stato organizzato un open day per informare la popolazione detenuta dell'attivazione del nuovo servizio e delle modalità per potervi accedere. Con una media di 15 colloqui ad ingresso, nei primi mesi di attività lo sportello ha già svolto circa 250 incontri con persone detenute. Le richieste di supporto riguardano diverse problematiche, ma soprattutto istanze di trasferimento e di accesso al lavoro e ai corsi scolastici. Nel frattempo l'Università degli studi del Salento, per il tramite di un'associazione studentesca, ha proposto una collaborazione per la formazione di studenti e studentesse da inserire in futuro nello staff legale dello sportello.

Dopo Lecce, anche Palermo ha visto nel 2023 la nascita di un nuovo sportello di Antigone, il primo all'interno di un carcere siciliano. Il 17 novembre è stato siglato il protocollo per l'attivazione di uno servizio di informazione legale all'interno della Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone. Lo sportello nasce da un accordo tra Antigone e la Clinica Legale per i Diritti Umani (CLEDU ETS), già da anni impegnata

nell'assistenza legale a persone migranti in collaborazione con l'Università degli studi di Palermo. Grazie all'esperienza di Antigone sul sistema penitenziario e della CLEDU in materia di migrazione, le due associazioni hanno deciso di unire le competenze e dar vita a un nuovo sportello principalmente rivolto ai bisogni della popolazione detenuta di origine straniera. La Direzione ha espresso particolare entusiasmo per il progetto, non essendo ad oggi previsto nessun servizio del genere e trattandosi di questioni di particolare complessità. Le operatrici autorizzate ad entrare sono 3, accompagnate di volta in volta da mediatori linguistici individuati in base alle esigenze delle persone che ne fanno richiesta. Lo sportello entra in Istituto due volte al mese, incontrando ogni volta tra le due e le quattro persone. Il primo ingresso è stato in parte dedicato a incontrare tutti i Funzionari giuridici pedagogici e gli assistenti sociali dell'Istituto, in modo da spiegare le modalità di funzionamento e le competenze dello sportello. Gli operatori penitenziari si sono dimostrati molto entusiasti per il nuovo servizio e disponibili a collaborare nell'individuazione delle persone detenute che presentano necessità di supporto. A tal fine, è stato creato un apposito modulo di segnalazione delle richieste, nel quale la persona detenuta indica le proprie generalità, la natura della richiesta, il Funzionario giuridico pedagogico di riferimento e la lingua parlata. Le tematiche trattate nei primi mesi di attività hanno riguardato principalmente problematiche relative ai permessi di soggiorno, all'accesso a permessi premio e a questioni sanitarie.

In parallelo, è continuato nel 2023 il dialogo volto all'apertura di uno sportello di informazione legale all'interno della Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza. Il presidente di Antigone Sicilia e la referente della futura attività di sportello hanno ripreso i contatti con la Direzione dell'Istituto e con i professori referenti del Polo Universitario Penitenziario di Catania.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

La giustizia riparativa nel caleidoscopio dell'esecuzione penale

Anna Acconcia



ANTIGONE

La giustizia riparativa come «giustizia dell'incontro»

Tanta strada ha compiuto la giustizia riparativa dal famoso esperimento di Kitchener¹⁾ fino ai nostri giorni irradiandosi di straordinarie esperienze e nutrendosi delle normative di matrice sovranazionale e delle acute riflessioni dei più attenti studiosi.

Un lungo e «appassionante» cammino, quello della giustizia riparativa, impossibile da ripercorrere in queste pagine, ma che vale la pena richiamare, in alcune sue linee essenziali, per afferrarne il «cuore tematico» che pulsa nello «spirito» della riforma: «la proposta che dopo la commissione di un illecito penale l'autore del fatto sia chiamato ad attivarsi volontariamente cioè ad 'adoperarsi', all'interno di un ragionevole impegno (assunto in modo libero) di segno – e di senso – opposto a quello negativo e offensivo, espresso con il reato, [...] in un 'fare' laborioso, coinvolgente, dignitoso e denso di significato²⁾».

La giustizia riparativa, quindi, fa dell'incontro il suo metodo e coinvolge direttamente coloro che, «biograficamente uniti dall'illecito penale», vivono sulla propria pelle la situazione conflittuale, quegli stessi individui che la giustizia penale tradizionale tiene rigorosamente separati.

La giustizia riparativa è una giustizia attiva e relazionale capace di innescare forme di «responsabilità verso gli altri», una giustizia capace di chiedere agli autori delle offese e alle vittime di lavorare sul futuro, una giustizia che punta sull'impegno per neutralizzare l'offesa e per motivare al rispetto della regola di condotta nel futuro.

La giustizia riparativa non offre soluzioni preconfezionate, ma si muove sul terreno accidentato di chi avverte la necessità di un cammino di incontro che parte dai fatti, passa attraverso i vissuti, riflette sui valori e approda, solo alla fine, a degli impegni.

Un paradigma così congegnato mostra il suo volto costituzionale e la sua sintonia con i principi fondamentali di un sistema democratico, tra i quali il finalismo rieducativo della pena nell'accezione di riaccogliere il colpevole e farlo sentire

parte della società, una società che non può chiamarsi fuori dalla genesi del reato e che deve offrire una emancipativa possibilità di dialogo all'autore dell'offesa.

Come sottolineato da parte di autorevoli studiosi, difatti, un modello giocato solo sulla neutralizzazione del soggetto che ha delinquito consentirà che egli non delinqua più solo per il tempo della sua reclusione in carcere (che potrebbe avere, tra l'altro, come effetti collaterali meccanismi di sfida, disprezzo e ribellione rispetto alle regole, quali dinamiche prodotte dalla mera deterrenza, oppure un ulteriore effetto criminogeno tale da irrobustirne identità negativa e carriera criminale) tornando poi a delinquere, come dimostrato, a livello empirico, dagli alti tassi di recidiva.

Con le lenti della giustizia riparativa, tuttavia, l'«aspirazione» di «giustizia mostra la sua eccedenza rispetto al diritto in quanto rinvia a un modo profondamente diverso di pensare l'equilibrio delle relazioni³⁾».

Uno sguardo d'insieme alla disciplina organica della giustizia riparativa

La storia che precede l'ingresso della disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro paese è una storia fatta di pochi centri di giustizia riparativa, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, e di talune intercapedini legislative che hanno costituito, nel tempo, terreno di coltura per innesti ripartivi, pur non mancando diverse contraddizioni normative e prassi giurisprudenziali tra loro differenti.

La disciplina organica della giustizia riparativa, come noto, viene introdotta con decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in attuazione della legge delega del 27 settembre 2021, n. 134 che, accanto all'efficienza del processo penale e alle disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, al comma 1, chiedeva l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e, al comma 18, ne fissava principi e criteri direttivi. Il Titolo IV del suddetto decreto, infatti, è dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa e si snoda negli articoli che vanno dal 42 al 67.

Nel presente contributo si procederà nell'esposizione della disciplina in modo

inevitabilmente cursorio, affidando al lettore anche delle [tavole di sintesi, accessibili online](#), con l'obiettivo di consentire una migliore visualizzazione della normativa. Cercherò, tuttavia, con qualche veloce e rapsodica pennellata, di compendiarne i tratti salienti e qualificanti.

La disciplina organica della giustizia riparativa in materia penale presuppone l'adesione libera e volontaria dei partecipanti, chiamati congiuntamente a prendere parte, in modo attivo, a un incontro libero e confidenziale.

I protagonisti dell'incontro sono la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa, con l'eventuale coinvolgimento della comunità e di chiunque vi abbia interesse, alla presenza di un mediatore indipendente, equiprossimo, competente e adeguatamente formato.

I programmi di giustizia riparativa si articolano nella mediazione tra la persona indicata come l'autore dell'offesa e la vittima, anche estesa ai gruppi parentali e con persone aspecifiche, nel dialogo riparativo e in ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come l'autore dell'offesa.

L'inizio del programma è preceduto da uno o più incontri preliminari tra i mediatori e ciascuno dei partecipanti per soddisfare gli obblighi informativi e raccogliere il consenso.

Ulteriori profili significativi attengono al diritto all'informazione (avvisi all'indagato, imputato, condannato e alla persona offesa nel corso del procedimento penale e durante l'esecuzione), al consenso informato al programma, sempre revocabile, al diritto all'assistenza linguistica, al dovere di riservatezza dei mediatori e del personale dei centri di giustizia riparativa e dei partecipanti, all'inutilizzabilità nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite, alla tutela del segreto da cui discende l'assenza di obblighi di denuncia in capo al mediatore e alla facoltà di astensione del mediatore dalla testimonianza e al divieto di intercettazioni, sequestri, perquisizioni nei locali dei centri di giustizia riparativa.

L'incontro può avere un esito aperto in modo costruttivo verso l'assunzione di impegni volontari per il futuro, nei termini di forme di riparazione tangibile e non, altri adempimenti e propositi comportamentali concordati.

L'autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma, oltre all'eventuale esito riparativo (simbolico o materiale), anche in termini di commisurazione della pena (art. 133 c.p.). La mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, tuttavia, non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa: la valutazione, pertanto, è solo in bonam partem.

Si segnala, quanto alle ricadute sotto il profilo sanzionatorio, l'introduzione di una circostanza attenuante (art. 62, comma 1, n. 6 c.p.) consistente nell'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con un esito riparativo, la modifica alla disciplina della querela (art. 152 c.p.) introduttiva di una ipotesi di remissione tacita a seguito di un programma di giustizia riparativa conclusosi con un esito riparativo e la modifica della disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 163, ult. co., c.p.) per cui ai fini della concessione di quest'ultima è tenuta in considerazione la partecipazione a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo.

Si menziona, altresì, la previsione del nuovo art. 129 bis c.p.p. che prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre, anche d'ufficio, l'invio di imputato e vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio del programma se utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede.

La disciplina esprime, in definitiva, un favor legislativo per l'accesso ai programmi praticabili da chiunque vi abbia interesse, senza discriminazioni e senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, in ogni stato e grado del procedimento, anche prima della notizia di reato o dopo la condanna, ovvero durante o dopo l'esecuzione di eventuali misure penali.

Questa istantanea della disciplina organica consente di mettere a fuoco come la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa tuteli le fondamentali garanzie procedurali, specialmente orientate a salvaguardare la persona accusata da

un uso afflittivo dell'adesione al programma e a proteggere ogni persona coinvolta da forme di vittimizzazione secondaria, ripetuta, ritorsioni e intimidazioni.

La giustizia riparativa, dunque, non è una forma di privatizzazione, vittimocentrica o reocentrica, della giustizia penale pubblica, ma si caratterizza per un'equa considerazione dell'interesse tanto della vittima del reato che della persona indicata come autore dell'offesa, si pone in dialogo con la giustizia penale tradizionale, pur mantenendo ferme le proprie specificità, e offre orizzonti innovativi e pregnanti di trasformazione «all'insegna» della giustizia.

La giustizia riparativa post rem iudicatam

Oggi, la disciplina organica della giustizia riparativa si estende alla fase esecutiva, come previsto nel titolo V che, all'art. 78, reca gli adeguamenti della legge sull'ordinamento penitenziario all'introduzione dei programmi di giustizia riparativa.

La giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale presenta dei tratti peculiari sia dal lato dell'autore di reato che dal lato della vittima. Quanto al reo, infatti, si inserisce in una fase caratterizzata da dinamiche di «passività», «infantilizzazione» e vittimizzazione in ragione delle condizioni di detenzione, benché la sentenza irrevocabile di condanna dovrebbe rendere più semplice l'incontro riparativo superando alcune difficoltà tipiche della fase di cognizione. Quanto alla vittima, invece, potrebbe essere avvertito come meno urgente il dialogo con l'autore del reato, dal momento che la giustizia tradizionale ha fatto il suo corso, oppure potrebbe rappresentare un detonatore di «ansie vendicatorie» con un conseguente utilizzo distorto e pericolosamente iperpunitivo della giustizia riparativa.

Forse è proprio in questa fase che la giustizia riparativa ha bisogno di maggiori cautele per identificare e coltivare il collegamento tra la giustizia riparativa e il finalismo della pena, senza tradire il suo tratto identitario e diventare un surrogato della pena.

La riforma, quanto alla fase esecutiva, si innerva sull'orditura normativa esistente con la precipua finalità di coordinare la disciplina organica della giustizia riparativa con l'ordinamento penitenziario: l'art. 13, comma 3-bis Ord. pen. esprime il favore per il ricorso a programmi di giustizia riparativa all'interno del trattamento individualizzato finalizzato al reinserimento sociale e l'art. 15-bis Ord. pen. ribadisce il principio generale di valutazione in bonam partem della partecipazione del condannato o dell'internato a un programma di giustizia riparativa, vietando al contempo al giudice ogni valutazione sfavorevole dovuta all'insuccesso, alla mancata realizzazione o all'arresto del programma di giustizia riparativa.

La collocazione del comma 3-bis all'interno della norma dedicata al programma di reinserimento sociale individualizzato ha una portata significativa. Il programma di trattamento rieducativo, infatti, tiene conto sia delle esigenze rieducative sia delle risorse personali e sociali a disposizione, oltre che di quelle proprie dell'istituto penitenziario. La fase di osservazione della personalità ha la finalità di mettere in evidenza i bisogni del condannato e gli «ostacoli» che hanno impedito il «pieno sviluppo» di una corretta vita di relazione, aderendo, dunque, a un «paradigma risocializzativo di tipo relazionale e sociale». L'art. 13 Ord. pen., come noto, richiama l'offerta di condurre con il condannato la riflessione sul fatto criminoso commesso, sulla condotta antiggiuridica e sulle conseguenze negative per la vittima e per sé; da ciò nasce l'impostazione del programma individualizzato di trattamento rieducativo volto alla responsabilizzazione mediante consenso del destinatario degli interventi, nonché proteso all'ideazione, ove possibile, di un percorso di riparazione delle conseguenze dell'illecito.

È proprio muovendo da queste premesse e, in particolare, dalla riflessione sulle condotte offensive che si inserisce il possibile ricorso ai programmi di giustizia riparativa nell'ambito della norma sul trattamento individualizzato. Come sottolineato, infatti, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150/2022 «la formula scelta sventa il rischio che la giustizia riparativa possa essere confusa con gli strumenti del trattamento penitenziario ma nello stesso tempo obbliga le autorità pubbliche a favorire, proprio nella cornice tracciata dal trattamento, il ricorso libero e spontaneo a percorsi di giustizia riparativa come disciplinati organicamente».

Si ricorda, inoltre, che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è legato a un procedimento di sorveglianza aperto, dato che il programma può essere richiesto anche da coloro i quali non sono ammessi a godere dei benefici penitenziari o delle misure alternative.

La previsione di cui all'art. 15-bis Ord. pen., analogamente riprodotta nell'art. 1-bis, D.lgs. 121/2018 nel sistema minorile, è una «norma-vettore» che consente il ricorso alla giustizia riparativa, anche in fase di esecuzione della pena, e la successiva valutazione dell'eventuale esito riparativo. La prospettazione di una norma ad hoc nella fase di esecuzione e non il mero rimando alla disciplina generale segna il rilievo, la valenza e l'autonomia dei programmi di giustizia riparativa in fase esecutiva pur nella complementarità con il percorso penitenziario, costituzionalmente orientato alla risocializzazione del condannato.

I programmi di giustizia riparativa oscillano entro due poli, entrambi molto rilevanti: da un lato possono intervenire sulla criminogenesi e sui fattori connessi e, dall'altro, sui bisogni delle vittime, spesso del tutto inascoltati dal sistema penale tradizionale.

La partecipazione al programma e l'eventuale esito riparativo verrà valutato, senza automatismi, in considerazione dei diversi profili oggetto di valutazione da parte della magistratura di sorveglianza ai fini del lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione anticipata) e della liberazione condizionale, ma non con riguardo ad altre misure non ricomprese in elenco. Resta fermo, sempre e comunque, il divieto di applicazione del programma di giustizia riparativa in malam partem.

La partecipazione a un programma di giustizia riparativa può piuttosto riconsegnare senso al percorso di detenzione in un'ottica differente rispetto alle logiche della mera premialità. Aderendo alla visione voluta dal legislatore, infatti, si apprezza l'assenza di spazi per una giustizia riparativa paternalista e moralizzatrice che pretenderebbe redenzione e dispenserebbe perdono.

Occorre tenere ben distinta, pertanto, la giustizia riparativa dal risarcimento

del danno e dalle restituzioni quali obblighi prestazionali che derivano ex lege dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p., e non accomunare i programmi di giustizia riparativa ad attività in favore della vittima per 'conseguirne' il perdono.

È necessario mettere in salvo e difendere la giustizia riparativa da improprie torsioni e rammentare che essa «non è la giustizia delle e per le vittime», che non coincide con la rieducazione del condannato e che non richiede «l'assenza di strumentalità e la purezza da parte del reo».

Solo tenendo bene a mente queste linee di demarcazione si eviterà una «frode delle etichette» e di ricadere nei ciechi abissi iperafflittivi ammantati sotto la coltre, falsamente buonista, del paradigma riparativo.

La disciplina organica ha il grande merito di aiutarci a mettere in evidenza ciò con cui non coincide e ciò a cui non si riduce la giustizia riparativa: risarcimento del danno, restituzioni, riparazione delle conseguenze del reato, condotte riparatorie, lavoro di pubblica utilità, attività socialmente utili, volontariato sociale, l'adoperarsi in favore della vittima, attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime, iniziative in favore delle vittime, messa alla prova, forme di giustizia negoziata e conciliazione tra querelante e querelato.

Per queste ragioni bisogna fare «buon governo» della giustizia riparativa che non deve indentificarsi solamente con la giustizia della riparazione, né deve essere snaturata, pena il pericolosissimo rischio di riedizione delle logiche ataviche e irrazionali che aprono la strada al «populismo riparativo».

La giustizia riparativa nelle carceri italiane. Le prassi fotografate dall'Osservatorio di Antigone

A più di un anno dall'entrata in vigore della disciplina organica della giustizia riparativa alcuni passi sono stati compiuti, ma molti altri devono essere ancora percorsi.

Un passo importante in avanti è certamente rappresentato dai decreti del 9

giugno 2023 relativi alla formazione dei mediatori e all'istituzione dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa istituito presso il Ministero della giustizia.

Venendo ai dati raccolti dall' Osservatorio di Antigone, la panoramica che ci restituisce, a valle delle visite svolte e senza pretesa di esaustività, è la presenza di percorsi, *latu sensu* riparativi, solo in tredici istituti penitenziari.

Casa circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere – 14/07/2023

Tra le attività svolte vengono menzionati progetti in materia di giustizia riparativa.

Si aggiunge che dalla scheda dell'Istituto presente sul sito del Ministero della giustizia emerge lo svolgimento di un'attività denominata “Liberi di riparare – Elementi di giustizia riparativa” organizzata da volontari ex artt. 17 e 78 Ord. pen. dal 30 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 che ha coinvolto 40 partecipanti.

A fronte di uno scambio con l'Istituto, risulta lo svolgimento, a partire dall'anno 2021, di un laboratorio di giustizia riparativa destinato a un numero di 10/15 detenuti definitivi focalizzato sull'autore del reato e sull'acquisizione della consapevolezza dell'errore attraverso la partecipazione a un percorso dialogico di riconoscimento tra vissuti e narrazioni.

Casa circondariale di Ariano Irpino – 17/06/2022 (precedente all'entrata in vigore della disciplina organica della giustizia riparativa)

Tra le attività viene menzionato un progetto sulla giustizia riparativa con l'individuazione di due detenuti beneficiari del percorso.

Casa circondariale di Brindisi – 20/03/2023

Si segnala la presenza di un progetto di giustizia riparativa (l'unico all'interno di un Istituto penitenziario pugliese).

Casa circondariale di Busto Arsizio – 30/05/2023

Si segnala la presenza di un corso di giustizia riparativa che coinvolge 10 detenuti.

Casa circondariale di Forlì – 06/12/2023

Si segnala un progetto di giustizia riparativa per i detenuti definitivi a trattamento ordinario, per i detenuti autori di reati sessuali (sezione “Oasi”) e per la sezione femminile. Tale progetto si svolge con l'ausilio di tre mediatori penali.

Casa circondariale di Novara – 06/06/2023

Si menziona un generico programma di giustizia riparativa.

Casa circondariale di Palmi “Filippo Salsone” – 13/02/2023

Si dà atto dell'avvio di progetti di giustizia riparativa, ma al momento della visita tali progetti non erano più in corso.

Si aggiunge che la scheda dell'Istituto, presente sul sito del Ministero della giustizia, menziona un progetto organizzato dallo UDEPE denominato “Un Ponte tra Carcere e Comunità” percorsi di reinserimento sociale e corresponsabilità svoltosi dal 15 luglio al 15 dicembre 2021 e che ha coinvolto 12 partecipanti.

Casa circondariale di Padova – 28/12/2021

La visita effettuata restituiva lo svolgimento di un percorso di giustizia riparativa organizzato da Orizzonti Società Cooperativa. Come ci ha riferito il referente dell'area carcere della Cooperativa, l'iniziativa rientrava all'interno del Progetto ReStart di cui Orizzonti Cooperativa era capofila, grazie a un finanziamento regionale (cfr. Re-START, Interventi per l'occupabilità e l'inclusione sociale attiva di persone in esecuzione penale) per il progetto INT.RE. C.C.I. (“Interventi di Rete per la Cittadinanza attiva, la Cultura della legalità e l'Inclusione sociale delle persone in esecuzione penale”). Una delle azioni previste, all'interno del progetto, era la realizzazione di due laboratori di giustizia riparativa ispirati al modello della mediazione umanistica e condotti da personale esperto in mediazione umanistica, mediazione penale, giustizia riparativa in ambito scolastico e sociale. L'intervento si è svolto nel periodo da novembre 2021 a marzo 2022, è durato complessivamente 40 ore (20 ore per ciascuno dei due laboratori) e ha coinvolto circa 15 detenuti. È stato utilizzato un approccio che ha favorito l'esperienza pratica e che ha consentito ai partecipanti di scoprire in autonomia i meccanismi che sono alla base dei conflitti e le modalità per trasformarli e migliorare le relazioni. Il progetto era finalizzato a sensibilizzare le persone ristrette su obiettivi, modalità

e forme della giustizia riparativa.

Tuttavia, i finanziamenti di cui attualmente dispone la cooperativa Orizzonti coprono altre attività intramurarie e non attività di giustizia riparativa.

Casa Circondariale di Genova Marassi – 22/11/2023

Grazie a una interlocuzione avuta con l'Istituto, apprendiamo che il penitenziario ha aderito al progetto denominato "Percorsi di giustizia 2.0", approvato da Cassa delle Ammende e cofinanziato da Regione Liguria.

Dal mese di agosto 2023 i seminari informativi si alternano a specifici incontri di gruppo sulla giustizia riparativa, condotti da mediatori penali esperti.

In una prima fase il tema della giustizia riparativa è stato proposto al personale dell'Amministrazione penitenziaria a cui è seguita una fase informativa dedicata ai detenuti definitivi, allocati nelle diverse sezioni detentive e appartenenti al circuito della media sicurezza. Inoltre, sono stati creati dei gruppi permanenti di circa 15 detenuti che hanno partecipato a un ciclo di incontri sulla giustizia riparativa, condotti da mediatori penali esperti. Al termine del progetto è prevista la realizzazione di una manifestazione conclusiva alla quale parteciperà anche la comunità esterna.

Casa circondariale Luigi Bodenza di Enna – 01/04/2022 (visita precedente all'entrata in vigore della disciplina organica della giustizia ripartiva)

Nella scheda si dà atto che da più anni, all'interno dell'Istituto, alcuni detenuti ammessi in art. 21 Ord. pen. alle dipendenze dell'Amministrazione si occupano della pulizia degli Uffici della Direzione. Tale attività è incardinata in una progettualità di lavoro socialmente utile con modalità tali da essere una via di mezzo tra un'assunzione a lavoro e un progetto trattamentale di giustizia riparativa. Il provvedimento prevede, infatti, anche una contribuzione di lavoro volontario non retribuito.

Casa di reclusione di San Cataldo – 01/09/2021 (visita precedente all'entrata in vigore della disciplina organica della giustizia ripartiva)

Nella scheda si dà atto di accordi tra l'Ufficio per la giustizia riparativa del Tribunale di Catania, la Caritas e il Comune di San Cataldo per lo svolgimento di lavori di

pubblica utilità.

Casa circondariale di Piacenza "Le Novate" – 19/12/2023

Si menziona lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa per i cd. protetti (condannati per reati sessuali) che incontrano in gruppo, ma anche singolarmente, una "vittima simbolo".

Casa circondariale di Sassari – Bancali "Giovanni Bachiddu" – 26/05/2023

Si annota lo svolgimento di un corso di mediazione penale.

In conclusione, a parere di chi scrive, lo sfidante cammino da percorrere è quello di riconoscere alla giustizia riparativa ciò che è, salvo, altrimenti, trasformarla in un contenitore dai contorni sempre più indefiniti e incandescenti.

Un tale pericolo, forse, è ancor più vivo nella fase dell'esecuzione della pena, da sempre ricca di iniziative "trattamentali" spesso solo occasionali, che rischiano di condurre la giustizia riparativa fuori dal solco scavato dalla disciplina organica. Occorre, dunque, fare tesoro delle riflessioni e delle esperienze ammiraglie e riconoscere quello spazio istituzionale di ascolto, dialogo e incontro che costituisce la radice semantica della giustizia riparativa.

1) Si tratta di un caso del 1974 in cui una coppia di adolescenti compiono diversi atti di vandalismo e due educatori, Mark Yantzi e Dean E. Peachey, propongono al giudice un programma di incontri tra i due giovani e le famiglie colpite dai danneggiamenti.

2) Cit. C. Mazzucato, Consenso alle norme e prevenzione dei reati. Studi sul sistema sanzionatorio penale, Aracne, Roma, 2005, p. 167.

3) Cit. T. Greco, Curare il mondo con Simone Weil, Laterza, Roma-Bari, 2023, p. 56.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

La sentenza della Corte Costituzionale sul divieto dei colloqui intimi

Ignazio Juan Patrone



ANTIGONE

“L'impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell'ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.

Da questo punto di vista si evidenzia la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto una pena che impedisce al condannato di esercitare l'affettività nei colloqui con i familiari rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa.

L'intimità degli affetti non può essere sacrificata dall'esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter tendere all'obiettivo della risocializzazione.

Il perseguimento di questo obiettivo risulta anzi gravemente ostacolato dall'indebolimento delle relazioni affettive, che può arrivare finanche alla dissoluzione delle stesse, giacché frustrate dalla protratta impossibilità di coltivarle nell'intimità di incontri riservati, con quell'esito di “desertificazione affettiva” che è l'esatto opposto della risocializzazione.”

Queste chiare e condivisibili affermazioni di principio sono contenute nella motivazione delle sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale, che era stata investita dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) “nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia”: ciò in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma, della Costituzione.

L'accoglimento della questione da parte della Corte costituisce una vera e propria rivoluzione culturale nella concezione stessa della pena detentiva, vista non

più come una necessaria e totale privazione dei diritti del condannato, ridotto ad essere una non-persona quanto alla dimensione affettiva della sua stessa esistenza. Non va infatti taciuto che la Corte ha significativamente considerato non solo la sfera sessuale, ma l'intera sfera affettiva delle persone condannate e delle persone che con esse hanno rapporti di coniugio, di unione ed anche di semplice convivenza. Osserva infatti la sentenza che la compressione – sino all'annullamento – del diritto alla affettività dei detenuti si riverbera necessariamente sui loro partners, costretti a subire, anche per periodi lunghi di tempo, una restrizione senza avere avuto colpa alcuna. Scrive in proposito il Giudice costituzionale che “per quanto in certa misura sia inevitabile che le persone affettivamente legate al detenuto patiscano le conseguenze fattuali delle restrizioni carcerarie a lui imposte, tale riflesso soggettivo diviene incongruo quando la restrizione stessa non sia necessaria, e pertanto, nella specie, quando il colloquio possa essere svolto in condizioni di intimità senza che abbiano a patirne le esigenze di sicurezza. Anche tali rilievi sulla lesione della dignità del terzo valgono per l'affettività in ogni sua manifestazione, e non soltanto per la sessualità, pur se quest'ultima, nella specifica prospettiva del coniugio, assume una rilevanza peculiare.”

La Corte ha ovviamente dovuto preliminarmente esaminare la relazione tra la questione sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto e la propria precedente decisione emessa con la sentenza n. 301 del 2012 che aveva, in certo qual modo, riconosciuto la violazione del diritto alla affettività, ma aveva motivato l'inammissibilità argomentando che l'eliminazione del controllo visivo non basterebbe comunque, di per sé, a realizzare l'obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle “visite intime”, fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative»; operazioni che – proseguiva la sentenza – «implicano, all'evidenza, scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, amplius, all'ordine e alla sicurezza pubblica».

Nonostante le ragioni di inammissibilità dell'ordinanza, la sentenza n. 301 del 2012 dichiarò che la questione allora sollevata evocasse «una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale», esigenza che – si precisò – non trova una risposta adeguata nell'istituto dei permessi premio, «la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria», segnalando al legislatore che il tema dell'affettività intramuraria del detenuto rappresentava «un problema che merita ogni attenzione».

Visto l'assordante silenzio del legislatore – e per ben dodici anni – sul tema e visto che – come è indubbio – la disciplina del diritto alla affettività in carcere richiederà misure di carattere organizzativo che non possono essere disposte da altri se non dal Governo, la Corte avrebbe potuto replicare la propria precedente pronuncia, eventualmente concedendo al legislatore un termine per provvedere, secondo la schema adottato – e per ben due volte e con effetti dilatori – in tema di ergastolo ostativo.

Va invece dato atto all'odierno Collegio di aver affrontato la questione con coraggio e di aver rotto gli indugi della politica, dichiarando l'illegittimità della disposizione impugnata.

Ma non solo.

La Corte, al fine di evitare la prevedibile impasse del legislatore nel provvedere su un tema di difficile approccio politico in un tempo di prevalenti logiche securitarie, ha inteso dettare “alcuni profili conseguenti alla sentenza che oggi pronuncia”: in pratica si tratta di un decalogo che è ad un tempo di indirizzo per un futuro legislatore di buona volontà e di contenuto per provvedimenti da assumere da parte dell'amministrazione o, più probabilmente, dei magistrati di sorveglianza. Come sottolinea la sentenza, si tratta di aspetti già rilevati dalla sentenza n. 301 del 2012 e dall'art. 19 del d.lgs. n. 121 del 2018 per il detenuto minorenni.

Ecco i profili indicati:

- La durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude.
- In quanto finalizzate alla conservazione di relazioni affettive stabili, le visite in questione devono potersi svolgere in modo non sporadico (ovviamente qualora ne permangano i presupposti), e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità della relazione affettiva.
- Posto che numerosi testi sovranazionali indicano nella predisposizione di luoghi appropriati una condizione basilare per l'esercizio dell'affettività intramuraria del detenuto, può ipotizzarsi che le visite a tutela dell'affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
- È comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell'incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell'affettività, deve essere sottratto non solo all'osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all'esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia.

L'associazione Antigone era stata ammessa quale amicus curiae nel giudizio di legittimità costituzionale ed ha depositato una propria memoria scritta con la quale ha sostenuto le ragioni del Magistrato di sorveglianza di Spoleto. In particolare avevamo sostenuto che nella questione relativa al diritto alla sessualità intramuraria il bilanciamento tra valori costituzionali, la tutela di un diritto ex art. 2 Cost. verso la garanzia delle esigenze di sicurezza connaturate allo stato detentivo appariva del tutto assente: il diritto alla sessualità non è compreso – in ragione di specifiche esigenze di sicurezza – con riguardo alle sue modalità di godimento, ma negato integralmente a prescindere da ogni valutazione in riferimento al caso concreto.

Avevamo ancora rilevato l'irragionevolezza della mancata garanzia del diritto alla sessualità intramuraria ove le risultanze del caso concreto lo consentissero, dubitando che le esigenze di sicurezza posseggano, in questo caso, una forza tale da poter giustificare l'assolutezza della mancata garanzia di un diritto inviolabile espressione della più ampia sfera affettiva come elemento positivo del trattamento ex art. 15 O.P. Osservavamo infine che la garanzia di un diritto fondamentale, come quello alla sessualità, non può essere rimessa a valutazioni di natura premiale, essendo la sfera affettiva inserita negli elementi positivi del trattamento (artt. 15 e 28 O.P.), funzionali al reinserimento sociale imposto dal terzo comma dell'art. 27 Cost., essendo del resto inapplicabile tale tipologia di permessi nei confronti dei detenuti in attesa di giudizio definitivo, che è pari a poco meno di un terzo della popolazione attualmente ristretta all'interno degli istituti penitenziari.

Nella nostra memoria avevamo inoltre sottolineato come dalla sentenza del 2012 vi fosse stato un mutamento del quadro normativo, con l'art. 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018 che, proprio al fine di favorire le relazioni affettive, ha espressamente previsto, per i detenuti minorenni, la possibilità di usufruire ogni mese di quattro visite prolungate che si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

Avevamo rilevato l'immobilismo parlamentare, nonostante la valenza monitoria della sentenza n. 301 del 2012, ed il difficile rapporto di coerenza di tale inerzia con la dimensione sovranazionale ben espressa nella garanzia offerta dalla Convenzione EDU al rispetto della vita privata e familiare e al matrimonio (artt. 8 e 12) e, più specificamente, nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (Racc. n. 1340 del 1997 e Racc. 11 gennaio 2006). Quest'ultime ben esprimono l'esigenza che le normative nazionali offrano piena tutela all'individualità del detenuto anche attraverso la protezione della sua sfera sessuale. Alla Raccomandazione n. 1340 sulla necessità di predisporre all'interno degli istituti, luoghi nei quali i ristretti abbiano la possibilità di incontrare i propri visitatori da soli, si accompagna la successiva regola del 2006: «le modalità di esecuzione dei colloqui devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile

normali» (n. 24, quarto comma). La disposizione, di per sé rilevante per il riferimento alla "normalità" delle relazioni familiari – comprensiva anche la dimensione intima – è illustrata nel commento in calce, contenente una rilevante specificazione quanto ai tempi: «ove possibile devono essere autorizzate visite familiari prolungate», la brevità del lasso temporale può «avere un effetto umiliante per entrambi i partner».

Ora l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale da parte della Corte, se da un lato ci conferma nelle osservazioni e nei rilievi che avevamo sviluppato, non ci può che rendere vigili sulle modalità con le quali il chiaro dettato del Giudice delle leggi verrà eseguito a tutti i livelli.

Non possiamo infatti non osservare che il legislatore, inteso sia come Parlamento che come Governo, mantiene una sostanziale inerzia, non risultando alcuna iniziativa in atto. Le indicazioni puntualmente formulate nella sentenza della Corte in tal modo sembrano indirizzarsi solo alle amministrazioni, centrale e periferiche, ed alla magistratura di sorveglianza. Il che reca con sé il rischio che si possano avere risposte assai diverse da un luogo ad un altro, con disparità di trattamento ancor più odiose dopo la pronuncia della Consulta. Senza contare che occorrerebbero stanziamenti ad hoc, oggi neppure ipotizzati.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Donne in carcere in Italia e Spagna

Chiara Castaldo



ANTIGONE

Il sociologo Goffman, nel suo libro *Asylums. Le Istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*¹⁾, definisce le "istituzioni totali" come un luogo in cui un gruppo di individui si trova a condividere una situazione che li accomuna, tagliato fuori dalla società per un lasso di tempo considerevole, in un regime chiuso e formalmente amministrato. La caratteristica principale delle istituzioni totali è l'innalzamento di una grossa barriera con l'esterno che crea una frattura profonda tra l'interno dell'istituzione e la società. Il carcere, in quanto istituzione totale, vive (di) questa rottura. E se l'universo carcerario è già di per sé ignorato e tagliato fuori dalla società, il carcere femminile lo è ancora di più.

La marginalità del dibattito sul tema viene spesso giustificata dai dati statistici che riportano un numero di donne in carcere, in attesa di giudizio o detenute definitive, di molto inferiore rispetto a quello degli uomini. In Italia, per esempio, al 31 gennaio 2023, sono 2.392 le donne presenti negli istituti penitenziari, pari al 4,2% della popolazione detenuta totale. Di queste, 599 sono ospitate all'interno delle quattro carceri esclusivamente femminili presenti sul territorio (Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Venezia Giudecca); il resto delle donne è detenuto in più di quaranta reparti all'interno di penitenziari maschili. Quindici di queste donne sono madri che vivono o in carcere o negli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (I.C.A.M.), assieme ai loro diciassette figli.

La maggior parte delle donne detenute appartiene ad una fascia anagrafica compresa tra i 25 e i 50 anni e porta con sé storie di violenza e di marginalità, di disagio socioeconomico e culturale: disoccupazione, bassi livelli di istruzione e prossimità con l'universo delle dipendenze. I reati a loro ascritti sono spesso il risultato di queste storie; reati per lo più di piccola criminalità, frutto di percorsi di esclusione sociale e di vissuti familiari problematici.

La fotografia dei dati italiani risulta più o meno la stessa di quella scattata negli altri stati europei, dove le donne costituiscono in media il 5-5,4% della popolazione carceraria. Solo in Spagna la media è più alta, attestandosi al 7,1%. Delle 66 carceri dipendenti dall'Administración General del Estado, solo 3 sono carceri esclusivamente femminili: Ávila (Brieva), Madrid I e Alcalá de Guadaíra a Sevilla; in Catalogna è presente solo il centro penitenziario femminile di Barcellona. Le donne che non sono detenute in queste strutture si trovano nelle restanti carceri

che, come in Italia, ospitano per la maggior parte uomini e hanno delle sezioni dedicate alle donne. La maggior parte delle donne detenute in Spagna ha tra i 26 e i 60 anni (la fascia più rappresentata è quella compresa tra i 31 e i 40 anni)²⁾, e i reati più frequenti sono quelli contro il patrimonio. Altro dato interessante quando si parla di detenzione femminile in Spagna è quello riguardante i bambini detenuti insieme alle loro madri: nel 2020, 69 bambini³⁾, non oltre i tre anni di età, vivevano nelle carceri spagnole.

Tanto in Italia quanto in Spagna le donne vivono la detenzione in condizioni di maggiore precarietà rispetto agli uomini: peggiori condizioni di alloggio, difficoltà ad accedere ai programmi di trattamento o di lavoro, allontanamento dal proprio contesto familiare. Tale allontanamento dalla famiglia è dovuto anche alla penuria di strutture penitenziarie femminili sul territorio, sia italiano che spagnolo. Inevitabilmente, i colloqui con l'esterno si riducono poiché i costi dei viaggi e la distanza rendono difficile passare del tempo insieme a familiari o amici; tali difficoltà sono ovviamente maggiori per le donne straniere poiché spesso le loro famiglie risiedono nel paese d'origine.

Se guardiamo alla storia della detenzione femminile, è evidente come questa s'intrecci con le vicende relative al ruolo sociale assunto dalle donne e a come queste ultime hanno vissuto tale ruolo.

I primi istituti femminili, all'inizio dell'800⁴⁾, erano accomunati dall'idea secondo cui le donne ivi recluse dovessero essere "corrette" poiché non assimilabili al modello di donna della società dell'epoca. Infatti, esse venivano internate perlopiù per atti lesivi di valori morali e per comportamenti considerati "troppo liberi". La gestione del controllo di tali istituti (sia italiani che spagnoli) – e dunque delle donne che vi facevano ingresso – era affidata a ordini religiosi. Così le donne detenute, come i minori e i pazzi, non erano punite, ma si ritrovavano sotto tutela, accudite e rieducate. Tuttavia, all'inizio del '900, nei riformatori femminili, non era previsto alcun tipo di istruzione o apprendimento di un lavoro; la "rieducazione" consisteva esclusivamente nei lavori domestici e di cucito, miranti al recupero dei valori della famiglia e all'adesione ad un ruolo sociale (per la donna) già predeterminato. L'organizzazione del carcere sul modello del convento era legata alla concezione del reato come peccato e, quindi, all'immagine del carcere come

luogo di pentimento e di espiazione della colpa.

Tale impostazione è stata messa in discussione verso la fine del secolo scorso. In particolare, dalla metà degli anni '70 si è acceso un dibattito – sia politico che sociologico – sulla specificità della detenzione femminile, che ha portato anche ad una serie di interventi legislativi a livello nazionale, europeo (vd. Risoluzione del 2008⁵⁾, <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:066E:0049:0056:IT:PDF>) e internazionale (vd. Regole di Bangkok⁶⁾).

Nonostante gli interventi formali, oggi le donne recluse all'interno delle carceri – italiane e spagnole – rimangono soggette ad una minore offerta di lavoro, di istruzione e di formazione rispetto agli uomini. Subiscono una totale disattenzione per ciò che riguarda la loro vita “giornaliera”, quindi, in particolare: cura di sé e dell'ambiente, salute, affettività e sessualità. Come sostengono Ronconi e Zuffa⁷⁾, prendersi cura di sé e dell'ambiente equivale, per le detenute, a sentirsi “fuori dal carcere”, ed è anche attraverso la cura della propria persona che si ritrova quell' “amore per sé” inaugurato dal femminismo, quella rivendicazione del proprio corpo non più come “oggetto” (dello sguardo e del dominio maschile) ma come “soggetto” (il corpo pensante che si nutre di desiderio proprio, di una donna che vive per sé e attraverso sé). Molte detenute, infatti, ritengono che le costrizioni e i veti circa l'abbellimento del corpo incidano sulla rimozione della loro femminilità. Inoltre, in carcere la cura del corpo acquista una valenza ancora maggiore: non è esclusivamente il riflesso della nuova cultura del corpo, ma rappresenta anche un atto di resistenza alla spersonalizzazione e di continuità con il “sé del fuori”⁸⁾.

Riguardo la sessualità, questa non può, in linea di principio, essere esplicitamente vietata dal legislatore perché un siffatto divieto risulterebbe in un'afflizione ulteriore, da aggiungere alla perdita della libertà. Poiché, anzi, il mantenimento dei rapporti affettivi con il/la proprio/a partner rappresenta una parte essenziale della funzione risocializzante della pena carceraria, prevista dalla Costituzione, sarebbe lecito pensare che l'esercizio alla sessualità in carcere sia implicitamente permesso o, meglio, assicurato⁹⁾. Così non è, di fatto. La sua interdizione vale sia per gli uomini che per le donne, ma ha risvolti diversi: sembrerebbe che le donne non abbiano la stessa ansia o tensione degli uomini per la privazione del

senso, che siano per lo più orientate a manifestazioni di affetto e a vedere il sesso in funzione dell'amore (e non viceversa). Peraltro, si instaurano sovente rapporti lesbici nelle carceri/sezioni femminili, che sono più tollerati nonché meno appariscenti di quelli messi in atto dagli uomini, meno violenti e generalmente tesi a formare delle relazioni pseudo familiari¹⁰⁾.

Nonostante nella pratica si instaurino relazioni intime tra detenute, mancano comunque misure e previsioni volte a garantire l'esercizio della sessualità alle donne (e agli uomini) e, soprattutto, tese ad assicurare incontri con partner di sesso opposto. L'interdizione alla sessualità, unita alla resistenza esercitata da parte dell'amministrazione alla creazione e alla gestione di attività e corsi scolastici misti (perché considerati di «difficile gestione»¹¹⁾), concorrono a penalizzare ulteriormente le donne. E poiché la percentuale di donne detenute è molto bassa e ciò non incentiva l'organizzazione di attività ad hoc, le donne soffrono fortemente l'assenza di opportunità formative. Non c'è un rapporto diretto di causa-effetto tra separazione dei sessi (e dunque negazione della sessualità) e scarse opportunità formative, ma risulta senz'altro determinante (nonché ancor meno giustificabile) la sistematica negazione alla socialità per detenuti/e. In Italia, poi, la resistenza del legislatore e dell'amministrazione penitenziaria a garantire l'accesso a luoghi e momenti di condivisione tra uomini e donne, e la resistenza a garantire il diritto all'affettività con i propri cari, è enfatizzata dalla quasi totale assenza materiale e fisica di strutture e istituti giuridici preposti ai momenti di incontro¹²⁾.

In Spagna, invece, il diritto alla sessualità è garantito, sulla carta, dall'art. 45 Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero: su richiesta del detenuto è concessa la visita o la comunicazione intima (meglio conosciuta come “vis a vis”) almeno una volta al mese, per un periodo non superiore a tre ore e non inferiore a un'ora, salvo ragioni di ordine o di sicurezza della struttura. Nonostante la norma non faccia esplicito riferimento a quali soggetti siano autorizzati al vis a vis, la Instrucción 4/2005 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias affermava che le comunicazioni intime potevano essere concesse solo previa dimostrazione di una relazione stabile di 6 mesi; oggi la Instrucción 5/2020 (che ha modificato la precedente del 2005) permette le comunicazioni intime ai detenuti con tutte le persone con cui gli stessi abbiano una relazione affettiva. Peraltro, nel caso in cui tale relazione

non possa essere documentata, può essere utilizzato un documento legale per valutare e individuare la situazione specifica del/della detenuto/a. Anche se si dà un'interpretazione di situazione sentimentale in senso ampio, non limitata a quella "tradizionale" (eterosessuale o coniugale che sia)¹³⁾, la regolamentazione sembra tradursi nella concessione di una libertà limitata e non nella garanzia di un vero e proprio diritto alla sessualità. Inoltre, la logica sottesa a tali Istruccionees, che impongono un requisito di relazione sentimentale per avere un vis a vis, pare quella di impedire l'accesso a persone che si prostituiscono, per esempio, e, più in generale, sembra mirata a instillare una certa moralità nel/nella detenuto/a.

D'altro canto, l'esempio della Spagna dimostra che, nonostante non si possa affermare che un pieno diritto alla sessualità venga garantito ai/delle detenuti/e, quantomeno è possibile e necessario adottare politiche che tengano conto dei bisogni umani, indipendentemente dallo status di carcerato o carcerata. In Italia, abbiamo assistito a un timido sviluppo in questo senso nel 2016: in occasione del **Tavolo «Donne e carcere» degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale** è stata affermata l'esigenza che le attività previste per gli uomini vengano condivise con le donne; ciò con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze delle detenute, e – soprattutto – di "normalizzare" la vita carceraria che – si legge – «dovrebbe essere quanto più possibile simile alla vita fuori» così da tendere alla tanto citata risocializzazione del reo.

Anche su questo aspetto, la Spagna sembra essere – a un primo sguardo – un passo avanti rispetto all'Italia: nonostante l'art. 16 della Ley Organica General Penitenciaria (LOGP) affermi il principio di separazione tra uomini e donne, sono ammessi dei casi eccezionali in cui questa separazione può venire meno. Uno di questi casi è previsto dall'art. 168 Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero al Titolo VII Capítulo III, il quale afferma che «con carattere eccezionale, il Centro di Gestione, in conformità con il disposto dell'art. 16 a) della LOGP potrà, per avviare programmi specifici di trattamento o per evitare la disgregazione familiare, istituire, per dei gruppi determinati della popolazione penitenziaria, Centri o Reparti Misti che potranno essere indistintamente destinati a uomini o donne». La creazione di questi reparti permette a uomini e donne di condividere la carcerazione e ridurre – relativamente – il distacco dalla vita esterna. Tuttavia, questa opportunità resta volontaria ed eccezionale e, soprattutto, circoscritta a nuclei familiari fragili, in

cui i genitori risultano entrambi detenuti¹⁴⁾. Quindi, tale dispositivo correttivo, utile a una fetta di popolazione carceraria, si dimentica di tutta un'altra fetta (uomini o donne) che non viene coinvolta semplicemente perché non genitore o perché accusata di reati contro la libertà sessuale. Occorre quindi notare che questi centri, pur andando idealmente contro il principio di separazione di genere, non sopperiscono alle mancanze strutturali del dispositivo carcerario e mantengono di fatto tale separazione.

La separazione tra persone di diverso sesso all'interno delle carceri è sicuramente figlia di un approccio infantilizzante alla popolazione detenuta, ma è anche parente di una visione del carcere come struttura pensata per l'uomo, alle cui regole le donne devono adeguarsi. In definitiva, le donne rimangono maggiormente isolate, recluso perlopiù in sezioni femminili di carceri maschili, e subiscono – lo ribadiamo – gravi carenze di attività risocializzanti. L'impossibilità di partecipare alle stesse attività trattamentali previste per gli uomini le penalizza sensibilmente e il basso numero di detenute che si registra – tanto in Italia quanto in Spagna – non fa che concorrere ad un loro trattamento ulteriormente discriminatorio e alienante. Che fare, dunque? L'utilizzo di strutture esclusivamente femminili, che ospiterebbero comunque poche detenute e offrirebbero poche opportunità, non sembra una strada percorribile né auspicabile. La soluzione va cercata nel mezzo: abbattere la barriera del sesso e prevedere attività aperte sia alle donne che agli uomini, in presenza, regolamentando quello che, nel mondo extra-carcerario, è d'altronde normalità.

- 1) GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 2003.
- 2) ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA- APDHA, *Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía*, 2020, [Informe-APDHA-situacion-mujer-presaweb.pdf](#), p. 11.
- 3) LOPEZ-FONSECA Ó., *Los últimos 69 niños en las cárceles españolas*, El país, 2020, <https://elpais.com/espana/2020-05-06/los-ultimos-69-ninos-en-las-carceles-espanolas.html>.
- 4) FACCIOLI F., *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 10-11.
- 5) GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA, *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare* (2007/2116(INI 6 Consultabili sul sito <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/788134.pdf>).
- 7) RONCONI S., ZUFFA G., *La prigionie delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse, 2020.
- 8) Ivi, pp. 78-79.
- 9) Ivi, p. 85.
- 10) ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI, *Le dimensioni dell'affettività*, p.4, consultabile al sito <https://www.bibliotechedap.it/issp/xl/30.pdf>.
- 11) RONCONI S., ZUFFA G., *La prigionie delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse, 2020, p. 84.
- 12) POLIMENI V., *Cose di un altro mondo. La separazione uomini e donne*, in XIX Rapporto sulle condizioni di detenzione, Antigone, <https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/la-rigida-separazione-tra-donne-e-uomini-in-carcere-cose-di-un-altro-mondo/>. La recente sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale sembra aprire uno spiraglio sulla questione, dichiarando illegittimo l'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa svolgere colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia. Toccherebbe, adesso, all'amministrazione penitenziaria rendere effettivo questo diritto.
- 13) Cfr. DOMINGO MONFORTE J., *Derecho Penitenciario. Vis a vis. Comunicaciones íntima*, LegalToday, 2020, <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penitenciario/derecho-penitenciario-vis-a-vis-comunicaciones-intimas-2020-11-06/>.
- 14) In questi centri possono essere assegnati detenuti in segundo grado (media sicurezza) e tercer grado (semilibertà), escludendo i detenuti e le detenute in primer grado (alta sicurezza). Sembrerebbe, poi, che nella pratica la selezione delle coppie che possono entrare nei reparti misti venga stabilita precedentemente. Cfr. BELLOT REY M., *El sistema penitenciario español. Especial referencia a la libertad condicional.*, 2014, https://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3530/262_TFG_Marcelino_Rey_Bellot.pdf?sequence=1&isAllowed=y, p. 9. Non ho avuto riscontri, durante la ricerca per la stesura del presente contributo, riguardo la possibilità di utilizzare questi reparti anche per fini terapeutici.

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

La buona pratica dell'IPM di Nisida nel restauro



ANTIGONE

Questa galleria fotografica si riferisce all'Istituto Penale per Minorenni di Nisida, a Napoli. Alcuni locali situati nel seminterrato dell'edificio antico sono stati recuperati dagli stessi ragazzi detenuti, sotto la supervisione di due capimastri. Nulla è stato alterato della struttura precedente, ma ci si è limitati a rendere fruibili alcuni ambienti precedentemente inagibili a causa dell'abbandono. Le tecniche utilizzate rappresentano un'autentica buona pratica nell'ambito del restauro. L'intervento ha comportato la reintegrazione dell'intonaco esistente con una malta ottenuta dal riciclo dei materiali di scarto delle precedenti lavorazioni e da materiali compatibili con quelli esistenti delle mura e della pavimentazione. La tinteggiatura ha tenuto conto degli assetti cromatici esistenti. L'intervento è stato realizzato con estrema sensibilità senza ingerenze estranee alla natura dell'edificio.



Per vedere le foto dell'articolo clicca [qui](#)

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Viaggio nelle colonie penali della Sardegna

Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti ¹⁾



ANTIGONE

In Sardegna l'isolamento del detenuto vale triplo

Era il 1998 quando – per volontà di Sandro Margara, indimenticato giudice di sorveglianza e capo dell'amministrazione penitenziaria – il carcere dell'Asinara chiuse in via definitiva. Poco meno di vent'anni prima, il 2 ottobre 1979, c'era stata la rivolta nella sezione speciale Fornelli. Altri tempi, quando le carceri erano i luoghi della repressione della lotta armata. Oggi l'isola dell'Asinara è visitata da turisti e il carcere di massima sicurezza è per fortuna solo parte del racconto delle guide locali. Strano posto la Sardegna per chi ha a che fare con il sistema delle prigioni. Forse l'unica tra le regioni italiane che non presenta rischi di sovraffollamento: i detenuti, rinchiusi in dieci istituti penitenziari, sono 2.070, un numero inferiore ai 2.617 posti calcolati per definirne la capienza regolamentare. E, se non fosse per la pratica di spostare dal continente un numero significativo di detenuti stranieri con pochi legami sul territorio, sarebbero ancora di meno.

La Sardegna sconta il suo essere isola. Ce ne siamo accorti in questi giorni in cui siamo in giro a visitare le carceri della regione. Non ci vogliono andare i direttori – oggi sono solo in tre, a dover gestire circa tre carceri a testa –, sono pochi i sottufficiali di Polizia Penitenziaria, scarseggiano gli educatori. Si vede però una luce in fondo al tunnel: a fine ottobre verranno immessi in servizio 57 nuovi giovani direttori. Alcuni andranno a riempire i vuoti gestionali della Sardegna.

L'isolamento è una delle parole chiave nella vita carceraria sarda. Era il 2014 quando furono inaugurate alcune nuove carceri, tra cui Cagliari e Tempio Pausania. Fu deciso di ubicarle lontano dai centri storici e dagli abitati. Per chi ama la natura è affascinante ammirare i fenicotteri che circondano il carcere cagliaritano di Uta o perdere lo sguardo tra le colline di Nuchis vicino Tempio. Ma la lontananza dalle città produce desertificazione sociale. Rende complesso costruire ponti tra dentro e fuori, immergere il carcere in un tessuto relazionale che possa dare qualche significato al periodo detentivo. Si sconta così un doppio isolamento: quello isolano e quello della pianificazione urbana.

Ce n'è poi un terzo, quello classico usato da sempre nelle galere. Un isolamento tragico. Le scene di Steve McQueen che in "Papillon" cerca strategie per non impazzire ci danno un'immagine cinematografica di quanto le ricerche mediche

hanno confermato negli anni: l'isolamento fa male, l'isolamento porta al disadattamento, allo squilibrio, alla follia. Ma viaggiando per le carceri italiane si incontrano tanti detenuti isolati. Accade per le più varie ragioni: motivi sanitari, perché non si interferisca con i processi, per motivi disciplinari, su presunta scelta volontaria. Oppure perché condannati alla pena dell'isolamento diurno. Nel carcere di Tempio Pausania erano in due in questa situazione. L'articolo 72 del codice penale prevede che ai pluriergastolani si aggiunge la pena dell'isolamento diurno che può arrivare fino a tre anni. Un'eternità capace di devastare la psiche di chiunque. Una pena nella pena, che dovremmo considerare una condizione di vero e proprio maltrattamento. Le cosiddette Mandela Rules delle Nazioni Unite ci dicono che la durata massima dell'isolamento non deve superare i 15 giorni. La modalità di esecuzione è poi molto, troppo diversa da carcere a carcere: si interpreta l'isolamento diurno come agganciato all'alba e al tramonto, o alle ore lavorative, o ancora come sconfinante nella notte in un isolamento totale. Una pena produttiva solo di sofferenza, sganciata da ogni istanza di reintegrazione sociale, evidentemente diseguale, in relazione alla quale si attende che un giorno qualche giudice sollevi la questione di costituzionalità.

In qualcosa le carceri sarde sono ben simili a tutte le altre: nell'essere diventate contenitori degli esclusi dal welfare, di quelle persone di cui nessuno (società, famiglia, servizi) vuole farsi carico. La sofferenza psichica si tocca con mano. Gli operatori raccontano storie di abbandono, solitudine, malattia, dipendenze che paiono senza speranza. È a queste persone che spesso tocca l'isolamento. A differenza dei detenuti più strutturati dal punto di vista criminale, loro non sanno farsi la galera. Entrano in conflitto con il personale, sono abbandonati nelle sole mani di chi li deve custodire. Gli occhi di alcuni poliziotti sono occhi disarmati. Sono lasciati soli nell'affrontare casi complicatissimi. Ma l'isolamento non può mai essere la giusta risposta. Proprio su questa consapevolezza, Antigone sta lavorando, insieme a Physicians for Human Rights Israel, a linee guida su scala mondiale su alternative dall'isolamento carcerario.

Tragli ergastolani a Tempio Pausania c'è Marcello Dell'Anna, in carcere da trentadue anni, una storia di emancipazione sociale prodotta dall'impegno universitario. Ha conseguito ben tre lauree, scrive importanti articoli sul carcere e la pena, ha portato avanti un percorso che dovrebbe sfociare in qualche possibilità alternativa

al carcere al fine di guardare a un pieno riavvicinamento alla società. Dell'Anna è un buon esempio di ricostruzione di una biografia nel segno della trasformazione culturale. A Tempio, carcere interamente dedicato all'alta sicurezza, sono una trentina i detenuti iscritti all'Università di Sassari. Girando per le celle, ben tenute, si vedono i pc che i detenuti possono utilizzare nello studio (anche se non collegati in rete). L'Italia ha una sua buona prassi: l'impegno di molte Università per offrire un'occasione di studio qualificato. Esiste una Conferenza dei delegati dei rettori per i poli universitari in carcere. L'educazione e la cultura sono straordinari fattori di emancipazione sociale. Nel carcere di Tempio è presente anche una sezione del liceo artistico 'Fabrizio De Andrè'. "Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti", cantava Faber. Siamo tutti coinvolti. Nessuno escluso.

Colonie penali sarde, open to meraviglia

«Purtroppo, nella condizione in cui devo vivere, i capricci nascono da soli: è incredibile come gli uomini costretti da forze esterne a vivere in modi eccezionali a artificiali sviluppino con particolare alacrità tutti i lati negativi del loro carattere» (Antonio Gramsci in Lettere dal carcere). Gramsci era nato ad Ales, un piccolo paese che si attraversa arrivando da ovest alla colonia penale di Isili, aperta nel 1878, qualche anno prima della nascita del fondatore del Partito Comunista d'Italia. Nello sguardo e nel linguaggio profondi, autentici e mai banali di chi deve garantire la sicurezza della colonia, si percepisce la stratificazione della storia difficile di quei luoghi. Si ha anche la fortuna di poter intravedere una copia (rigorosamente in pdf, in quanto il giornale non si trova purtroppo nell'isola) del Manifesto.

Quella delle colonie penali è una storia ottocentesca. Non sono molti gli studi che ripercorrono le tappe della loro nascita, evoluzione, progressiva dismissione. Di certo – spiegava Guido Neppi Modona, a cui si deve la più ricca ricostruzione della storia carceraria italiana – le finalità rieducative, seppur proclamate, stentavano a essere raggiunte: “basti pensare”, scriveva “alle condizioni di vita cui erano costretti i condannati e, con loro, le guardie carcerarie: nelle colonie, collocate appunto in terreni incolti e malarici [...] la malaria e le disastrose condizioni igieniche mietevano vittime in altissima percentuale, con picchi di mortalità dall'8 al 10%

e di infermità dal 30 al 40%, secondo quanto dichiarato dallo stesso direttore generale delle carceri Beltrani Scalia in una relazione del 1891”.

Sono quattro le colonie penali ancora attive in Italia, di cui una nell'isola di Gorgona e tre in Sardegna, a Is Arenas, a Mamone e appunto a Isili. Spazi enormi, terra coltivata, bestiame da allevare, attività di trasformazione come caseifici o macelli per confezionare prosciutti e salami. Le tre colonie sarde, che abbiamo visitato nei giorni scorsi, meriterebbero di non essere censite solamente da Antigone ma anche da Slow Food o dal Gambero Rosso. Così come da Lonely Planet, trattandosi di posti straordinari dal punto di vista paesaggistico che meriterebbero di divenire percorsi di turismo sociale.

La colonia penale di Mamone si estende per 2.700 ettari tra le montagne. Ha al suo interno un vero e proprio paese, ormai abbandonato. Fino agli anni Ottanta ci vivevano famiglie del personale, c'era la scuola, l'ufficio postale, il parco giochi. Adesso tutto cade a pezzi. Sembra di entrare sul set cinematografico di un film apocalittico. Il pensiero del Ministero della Giustizia non arriva fino a qua. Si percepisce che questa piccola comunità di poliziotti, operatori, detenuti va avanti da sola, con le proprie strategie di vita che si snodano lungo la progressiva decadenza delle strutture. Fino a qualche anno fa venivano organizzate escursioni dalla costa, con degustazioni del vino – che non si produce più – e degli altri prodotti della colonia. Oggi le bellissime botti di legno nella grande cantina a volte dove ciò avveniva sono coperte da polvere e ragnatele. Tutto è fermo, immobile, nonostante la voglia e l'impegno del personale che vorrebbe rompere l'isolamento montano del luogo. A Is Arenas la colonia arriva invece fino al mare, ma la solitudine è la stessa. Un mare meraviglioso che è però sottratto alla possibilità di balneazione per i detenuti.

Sono poco più di 300 i detenuti che vivono nelle tre colonie penali sarde. La loro esperienza detentiva non è minimamente assimilabile a quella di una carcerazione tradizionale. Lavorano i campi, allevano gli animali, si muovono per gli spazi enormi della colonia senza essere marcati a uomo da un agente di polizia penitenziaria. Tornano in cella quando si fa sera. Riescono a guadagnare intorno a 600 euro al mese che consentono loro di aiutare le famiglie lontane. I tre quarti dei detenuti sono stranieri, selezionati sulla base di una loro 'affidabilità' penitenziaria. Sono

escluse persone con problemi di dipendenze da droghe o affette da malattia psichica o fisica. Il detenuto nelle colonie penali deve essere prima di tutto un buon detenuto e poi anche un buon lavoratore. Al primo sgarro verrà mandato via. Deve sapere inoltre che perderà i contatti con il mondo esterno. I colloqui con i familiari si estinguono quasi del tutto, così come i rapporti con i volontari. Troppo difficile arrivare a Mamone, 45 minuti di tornanti dal piccolo comune di Siniscola.

È una sorta di patto: si guadagna libertà di movimento e aria aperta e si perde in termini di relazioni. Un patto che tuttavia si potrebbe cercare di riscrivere, aumentando la presenza della società esterna nelle tre colonie penali sarde. Per fare solo il primo esempio che viene in mente: favorendo contatti con chi potrebbe valorizzare il pecorino prodotto a Isili o gli insaccati di Is Arenas o inserendo i luoghi all'interno di percorsi di turismo responsabile.

Quando si esce dalla visita a una delle tre colonie è impossibile non farsi questa domanda: se mi arrestassero, preferirei vivere in una cella affollata di un carcere metropolitano, tra urla di persone che chiedono la terapia ma con la possibilità di avere colloqui con i miei cari, oppure avere la libertà di girare per campi, mungere mucche, allevare maiali, guadagnare qualche centinaia di euro, ma vedendo sempre e solo le stesse persone, siano detenuti, operatori, poliziotti?

Il modello penitenziario italiano è oggi in grande sofferenza. Nel solo 2023 si sono contati nelle carceri 88 morti, di cui 41 per propria mano suicida. È un modello che produce sofferenza, e a volte morte, per i detenuti e che non promuove il benessere del personale penitenziario, in particolare quello di polizia. Anche a loro bisognerebbe chiedere cosa pensano del sistema di vita nelle colonie, se sia per loro più o meno stressante, più o meno gratificante, se sia più o meno conforme alle norme costituzionali.

Ciascuna delle tre colonie penali sarde è oggi senza un direttore stabile. Il mese della svolta sarà probabilmente il prossimo novembre, quando ad ognuna ne verrà assegnato uno di ruolo. Si usi quest'occasione per pianificare il futuro delle colonie, ridare loro slancio produttivo, connetterle al territorio, rompere l'isolamento, far conoscere i prodotti della terra carceraria sarda, aprire al mondo di fuori. Non si deve più costringere alla scelta tra i corpi ammassati nelle sezioni

o la vita sospesa e irrealista in un bosco incantato lontano da ogni sguardo.

Quei dimenticati nella colonia. A Isili dai «delinquenti abituali»

In Sardegna, nascosto da qualche parte, c'è un evaso. Oppure no: forse ha già lasciato l'isola, chissà con quale mezzo, e ha raggiunto il continente. Non si hanno più notizie da quando, lo scorso 25 febbraio, si è calato con le lenzuola annodate lungo il muro del carcere di Nuoro ed è scappato via correndo. In internet gira mille volte il filmato. Di lui si sente parlare, aleggia nell'aria. Non capita spesso di evadere. Ma, soprattutto, non capita quasi mai di non venire riacciuffati nelle ore immediatamente successive all'evasione. Lo nominano gli operatori delle carceri che visitiamo, lo nominano i nostri colleghi della sede locale di Antigone, lo nomina l'albergatore dove alloggiamo quando ci chiede cosa facciamo in Sardegna.

Abbiamo una prova concreta della sua influenza quando arriviamo in una delle tre colonie penali sarde. Ci accompagna nella visita il comandante della polizia penitenziaria. È molto tempo che è qui? No, non ha la memoria storica dell'istituto, sono altri operatori che ci raccontano cosa accadeva negli anni passati. Sono solo pochi mesi che il comandante è arrivato in questa colonia isolata e lontana da tutto. Prima era in servizio a Nuoro.

È una pratica tanto ipocrita quanto consueta in ambito carcerario. Nessuno è responsabile delle grandi falle del sistema, della recidiva alle stelle, delle morti in cella, dell'assenza di attività o delle strutture fatiscenti, ma di fronte al singolo evento di cronaca deve esserci sempre un singolo nome da additare, punire, trasferire.

Le tre colonie penali della Sardegna non sono tutte uguali tra loro. Is Arenas e Mamone si estendono su un territorio molto più vasto, quasi tremila ettari, e tutti i detenuti che vi lavorano hanno una condanna definitiva da espiare. Isili è circondata da meno terreno e le persone che ospita non sono omogenee dal punto di vista giuridico. In tutto non raggiungono il centinaio, nonostante i posti disponibili sarebbero centotrenta. Una trentina scarsa di loro non è lì a scontare una pena. Non sono detenuti. Si chiamano piuttosto 'internati' e sono in carcere

in quanto sottoposti a una misura di sicurezza detentiva. Questa può generarsi in due modi: o in seguito a una qualche violazione delle prescrizioni legate alla libertà vigilata oppure in quanto il magistrato ha deciso che la persona in questione è un delinquente abituale, professionale o per tendenza. In questo caso, dopo aver finito di scontare la pena della reclusione che le è stata comminata alla fine del processo, non sarà libero di uscire dal carcere ma dovrà invece fermarsi in cella per un'aggiunta di detenzione non più legata al fatto commesso bensì alla sua propria natura più intima. È un delinquente in sé, non per quel che ha compiuto. La società sarebbe danneggiata dal suo ritorno in libertà e quindi il codice fascista del 1930 ha previsto uno strumento atto a lasciare al giudice le mani libere per tenerlo dietro le sbarre a proprio piacimento, a prescindere da eventi concreti oggettivi.

I delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ci dice l'articolo 215 del codice penale, vengono assegnati a una casa di lavoro o a una colonia agricola. Il carcere di Isili è il solo in Italia – se si esclude una piccola sezione con sei posti a Barcellona Posso di Gotto, in Sicilia, aperta un anno fa – ad avere una sezione di colonia agricola. Se dunque quando parliamo di colonia penale usiamo un'espressione informale, superata, che non ha corrispettivo formale nell'ordinamento attuale e sta solo a indicare un modello di vita detentiva quotidiana aperto e improntato al lavoro nei campi, se parliamo di colonia agricola stiamo invece facendo riferimento a un preciso istituto del codice italiano.

Nella sezione colonia agricola di Isili, la vita non è come nel resto delle colonie penali. Le celle sono perlopiù chiuse. L'aria è cupa. La presenza di patologie – assenti quasi per definizione nel resto del carcere, essendo la buona salute fisica e psichica uno dei requisiti per poter essere ammessi a Isili, Is Arenas, Mamone – ha qui un peso importante. Camminando lungo la sezione vediamo un giovanissimo ragazzo immigrato disteso sul letto. Potrebbe dormire, semplicemente. Se non fosse che il corpo è scosso da un tremito diffuso e ininterrotto. Più avanti c'è un altro giovane uomo. È seduto sullo sgabello della sua cella, ci sorride di un sorriso infantile e ci saluta muovendo la mano. Non possono farlo uscire, ci spiegano, perché è un esibizionista. Se si trova in stanza con altri si abbassa i pantaloni e mostra a tutti le parti intime. E poi, ancora tra gli internati di Isili, c'è chi non si lava da anni perché sostiene di appartenere a una religione che lo proibisce, e la sua

cella, dalla quale non vuole mai uscire, è un luogo di frontiera ormai inaccessibile a chiunque altro.

Solitudini su solitudini, gli internati sono gli esclusi degli esclusi. Ne sono consapevoli gli operatori, i poliziotti penitenziari, che si adoperano in tutti i modi per inventare una speranza in quelle vite ufficialmente dimenticate dal sistema. Non c'è alcuna delinquenza abituale in loro. Nessuna tendenza. Parole dal senso vago che finiscono per non significare nulla. È quell'idea di pericolosità sociale che niente ha a che fare con i principi di legalità, offensività e tassatività che dovrebbero caratterizzare il sistema penale in un paese liberale. Nella colonia agricola di Isili, così come nella casa di lavoro di Vasto e in tutte le altre sezioni analoghe in giro per l'Italia, sono rinchiusi persone che non si sa dove collocare. Così viene prorogata loro, dai giudici di sorveglianza, la permanenza in carcere, sostenendo che sono ancora pericolosi. In realtà sono soltanto soli, senza nessuno che li accoglie fuori. Non vi sono servizi territoriali per farsene carico, non vi sono famiglie. Tutti gli internati sono di fatto portatori di una qualche patologia psichiatrica. Ma il ragazzo che ha rubato dieci volte di seguito una scatoletta di tonno dal supermercato diventa facilmente, nell'interpretazione del magistrato, un delinquente abituale. Se poi ha cercato di scambiarla per un pacchetto di sigarette è un delinquente professionale. Quanto alla tendenza, chiunque commetta un reato, dal più piccolo al più grande, può custodirla nel profondo di sé.

La Sardegna non ha bisogno di caserme da adibire a carceri ma di idee, risorse umane. Ha bisogno di una regia pubblica che non faccia coincidere la parola isola con la parola isolamento. Qualcosa che sempre più vale anche per tutta quella grande isola nella quale è stato trasformato l'intero sistema penitenziario italiano.

1) Pubblicato in tre puntate sul manifesto nell'agosto del 2023

Dossier sui suicidi

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di detenzione



ANTIGONE

Nodo alla gola

XX Rapporto di Antigone
sulle condizioni di
detenzione

Dossier sui suicidi in carcere nel 2023 e nei primi mesi del 2024

Sofia Antonelli


Continua l'emergenza suicidi in carcere. Il 2024 rischia di superare il tragico record del 2022

Dopo il 2022, l'anno da record con 85 suicidi accertati, il 2023 e il 2024 continuano a registrare numeri impressionanti. Nel 2023 sono state almeno 70¹⁾ le persone che si sono tolte la vita all'interno di un Istituto di pena. Nei primi mesi del 2024, almeno 30. "Almeno" perché numerosi sono i decessi con cause ancora da accertare, tra i quali potrebbero quindi celarsi altri casi di suicidio.

Seppur in calo rispetto all'anno precedente, i 70 suicidi del 2023 rappresentano un numero elevato rispetto al passato. Il più elevato dopo quello del 2022. Guardando agli ultimi trent'anni, solo una volta si è andati vicini a questa cifra con 69 suicidi nel 2001.

Ancora più allarmante è il dato relativo al 2024. Tra inizio gennaio e metà aprile sono stati 30 i suicidi accertati. Uno ogni 3 giorni e mezzo. Nel 2022 – l'anno record – a metà aprile se ne contavano 20. Se il ritmo dovesse continuare in questo modo, a fine anno rischieremmo di arrivare a livelli ancor più drammatici rispetto a quelli dell'ultimo biennio.

Suicidi in carcere Anni 1992 - 2023



Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà e del dossier "Morire di carcere" di Ristretti Orizzonti

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Oltre al numero in termini assoluti, un importante indicatore dell'ampiezza del fenomeno è il cosiddetto tasso di suicidi, ossia la relazione tra il numero dei decessi e la media delle persone detenute nel corso dell'anno. Nel 2023 con 70 suicidi tale tasso è pari a 12 casi ogni 10.000 persone, registrando – dopo il 2022 – il valore più alto dell'ultimo ventennio. Benché si debba attendere la fine dell'anno per scoprire il tasso del 2024, considerato il numero di suicidi già avvenuti, il valore sembrerebbe destinato a crescere rispetto a quello del 2023.

Disaggregando per genere il tasso di suicidi del 2023, vediamo come il tasso relativo alle donne (con 4 suicidi per una popolazione detenuta media di 2.493 persone) sia sensibilmente superiore a quello relativo agli uomini. Il primo si attesta a 16 casi ogni 10.000 persone, il secondo a 11,8. Disaggregando invece il tasso per nazionalità, vediamo come l'incidenza dei suicidi sia maggiore tra le persone di origine straniera (28 suicidi per una popolazione detenuta media di 18.185), con un tasso pari a 15 casi ogni 10.000 persone, rispetto a un tasso pari 10,5 tra gli italiani.

Il tasso di suicidi dentro e fuori il carcere

A riprova della natura strutturale del fenomeno è il confronto con quanto accade fuori dagli Istituti di pena. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'OMS²⁾, il tasso di suicidio in Italia nel 2019 era pari a 0,67 casi ogni 10.000 persone. Nello stesso anno, il tasso di suicidi in carcere era pari a 8,7 ogni 10.000 persone detenute.


Mettendo in relazione l'ultimo dato disponibile relativo alla popolazione detenuta (tasso di suicidi pari a 12 nel 2023) con quello della popolazione libera (tasso di suicidi pari a 0,67 nel 2019)³⁾ vediamo l'enorme differenza tra i due fenomeni: in carcere ci si leva la vita ben 18 volte in più rispetto alla società esterna.

A livello europeo, l'Italia è in generale considerato un paese con un tasso di suicidi basso.. Secondo l'ultimo report dell'OMS (Suicide Worldwide in 2019), il tasso di suicidi in Italia nel 2019 – 0,67 casi per ogni 10.000 persone – era ben inferiore ad altre realtà europee come la Francia (1,38); la Germania (1,23); la Polonia (1,13); la Romania (0,97); la Spagna (0,77); e gli UK (0,79). Secondo gli ultimi dati del Consiglio

Tasso di suicidi in Italia dentro e fuori il carcere

N. suicidi ogni 10.000 persone

Anni 2016, 2019 e 2023 (solo carcere)



Fonte: nostra elaborazione su dati OMS, DAP e Ristretti Orizzonti

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

d'Europa⁴), l'Italia si colloca invece ben al di sopra la media europea per quanto riguarda i suicidi in carcere. I dati si riferiscono al 2021, quando in Italia il tasso di suicidi in carcere era pari a 10,6 casi ogni 10.000 persone detenute, mentre la media europea si attestava a 9,4.

100 SUICIDI IN CARCERE TRA IL 2023 E IL 2024

Sommando i suicidi avvenuti nel 2023 con quelli avvenuti nei primi mesi del 2024 si arriva a contare cento casi in totale. Tramite fonti di stampa è possibile riportare alcuni dati per capire chi erano queste persone, dove e quando si sono tolte la vita. Ovviamente ogni caso di suicidio ha una storia a sé, fatta di personali sofferenze e fragilità, ma quando i numeri iniziano a diventare così alti non si può non guardarli con un'ottica di insieme.

LE PERSONE

Dalle biografie di queste persone emergono in molti casi situazioni di grande marginalità. Molte le persone giovani e giovanissime, molte le persone di origine straniera. Molte anche le situazioni di presunte o accertate patologie psichiatriche. Alcune provenivano da passati di tossicodipendenza, altre erano persone senza fissa dimora.

Genere

Delle 100 persone che si sono tolte la vita in carcere, 5 erano donne. Un numero particolarmente alto se consideriamo che la percentuale della popolazione detenuta femminile rappresenta solo il 4,3% del totale. Nell'estate del 2023 tre donne si sono tolte la vita all'interno della sezione femminile della Casa Circondariale di Torino. A dicembre la quarta donna nella Casa Circondariale di Trento. A marzo 2024 la quinta donna, la prima dell'anno, all'interno della Casa Circondariale di Bologna.


Età

L'età media delle persone che si sono tolte la vita è di 40 anni. La fascia più rappresentata è quella tra i 30 e i 39 anni, con 33 casi di suicidi. Segue quella tra i 40 e i 49 anni, con 27 casi. Vi è poi la fascia dei più giovani, con 17 suicidi commessi da ragazzi con età comprese tra i 20 e i 29 anni, e la fascia di persone tra i 50 e i 59 anni, anch'essa con 17 suicidi. Chiudono i 5 casi di persone tra i 60 e i 69 anni. Il più giovane in assoluto era un ragazzo detenuto nella Casa Circondariale di Teramo solo da pochi giorni. Si è tolto la vita il 13 marzo 2024, nel giorno del suo ventunesimo compleanno. Il più anziano era un uomo di 66 anni detenuto, da meno di un mese, nella Casa Circondariale di Imperia.

Numero suicidi per fasce di età

Anno 2023 - Anno 2024 (15 aprile)

Fasce di età 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69



Fonte: nostra elaborazione su dati di Ristretti Orizzonti

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Nazionalità


Le persone di origine straniera erano 42. Tenendo conto che la percentuale di stranieri in carcere è ad oggi leggermente inferiore a un terzo della popolazione detenuta totale (31,3%), ciò implica che il tasso di suicidi è significativamente maggiore nelle persone detenute di origine straniera rispetto agli italiani.

Per quanto riguarda le aree geografiche, 19 persone provenivano dal Nord Africa (10 Marocco, 5 Tunisia, 3 Egitto, 1 Libia); 13 dall'Europa orientale (4 Ucraina, 2 Albania, 2 Romania, 1 Bosnia, 1 Macedonia, 1 Moldavia, 1 Russia, 1 Slovacchia); 3 dall'Asia centrale e meridionale (1 Afghanistan, 1 Bangladesh, 1 India); e 3 dal Sud America (1 Brasile, 1 Ecuador, 1 Perù).

Numero suicidi per area geografica di provenienza

Anno 2023 - Anno 2024 (15 aprile)

Area geografica Nord Africa Africa Occidentale Europa orientale Asia centrale e meridionale Sud America



Fonte: nostra elaborazione su dati di Ristretti Orizzonti

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

Disagio psichico, dipendenze e situazioni di marginalità

Oltre ai dati anagrafici, da alcuni articoli che raccontano i tragici epiloghi di queste persone è possibile raccogliere informazioni relative a trascorsi di vita e a patologie sofferte. Si tratta di un terreno delicato, in cui, in assenza di maggiori strumenti di verifica, l'utilizzo del condizionale è d'obbligo. Dai dati a disposizione, sembrerebbe, dunque, che almeno 22 delle 100 persone decedute soffrissero di patologie psichiatriche. Almeno 12 pare avessero già provato a togliersi la vita in altre occasioni. Emergono almeno 7 persone con un passato di tossicodipendenza. Erano invece almeno 6 le persone senza fissa dimora.

I LUOGHI

Gli Istituti dove sono avvenuti il maggior numero di suicidi tra il 2023 e il 2024 sono le Case Circondariali di Roma Regina Coeli, di Terni, di Torino e di Verona. In ognuno dei quattro Istituti si sono verificati 5 casi di suicidio. Sia a Terni che a Torino i casi sono stati quattro nel 2023 e uno nel 2024, mentre a Verona sono stati tre nel 2023 e due nel 2024. A Regina Coeli sono avvenuti tutti nel 2023, rappresentando così l'Istituto con il maggior numero di suicidi nel corso dell'anno passato.

Seguono, con 4 casi di suicidi, le due grandi Case Circondariali cittadine di Milano San Vittore e Napoli Poggioreale. A San Vittore i suicidi sono avvenuti tutti nel 2023, mentre a Poggioreale uno nel 2023 e gli altri tre, nel giro di una settimana, a gennaio 2024. Vi sono poi sette Istituti dove i casi di suicidio sono stati 3: Cagliari, Milano Opera, Parma, Pescara, Santa Maria Capua Vetere, Taranto e Venezia.

In tutti gli Istituti ci si registra una situazione più o meno grave di sovraffollamento. In dieci Istituti su tredici il livello di sovraffollamento supera la media nazionale, pari – a fine marzo 2024 – al 119,3%. Tra questi svettano Regina Coeli, Verona e Taranto, rispettivamente con un tasso di affollamento pari al 182%, al 173% e al 162%. Ma il sovraffollamento non è solo mancanza di spazi, ma anche di risorse. In alcuni Istituti si registra una significativa carenza di personale, come ad esempio a Verona dove vi è un Funzionario giuridico pedagogico ogni 193 persone detenute, a Taranto dove il rapporto è di uno a 116 e a Parma dove è di uno a 101. Vi sono poi Istituti dove i servizi di salute mentale sono praticamente inesistenti, come ad esempio a Santa Maria Capua Vetere dove per ogni 100 persone detenute le ore settimanali di servizio psichiatrico sono 0,63 e di servizio psicologico 4,34, o dove sono poco presenti, come a Taranto dove le ore settimanali di servizio psichiatrico sono 4,57 e di servizio psicologico 4,7.


Sempre da fonti di stampa, in alcuni casi è possibile anche risalire alle sezioni dove si trovavano le persone al momento del suicidio. In almeno 11 casi, le persone si trovavano in una cella d'isolamento per ragioni disciplinari o sanitarie. In almeno 3 casi le persone si trovavano in un reparto psichiatrico e in altri 3 nell'area sanitaria. Una persona si trovava in una sezione ex art. 32 dell'O.P., ossia dove vengono

generalmente detenute le persone più difficili da gestire. Una persona si è tolta la vita all'interno di un ospedale, dove era ricoverata per un precedente tentativo di suicidio.

Complessivamente, la regione che ha registrato il maggior numero di suicidi in carcere tra il 2023 e il 2024 è la Lombardia (12 casi), seguita dal Veneto (11 casi) e dalla Campania (10 casi). La Lombardia e la Campania sono le due regioni italiane che ospitano il maggior numero di persone detenute, rispettivamente il 14,4% e il 12,3% della popolazione detenuta totale. La maggior incidenza di suicidi sembrerebbe quindi riflettere la presenza più elevata di persone detenute. Stessa cosa non può essere detta invece per il Veneto, ospitando solo il 4,3% della popolazione detenuta in Italia.

Numero suicidi per regione

Anno 2023 - Anno 2024 (15 aprile)



Fonte: nostra elaborazione su dati di Ristretti Orizzonti


Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

IL MOMENTO

Non è facile reperire notizie relative alla posizione giuridica o al residuo pena di tutte le persone. Sempre da fonti di stampa, emerge come molte siano le persone toltesi la vita in carcere ancora in attesa di giudizio. Tra queste, sono almeno 28 le storie di suicidi avvenuti dopo brevi se non brevissimi periodi di detenzione. Alcune persone si trovavano in carcere da qualche mese, altre da qualche settimana. Almeno 9 erano entrate solo da una manciata di giorni. Oltre a chi era da poco in carcere, diversi sono stati i suicidi di persone che si trovavano invece in procinto di lasciarlo. Se ne contano almeno 14 con una pena residua breve o prossime a richiedere una misura alternativa. Ad alcune di loro mancavano solo pochi mesi per rientrare in società.

Per quanto riguarda i periodi dell'anno in cui sono avvenuti il maggior numero di suicidi, nel 2023 il picco è stato registrato nel mese di maggio con 9 suicidi (uno ogni 3,4 giorni). Il 2024 è iniziato con numeri drammatici, registrando 12 suicidi solo nel mese di gennaio (uno ogni 2,6 giorni).

Andamento suicidi nell'anno 2023 e 2024 (al 15 aprile)



Fonte: nostra elaborazione su dati di Ristretti Orizzonti

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca [qui](#)

LE MODALITA'

Infine, un breve accenno alle modalità con le quali sono avvenuti i suicidi accertati tra il 2023 e il 2024. La maggior parte (88) sono avvenuti tramite impiccamento. Da qui "Nodo alla gola", il nome del rapporto. Seguono i casi di asfissia da gas (5) e le morti avvenute come esito di scioperi della fame (3). Vi è poi un singolo caso di abbruciamento, uno di asfissia da incendio e uno di soffocamento.

LE STORIE

L. D. Z. e V. B. entrambi detenuti ad Augusta, entrambi morti per sciopero della fame

Due vicende hanno destato particolare clamore per il silenzio in cui si sono consumate. Si tratta di due uomini, entrambi detenuti nella Casa Circondariale di Augusta, entrambi deceduti a seguito di un lungo sciopero della fame. Il primo era un uomo di 45 anni originario di Gela. Sosteneva di essere detenuto per errore e protestava contro la propria condanna, che sarebbe terminata nel 2029. È deceduto in ospedale la notte tra il 24 e il 25 aprile 2023, dopo 41 giorni di sciopero della fame. Il secondo era un cittadino russo, che dal 2018 chiedeva di essere estradato nel paese d'origine e di scontare lì la propria pena. Anche lui è deceduto in ospedale, il 9 maggio, dopo 61 giorni senza cibo.

G. O., S. J. e A. C. tre donne detenute a Torino, suicide nell'estate del 2023

La prima era una donna di 52 anni di origine romena. Il 28 giugno 2023 si è tolta la vita nella sezione femminile della Casa Circondariale di Torino. Aveva una condanna definitiva che aveva quasi finito di scontare. Sarebbe dovuta uscire nel giro di due mesi. Sempre a Torino, il 9 agosto si è spenta S. J., una donna nigeriana di 42 anni. Era in cella dal 21 luglio dopo un lungo periodo agli arresti domiciliari. Non riconoscendo la condanna ricevuta, dal suo ingresso in carcere aveva smesso di bere e mangiare, rifiutando ogni tipo di cura. L'unica richiesta era quella di vedere i figli e il marito. Dopo 18 giorni di detenzione, si è lasciata morire di fame e di sete. Dopo poche ore, muore nella stessa sezione A. C., una ragazza di 28 anni originaria della Liguria. Era in carcere da circa tre mesi per una condanna arrivata ad aprile per un cumulo di reati, principalmente furti di

piccola entità. Molti risalivano al 2013 e al 2014 ed erano legati ai suoi problemi di tossicodipendenza.

B. D. si toglie la vita alla notizia di una nuova detenzione per fatti risalenti a 5 anni prima

B. D. era in carcere a Venezia da cinque anni per scontare una pena per fatti di droga. Da un anno aveva ottenuto la semilibertà per andare a lavorare nel cantiere di una remiera. Iniziava così ad immaginare un futuro diverso. Un giorno in celle gli viene notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare per altri fatti risalenti al 2018. L'idea di un altro periodo di detenzione gli ha fatto crollare il mondo addosso. Ha chiamato la moglie per dirle addio e lei, per tre volte, ha chiamato il carcere chiedendo di andare a verificare le sue condizioni, ricevendo sempre. Salvo poi essere richiamata dall'ufficio matricola ed essere informata della morte del marito.

F. M. vittima del pestaggio di Santa Maria Capua Vetere

M. F. era un ragazzo marocchino, tra le vittime della rappresaglia a freddo operata da alcuni reparti della polizia penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile del 2020. Era parte civile nel procedimento penale avviato per accertare le responsabilità sugli episodi denunciati. Trasferito prima nel carcere di Ariano Irpino e poi in quello di Pescara, F. M. era riuscito a reintegrarsi, venendo selezionato per seguire un corso di formazione da operatore socio-sanitario e continuando gli studi per conseguire il diploma. Eppure, proprio in questo carcere, il 27 maggio 2023 F. M. si è dato fuoco, per poi morire due mesi dopo all'ospedale di Bari.

R. B. un giovane ragazzo senza fissa dimora morto suicida nel carcere di Regina Coeli

R.B. era un giovane ragazzo romano, di appena 21 anni. Pare che non riuscisse a trovare lavoro e che quindi vivesse per strada. A luglio 2023 viene arrestato per furto e condotto nel carcere di Regina Coeli. Aveva bolle, macchie e arrossamenti su tutto il corpo. "Scabbia", era stata la diagnosi del centro sanitario. Il 21enne era finito in isolamento. Dopo neanche due mesi di detenzione, si è tolto la vita all'interno della sua cella.

F. L. morto nell'ospedale dove era ricoverato per un tentato suicidio. Era a pochi mesi dal fine pena

Un 50enne, recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, si è tolto la vita nel reparto Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'ospedale di Sessa Aurunca, dove si trovava da qualche giorno a seguito di un precedente tentativo di suicidio. Dietro questa morte sembrerebbe esserci una storia di profonda solitudine. Sposato e padre di tre figli, l'uomo non faceva colloqui. Sarebbe stato scarcerato nel luglio 2024.

M. F., G. P. e O. S. tre suicidi in meno di un mese nel carcere di Verona

Tre giovani uomini si sono tolti la vita nel carcere di Verona il 10 novembre, il 20 novembre e l'8 dicembre 2023. Il primo, M. F., era un trentenne di nazionalità afghana, ma con cittadinanza austriaca ottenuta in quanto rifugiato politico. Era ospitato nell'area riservata ai pazienti psichiatrici. Il secondo, G. P., 34 anni, era nato in India e poi adottato da una coppia veronese. Era dentro da tre settimane esatte. Il terzo, O. S., anche lui trentenne, di nazionalità marocchina, si è suicidato il giorno dell'immacolata, mentre si trovava in una cella di isolamento. «Lamentava un grave disagio psicologico, fortemente aumentato da alcune settimane» sostengono i compagni di detenzione. Gli mancavano appena tre mesi da scontare prima di tornare in libertà.

M. C., il primo suicidio in carcere del 2024

M. C., un giovane ragazzo di 25 anni, si è tolto la vita nel carcere di Ancona Montacuto appena cinque giorni dopo l'inizio del nuovo anno. Da quando aveva quindici anni faceva i conti con un disturbo bipolare e poi con la tossicodipendenza. M. C. era tornato da poco in carcere a causa della revoca di una misura alternativa che aveva ottenuto grazie al lavoro. Aveva fatto ritardo rispetto all'orario previsto per il suo rientro e il giudice aveva deciso di rimandarlo in carcere. Da settimane M. C. diceva di stare male. Venerdì 5 gennaio lo aveva ripetuto per l'ultima volta alla madre e agli agenti della penitenziaria durante un colloquio: "Se mi riportano laggiù in isolamento m'ammazzo". Poche ore dopo è morto nella sua cella nel seminterrato dell'istituto. Gli mancavano otto mesi per uscire.

A. N., M. G. e L. G. tre giovani uomini morti in una settimana a Napoli Poggioreale E' stata una settimana nera quella che ha visto morire tre persone nel giro di

pochi giorni all'interno del carcere napoletano di Poggioreale. Erano tre uomini, tutti e tre trentenni. Il primo, A.N., era a rischio suicidario da un anno, pare fosse seguito e monitorato. All'epoca della commissione del reato era già in cura presso il centro di igiene mentale. Si è tolta la vita il 15 gennaio 2024. A poche ore di distanza M. G., originario del Marocco, è stato trovato privo di vita all'interno della sua cella. L'uomo, detenuto senza fissa dimora, si sarebbe impiccato alle prime luci dell'alba. Pochi giorni dopo, il 22 gennaio, si è tolto la vita L. G. Sarebbe tornato in libertà tra circa un mese.

P. G. il più giovane a perdere la vita, nel giorno del suo ventunesimo compleanno

P.G. il 13 marzo 2024 si è tolto la vita nel carcere di Teramo. Era il giorno del suo ventunesimo compleanno. Poco dopo, sua madre, anche lei detenuta nello stesso carcere, alla notizia della morte del figlio, ha avuto un malore. P. G. era un ragazzo di etnia rom, fragile e con alcune diagnosi complesse. Era sordo sin dalla tenera età, ragion per la quale gli era stata riconosciuta un'invalidità civile.

J. T. morto in carcere dopo la revoca di un affidamento terapeutico

J. T., un giovane trapper di 26 anni, tornato da una decina di giorni nel carcere di Pavia, dopo che il magistrato di sorveglianza aveva sospeso la misura temporanea dell'affidamento terapeutico. Il ragazzo aveva trascorso tre mesi in una comunità, permanenza interrotta perché pare fosse stato trovato in possesso di un cellulare e di un pacchetto di sigarette, in violazione del regolamento interno.

A. F. N. S. morto a Torino, doveva essere trasferito in una Rems

31 anni affetto da gravi problemi psichiatrici, A.F.N.S nel 2014 aveva già tentato di togliersi la vita. Poi, nel 2018, nel corso di un procedimento penale, una perizia l'aveva dichiarato incapace di intendere e di volere. Un ricovero dopo l'altro in ospedale e in strutture specializzate. Una serie di Tso. Da agosto 2023 si trovava nel carcere di Torino. Da novembre, come disposto dalla procura, avrebbe dovuto essere trasferito in una Rems. Attesa durata sette mesi, prima di togliersi la vita lo scorso 24 marzo.

M. P. detenuto solo un giorno nel carcere di Uta

M. P. era un giovane trentaduenne, detenuto soltanto da un giorno nel carcere cagliaritano di Uta. Era stato arrestato per un furto da un veicolo in sosta. Ha

trascorso una notte in cella, la seconda si è tolto la vita.

LE PROPOSTE

Ogni suicidio è frutto di personali sofferenze e personali considerazioni. A volte possono esserci però elementi esterni che contribuiscono ad acuire situazioni di pregressa difficoltà, soprattutto in un ambiente complesso come quello carcerario.

Oltre a favorire percorsi alternativi alla detenzione intramuraria, soprattutto per chi ha problematiche psichiatriche e di dipendenza, è necessario migliorare la vita all'interno degli istituti, per ridurre il più possibile il senso di isolamento e di marginalizzazione. Vanno in questo senso previsti interventi che abbiano in generale un impatto positivo su tutta la popolazione detenuta e che possano quindi avere un effetto ancora più forte su persone che affrontano situazioni di particolare sofferenza. C'è bisogno di garantire una disponibilità maggiore di attività, che siano lavorative, formative, culturali.

Per evitare solitudine, depressione, abbandono alcune azioni sono possibili, in primis quelle volte a una maggiore apertura nei rapporti con l'esterno. Non basta aumentare da 4 a 6 le telefonate mensili (di 10 minuti ognuna). Le telefonate andrebbero liberalizzate. Poter parlare con una persona cara può far tanto, per chi si trova in una situazione di profondo dolore potrebbe anche salvare la vita. Andrebbe poi dato seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in merito al diritto all'affettività, prevedendo nelle carceri anche luoghi dove siano possibili colloqui intimi.

Come raccontato in questo dossier, sono numerosi i casi di suicidi tra le persone appena entrate in carcere e tra coloro che sono invece prossime a lasciarlo. L'inizio e la fine di un percorso detentivo rappresentano fasi particolarmente delicate, dove maggiore dovrebbe essere la cura e l'attenzione da parte dell'istituzione. L'introduzione alla vita dell'istituto dovrebbe avvenire in maniera graduale, affinché la persona abbia la possibilità di ambientarsi alla nuova condizione e il personale il tempo necessario ad identificare eventuali problematiche e fattori di rischio. Ogni istituto dovrebbe avere reparti ad hoc per i cosiddetti nuovi

giunti, un servizio di accoglienza strutturato in cui le persone vengono informate sui diritti e sulle regole all'interno del penitenziario, la fruizione di colloqui con psicologi e/o psichiatri e maggiori contatti con l'esterno. Le sezioni destinate all'accoglienza dei nuovi giunti dovrebbero essere ospitate in spazi consoni, mentre spesso costituiscono gli ambienti detentivi più fatiscenti e abbandonati. Sarebbe rilevante investire risorse per modernizzare e umanizzare questa fase della detenzione. Allo stesso modo, dovrebbero essere investite risorse per la fase di preparazione al rilascio. Il momento del fine pena rappresenta per molte persone una fase di grande smarrimento, soprattutto per chi non ha una rete di riferimento all'esterno. La persona deve essere accompagnata al rientro in società e dotata dei principali strumenti necessari. Gli istituti devono così dotarsi di un vero e proprio servizio di preparazione al rilascio, in collegamento con gli enti e i servizi territoriali esterni.

Oltre alle fasi iniziali e conclusive della detenzione, particolare attenzione andrebbe dedicata a tutti quei momenti della vita penitenziaria in cui le persone detenute si trovano separate dal resto della popolazione detenuta perché in isolamento o sottoposti a un regime più rigido e con meno contatti con altre persone. In questi casi è sempre necessario garantire contatti umani significativi con il personale al fine di ridurre il rischio suicidario.

Ben venga lo stanziamento di nuovi fondi per adeguare gli stipendi degli esperti psicologici impiegati nelle attività di osservazione e trattamento. Se non inseriti però in una programmazione riformatrice più ampia, difficilmente tali interventi avranno effetti sull'emergenza in corso invertendo la tragica sequenza suicidaria.

Questo dossier è stato realizzato tramite fonti di stampa, segnalazioni arrivate alla nostra associazione e i dati pubblicati dalla redazione di [Ristretti Orizzonti](#), che per questo ringraziamo.

1) Il dossier "[Morire di carcere](#)" curato dalla redazione di Ristretti Orizzonti ha censito 69 suicidi accertati nel corso del 2023. Durante una visita condotta dall'Osservatorio di Antigone nella Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, la Direzione ha riferito che i suicidi avvenuti all'interno dell'Istituto nel 2023 sono stati 5 e non 4 come risulta dal dossier. Probabilmente si trattava di un decesso le cui cause necessitavano ulteriori accertamenti, al termine dei quali è stato classificato come suicidio. Non disponiamo però di ulteriori dettagli in merito alla persona deceduta che quindi inseriamo nel conto dei suicidi totali, ma non nell'analisi sulle caratteristiche anagrafiche (età, nazionalità) né nelle ulteriori elaborazioni che necessitano dettagli sul decesso (permanenza in Istituto, sezione detentiva, periodo dell'anno).

2) World Health Organization, [Suicide Worldwide in 2019, Global Health Estimate for the year 2019](#).

3) Nonostante i dati risalgano al 2019, il fenomeno suicidario in Italia non risulta aver subito grandi variazioni nel corso degli ultimi anni (tasso di suicidi in Italia 2019: 0,67; 2018: 0,63).

4) Council of Europe Annual Penal Statistics, [SPACE I – 2022](#).



ANTIGONE

associazione antigone

via Monti di Pietralata, 16
00157 Roma
www.antigone.it

Maggio 2024
ISBN 9788898688425

Questo rapporto è fruibile gratuitamente. Ma la sua realizzazione e il suo mantenimento hanno dei costi. Aiutaci a sostenerli.

Donazione:

